

SS38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra le Pk 40+000 e la Pk 40+700 nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina

PROGETTO DEFINITIVO

COD. MI634

PROGETTAZIONE:



PROGETTISTI:

*Ing. Stefano Monni
Ordine Ing. Prato n. 155*

*Ing. Carlo Mazzetti
Ordine Ing. Siena n. 1177*

*Dott. Luciano Luciani
Dott. Sc. Forestali*

*Dott. Giulio Tona
Ordine Agronomi e Forestali Firenze n. 1045*

*Ing. Michele Frizzarin
Ordine Ing. Verona n. A4547*

Il responsabile dell'integrazione tra le varie discipline specialistiche:

*Ing. Stefano Monni
Ordine Ing. Prato n. 155*

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

*Arch. Giorgio Salimbene
Ordine Arch. Firenze n. 3997*

Il geologo:

*Dott. Geol. Pier Paolo Binazzi
Ordine Geologi Toscana n. 130*

VISTO Il responsabile del procedimento:

Ing. Giancarlo Luongo

PUT

PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00GE04GEORE01_B.PDF			
DPMI0634	D 23	CODICE ELAB.	T00GE04GEORE01	B	
B	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI VIA	GENNAIO 2024	A.FINAZZI	P. P. BINAZZI	S. MONNI
A	EMISSIONE	AGOSTO 2023	A.FINAZZI	P. P. BINAZZI	S. MONNI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Indice

1	PREMESSA	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1	DEFINIZIONI.....	8
3	SITO UNICO DI PRODUZIONE (MONTAGNA IN VALTELLINA).....	11
3.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	11
3.2	INQUADRAMENTO GEOLOGICO	11
3.3	INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO.....	12
3.4	INQUADRAMENTO LITOTECNICO	13
3.5	PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO	14
3.6	RISULTATI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE.....	22
4	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	41
4.1	DESCRIZIONE DEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TRS	41
4.2	IL TRACCIATO	48
4.3	LE OPERE D’ARTE MAGGIORI.....	49
4.4	LE OPERE D’ARTE MINORI.....	50
4.5	SEGNALETICA	51
5	TECNICHE DI SCAVO	52
5.1	SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA.....	52
5.2	SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA	54
5.3	REALIZZAZIONE DI PALI DI GRANDE DIAMETRO.....	54
5.3.1	REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO	54
5.3.2	Realizzazione di pali in CSP	58
5.3.3	Gestione dei materiali di risulta per eventuale utilizzo di bentonite nelle attività di realizzazione di pali.....	58
5.4	REALIZZAZIONE DI MICROPALI.....	59
6	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE.....	60
7	CRITERI GENERALI DI CANTIERIZZAZIONE	61
7.1	LOCALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE.....	62
7.2	SITI DI CANTIERE E PISTE DI ACCESSO.....	66

7.3	ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI.....	69
7.3.1	CAMPO BASE E CAMPO OPERATIVO 1.....	69
7.3.2	CAMPO OPERATIVO 2.....	72
7.3.3	CAMPO OPERATIVO 3.....	73
7.3.4	CAMPO OPERATIVO 4.....	75
7.3.5	CAMPO OPERATIVO 5.....	76
7.3.6	CAMPO OPERATIVO 6.....	77
7.3.7	AREE MOBILI DI LAVORAZIONE ALLO SCOPERTO (RILEVATI E TRINCEE).....	78
7.3.8	AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO.....	79
8	FASI REALIZZATIVE DEL CANTIERE	80
8.1	FASI 1 E 2 – ROTATORIA DI VIA EUROPA	81
8.2	FASE 3 – VARIANTE S.S. 38	83
8.3	FASE 4 – VARIANTE S.S. 38	85
8.4	FASE 5 – VARIANTE S.S. 38	87
8.5	FASE 6 - OPERE DI COMPLETAMENTO	89
9	UBICAZIONE DEI SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO	89
10	SITI DI PRESTITO E DI SMALTIMENTO DELLE TERRE	90

ALLEGATI: Determine Dirigenziali e Autorizzazioni Provincia di Sondrio per cave e impianti di recupero/
trattamento inerti

1 PREMESSA

Nell’ambito della fase progettuale definitiva relativa al progetto S.S.N.38 “DELLO STELVIO” - LOTTO 2 - NUOVO ATTRAVERSAMENTO IN VIADOTTO DELLA LINEA FERROVIARIA SONDRIO-TIRANO E NUOVE CONNESSIONI ALLA VIABILITA’ LOCALE TRA LA PK 40+000 E LA PK 40+700 NEI COMUNI DI SONDRIO E MONTAGNA IN VALTELLINA - CUP: I33B18000290005 - CIG: 95890606A3, la presente relazione vuole essere un supporto per gli aspetti di Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento alla gestione delle terre ed il loro riutilizzo ai sensi del D. Lgs 207/10, art. 26 comma 1 lett. i).

Poiché l’esecuzione delle opere in terra previste (nuova viabilità e rilevati) con i relativi scavi e sbancamenti comporterà la produzione di materiali da scavo (di seguito “TRS”; secondo la definizione contenuta nel DPR 120/2017 i “materiali da scavo” sono costituiti da terre e rocce con l’eventuale contenuto aggiuntivo di materiali antropici in giacitura dispersa e non concentrata o stratificata fino al 20% in peso), lo studio ha l’obiettivo di dare indicazioni su quanto prevede l’Allegato 5 al DPR 120/2017 e, in particolare, su quanto necessario per la corretta gestione del materiale derivante dagli sbancamenti, per il quale allo stato attuale delle conoscenze del progetto potrebbe essere prevista sia una quotaparte di riutilizzo in situ, sia anche l’avvio presso siti o impianti di smaltimento definitivo in funzione principalmente dei risultati delle prove di qualità fisica e meccanica di tali materiali.

In merito alla politica sulla gestione dei materiali da scavo nell’ambito del progetto in esame la Stazione Appaltante si impegna a svolgere le proprie attività di cantiere nel rispetto della politica per l’ambiente, per questo opera con obiettivi di miglioramento continuo mirati alla riduzione dell’impatto ambientale.

In particolare, con riferimento all’impatto sull’ambiente, il progetto per la gestione dei materiali da scavo privilegia il riutilizzo all’interno dello stesso sito di produzione, compatibilmente con gli spazi a disposizione, come previsto dall’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal nuovo DPR 13 giugno 2017 n. 120, con i tempi e le fasi dello sviluppo del cantiere, nonchè con le necessità e le convenienze di recuperi e rinterri previsti dal progetto medesimo.

A tale scopo è stata prevista ed eseguita, in fase di supporto al progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo, un’adeguata attività di caratterizzazione dei suoli prima dell’inizio dei lavori al

fine di accertare i requisiti ambientali dei materiali escavati ai sensi dell'All. 4 del DPR 120/2017, per l'eventuale gestione degli stessi al di fuori del regime dei rifiuti e l'inserimento nella categoria dei materiali di riutilizzo oppure per il loro avvio a smaltimento.

Lo studio per il sito in discussione, nel quale avverrà l'intero ciclo dei materiali da scavo, dalla produzione alla destinazione, ivi compreso l'eventuale deposito intermedio, in conformità a quanto indicato nel D.P.R. 120/2017, ha preliminarmente valutato e tenuto in conto:

- la descrizione delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- l'inquadramento ambientale del sito: geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico;
- la destinazione d'uso attuale e prevista delle aree interessate;
- la ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento;
- la proposta di caratterizzazione delle TRS da eseguire prima dell'inizio dei lavori con: numero e caratteristiche dei punti di indagine; numero e modalità dei campionamenti effettuati; parametri determinati; volumetrie da riutilizzare in sito e da allontanare.

La stesura dei capitoli che seguono per la caratterizzazione del sito coinvolto ha comportato la raccolta delle informazioni disponibili sull'area di interesse mediante consultazione di documentazioni fornite dalla Stazione Appaltante e pubblicate in rete.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse modifiche alla normativa applicabile ai materiali da scavo per regolarne la gestione sia come rifiuto, sia come sottoprodotto, sia infine per la esclusione dal regime dei rifiuti.

Dal 22 agosto 2017 è entrato in vigore il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, che riformula la disciplina ambientale per la gestione delle TRS derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di opere. Adottato sulla base dell'Art. 8 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il nuovo regolamento incide sul complesso panorama legislativo in tema di materiali da scavo stratificatosi nel corso degli anni, disponendo da un lato l'abrogazione di diverse disposizioni di settore e dall'altro confermando la validità di alcune pregresse norme.

Esso introduce una nuova disciplina sui controlli e rimodula le regole di dettaglio per la gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo eleggibili, dettando anche nuove disposizioni per

l'amministrazione delle terre e rocce fin dall'origine escluse dal regime dei rifiuti (ex. Art 185 del D.LGS. 152/06) e per quelle, invece, da condurre come rifiuti.

La definizione di TRS è dettagliata all'Art. 2, comma 1, lettera c) come segue: Terre e rocce da scavo:
“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”.

I criteri da rispettare per la corretta gestione delle TRS, in base all'attuale configurazione normativa, possono essere distinti in funzione dei seguenti aspetti:

- ipotesi di gestione adottate per il materiale da scavo:
 - Riutilizzo nello stesso sito di produzione;
 - Riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione;
 - Smaltimento come rifiuti e conferimento a discarica o ad impianto autorizzato;

- volumi di TRS movimentate, in base a cui si distinguono:
 - cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m³;
 - cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m³;

- assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA;

- presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti oggetto di bonifica

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito preventivamente dichiarato a condizione che:

a) il sito di deposito intermedio rientri nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A;

b) l'ubicazione e la durata del deposito indicate nel piano di utilizzo siano rispettate;

c) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono da gestirsi come rifiuti.

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo.

Per quanto riguarda infine i confronti di qualità delle TRS con le soglie di legge, in caso di conformità dei suoli ai valori riferibili alle CSC col. A o B previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., accertata mediante metodi analitici certificati (compreso eventuale test di cessione nel caso si riscontri la presenza di terreni di riporto), il materiale da scavo potrà essere riutilizzato per riempimenti, rinterrati e rimodellamenti nella stessa classe d'uso urbanistico da cui dette TRS provengono.

Nel caso invece di non conformità con la colonna B i materiali da scavo non potranno essere riutilizzati in situ e quindi saranno interamente destinati ad impianti di conferimento, conformemente al regime legislativo vigente in materia di rifiuti.

Si precisa che le attività svolte durante le normali lavorazioni non comporteranno contaminazione dei terreni, inoltre la DDLL ed il RSFC vigileranno affinché in cantiere vengano adottate tutte le misure rivolte alla salvaguardia della salute dei lavoratori, con particolare riferimento all'eventuale presenza di inquinanti.

In funzione di tali circostanze, il quadro normativo può dunque essere riassunto come segue:

CASO	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTI DOVUTI
Utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA	<p>Deroga al regime dei rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 120/2017, Art. 24 - Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. (Cfr. Par. 3.2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).
Utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA	<p>Deroga al regime dei rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 120/2017, Art. 24 - Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. (Cfr. Par. 3.2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare di un “Piano preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; - Verificare la non contaminazione ai sensi dell'all. 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di grandi cantieri (produzione di materiali da scavo > a 6.000 m ³) di opere soggette a VIA o ad AIA	<p>Sottoprodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 120/2017, Capo II Il Decreto non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.Lgs. 152/06 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte). - Ex D.M. 161/2012 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione del Piano di Utilizzo come dettagliato nell'Allegato 5 del D.P.R. 120/2017
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di “piccoli cantieri” (produzione di materiali da scavo < a 6.000 m ³) di opere non soggette a VIA o ad AIA	<p>Sottoprodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 120/2017, Artt. 20 e 21 se sono verificate le condizioni di cui all'art. 4 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, della Dichiarazione di utilizzo (modulo di cui all'allegato 6 del D.P.R. 120/2017)
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di “grandi cantieri” (produzione di materiali da scavo > a 6.000 m ³) di opere non soggette a VIA o ad AIA	<p>Sottoprodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 120/2017, Capo IV, Art. 22, ovvero Artt. 20 e 21 se sono verificate le condizioni di cui all'art. 4; - Ex Art. 184-bis del D.L.gs. 152/06, se sono verificate le condizioni di cui all'ex art. 41-bis del DL n. 69/13. 	
Materiale da scavo non idoneo al riutilizzo o non conforme alle CSC di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V)	<p>Rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 120/2017, Art. 23 - Regime dei rifiuti (Cfr. paragrafo successivo). 	<ul style="list-style-type: none"> - Conferimento ad idoneo impianto di recupero o smaltimento

2.1 DEFINIZIONI

Nel presente Piano si propongono le seguenti definizioni come da normativa di riferimento (D.P.R. 120/2017):

- a) "cantiere base: funge da supporto logistico per tutte le attività relative alla realizzazione degli interventi in oggetto;
- b) " cantiere operativo: serve le limitrofe aree tecniche e contiene gli impianti ed i depositi di materiali necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione delle opere;
- c) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
- d) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- e) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;
- f) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel caso specifico l'Autorità competente è rappresentata dal MiTE);

- g) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
- h) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
- i) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;
- j) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
- k) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
- l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
- m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
- n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

- o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale (ad ogni buon conto si reputa necessario fare riferimento anche a quanto contenuto nelle "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate con Delibera n 54/2019 del SNPA, ndr);
- p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
- r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;
- s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
- t) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- u) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per il caso specifico si hanno i seguenti riferimenti:

- L'opera: S.S.n.38 “dello Stelvio” - Tangenziale Sud di Sondrio - nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra la PK 40+000 e la PK 40+700 nei comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina.
- Il proponente: la società ANAS SpA;
- Il produttore: le imprese che effettueranno gli scavi.

3 SITO UNICO DI PRODUZIONE (MONTAGNA IN VALTELLINA)

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area oggetto di intervento è posta a quota circa 295 m s.l.m., all'interno dell'ampio territorio della Valtellina e della valle del F. Adda, ad orientamento prevalente E-W, che è bordato da un versante settentrionale (“retico”) che presenta valli e bacini idrografici quasi paralleli ad andamento N-S ed un versante meridionale (“orobico”), anch'esso solcato da valli N-S.

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Secondo lo schema tettonico riportato nel Foglio 056 Sondrio della Carta Regionale Geologica della Lombardia la zona risulta suddivisa dalla Linea Insubrica, lineamento tettonico che percorre e si identifica con l'intera incisione valtellinese. A nord della linea Insubrica si trovano i complessi tettonici delle Austridi (Basamento Metamorfico Aulalpino) e delle Pennidi oltre ai Massicci intrusivi terziari (Rocce filoniane e intrusive), mentre a sud della linea Insubrica si trova il Complesso strutturale delle Alpi Meridionali (Basamento Metamorfico delle Alpi Meridionali con l'Unità di Edolo e l'Unità di Morbegno).

Lungo questa linea sono presenti diversi plutoni terziari, le cui relazioni con le miloniti testimoniano che la faglia è risultata attiva fin dal periodo 34-28 milioni di anni fa.

Il rigetto verticale, manifestato dal sollevamento del lembo settentrionale, è di circa 20 chilometri nelle Alpi Centrali e si riduce a zero in quelle Orientali.

Il rigetto orizzontale destrorso è ancora oggetto di approfondimento, data l'incertezza attuale tra i 30 km ed i 300 km dei diversi Autori.

Nella zona di diretto interesse per le opere in progetto, in destra idrografica del Fiume Adda, e sotto le coperture sedimentarie, si riconosce l'unità degli Scisti di Edolo (EDO) appartenente al Basamento Metamorfico delle Alpi Meridionali.

Il litotipo caratterizzante gli Scisti di Edolo è costituito da micascisti muscovitici a granato e staurolite a grana media, di colore da grigio-scuro a grigio-argento, con lenti di quarzo allungate e piegate; i fenomeni di metamorfismo retrogrado conferiscono all'unità un colore grigio-verdastro.

L'intervento si sviluppa nel fondovalle ampio e pianeggiante del F. Adda, caratterizzato dalla presenza di uno spesso materasso di depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi derivanti

dall'evoluzione geomorfologica recente ed attuale (vedi §. 3) di fasi di dinamica fluviale ad alta e media energia rappresentate dalla interconnessione tra la conoide del Torrente Davaglione e la sedimentazione del F. Adda.

3.3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

L'assetto idrogeologico dell'area di progetto, ad est di Sondrio lungo la valle del F. Adda, risulta caratterizzato dai litotipi e dalle coperture detritiche affioranti e dall'interazione tra i sistemi sedimentari dei versanti ed il fondovalle.

L'acquifero principale è rappresentato dai depositi alluvionali del fondovalle, costituito prevalentemente da sabbie e ghiaie, nelle quali le lenti o gli strati prevalentemente sottili limosi e limoso-argillosi mantengono questo serbatoio di tipo freatico, cioè privo di confinamento. L'alimentazione dell'acquifero alluvionale è fornita per la maggior quantità dal F. Adda.

Lo spostamento delle acque sotterranee nell'acquifero alluvionale è principalmente orizzontale ed orientato da Est verso Ovest, con un gradiente idraulico molto basso. La soggiacenza del livello piezometrico nell'acquifero alluvionale è ridotta: la disponibilità di sondaggi dalle diverse campagne di indagine geologica disponibili ha permesso di stabilire che l'acqua nel sottosuolo del fondovalle del F. Adda varia dai 2 ai 6 metri; le quote dell'acqua riscontrate risultano molto prossime a quelle del tratto di alveo dell'Adda e si abbassano spostandosi verso i fianchi della valle.

In asse al fondovalle del F. Adda si rileva una diminuzione della soggiacenza andando da Est verso Ovest, seguendo l'andamento altimetrico del terreno e dell'asta fluviale; le quote risultano leggermente inferiori a quelle dell'alveo dell'Adda, ciò conferma che l'acquifero del fondovalle viene alimentato dal corso d'acqua.

La permeabilità, misurata in corrispondenza di diverse verticali conosciute, a profondità variabili tra 4 e 30 metri di profondità, è sempre dell'ordine dei 10^{-3} - 10^{-4} cm/sec, quindi piuttosto elevata e del tutto compatibile, con le indicazioni bibliografiche, sugli acquiferi costituiti di materiali prevalentemente grossolani, con matrice generalmente scarsa. I risultati delle misure della permeabilità sono tutto sommato omogenei e indipendenti dalla profondità entro gli spessori indagati.

Entro l’acquifero relativo al fondovalle del Fiume Adda e dal suo materasso alluvionale, confluiscono gli acquiferi secondari che sono alloggiati entro le conoidi laterali formate dai corsi d’acqua provenienti dai due versanti.

Le piccole falde di conoide sono anch’esse del tipo freatico e possono raggiungere valori di soggiacenza anche elevati; essi tendono poi a diminuire nelle zone distali e di raccordo con l’acquifero di fondovalle.

L’alimentazione di queste falde secondarie è data sia dagli apporti diretti provenienti dai versanti, sia dagli stessi corsi d’acqua che hanno generato le conoidi stesse.

3.4 INQUADRAMENTO LITOTECNICO

In chiave litotecnica, le litologie presenti al di sotto del tracciato della SS38 di cui alla presente progettazione è rappresentata (vedi Carta geologica e Profilo geologico stratigrafico) tramite successioni deposizionali abbastanza simili in chiave litologica, ma distinte in quanto ad ambienti di sedimentazione, fenomenologie ed energia.

Nel sottosuolo del rilevato sono identificabili, al di sotto di un primo strato superficiale di circa due metri di terreno alterato, aerato e rimaneggiato che spesso è stato sostituito da materiali di riporto entrati a far parte delle opere di urbanizzazione primaria, i tipi litologici che seguono:

A) Ghiaie sabbiose mediamente addensate, oppure sabbie limose debolmente ghiaiose, mediamente addensate. Questo livello, che in sostanza è costituito da ghiaie, ciottoli e sabbie prevalenti mediamente addensate, con una percentuale secondaria di limi e sabbie fini, ha uno spessore variabile più volte lungo il tracciato che va dai 5 ai 17 metri. Esso comprende anche lenti di sabbie limose da moderatamente a mediamente addensate prive di scheletro grossolano. Man mano che ci si avvicina all’inizio del tratto in viadotto lo spessore di questo primo strato si riduce fino ai valori minimi di circa 5-6 metri. L’età della messa in posto di questo primo livello è il Quaternario (recente ed attuale), con clasti che però possono essere anche molto antichi in quanto derivano dal disfacimento dei versanti prospicienti il fondovalle del F. Adda, dove affiorano rocce metamorfiche anche assai vecchie.

B) sabbie ghiaiose debolmente limose addensate, sabbie ghiaiose molto addensate: questo secondo deposito si colloca alla base del livello A) ed inizia quindi a profondità dell’ordine dei 7 – 19 metri dal piano campagna. Tale profondità risulta variabile per gran parte del tratto in viadotto del tracciato della nuova SS38, ma avvicinandosi all’inizio del viadotto la sua profondità si riduce. Lo spessore

di questo secondo strato non risulta definito perché nessuna delle indagini eseguite lungo il percorso della nuova SS38 lo ha attraversato per intero.

Il sottosuolo afferente alla zona del viadotto invece è caratterizzata da una elevata variabilità di tipi sedimentario che, però, differiscono in chiave litologica per aspetti poco significativi, in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo nell’ottica di un loro riutilizzo, quali la preponderanza di una classe granulometrica rispetto ad un’altra secondo la seguente descrizione:

C) ghiaie sabbiose con ciottoli addensate, ghiaie sabbiose e limose addensate, sabbie grossolane debolmente limose con ghiaie e ciottoli addensate, sabbie fini limose con ghiaie e ciottoli da addensate a molto addensate. Questo terzo deposito manifesta colonne stratigrafiche diverse per sfumature poco significative anche sulla breve distanza. Lo spessore del livello C nella zona del viadotto è di almeno 35 metri, pari alle verticali più profonde che sono state messe a disposizione dalla Stazione appaltante. Lo spessore complessivo è ignoto. La variabilità granulometrica sia verticale che orizzontale delle colonne ricostruite è tipica degli ambienti deposizionali di conoide, in cui prevale il trasporto di massa, l’alta energia ed anche l’abbondante disponibilità di materiale. In questo contesto non è significativo fare una distinzione litologica su base granulometrica o tessiturale, dato che ciò porterebbe a suddivisioni del sottosuolo di poco valore stratigrafico e paleoambientale.

3.5 PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO

Il progetto di realizzazione delle opere previste permette di classificare il cantiere, ai sensi dell’art. 2, lettera u) del D.P.R. n. 120, come:

- *«cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

Poichè la produzione di terre e rocce da scavo avverrà nell’ambito della realizzazione di opere ed attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto

ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*», che è rappresentato dal presente documento.

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità alle previsioni di questo «*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*», il proponente o l’esecutore dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell’area interessata dai lavori per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione, dovrà redigere, accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:

- le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce in banco ed in cumulo;
- la quantità delle terre e rocce da riutilizzare sulla base dell’approfondimento analitico di indagine ambientale e delle prove meccaniche che definiscono l’idoneità del materiale ottenuto;
- la collocazione e durata definitiva dei depositi delle terre e rocce da scavo in funzione anche delle quantità che deriveranno;
- la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo in esubero.

Gli esiti delle attività eseguite ai sensi delle considerazioni e conclusioni del *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti* sono trasmessi all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei lavori.

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori non venga accertata l’idoneità del materiale scavato per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In ottemperanza al DPR 120/2017 ed alle linee guida SNPA 2019 si provvede quindi a ricostruire il numero di punti di prelievo e di campionamento di terre nella striscia di territorio che sarà occupata

dal progetto della nuova viabilità secondo i criteri dell'allegato 2 al DPR 120/2017, che sono riportati nella tabella che segue:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Utilizzando il criterio misto di estensione e lunghezza del tracciato viario si dovrà considerare che l'area di servizio del cantiere potrebbe essere dell'ordine dei 30.000 mq, da cui derivano $7 + 4 = 11$ punti di prelievo delle terre più 2 punti di prelievo che competono allo sviluppo longitudinale della viabilità in quanto dotata di lunghezza maggiore di 500 metri ma inferiore ai 1.000, giungendo, così, ad avere necessità di un numero totale di 13 punti di prelievo (ovvero da intendersi come verticali di indagine conoscitiva).

Nel caso i punti di campionamento siano maggiori di 2 m di profondità, sono previsti almeno tre campionamenti, lungo la medesima verticale, secondo il successivo schema

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Per verticali di indagine di profondità inferiore a 2 m, i campioni da sottoporre ad analisi sono almeno due, uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi intercettino la porzione satura del terreno, per ciascuna verticale, oltre ai campioni di terre, è acquisito un campione delle acque sotterranee.

Qualora si rilevi, nelle fasi di apertura della verticale di campionamento, una significativa diversificazione delle TRS da campionare e si renda necessario (sentito il DD.LL.) tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo o del diverso destino a cui saranno indirizzate come sottoprodotti, può essere adottata una specifica metodologia di campionamento in grado di garantire la rappresentatività di tali variazioni verticali.

I campioni di TRS sono prelevati come campioni compositi (misti purchè rappresentativi del contesto geometrico degli scavi a cui si riferiscono) per ogni scavo esplorativo in relazione alla loro posizione nella verticale o agli orizzonti che vanno a rappresentare, ad esempio:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su più pareti di un determinato spessore superficiale o profondo.

Qualora sia riscontrata la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale prevede l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi, e la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.

In questo caso il riutilizzo in situ delle terre contenente materiale di riporto, purchè entro i quantitativi previsti dal DPR 120/2017, è soggetto agli esiti del test di cessione.

Dalla documentazione che la Stazione Appaltante ha messo a disposizione come supporto ambientale per il progetto definitivo risulta che i complessivi n. 12 punti di indagine, rappresentati dalle n. 4 trincee esplorative (PE1-PE4-PE5-PE6), dai n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (SN2pz-SN3pz) e dalle n. 5 trincee ambientali (AD1-AD2-AD3-AD4-AD5), seppur adeguatamente disposti e spazati, riescono a soddisfare il requisito minimo di verticali di campionamento per il presente *“Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”* (vedi TAV. 1 Planimetria dei campionamenti ambientali), in virtù dell'impiego dei risultati derivanti dal supporto di cui al PFTE, parte integrante, dal punto di vista ambientale, della caratterizzazione chimica e del PUT. Nell'ambito del PFTE, infatti, furono eseguiti ulteriori n. 2 punti di indagine, il sondaggio S1 ed il pozzetto usato per eseguire una delle due prove di carico su piastra C1 (vedi TAV. 1 Planimetria dei campionamenti ambientali), per prelevare ed analizzare ancora due campioni (all'epoca preliminari e del tutto conoscitivi, svincolati dai requisiti del DPR 120/2017) che in questa fase possono essere messi conteggiati quali verticali di indagine, nel rispetto, quindi, dei requisiti minimi di cui al DPR 120/2017.

Le modalità di queste ultime caratterizzazioni ambientali sono state già descritte nella relazione specialistica geologica (elaborato 207_L2.PP.SP.RT.207.0 del PFTE), mentre il loro posizionamento deriva

dalla relazione specialistica sulle indagini (elaborato 209_L2.PP.SP.RT.209.1 del PFTE), allegati al presente.

I punti di prelievo disponibili per questa fase di progetto definitivo sono dunque n. 14, in numero maggiore rispetto ai requisiti minimi di cui al DPR 120/2017 per cantieri di questa estensione e lunghezza.

A questi n. 14 punti di prelievo di campioni ambientali ANAS potrebbero essere associati anche ulteriori n. 8 punti di prelievo derivanti da altrettante trincee esplorative eseguite nell’ambito della progettazione del nuovo stabilimento Rigamonti ed altri n. 4+1=5 punti di prelievo da trincee esplorative e da un sondaggio, eseguiti nell’ambito di un progetto di RFI per l’eliminazione di passaggi a livello nel tratto di linea ferroviaria tra Sondrio e Tirano; di questo ultimo, un tratto si affianca al tracciato della SS38 di nostro interesse.

I punti di prelievo complessivi disponibili, pertanto, considerando anche questi ultimi, risultano essere pari a n. 27 (ventisette), che soddisferebbero abbondantemente anche il solo criterio relativo all’area di calcolo delle verticali di indagine del DPR 120/2017, poiché l’ingombro totale del progetto comprensivo delle aree di cantiere sarebbe dell’ordine dei 60.000 mq, per il quale occorrerebbero 7 + 10 = 17 punti di prelievo.

Di seguito si riporta l’elenco e la descrizione delle indagini ambientali e dei campioni chimici eseguiti durante le varie fasi progettuali o comunque impiegate per il presente piano preliminare.

Le indagini ambientali di supporto al PFTE, impiegate per la stesura del presente PUT, sono costituite da:

- n. 2 campioni ambientali prelevati dai sondaggi S1-CS1 (0,0-1,0m) ed uno dal pozzetto esplorativo dedicato alle prove di carico su piastra C1-CC1 (0,0-1,0m);

mentre relativamente alle indagini ambientali eseguite a supporto della presente fase definitiva di questo progetto, queste sono rappresentate da:

- n. 18 campioni di terreno analizzati in base all’Allegato 4 D.P.R. 120/2017 (set analitico esteso, ovvero comprensivo di BTEX, IPA e, localmente, idrocarburi C < 12) e da confrontarsi con le CSC del D.Lgs 152/06 tabella 1, colonne A e B, per valutare se il materiale scavato è contaminato o

meno e se esso abbia le caratteristiche ambientali per essere riutilizzato o debba essere
giocoforza smaltito come rifiuto;

- n. 2 campioni di acque sotterranee analizzati in base all’Allegato 4 D.P.R. 120/2017 (set analitico esteso, ovvero comprensivo di BTEX, IPA e, localmente, idrocarburi C < 12) e da confrontarsi con le CSC del D.Lgs 152/06 tabella 2 per valutare se il liquido è contaminato o meno;
- n. 3 campioni (2 di terreno ed 1 di acqua sotterranea) per la determinazione del CER da attribuire ad una ipotetica fase di smaltimento come rifiuto solido/liquido e per l’eventuale possibilità di riutilizzo e l’obbligo di smaltimento;
- n. 2 campioni di terreno sottoposti a test di cessione per completare la verifica relativa all’ipotetico smaltimento come rifiuto; l’esito del test di cessione determina la tipologia di impianto di destinazione finale.

Nello specifico, le tabelle che seguono, si riporta il dettaglio dei campioni analizzati:

Codice Campione	Descrizione	Tipologia di materiale	Pacchetto analitico	Data ricezione campione	Data emissione certificato
22SA48793	PE06 CA2 (1.00 - 2.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48794	PE01 CA1 (0.00 - 1.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48795	PE01 CA2 (1.00 - 2.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48796	PE06 CA1 (0.00 - 1.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48797	PE05 CA1 (0.00 - 1.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48798	PE05 CA2 (1.00 - 2.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48799	PE04 CA1 (0.00 - 1.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48800	PE04 CA2 (1.00 - 2.00 m)	Terreni	1	09/12/2022	18-01-2023
22SA48802	PE04 CA3 (0.00 - 2.00 m) - Codice CER 170504	Rifiuti	3	09/12/2022	18-01-2023
22SA48803	PE04 CA3 (0.00 - 2.00 m) - Codice CER 170504	Test di cessione	4	09/12/2022	18-01-2023
22SA49347	SN02_PZ CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	13/12/2022	18-01-2023
22SA49351	SN02_PZ CA2 (2.00-3.00 m)	Terreni	1	13/12/2022	18-01-2023
22SA49352	SN02_PZ CA3 (4.00-5.00 m)	Terreni	1	13/12/2022	18-01-2023
22SA49356	SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504	Rifiuti	3	13/12/2022	18-01-2023
22SA49357	SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504	Test di cessione	4	13/12/2022	18-01-2023
22SA50078	SN03_PZ CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50081	SN03_PZ CA2 (1.00-2.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50082	SN03_PZ CA3	Acque sotterranee	2	19/12/2022	18-01-2023
22SA50083	AD01 CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50084	AD02 CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50085	AD03 CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50086	AD04 CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50087	AD05 CA1 (0.00-1.00 m)	Terreni	1	19/12/2022	18-01-2023
22SA50089	SN02_PZ CA5	Acque sotterranee	2	19/12/2022	18-01-2023
23SA01397	SN02_PZ CA5 - Codice CER 161002	Rifiuti	3	19/12/2022	18-01-2023

A seguire la loro posizione planimetrica:

MANDATARIA

MANDANTI

Pag. 20 di 96




FRANCHETTI



GEOPLAN



TAV. 1 - PLANIMETRIA DELLE INDAGINI AMBIENTALI (SINTESI GRAFICA – SI VEDA TAVOLA ALLEGATA AL PUT)



3.6 RISULTATI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

L'insieme delle verticali del supporto al PFTE ed al progetto definitivo raggiungono il requisito minimo previsto per i punti di indagine dall'allegato 2 del DPR 120/2017.

Gli analiti ricercati in ciascun campione di terre sottoposti a confronto con le CSC D.Lgs 152/06 e s.m.i. tabella 1 col. A e B sono quelli di cui al set analitico esteso, ovvero comprensivo di BTEX, IPA e, localmente, idrocarburi C < 12 dell'allegato 4 del DPR 120/2017.

I risultati analitici delle analisi 2022-2023 sulle terre sono riportate nella tabella seguente:

Codice Campione	PARAMETRO	U.M.	Limiti	Limiti	22SA48793	22SA48794	22SA48795	22SA48796	22SA48797	22SA48798	22SA48799	22SA48800	22SA49347
Descrizione			D.Lgs. 152/06 tabella A	D.Lgs. 152/06 tabella B	PE06 CA2 (1.00-2.00 m)	PE01 CA1 (0.00-1.00m)	PE01 CA2 (1.00-2.00m)	PE06 CA1 (0.00-1.00m)	PE05 CA1 (0.00-1.00m)	PE05 CA2 (1.00-2.00m)	PE04 CA1 (0.00-1.00m)	PE04 CA2 (1.00-2.00m)	SNO2_PZ CA1 (0.00-1.00m)
Data campionamento					02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	08/12/2022
	Residuo secco a 105°C	% p/p			97,8	85,5	81,1	95,6	90,2	98,6	88,2	97,7	82,6
	Scheletro	%			33,1	15,6	1,79	48,6	25,8	49,3	19,5	47,8	12,7
	Umidità residua	%			<0,2	0,69	0,556	0,303	0,432	<0,2	0,388	<0,2	0,658
	Arsenico (As)	mg/kg SS	20	50	7,7	14,2	23,1	9,5	10,7	6,1	24,2	6,4	15,2
	Cadmio (Cd)	mg/kg SS	2	15	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,274
	Cobalto (Co)	mg/kg SS	20	250	5,3	11,7	18	5,2	10,9	3,13	9,5	3,22	8,4
	Cromo (Cr)	mg/kg SS	150	800	11,2	93	130	12	83	7,03	19,1	6,86	15,5
	Cromo esavalente (Cr VI)	mg/kg SS	2	15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Mercurio (Hg)	mg/kg SS	1	5	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
	Nichel (Ni)	mg/kg SS	120	500	10,8	72	95	10,9	90	7,2	19,6	7	16,9
	Piombo (Pb)	mg/kg SS	100	1000	5,8	40,7	13,6	8,9	15,3	<5	9,5	<5	18,9
	Rame (Cu)	mg/kg SS	120	600	11,7	43,5	93	14,3	24,4	6,53	20,1	6,65	35,2
	Zinco (Zn)	mg/kg SS	150	1500	30	73	45,6	34,1	57,3	19,1	48,5	17,9	83
	Idrocarburi C<=12 (GRO)	mg/kg SS	10	250	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Idrocarburi pesanti C>=12 (C12-C40)	mg/kg SS	50	750	<10	23,9	29	<10	25,6	<10	<10	<10	56
	Idrocarburi Totali C<=12 (GRO) + C>12	mg/kg SS			<10	23,9	29	<10	25,6	<10	<10	<10	56
	Amianto totale	mg/kg SS	1000	1000	<500	<500	<500	<500	<500	<500	<500	<500	<500
	Solventi Aromatici												
	Benzene	mg/kg SS	0,1	2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
	Etilbenzene	mg/kg SS	0,5	50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
	Stirene	mg/kg SS	0,5	50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
	Toluene	mg/kg SS	0,5	50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
	Xilene (o-,m-,p-)	mg/kg SS	0,5	50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Pol ciclici Aromatici												
	Benzo(a)antracene	mg/kg SS	0,5	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Benzo(a)pirene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,071	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Benzo(b)fluorantene	mg/kg SS	0,5	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,061	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Benzo(k)fluorantene	mg/kg SS	0,5	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,079	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Crisene	mg/kg SS	5	50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg SS	0,1	10	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	mg/kg SS	0,1	5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,067	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Pirene	mg/kg SS	5	50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,052	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
	Sommatoria IPA (da 25 a 34) secondo	mg/kg SS	10	100	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Codice Campione	PARAMETRO	U.M.	Limiti D.lgs. 152/06 tabella A	Limiti D.lgs. 152/06 tabella B	22SA49351	22SA49352	22SA50078	22SA50081	22SA50083	22SA50084	22SA50085	22SA50086	22SA50087
Descrizione					SN02_PZ CA2 (2.00-3.00m)	SN02_PZ CA3 (4.00- 5.00m)	SN03_PZ CA1 (0.00-1.00m)	SN03_PZ CA2 (1.00- 2.00m)	AD01 CA1 (0.00-1.00m)	AD02 CA1 (0.00-1.00m)	AD03 CA1 (0.00-1.00m)	AD04 CA1 (0.00-1.00m)	AD05 CA1 (0.00- 1.00m)
Data campionamento					08/12/2022	08/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
Residuo secco a 105°C	% p/p				98,4	95,4	90,8	90,9	87,9	88,1	80	85,5	89,3
Scheletro	%				41,7	44,1	32,1	21,2	38,1	31,9	23,6	21,3	36,5
Umidità residua	%				< 0,2	< 0,2	0,406	0,363	1,01	0,608	0,909	0,655	0,571
Arsenico (As)	mg/kg SS	20	50	4,5	4,9	19,2	22,6	4	10,5	18,2	26,4	11,2	
Cadmio (Cd)	mg/kg SS	2	15	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Cobalto (Co)	mg/kg SS	20	250	4,2	4,8	11,7	10	7,3	10,4	12,8	13,6	11,8	
Cromo (Cr)	mg/kg SS	150	800	10,4	9,48	115	50,3	64,7	81	90	86	109	
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/kg SS	2	15	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Mercurio (Hg)	mg/kg SS	1	5	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Nichel (Ni)	mg/kg SS	120	500	8,2	9,5	126	51,9	66	91	89	92	109	
Piombo (Pb)	mg/kg SS	100	1000	< 5	5,2	11,4	10,4	15,2	18,2	21	15	13,6	
Rame (Cu)	mg/kg SS	120	600	18,6	11,4	17,8	17,5	12,1	21,8	30,3	32,3	25,4	
Zinco (Zn)	mg/kg SS	150	1500	31,2	26,5	41,1	44,6	27,3	43,3	61,2	67,8	48,8	
Idrocarburi C<=12 (GRO)	mg/kg SS	10	250	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Idrocarburi pesanti C>=12 (C12-C40)	mg/kg SS	50	750	29,6	18,9	15,3	16,8	17,2	32,7	27	26,9	23,3	
Idrocarburi Totali C<=12 (GRO) + C>12	mg/kg SS			29,6	18,9	15,3	16,8	17,2	32,7	27	26,9	23,3	
Amianto totale	mg/kg SS	1000	1000	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500
Solventi Aromatici													
Benzene	mg/kg SS	0,1	2	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Etilbenzene	mg/kg SS	0,5	50	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Stirene	mg/kg SS	0,5	50	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Toluene	mg/kg SS	0,5	50	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Xilene (o-,m-,p-)	mg/kg SS	0,5	50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Policiclici Aromatici													
Benzo(a)antracene	mg/kg SS	0,5	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,078
Benzo(a)pirene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,055	0,087
Benzo(b)fluorantene	mg/kg SS	0,5	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,052	0,08	
Benzo(k)fluorantene	mg/kg SS	0,5	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,054	0,073	
Crisene	mg/kg SS	5	50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,057	
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg SS	0,1	10	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	mg/kg SS	0,1	5	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,067	
Pirene	mg/kg SS	5	50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,102
Sommatoria IPA (da 25 a 34) secondo	mg/kg SS	10	100	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Dalla valutazione dei risultati su questi n. 18 campioni riferiti a n. 12 punti di indagine, sono stati evidenziati dei valori con concentrazioni maggiori ai limiti riportati esclusivamente all'interno della Tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. per i seguenti punti:

- PE01 CA2 (1.00-2.00m) per il parametro **Arsenico**
- PE04 CA1 (0.00-1.00m) per il parametro **Arsenico**
- SN02_PZ CA1 (0.00-1.00m) per il parametro **Idrocarburi pesanti C>=12**
- SN03_PZ CA1 (0.00-1.00m) per il parametro **Nichel**
- SN03_PZ CA2 (1.00-2.00m) per il parametro **Arsenico**
- AD04 CA1 (0.00-1.00m) per il parametro **Arsenico**

Si ritiene, tuttavia, che non ci siano i presupposti per l'attivazione dell'art. 11 D.P.R. 120/2017.

Nelle trincee esplorative (punti di indagine PE1-4-5-6 con profondità 2 m) e nelle trincee ambientali (punti di indagine AD1-2-3-4-5 con profondità poco superiore ad 1 m) non è stata intercettata la superficie piezometrica, né rilevata acqua sul fondo dello scavo, per cui nessuno di quei campioni ha richiesto l'analisi aggiuntiva per la verifica della sua eventuale contaminazione.

L'analisi delle acque sotterranee è stata eseguita invece nei due sondaggi a carotaggio continuo SN2pz e SN3pz (in quanto allestiti con tubo piezometrico).

I risultati analitici delle analisi 2022-2023 sulle acque sotterranee sono riportate nella tabella seguente:

Codice Campione	PARAMETRO	U.M.	Limiti D.Lgs. 152/06 tabella A	22SA50082	22SA50089
Descrizione Data campionamento				SN03_PZ CA3 14/12/2022	SN02_PZ CA5 13/12/2022
	Arsenico (As)	µg/l	10	3,89	7,83
	Cadmio (Cd)	µg/l	5	< 0.5	< 0.5
	Cobalto (Co)	µg/l	50	< 1	< 1
	Cromo (Cr)	µg/l	50	1,27	< 1
	Cromo esavalente (Cr VI)	µg/l	5	< 2.5	< 2.5
	Mercurio (Hg)	µg/l	1	< 0.2	< 0.2
	Nichel (Ni)	µg/l	20	< 2	< 2
	Piombo (Pb)	µg/l	10	< 1	< 1
	Rame (Cu)	µg/l	1000	< 10	< 10
	Zinco (Zn)	µg/l	2	< 50	< 50
	Idrocarburi C<=12 (come n-esano)	µg/l		< 50	< 50
	Idrocarburi pesanti C>12 espressi come n-esano (C12-C40)	µg/l		< 50	< 50
	Idrocarburi Totali C<=12 +C>12 (C12-C40, come n-esano)	µg/l	350	< 50	< 50
	Policiclici Aromatici				
	Benzo(a)antracene	µg/l	0,1	< 0.01	< 0.01
	Benzo(a)pirene	µg/l	0,01	< 0.005	< 0.005
	Benzo(b)fluorantene	µg/l	0,1	< 0.01	< 0.01
	Benzo(k)fluorantene	µg/l	0,05	< 0.01	< 0.01
	Benzo(g,h,i)perilene	µg/l	0,01	< 0.005	< 0.005
	Crisene	µg/l	5	< 0.01	< 0.01
	Dibenzo(a,h)antracene	µg/l	0,01	< 0.01	< 0.01
	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	µg/l	0,1	< 0.01	< 0.01
	Pirene	µg/l	50	< 0.01	< 0.01
	Somma IPA (31,32,33,36)	µg/l	0,1	< 0.01	< 0.01
	Solventi Aromatici				
	Benzene	µg/l	1	< 0.1	< 0.1
	Etilbenzene	µg/l	50	< 1	< 1
	Stirene	µg/l	25	< 1	< 1
	Toluene	µg/l	15	< 1	< 1
	p-Xilene	µg/l	10	< 1	< 1

Dalla valutazione dei risultati su questi n. 2 campioni da n. 2 punti di indagine emerge che nessuno dei campioni presenta concentrazioni maggiori ai limiti riportati all'interno della Tabella 2 colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Questo implica che qualsiasi scelta il progettista o la DDLL ritenga di fare per il destino finale dei materiali da scavo prodotti per la realizzazione di questo cantiere (riutilizzo o smaltimento), esso deriva solo dall'esito delle analisi sulle terre. Qui sotto i risultati delle analisi sui campioni ambientali prelevati per il PFTE nel 2021, che indicano piena compatibilità delle terre anche con la colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006:

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano						
Codice						
Progetto		<i>Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano</i>	<i>Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano</i>	<i>Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano</i>		
PrelievoData		20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021		
Attività		Indagine preliminare	Indagine preliminare	Indagine preliminare		
Descrizione campione		S1-CS1 (0,0-1,0m)	C1-CC1 (0,0-1,0m)	S2-CS2 (0,0-1,0m)		
PrelievoLuogo		Cantieri SINA S.p.A. di Castione Andevenno, Sondrio e Montagna in Valtellina (SO)	Cantieri SINA S.p.A. di Castione Andevenno, Sondrio e Montagna in Valtellina (SO)	Cantieri SINA S.p.A. di Castione Andevenno, Sondrio e Montagna in Valtellina (SO)		
Quota piano indagine m. s.l.m.		295 circa	285 circa	284 circa		
Parametro		valore	valore	valore	Limite(A)	Limite(B)
Residuo a 105° C (%)		93,8±4,7	96,5±4,8	85,4±4,3		
Frazione d < 2 mm		62,9	49,1	92,3		
Residuo a 105° della frazione fine secca all'aria						
Antimonio	mg/Kg _{ss}					
Arsenico	mg/Kg _{ss}	5,6±1,7	6,3±1,9	7,6±2,3	20	50
Berillio	mg/Kg _{ss}	0,0574	0,0593	0,108	2	15
Cadmio	mg/Kg _{ss}	5,7±1,7	4,6±1,4	11,7±3,5	20	250
Cobalto	mg/Kg _{ss}	41±12	15,6±4,7	145±43	150	800
Cromo totale	mg/Kg _{ss}	<0,17	<0,17	<0,19	2	15
Mercurio	mg/Kg _{ss}	0,0355	<0,018	<0,035	1	5
Nichel	mg/Kg _{ss}	28,9±8,7	14,1±4,2	116±35	120	500
Piombo	mg/Kg _{ss}	10,2±3,1	8,1±2,4	12,4±3,7	100	1000
Rame	mg/Kg _{ss}	39±12	15,6±4,7	24,0±7,2	120	600
Selenio	mg/Kg _{ss}					
Stagno	mg/Kg _{ss}					
Vanadio	mg/Kg _{ss}					
Tallio	mg/Kg _{ss}					

PROGETTO DEFINITIVO

Piano di utilizzo delle terre

Zinco	mg/Kg ss	37±11	31,3±9,4	53±16	150	1500
Cromo VI	mg/Kg ss					
Amianto	mg/Kg ss					
Idrocarburi leggeri C≤12	mg/Kg ss					
Idrocarburi pesanti C>12	mg/Kg ss					
COMPOSTI AROMATICI						
benzene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,0006	<0,00059	<0,00066	0,1	2
etilbenzene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,0009	<0,00088	<0,001	0,5	50
stirene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00058	<0,00057	<0,00064	0,5	50
toluene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00062	<0,0006	<0,00068	0,5	50
o-xilene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00058	<0,00057	<0,00065		
m,p-xilene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,0013	<0,0013	<0,0015		
xilene [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,0013	<0,0013	<0,0015	0,5	50
Sommatoria organici aromatici [PV] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,0013	<0,0013	<0,0015	1	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
benzo(a)antracene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,00298	0,0050±0,0014	0,00418	0,5	10
benzo(a)pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,0032±0,0010	0,0071±0,0023	0,00432	0,1	10
benzo(b)fluorantene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,0032±0,0010	0,0048±0,0015	0,00425	0,5	10
benzo(k)fluorantene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,0022	0,00257±0,00098	0,00313	0,5	10
benzo(g,h,i)perilene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,00307	0,0091±0,0026	0,00428	0,1	10
crisene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,0038±0,0012	0,0072±0,0024	0,0050±0,0016	5	50
dibenzo(a,e)pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,00076	0,00288±0,00098	<0,0011	0,1	10
dibenzo(a,l)pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,00083	<0,00065	<0,0012	0,1	10
dibenzo(a,i)pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,00068	<0,00053	<0,00099	0,1	10

dibenzo(a,h)pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,001	<0,00078	<0,0015	0,1	10
dibenzo(a,h)antracene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,00133	0,00153	0,00189	0,1	10
indeno[1,2,3-c,d]pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,00236	0,00350±0,00095	0,00331	0,1	5
pirene [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,0038±0,0012	0,0065±0,0020	0,0051±0,0016	5	50
sommatoria policiclici aromatici [PV] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	0,0185 ±0,0019	0,0387 ±0,0049	0,0252 ±0,0016	10	100
Idrocarburi						
idrocarburi pesanti C>12 [PV] ISO 16703:2004	mg/kg	12,7	26±10	4,34	50	750
(1) Terreni Contaminati - D. Lgs. 152/2006 Allegato 5 Parte IV - Tab.1 colonna B - Siti ad uso commerciale e industriale						
IN ROSSO VENGONO INDICATI EVENTUALI SUPERAMENTI DEI LIMITI DI LEGGE						

Poiché anche i campioni derivanti dalle analisi preliminari geologiche e ambientali eseguite nel 2021 nei due punti di indagine (che per questa fase definitiva di progettazione costituiscono una aggiunta, seppur esse mantengano la caratteristica di essere sito specifiche, finalizzate alla medesima opera da realizzare e riferite al primo metro di sottosuolo che risulta senza dubbi lo strato più vulnerabile alla contaminazione) nell’ambito della campagna di indagini integrative per questo progetto hanno fornito una piena compatibilità con la colonna A dell’Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., a questo punto lo scenario relativo alla caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo derivanti dal cantiere del nuovo tratto della SS38 da realizzare potrebbe essere pressoché (ci si riferisce alla mancanza di quattro campioni sotto il primo metro nei punti di indagine S1 e C1 del PFTE) completo e possono essere tratte alcune conclusioni.

La maggior parte dei punti di indagine lungo lo sviluppo del tracciato è compatibile con la colonna A dell’Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., quindi rappresenta terreni riutilizzabili tal quali nel medesimo cantiere dal quale provengono oppure, previa procedura di dichiarazione di riutilizzo (All.ti 6-7-8 DPR 120/2017), anche in altri cantieri che richiedono terre (sottoprodotti).

Deve essere considerato che l’utilizzo urbanistico del territorio interessato dal nuovo tratto di SS38 non rientra negli ambiti di terreno verde, né tantomeno residenziale, per cui nella Conferenza dei Servizi decisoria nell’ambito dell’istruttoria di qualunque fase autorizzativa si dovrà tenere in

considerazione che i materiali da scavo derivanti dalle verticali che hanno manifestato analisi di suolo superficiale con contaminante superiore alla CSC di colonna A potranno essere gestiti nell’ambito del riutilizzo.

La Stazione Appaltante nell’ambito di questa fase definitiva di progettazione ha messo a disposizione anche la documentazione progettuale redatta per un intervento sulla rete ferroviaria della linea Sondrio – Tirano che si affianca al progetto qui in discussione. Dall’analisi ambientale fatta da RFI i pozzetti esplorativi PE1-PE2-PE3-PE4, campionati nel primo metro superficiale tra lo sbocco del T. Davaglione ed il raccordo del nuovo tratto in viadotto ed il vecchio tracciato della SS38, non risultano contaminati (vedi tabella seguente), mentre risulta superata la CSC per Idrocarburi C>12 per quanto riguarda un solo campione superficiale nel sondaggio S1-DH eseguito in adiacenza alla ferrovia, oltre l’arginatura destra del T. Davaglione.

RFI rileva contaminazione solo per Arsenico, Nichel ed idrocarburi C>12 nello strato superficiale in pozzetti esplorativi posizionati lungo il tracciato della ferrovia ma assai più ad est della fine del cantiere della presente progettazione definitiva del nuovo tratto di SS38 e, pertanto, tali risultati non sono di interesse per la presente.

L’insieme dei dati ambientali suggerisce che:

- le concentrazioni di Arsenico risultano eccedere di un margine trascurabile il valore soglia della CSC di colonna A, risultando piuttosto prossimi a tale limite anche se non rispettato, così come sono prossimi, rispettandolo, quelli conformi a tale limite; risulta così plausibile riferire i superamenti di Arsenico a valori di picco anomali nell’ambito di un fondo naturale mediamente elevato di As e non ad una sorgente di contaminazione esterna. In questo senso va tenuto in considerazione che le rocce appartenenti al substrato lapideo locale appartengono ad unità geologiche che sono state soggette ad una facies metamorfica e un’evoluzione geochemica e mineralogica che ha reso disponibile quell’elemento, sia nella roccia madre, sia, ovviamente, nei terreni e nei sedimenti derivanti dai processi erosivi e di disaggregazione;

PROGETTO DEFINITIVO

Piano di utilizzo delle terre

TAV. 1 - RISULTATI DELLE ANALISI DEL PROGETTO RFI LUNGO LA FERROVIA SONDRIO – TIRANO

PARAMETRO	U.d.M.	CSC Siti ad uso Residenziale / Verde Pubblico	CSC Siti ad uso Commerciale / Industriale	PE1 MONTAGNA (0.50-1.00)m	PE2 MONTAGNA (0.0-0.50)m	PE2 MONTAGNA (0.50-1.00)m	PE3 MONTAGNA (0.0-0.50)m	PE3 MONTAGNA (0.50-1.00)m	PE4 MONTAGNA (0.0-0.50)m	PE4 MONTAGNA (0.50-1.00)m	PE5 MONTAGNA (0.0-0.50)m	PE5 MONTAGNA (0.50-1.00)m	PE6 MONTAGNA (0.0-0.50)m	PE6 MONTAGNA (0.50-1.00)m	S1-DH C.AMB 1 (0.00 - 1.00)m	S1-DH C.AMB 2 (4.00 - 5.00)m	S1-DH C.AMB 3 (14.00 - 15.00)m
Arsenico	mg/kg s.s.	20	50	12,0	10,8	10	19,1	16,3	17,9	12,1	18,9	32	48	21,2	4,7	< 2,5	3,4
Berillio	mg/kg s.s.	2	10	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Cadmio	mg/kg s.s.	2	15	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Cobalto	mg/kg s.s.	20	250	5,0	7,2	6,4	9	7,4	7,4	6,1	15,7	11,36	18,4	13,1	2,8	2,8	3,3
Cromo tot	mg/kg s.s.	150	800	6,8	11,00	9,8	13,8	11,8	11,9	9,5	15,6	17,2	21,5	19	4,4	4,6	9,7
Cromo VI	mg/kg s.s.	2	15	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Mercurio	mg/kg s.s.	1	5	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Nichel	mg/kg s.s.	120	500	12,4	14,4	13	18,4	15,5	23	28	177	23,6	32	26	7,4	6,1	7,1
Piombo	mg/kg s.s.	100	1000	10,1	13,8	13,2	14,3	11	11,3	8,4	15,5	22,1	23,6	15,1	5,9	4	3,3
Rame	mg/kg s.s.	120	600	24,3	27	22,6	26	22,7	26	23,3	43	58	58	42	8,6	6,3	10,9
Selenio	mg/kg s.s.	3	15	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Zinco	mg/kg s.s.	150	1500	23,8	46	44	54	44	45	36	64	86	82	61	16,6	14,1	19,2
Idrocarburi pesanti C>12	mg/kg s.s.	50	750	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	153	< 20	< 20	1145	< 20	< 20
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI																	
Benzene	mg/kg s.s.	0,1	2	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Etilbenzene	mg/kg s.s.	0,5	50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Stirene	mg/kg s.s.	0,5	50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Toluene	mg/kg s.s.	0,5	50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Xilene (o,m,p)	mg/kg s.s.	0,5	50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici	mg/kg s.s.	1	100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI																	
Benzo (a) Antracene	mg/kg s.s.	0,5	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo (a) Pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo (b) Fluorantene	mg/kg s.s.	0,5	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo (k) Fluorantene	mg/kg s.s.	0,5	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo (g,h,i) Perilene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Crisene	mg/kg s.s.	5	50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibenzo (a,e) Pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibenzo (a,l) Pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibenzo (a,i) Pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibenzo (a,h) Pirene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria policiclici aromatici	mg/kg s.s.	10	100	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,02	0,02	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibenzo (a,h) Antracene	mg/kg s.s.	0,1	10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Indeno (1,2,3,cd) Pirene	mg/kg s.s.	0,1	5	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Pirene	mg/kg s.s.	5	50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,02	0,02	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB Congeneri																	
Sommatoria Pcb congeneri	mg/kg s.s.	0,06	5	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,02	0,01	< 0,005



Campioni al di fuori del tracciato di progetto della SS38



Campioni lungo il tracciato di progetto della SS38

- per quanto concerne l'unico superamento del Nichel rilevato nel campione superficiale del SN3-pz, va rilevato come esso sia poco sopra la soglia di legge nonché isolato rispetto alle altre concentrazioni misurate in tutti gli altri campioni analizzati, per i quali i valori risultano decisamente più bassi (di un ordine di grandezza) e ben lontani dalla CSC di colonna A. Anche in questo caso si ritiene che il superamento possa essere un'anomalia litologica locale e difficilmente imputabile ad una sorgente di contaminazione esterna, sempre legato all'evoluzione geologica e tettonica locale, con metamorfismo e successiva disgregazione della roccia madre;
- il superamento da idrocarburi “pesanti” (C>12) riscontrato nel campione superficiale SN2-pz, per quanto unico, puntuale, isolato e numericamente appena significativo, merita un approfondimento nella successiva fase esecutiva di questo progetto, attraverso la eventuale ripetizione del campionamento nello stesso punto oppure attraverso una maglia di campionamenti nell'immediato intorno, al fine di localizzare e circoscrivere l'anomalia. Ciò a meno che la conferenza dei servizi non stabilisca che tale superamento della colonna A è comunque compatibile con l'utilizzo urbanistico del territorio interessato dal progetto alla scala dell'intero tratto viario da realizzare.

Il terreno scavato non affetto da superamenti è da considerarsi non contaminato e potrà essere riutilizzato nello stesso cantiere, come da contenuti di cui al D.P.R. 120/2017. Per i materiali prossimi ai punti di indagine che hanno manifestato superamenti è opportuno che sia ripetuta l'analisi.

In quest'ottica nell'ambito del supporto ambientale al progetto definitivo la Stazione Appaltante ha fatto prelevare n. 2 campionamenti nei punti di indagine PE4 (0-2.0 m) e SN2pz (0-5.0 m) che sono stati sottoposti ad analisi chimico fisiche al fine di determinare la loro pericolosità e la loro ammissibilità in discarica in conformità al D.Lgs. 121/2020.

Nella tabella sottostante sono riepilogati i risultati relativi ai campioni compositi tal quali di terre e rocce per la verifica della classe di pericolosità ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.:

Parametro	UM	Limiti accettabilità Discarica Inerti (Dl 36/2003 All.4 tab,3 + Tab.4)	22SA48802	22SA49356
			PE04 CA3 (0.00 - 2.00m) - Codice CER 170504	SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504
Colore			Marrone Grigio	Marrone Grigio
Natura			Terreno	Terreno
Odore			Acre	Assente
Stato fisico			Solido non polverulento	Solido non polverulento
Scheletro	%		41,5	49,4
pH	unità di pH		8,7	7,1
Residuo secco a 105°C	%		92	97
Solidi totali fissi a 550°C	%		90	95
Carbonio Organico Totale (TOC)	mg/kg	30000	5200	< 5000
Metalli				
Antimonio (Sb)	mg/kg		< 3	< 3
Arsenico (As)	mg/kg		< 20	< 20
Bario (Ba)	mg/kg		19,8	31,1
Cadmio (Cd)	mg/kg		< 2	< 2
Cobalto@mg/kg	mg/kg		7,8	6,2
Cromo (Cr)	mg/kg		< 30	< 30
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/kg		< 30	< 30
Mercurio (Hg)	mg/kg		< 0.5	< 0.5
Nichel (Ni)	mg/kg		< 40	< 40
Piombo (Pb)	mg/kg		< 50	< 50
Rame (Cu)	mg/kg		< 50	< 50
Selenio (Se)	mg/kg		< 5	< 5
Tellurio (Te)	mg/kg		< 10	< 10
Tallio (Tl)	mg/kg		< 4	< 4
Zinco (Zn)	mg/kg		40	52

Parametro	UM	Limiti accettabilità Discarica Inerti (DI 36/2003 All.4 tab,3 + Tab.4)	22SA48802	22SA49356
			PE04 CA3 (0.00 - 2.00m) - Codice CER 170504	SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504
Idrocarburi C<=12 (GRO)	mg/kg		< 1	< 1
Idrocarburi C12-C40	mg/kg		< 50	< 50
Idrocarburi Totali (C<=12 + C12-C40)	mg/kg		< 50	< 50
Idrocarburi C10-C40	mg/kg	500	< 50	< 50
<u>Solventi aromatici</u>				
Benzene	mg/kg		< 0.1	< 0.1
Etilbenzene	mg/kg		< 0.1	< 0.1
Stirene	mg/kg		< 0.1	< 0.1
Toluene	mg/kg		< 0.1	< 0.1
o-Xilene	mg/kg		< 0.1	< 0.1
Xilene (m-,p-)	mg/kg		< 0.1	< 0.1
BTEXS	mg/kg	6	< 0.1	< 0.1
<u>Idrocarburi policiclici aromatici</u>				
Benzo(a)antracene	mg/kg		< 1	< 1
Benzo(a)pirene	mg/kg		< 1	< 1
Benzo(b)fluorantene	mg/kg		< 1	< 1
Benzo(j)fluorantene	mg/kg		< 1	< 1
Benzo(k)fluorantene	mg/kg		< 1	< 1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg		< 1	< 1
Crisene	mg/kg		< 1	< 1
Dibenzo(a,e)pirene (mg/kg)	mg/kg		< 1	< 1
Dibenzo(a,h)pirene (mg/kg)	mg/kg		< 1	< 1
Dibenzo(a,i)pirene (mg/kg)	mg/kg		< 1	< 1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg		< 1	< 1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg		< 1	< 1
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	mg/kg		< 1	< 1
Pirene	mg/kg		< 1	< 1
Naftalene	mg/kg		< 1	< 1
Benzo(e)pirene	mg/kg		< 1	< 1
Acenaftene	mg/kg		< 1	< 1
Acenaftilene	mg/kg		< 1	< 1
Fluorene	mg/kg		< 1	< 1
Fenantrene	mg/kg		< 1	< 1
Antracene	mg/kg		< 1	< 1
Fluorantene	mg/kg		< 1	< 1
Somma IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)	mg/kg		< 1	< 1

Parametro	UM	Limiti accettabilità Discarica Inerti (DI 36/2003 All.4 tab,3 + Tab.4)	22SA48802	22SA49356
			PE04 CA3 (0.00 - 2.00m) - Codice CER 170504	SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504
<i>Diossine e Furani</i>				
2,3,7,8-TCDD	ng/Kg		< 1	< 1
1,2,3,7,8-PeCDD	ng/Kg		< 1	< 1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,6,7,8-HxCDD	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,7,8,9-HxCDD (ng/Kg)	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
OCDD	ng/Kg		< 5	< 5
2,3,7,8-TCDF	ng/Kg		< 1	< 1
1,2,3,7,8-PeCDF	ng/Kg		< 1	< 1
2,3,4,7,8-PeCDF	ng/Kg		< 1	< 1
1,2,3,4,7,8-HxCDF	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,6,7,8-HxCDF	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,7,8,9-HxCDF	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
2,3,4,6,7,8-HxCDF	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ng/Kg		< 2.5	< 2.5
OCDF	ng/Kg		< 5	< 5
Sommatoria di PCDD/PCDF come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005)	ng/Kg	100	< 1	< 1
Sommatoria Bifenili Policlorurati (somma- 29 Congeneri)	mg/kg	1	< 0.3	< 0.3
Amianto	-		Non rilevato	Non rilevato

Dalle determinazioni analitiche effettuate ai fini della classificazione della pericolosità del rifiuto, sopra riportate, si può evincere che tutti e due i campioni compositi non presentano classi di pericolosità così come riportato all'interno del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i. È quindi confermato che il codice CER assegnabile dal produttore al materiale scavato che dovesse essere destinato a smaltimento in impianto di recupero o a discarica 17 05 04 “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03” è corretto e la categoria dei rifiuti che quei due campioni rappresentano è quella dei “rifiuti speciali non pericolosi”.

In base ai risultati ottenuti con questi due campioni non sono stati riscontrati valori non conformi rispetto ai limiti previsti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica per rifiuti inerti (previsto dal DI 36/2003 All.4 tab.3 + Tab.4).

Infine, nell'ipotesi in cui il terreno scavato possa far rilevare una quantità in peso inferiore al 20% di materiali antropici (riporti), in fase distribuita e non concentrata o stratificata, nel qual caso trattasi di

scarico improprio ed abusivo di rifiuti (speciali per quanto risultato dai campionamenti descritti in precedenza) e pertanto va attivata la procedura di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il riutilizzo nello stesso cantiere da cui i materiali provengono è ancora possibile ma deve essere fatto un test di cessione per verificare che detto materiale antropico non costituisca fonte primaria di inquinamento del contesto in cui tali materiali vanno riutilizzati.

Nella tabella sottostante sono riepilogati i risultati relativi ai test di cessione sui materiali da scavo/rifiuti eseguiti ai fini del suo riutilizzo confrontati con i limiti di cui al D.M 05-02-98 e s.m.i. (modificato dal D.M. 186/2006):

Parametro	UM	Valori limite All. 3 DM 05-02-98 e s.m.i. (modificato DM 186/06)	22SA48803 PE04 CA3 (0.00 - 2.00 m) - Codice CER 170504	22SA49357 SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504
Fluoruri (F)	mg/l	1,5	< 0.2	0,25
Solfati (SO4)	mg/l	250	13,2	< 5
Cloruri (Cl)	mg/l	100	5,81	6,05
Cianuri liberi (CN-)	µg/l	50	< 5	< 5
Bario (Ba)	mg/l	1	< 0.05	< 0.05
Rame (Cu)	mg/l	0,05	< 0.02	< 0.02
Zinco (Zn)	mg/l	3	< 0.1	< 0.1
Berillio (Be)	µg/l	10	< 1	< 1
Cobalto (Co)	µg/l	250	< 10	< 10
Nichel (Ni)	µg/l	10	< 5	< 5
Vanadio (V)	µg/l	250	< 10	< 10
Arsenico (As)	µg/l	50	6,8	6,5
Cadmio (Cd)	µg/l	5	< 1	< 1
Cromo Totale (Cr)	µg/l	50	< 20	< 20
Piombo (Pb)	µg/l	50	< 1	3,26
Selenio (Se)	µg/l	10	< 1	2,29
Mercurio (Hg)	µg/l	1	< 0.2	< 0.2
Amianto	mg/l	30	-	-
COD	mg/l O2	30	12,5	41
Nitrati (NO3)	mg/l	50	< 1.3	1,5
pH	unità di pH	5,5-12	8,2	7,5

Dai risultati ottenuti è stato evidenziato per il parametro COD un valore con concentrazioni maggiore rispetto al limite definito dal D.M 05-02-98 e s.m.i. (modificato dal D.M. 186/2006) nel campione composito SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m), che è il medesimo punto di indagine in cui è stata superata la soglia per gli idrocarburi: le due anomalie potrebbero anche essere correlate. Questo materiale non potrebbe essere recuperato mediante riutilizzo in situ.

Gli stessi due campioni SN02_PZ CA4 (0,00-5,00 m) e PE4 CA3 (0-2,0 m) sono stati sottoposti a test di cessione effettuati sui campioni di terreno per valutarne l'ammissibilità in discarica (inerti - rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi). I risultati sono stati confrontati con i limiti di cui alle Tabelle 2,5 e 6 dell'Allegato 4 al D.Lgs n. 121 del 3 settembre 2020:

Parametro	UM	Valori limite ammissibilità discarica inerti (D.Lgs. 121/2020 - tab 2)	Valori limite ammissibilità discarica non pericolosi (D.Lgs. 121/2020 - tab 2)	Valori limite ammissibilità discarica pericolosi (D.Lgs. 121/2020 - tab 2)	22SA48803 PE04 CA3 (0.00 - 2.00 m) - Codice CER 170504	22SA49357 SN02_PZ CA4 (0.00-5.00 m) - Codice CER 170504
Arsenico (As)	µg/l	50	200	2500	6,8	6,5
Bario (Ba)	mg/l	2	10	30	< 0.05	< 0.05
Cadmio (Cd)	µg/l	4	100	500	< 1	< 1
Cromo Totale (Cr)	µg/l	50	1000	7000	< 20	< 20
Rame (Cu)	mg/l	0,2	5	10	< 0.02	< 0.02
Mercurio (Hg)	µg/l	1	20	200	< 0.2	< 0.2
Molibdeno (Mo)	mg/l	0,05	1	3	< 0.005	< 0.005
Nichel (Ni)	µg/l	40	1000	4000	< 5	< 5
Piombo (Pb)	µg/l	50	1000	5000	< 1	3,26
Antimonio (Sb)	mg/l	0,006	0,07	0,7	< 0.0006	< 0.0006
Selenio (Se)	µg/l	10	50	700	< 1	2,29
Zinco (Zn)	mg/l	0,4	5	20	< 0.1	< 0.1
Cloruri (Cl)	mg/l	80	2500	2500	5,81	6,05
Fluoruri (F)	mg/l	1	15	50	< 0.2	0,25
Solfati (SO4)	mg/l	100	5000	5000	13,2	< 5
TDS	mg/l	400	10000	10000	44	< 25
DOC	mg/l	50	100	100	< 25	< 25
Indice Fenolo	mg/l	0,1	-	-	< 0.01	< 0.01
pH	unità di pH	-	-	-	8,2	7,5

Gli esiti analitici ottenuti non presentano criticità rispetto ai valori limite di ammissibilità in discarica, anche per quella per rifiuti inerti.

L'ultimo campione effettuato risulta derivante dal medesimo punto di indagine SN02_PZ CA5 ed è portatore della caratterizzazione e classificazione del relativo CER di rifiuto liquido tal quale di acqua per la verifica della pericolosità ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i..

La tabella sottostante riepiloga i risultati relativi al campione:


Parametro	UM	23SA01397 SN02_PZ CA5 - Codice CER 161002
Colore		trasparente
Natura		Percolato
Odore		Assente
Stato fisico		Liquido
pH	unità di pH	7,5
Residuo secco a 105°C	mg/l	276
Solidi totali fissi a 550°C	mg/l	272
Carbonio Organico Totale (TOC)	mg/l	< 1.0
<i>Metalli</i>		
Arsenico (As)	mg/l	< 1
Cadmio (Cd)	mg/l	< 1
Cobalto (Co)	mg/l	< 2
Cromo (Cr)	mg/l	< 5
Cromo esavalente (Cr VI)	mg/l	< 0.05
Mercurio (Hg)	mg/l	< 0.5
Nichel (Ni)	mg/l	< 5
Piombo (Pb)	mg/l	< 5
Rame (Cu)	mg/l	< 2
Zinco (Zn)	mg/l	< 5
Idrocarburi C<10	mg/l	< 1
Idrocarburi C10-C40	mg/l	< 50
Idrocarburi Totali (C<10 + C10-C40)	mg/l	< 50
<i>Solventi aromatici</i>		
Benzene	mg/l	< 0.02
Etilbenzene	mg/l	< 0.02
Stirene	mg/l	< 0.02
Toluene	mg/l	< 0.02
o-Xilene	mg/l	< 0.02
Xilene (m-,p-)	mg/l	< 0.04
1,2,4-Trimetilbenzene	mg/l	< 0.02
1,3,5-Trimetilbenzene	mg/l	< 0.02
Cumene	mg/l	< 0.02

Parametro	UM	23SA01397 SN02_PZ CA5 - Codice CER 161002
Naftalene	mg/l	< 0.02
Solventi organici aromatici	mg/l	< 0.04
<u>Idrocarburi policiclici aromatici</u>		
Benzo(a)antracene	mg/l	< 0.1
Benzo(a)pirene	mg/l	< 0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/l	< 0.1
Benzo(j)fluorantene	mg/l	< 0.1
Benzo(k)fluorantene	mg/l	< 0.1
Benzo(g,h,i)perilene	mg/l	< 0.1
Crisene	mg/l	< 0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/l	< 0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/l	< 0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/l	< 0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/l	< 0.1
Dibenzo(a,h)antracene	mg/l	< 0.1
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	mg/l	< 0.1
Pirene	mg/l	< 0.1
Naftalene	mg/l	< 0.1
Benzo(e)pirene	mg/l	< 0.1
Acenaftene	mg/l	< 0.1
Acenaftilene	mg/l	< 0.1
Fluorene	mg/l	< 0.1
Fenantrene	mg/l	< 0.1
Antracene	mg/l	< 0.1
Fluorantene	mg/l	< 0.1
Somma IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)	mg/l	< 0.1
<u>Diossine e Furani</u>		
2,3,7,8-TCDD	pg/l	< 5.0
1,2,3,7,8-PeCDD	pg/l	< 5.0
1,2,3,4,7,8-HxCDD	pg/l	< 5.0
1,2,3,6,7,8-HxCDD	pg/l	< 5.0
1,2,3,7,8,9-HxCDD (ng/Kg)	pg/l	< 5.0
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	pg/l	< 5.0
OCDD	pg/l	< 5.0
2,3,7,8-TCDF	pg/l	< 5.0
1,2,3,7,8-PeCDF	pg/l	< 5.0
2,3,4,7,8-PeCDF	pg/l	< 5.0

Parametro	UM	23SA01397
		SN02_PZ CA5 - Codice CER 161002
1,2,3,4,7,8-HxCDF	pg/l	< 5.0
1,2,3,6,7,8-HxCDF	pg/l	< 5.0
1,2,3,7,8,9-HxCDF	pg/l	< 5.0
2,3,4,6,7,8-HxCDF	pg/l	< 5.0
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	pg/l	< 5.0
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	pg/l	< 5.0
OCDF	pg/l	< 5.0
Sommatoria di PCDD/PCDF come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005)	pg/l	< 5.0
PCB - Policlorobifenili (come aroclor)	mg/l	< 0.5
Amianto	-	Non rilevato

Dalle determinazioni analitiche effettuate ai fini della classificazione della pericolosità del rifiuto liquido, sopra riportate, si evince che il campione non presenta classi di pericolosità così come riportato all'interno del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.. È quindi confermato che il codice CER assegnabile dal produttore al liquido che dovesse essere destinata a smaltimento: 16 10 02 "Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01" è corretto e la categoria dei rifiuti che quei due campioni rappresentano è quella dei “rifiuti speciali non pericolosi”.

A titolo di commento sui risultati delle analisi condotte sui campioni ambientali prelevati negli scavi esplorativi (vedi planimetria che segue), nell'ambito del progetto di costruzione del nuovo stabilimento Rigamonti, collocato vicino alla zona servizi del cantiere del nuovo tracciato della SS38, si può aggiungere che anche in questo caso tutti i campioni composti di terre dai pozzetti esplorativi sono risultati compatibili con la colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. ad eccezione del solo campione 2a dello scavo 2 (vedi allegato 3 per il certificato) che riporta il superamento della CSC per destinazioni residenziali e verdi per l'Arsenico (con la tolleranza strumentale).



Questo può solo confermare quanto già ipotizzato per i risultati dell’Arsenico dai campioni della campagna RFI descritta precedentemente perché in tutte e otto le trincee esplorative sono stati analizzati anche dei materiali antropici campionati come rifiuto in quanto ritrovati in strato separato nel suolo ed evidentemente in quantità superiore a quella (20% in peso) che il DPR 120/2017 tollera in fase dispersa all’interno delle terre e rocce da scavo, senza che ve ne sia trovata una quantità tale da poterla considerare una fonte primaria di contaminazione.

Dunque la presenza di Arsenico nei terreni del fondovalle dell’Adda potrebbe essere congenita ed i suoi valori essere considerati anomalie o valori di fondo, per i quali viene proposta ad ARPA la revisione della soglia naturale limite e la nuova CSC di col. A.

Tutte le indagini di cui si è avuto disponibilità sono state eseguite con metodologia ambientale, quindi con le accortezze che identificano mezzi, attrezzature, procedure e comportamenti del personale operativo idonei al rilevamento della qualità chimica dei terreni.

L'esame dei risultati non fa pensare ad alcun fenomeno di trascinamento o di contaminazione incrociata.

Alla luce dei risultati analitici ottenuti, quasi tutti compatibili con la colonna B - Tabella 1 - Allegato 5 - al Titolo V - della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le isolate risultanze che superano questa soglia potrebbero essere considerati superamenti occasionali ed essere quindi catalogate come anomalie statistiche, previa verifica di approfondimento da eseguirsi prima o durante l'inizio dei lavori.

La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera potrà essere eseguita anche dall'Appaltatore (Produttore).

Le attività di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera sono condotte secondo la modalità del campionamento dei cumuli all'interno di opportune aree di cantiere.

Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimento ai fini del riutilizzo si applica quanto indicato negli allegati 2 e 4 del DPR 120/2017.

Per la caratterizzazione su cumuli le piazzole sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono allestite preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.

Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione in quantità compatibile con l'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Il campionamento su cumuli è effettuato sul materiale «tal quale».

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità

e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e i cumuli successivi qualora si verificano variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Le modalità di gestione dei cumuli ne garantiscono la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.


La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento è eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

4.1 DESCRIZIONE DEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TRS

L'intervento nel suo complesso è costituito da un'opera di scavalco lungo l'asse principale della S.S. 38 in continuità d'asse con la viabilità esistente, unitamente alla relativa nuova viabilità locale di collegamento con il centro abitato di Montagna in Valtellina e da un'intersezione stradale tra le due suddette opere. In particolare le opere previste sono rappresentate dall'attraversamento in alternativa all'attuale passaggio a livello, e sono costituite schematicamente da:

- una rotatoria a raso in sostituzione dell'intersezione a T tra Via Europa e la SS 38;
- un'opera di scavalco lungo l'asse principale della S.S. 38 in continuità d'asse con la viabilità medesima;
- una rotatoria a raso al di sotto del viadotto in sostituzione dell'intersezione a T tra la SS 38 e la SP 19;
- due rampe di collegamento tra la rotatoria sopra descritta e la SS 38.



Il tracciato principale di L = 665,00 m complessivi inizia in corrispondenza della SS 38 e prosegue planimetricamente lungo l'asse esistente per poi discostarsi altimetricamente fino a raggiungere la quota del nuovo viadotto necessario allo scavalco della ferrovia, lungo poco meno di 200 m. Superato il viadotto il tracciato si raccorda con quello esistente. Completano l'opera due rampe da circa 250 m cadauna e poste a quota del piano di sedime per uscire ed entrare sulla SS38 dalla viabilità normale senza percorrere il viadotto.

L'area di produzione delle TRS è posta a quota circa 295 m s.l.m., all'interno dell'ampio territorio della Valtellina e della valle del F. Adda, ad orientamento prevalente E-W, che è bordato da un versante settentrionale ("retico") che presenta valli e bacini idrografici quasi paralleli ad andamento N-S ed un versante meridionale ("orobico"), anch'esso solcato da valli N-S.

La zona di produzione che interessa il progetto di questa nuova viabilità può essere suddivisa in chiave morfologica e fisiografica in settori omogenei distinti: 1) il fondovalle dell'Adda, 2) i versanti prospicienti la valle dell'Adda e 3) le valli laterali principali affluenti dell'Adda.

Il fondovalle del F. Adda si presenta inciso nel substrato, con versanti in roccia ad elevata inclinazione sia sul versante meridionale che su quello settentrionale. Esso è di origine pre-glaciale e mostra il fondo completamente occupato da sedimenti alluvionali attuali, a topografia pianeggiante.

I tratti morfologici salienti di questo settore valtellinese sono rappresentati da processi di erosione fluviale che hanno portato alla formazione e all’approfondimento della valle del F. Adda, di origine pre-quadernaria; processi glaciogenici, connessi alle ripetute glaciazioni, che hanno determinato per tutto il Quaternario molti episodi di avanzata e ritiro del grande ghiacciaio vallivo che occupava la valle dell’Adda e degli apparati glaciali minori suoi affluenti; processi fluviali, sia di trasporto che di deposizione, che producono effetti sul fondovalle dell’Adda e, in misura minore, lungo gli affluenti laterali principali e processi gravitativi che determinano sia il rimaneggiamento dei depositi glaciali che la formazione di detriti di versante.

A livello urbanistico attualmente il sito di produzione è classificabile **come da tabella che segue:**

Area	Destinazione d'uso secondo piano di Governo del Territorio Comunale (PGT)
CB - Campo Base	AT1- Ambito di trasformazione
CO1 - Cantiere operativo 1	AT1- Ambito di trasformazione Aree a prevalente destinazione commerciale Previsioni viabilistiche di interesse locale
CO2 - Cantiere operativo 2	Infrastrutture per la mobilità in progetto in rilevato Previsione viabilistica di interesse locale Aree di naturalità Fluviale
CO3 - Cantiere operativo 3	Infrastrutture per la mobilità in progetto in rilevato Previsione viabilistica di interesse locale Aree di naturalità Fluviale
CO4 - Cantiere operativo 4	Tessuto urbano consolidato
CO5 - Cantiere operativo 5	Tessuto urbano consolidato
CO6 - Cantiere operativo 6	Viabilità esistente Viabilità di progetto Aree a prevalente destinazione produttiva
Tracciato principale	Viabilità esistente Infrastrutture per la mobilità in progetto in rilevato Previsione viabilistica di interesse locale
Rampa Nord	Viabilità esistente Infrastrutture per la mobilità in progetto in rilevato Aree a prevalente destinazione produttiva
Rampa Sud	Infrastrutture per la mobilità in progetto in rilevato Aree di naturalità Fluviale
Svincolo Trippi	Tessuto urbano consolidato
Pile Viadotto	Tessuto urbano consolidato
Rotatoria viale Europa	Viabilità esistente Previsione viabilistica di interesse locale Aree di naturalità Fluviale
Rotatoria SP19	Viabilità esistente Previsione viabilistica di interesse locale

Tali classificazioni risultano estranee al regime ambientale che riguarda verde pubblico o privato e residenziale, ai quali è associata la colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Scavi e sbancamenti sono previsti sia per lo scotico della porzione superficiale del terreno erbato o vegetato presente oggi in affioramento, eventualmente da riutilizzare come materiale per le finiture di terrapieni, sia per il raggiungimento delle quote di appoggio di ogni cassonetto stradale di fondazione delle nuove rampe e del nuovo tracciato principale della SS38, delle due rotonde, dei pali di fondazione del viadotto ed anche per la formazione dell'area di cantiere compresi i sottoservizi elettrici ed idraulici.

Secondo i sondaggi e la analisi effettuate rispetto al DLGS n.152/2006 colonna B i materiali di scavo risultano tutti sotto le soglie indicate e quindi riutilizzabili, fatta eccezione per un singolo punto di analisi in cui si evidenziava la presenza di idrocarburi (si considera un 20% del volume complessivo da portare a discarica). Tutto ciò esclude pertanto che ci siano i presupposti per l'attivazione dell'art. 11 D.P.R. 120/2017, come già sopra riportato.

Per quanto riguarda i volumi di scavo derivanti dalla perforazione dei pali, si esclude la possibilità di riutilizzo: tali volumi sono dunque da destinarsi a discarica.

I volumi di scotico verranno riutilizzati come terreno vegetale per le scarpate e per le isole delle rotonde.

Attraverso i sondaggi e le valutazioni di carattere geologico e granulometriche, i terreni scavati risultano prevalentemente incoerenti (granulari); si ipotizzano quindi caratteristiche meccaniche adeguate per la realizzazione dei corpi di rilevato, indicando che il terreno scavato ai fini del riutilizzo potrà essere esente da processi produttivi diversi dalla normale selezione granulometrica ed eventuale macinazione, o comunque da processi non consentiti dal DPR 120/2017 per l'ottenimento del materiale di riutilizzo (D.M. 27/09/2022 n. 152).

Dal progetto definitivo è possibile determinare i quantitativi in volume relativi ai materiali necessari per il cantiere, i quantitativi dei materiali derivanti dagli scavi/sbancamenti/demolizioni prevedibilmente riutilizzabili in cantiere, andando a identificare infine le quantità di materiale che, fatte

le dovute differenze, dovranno essere portate a smaltimento e le quantità da approvvigionare secondo le seguenti tabelle:

	Volume di scotico [mc]	Volume di scavo [mc]	Demolizione pavimentazione [mc]	Rilevato / Riempimenti [mc]	Vegetale [mc]	Materiale riutilizzabile come terreno vegetale	Volumi di TRS riutilizzabili
Asse Principale	-	1635,50	237,50	2953,75	150,00	-	1308,40
Campo base	14709,00	-	-	29418,00	-	-	-
Deviazione strada Viale Europa	225,00	150,00	-	150,00	45,00	-	120,00
Deviazione strada poderali rotatoria sp19	120,00	80,00	-	520,00	84,00	-	64,00
Rampa Nord	607,5	405,00	-	4961,25	607,50	-	324,00
Rampa Sud	1282,50	855,00	-	6284,25	769,50	-	684,00
Rotatoria Viale Europa	1320,00	880,00	-	3080,00	118,80	-	704,00
Rotatoria SP19	540,00	360,00	-	1260,00	118,80	-	288,00
Pali di fondazione	-	814,31	-	-	-	-	-
Viadotto	-	1933,00	-	-	-	-	1546,40
Ciclabile	120,00	493,10	-	80,00	24,00	-	394,48
Impianto di illuminazione	-	1320,00	-	330,00	-	-	1056,00
Idrraulica di piattaforma	360,00	240,00	-	-	-	-	192,00
Opere civili	-	-	2125,15	-	-	-	-
Mitigazione Ambientale	-	-	-	-	9180,00	-	-
TOTALI	19284,00	9165,91	2362,65	49037,25	11097,60	11097,60	6681,28

Tabella sintetica relativa al dettaglio delle operazioni di scavo/riporto

Materiale riutilizzabile come terreno vegetale	Volumi di TRS riutilizzabili	Approvvigionamento da CAVA	DISCARICA TERRE Scotico + Scavo	DISCARICA PAVIMENTAZIONE
11097,60	6681,28	42355,97	10671,03	2362,65

Tabella sintetica relativa ai volumi di riutilizzo, approvvigionamento esterno e verso discarica

Nello stesso tratto di fondovalle si possono collocare i siti di destinazione, che saranno parte dello stesso cantiere della viabilità da cui le TRS provengono in quanto serviranno inerti per la formazione di sottofondi stradali, rampe in rilevato di raccordo tra i tratti di viabilità a raso ed il tratto in viadotto ed infine per le sistemazioni esterne.

I tragitti tra i siti di produzione delle TRS ed i siti di riutilizzo saranno interamente confinati all'interno del cantiere, utilizzando piste realizzate per lo spostamento di materiali e mezzi, compresi i depositi intermedi nei quali saranno eseguite le normali pratiche industriali attuate per adeguare, fin quando ce ne fosse bisogno, i materiali da scavo alle necessità specifiche del progetto.

Le normali pratiche industriali costituiscono quelle operazioni e quei trattamenti, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al

miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace per le esigenze delle opere d'arte da realizzare.

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

I materiali inerti che serviranno per i riutilizzi sono identificati nella tabella precedente e potranno essere recuperati previa selezione granulometrica per escludere il materiale più fine e quello meccanicamente escluso dalle categorie non contemplate dai requisiti di progetto.

La presenza di terreni prevalentemente sabbiosi e ciottolosi ma con varie percentuali di matrice ed a varia consistenza ed addensamento nel primo sottosuolo impone una elevata cautela nella determinazione delle percentuali di TRS che, anche sulla base delle numerose analisi granulometriche (la maggior parte delle quali ottenute da campioni prelevati a profondità non raggiunte dagli scavi e dagli sbancamenti previsti), potranno essere riutilizzate.

Le classi granulometriche più rappresentate sono quella delle ghiaie, con percentuali rispettivamente tra il 50 ed il 75%, e delle sabbie, con percentuali rispettivamente tra il 20 ed il 35%. Limi ed argille (la matrice fine) hanno percentuali relative tra il 2 ed il 20%, con maggiore rappresentatività statistica nei terreni più superficiali.

L'analisi delle prove geologiche e dei test di laboratorio indicano che è improbabile trovarsi nelle condizioni di sbancare, entro le profondità raggiungibili dalle operazioni di scavo, lenti o livelli di materiali totalmente fini, argillo limosi. Risulta invece probabile che la quota parte di materiale fine sia rappresentato solo dalla matrice presente nel sottosuolo raggiunto dalle operazioni di scavo e sbancamento invece sistematicamente sabbio ciottoloso.

In questa situazione pare quindi necessario prevedere di sottoporre l'intero quantitativo di materiali da scavo alle normali pratiche industriali, come precedentemente descritte, così da escludere la presenza nelle TRS di materiali inadatti e di rendere disponibili, al netto degli scarti, al riutilizzo l'intero quantitativo di terre e rocce.

Secondo la variabilità identificata statisticamente in base alle prove di laboratorio nella condizione peggiore che i dati a disposizione consentono di prevedere la quantità di TRS che sarà possibile riutilizzare potrebbe essere pari o superiore al 80% circa

Questo materiale sarà conforme alle CSC della col. B del D.Lgs 152.

Nel caso in cui le prove meccaniche di resistenza, di durabilità, di gelività e di rottura da eseguire su provini che rappresentino proprio il terreno sbancato prima dell'inizio dei lavori o durante il loro svolgimento potranno determinare le reali distribuzioni delle quantità da riutilizzare e le quantità da smaltire in quanto non adatto come materiale da costruzione e se del caso adeguare le percentuali di riutilizzabilità delle TRS ai fini dell'esclusione della matrice fine inadatta.

In ogni caso le indagini geognostiche e quelle ambientali indicano che il terreno scavato ai fini del riutilizzo potrà essere esente da processi produttivi diversi dalla normale selezione granulometrica ed eventuale macinazione, o comunque da processi non consentiti dal DPR 120/2017 per l'ottenimento del materiale di riutilizzo (D.M. 27/09/2022 n. 152).

I siti di deposito temporaneo in attesa della selezione granulometrica e della conformità meccanica e quelli di stoccaggio provvisorio in attesa di riutilizzo sono definiti attraverso le tavole relative alla cantierizzazione a cui si rimanda per una migliore comprensione e definizione.

I percorsi che le TRS seguiranno tra le zone di produzione, gli stoccaggi temporanei ed i siti di riutilizzo sono evidenziati sempre alle tavole relative alla cantierizzazione e alla logistica, con particolare

riferimento alla viabilità da impiegarsi. I mezzi che si prevede di utilizzare saranno mezzi d’opera su gomma o cingolo.

Per quanto riguarda la possibilità che siti inquinati o potenzialmente contaminati presenti nelle vicinanze del tracciato, sulla base del censimento o della anagrafe regionale, possano rappresentare possibili interferenze con l’opera, in relazione a quanto stabilito dall’allegato 4 del DPR 120/2017, sono stati identificati i seguenti punti:

In direzione valle (est):

- ex cotonificio Fossati – ID: SO061.0002 – P.Reg. 17225 – area industriale dismessa – stato: contaminata – Sondrio 2,5 km (in linea d’aria) dal progetto
- Condominio Ariete – ID: SO061.0001 – P.Reg. 3202 – rilasci accidentali o dolosi – stato: bonificato – Sondrio 3,2 km (in linea d’aria) dal progetto

in direzione monte (ovest):

- TAMOIL Italia – ID: SO065.0003 – P.Reg. 17004 – punto vendita carburanti– stato: bonificato – Teglio loc. S. Giacomo 11 km (in linea d’aria) dal progetto
- Q8 – ID: SO065.0001 – P.Reg. 3199 – punto vendita carburanti – stato: bonificato – Teglio 13 km (in linea d’aria) dal progetto

Non si ravvisano, così, situazioni relative a tale censimento che possano interferire con il progetto in essere e con le operazioni a esso connesse.

4.2 IL TRACCIATO

Il tracciato stradale di progetto, ha lunghezza di circa 770 m, inizia da ovest alla pk 40+300 della SS 38, prosegue planimetricamente lungo il suo asse, per poi discostarsi altimetricamente fino a raggiungere in rilevato la quota del nuovo viadotto di scavalco della ferrovia e del torrente Davaglione. Superato il viadotto il tracciato si raccorda nuovamente a quello esistente.

La strada è classificata come “Strada extraurbana secondaria - Cat. C2” ai sensi del D.M. 05/11/2001; la piattaforma stradale ha pertanto larghezza complessiva pari a 9.50 m, con una carreggiata composta da due corsie di marcia da 3.50 m e da due banchine pavimentate da 1.25m.





Figura 1-1: Sezione tipologica C2 in rilevato

4.3 LE OPERE D'ARTE MAGGIORI

Il Cavalcavia è strutturalmente del tipo a via di Corsa Inferiore, con impalcato di 1° categoria, composto da una singola carreggiata a doppio senso di marcia e realizzato in acciaio con schema statico di trave continua su 4 campate (le due centrali di 70 metri e due laterali di 50 e 60 metri) per uno sviluppo totale di circa 250 m in asse appoggi.

L'angolo di incidenza tra tracciato stradale e ferroviario nella zona di scavalco risulta essere pari a 19°. La campata ad est di 50 metri permette lo scavalco del Torrente Davaglione.



4.4 LE OPERE D'ARTE MINORI

Lo svincolo su due livelli di collegamento alla SP 19 è, come anticipato, in configurazione parziale in quanto prevede le sole due rampe in uscita dalla tangenziale per i veicoli provenienti da ovest ed in ingresso alla tangenziale in direzione ovest. Le due rampe si attestano su un'ulteriore nuova rotatoria a raso posta sulla SP19, al di sotto del viadotto di progetto. La rotatoria consente il collegamento con il centro abitato di Montagna in Valtellina e con quelli posti sul versante a sud della valle. Permane il passaggio a livello comunque fortemente sgravato del traffico di lunga percorrenza.

L'uscita denominata "Trippi" consente di reintrodurre la manovra di svolta tra la SS38 e via Stelvio, in assenza del quale si provocava un importante incremento dei flussi di traffico sul nodo di via Europa. Il reinserimento della svolta riduce l'intensità del flusso che da Tirano si dirige nell'abitato di Montagna, in particolare quello diretto in destra del t. Davaglione (via Guanella).

Come si può vedere la corsia d’uscita si dirige verso ovest attraversando il t. Davaglione ed è collegata ad una controstrada locale che permette il collegamento alle proprietà private che si affacciano sulla corsia d’uscita.




Figura 1-2: L'uscita Trippi e la controstrada

La nuova uscita è finalizzata a ridurre il traffico insistente sul nodo di via Europa causato dai veicoli provenienti da Tirano con direzione Sondrio.

La rotatoria di via Europa consente il collegamento completo per tutte le manovre tra la Tangenziale di Sondrio ed il comparto sud-est del Comune di Sondrio tramite via Europa.

Il progetto prevede infine il declassamento dell’attuale tratto della SS 38 in Comune di Montagna (via Stelvio), quale strada locale urbana di collegamento con la viabilità locale (via Davaglione e via Don Guanella) ed alcune proprietà private interferite.

4.5 SEGNALETICA

L’intervento prevede la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale del tratto in progetto e la modifica e/o integrazione della segnaletica locale esistente secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia (D.L.vo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento).

5 TECNICHE DI SCAVO

Le modalità di scavo previste nell’ambito degli interventi di cui al presente elaborato, sono riconducibili alle Seguenti tipologie:

1. Scavi all’aperto:
 - Scavo di Sbancamento a Sezione aperta;
 - Scavo di Sbancamento a Sezione obbligata;
 - Realizzazione di pali trivellati di grande diametro
 - Realizzazione di micropali;
2. Scavi in sotterraneo:
 - materiali Scavati in tradizionale, senza attività di pre-consolidamento del fronte;
 - materiali scavati in tradizionale, con consolidamenti al fronte, in cui gli smarini saranno frammisti a tracce di spritz, spezzoni di tubi in vtr e pvc e boiaccia di cemento.

Di seguito sono presentate le modalità di gestione dei materiali di scavo generati da alcune particolari tipologie di intervento.

5.1 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA

L’opera in progetto si sviluppa su terreni che si presentano generalmente sciolti o poco addensati. Tale caratteristica permette di prevedere, per la realizzazione delle opere all’aperto quali, rilevati, trincee, tombini, ecc., il ricorso a metodologie ed attrezzature di scavo convenzionali che, operando in assenza di additivi, non alterano le caratteristiche chimico fisiche del materiale movimentato.

Le principali attrezzature utilizzate per tali metodologie di scavo sono le seguenti:

- apripista;
- escavatore idraulico a braccio rovescio;
- escavatore idraulico a braccio frontale.

I materiali provenienti dagli scavi all’aperto possono essere distinti in funzione delle loro caratteristiche agronomiche in:

1. terreno vegetale (corrispondente al primo strato di terreno, risultante dalle operazioni di scotico in aree agricole, fino ad una profondità massima di circa 30+50 cm);

2. terreno sterile derivante dagli scavi all'aperto (approfondimento e scavo di sbancamento per la bonifica del piano di posa, sbancamento per la realizzazione di trincee e gallerie artificiali).

Per la preparazione del piano di posa dei rilevati, si procederà innanzitutto al taglio delle piante ed all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. sarà poi eseguito lo scotico e la totale asportazione del terreno vegetale sottostante l'impronta del rilevato per la profondità stabilita nel progetto fino a formare un piano di posa dei rilevati il più possibile regolare, privo di bruschi avvallamenti e tale da evitare il ristagno delle acque piovane.

In funzione delle caratteristiche di portanza del terreno saranno inoltre eseguiti approfondimenti e scavi di sbancamento per la bonifica del piano di posa atti ad asportare strati di terreno coesivi o teneri.

Per gli scavi di scotico saranno utilizzati mezzi dotati di lame e/o benna che a più passaggi asportano gli strati di materiale (suolo) accantonandolo in apposite aree dedicate per il successivo reimpiego per il rivestimento di scarpate o il ripristino delle aree interessate dai cantieri.

Per gli scavi di sbancamento per la bonifica del piano di posa, trincee e gallerie artificiali saranno invece usati prevalentemente escavatori meccanici. In funzione della tipologia di scavo da eseguire, della profondità e della quantità di materiale da scavare, all'escavatore potrà essere affiancata una pala caricatrice che provvederà a caricare i mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento del materiale scavato all'interno del cantiere o verso l'esterno.

Per tali tipologie, dal momento che lo scavo avviene con mezzi meccanici tradizionali, e non comporta di conseguenza la possibilità di contaminazione dei terreni, è stata effettuata una caratterizzazione preventiva sulle caratteristiche chimiche dei terreni attraversati, finalizzata a definirne l'eventuale contaminazione.

Qualora il materiale di scavo della tipologia sopradescritta venisse destinato a siti con destinazione urbanistica industriale-commerciale o ad esse assimilabile (quale utilizzo all'interno di pertinenze stradali), non si renderanno necessarie ulteriori caratterizzazioni in corso d'opera.

Qualora il materiale di scavo della tipologia sopradescritta venisse destinato a siti con destinazione urbanistica residenziale-verde pubblico, o con destinazione ad uso agricolo, si procederà in corso d’opera ad un’ulteriore caratterizzazione.

Resta inteso che se durante l’attività di scavo venissero riscontrate situazioni organolettiche anomale imputabili ad attività pregresse o accadessero sversamenti accidentali, si procederà all’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente e il materiale sarà gestito a seguito di tutti gli approfondimenti analitici del caso.

5.2 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA

Lo scavo di sbancamento a sezione obbligata è caratteristico degli scavi per la posa di tubazioni e cavidotti, degli scavi per le fondazioni della segnaletica stradale o per la realizzazione di tombini oltre che degli scavi per le vasche di prima pioggia e per i disoleatori. complessivamente risulta difficile calcolare il volume del materiale in esubero al termine delle lavorazioni e, di questo, quale percentuale presenta buone caratteristiche meccaniche ed è quindi riutilizzabile nel rilevato stradale.

5.3 REALIZZAZIONE DI PALI DI GRANDE DIAMETRO

5.3.1 REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO

Si definiscono pali trivellati quelli ottenuti per asportazione del terreno e sua sostituzione con calcestruzzo armato. Durante la perforazione la stabilità dello scavo può essere ottenuta con l'ausilio di fanghi bentonitici, ovvero tramite l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio.

Nella variante con elica continua i pali sono realizzati mediante infissione per rotazione di una trivella ad elica continua e successivo getto di calcestruzzo, fatto risalire dalla base del palo attraverso il tubo convogliatore interno all'anima dell'elica, con portate e pressioni controllate. L'estrazione dell'elica avviene contemporaneamente alla immissione del calcestruzzo.

Per la realizzazione di pali trivellati saranno utilizzate attrezzature semoventi equipaggiate con rotary e l’utensile di scavo è scelto in funzione della natura e della consistenza dei terreni da scavare.

In presenza di terreni sciolti è consolidato l'impiego di fanghi bentonitici per il sostegno delle pareti del foro.

La sequenza costruttiva del singolo palo prevede 3 fasi:

- perforazione per la rimozione del terreno mediante utensili di scavo adatti alla natura del terreno stesso;
- posa della gabbia di armatura all'interno del foro;
- riempimento del foro con calcestruzzo.

Tra la prima e la seconda fase vi è la rigenerazione del fango di perforazione tramite asportazione della frazione più grossolane di terreno in esso contenuta (operazione denominata dissabbiamento).

In presenza di terreni incoerenti ghiaiosi, allo scopo di evitare possibili franamenti del terreno più superficiale, è pratica consolidata la preliminare infissione, in asse al palo da realizzare, di un tubo di rivestimento (tubo-forma) di diametro leggermente superiore al diametro dell'utensile. Tale avanzozzo è generalmente infisso nel terreno per mezzo della testa di rotazione della perforatrice o di un vibro-infissore idraulico agganciato alla gru di servizio.

L'impianto di preparazione dei fanghi è di seguito descritto.

Le caratteristiche della bentonite, le modalità di preparazione dei fanghi e le loro caratteristiche, così come per i controlli da eseguire sul fango, sono definiti nel capitolato speciale d'appalto.

L'impianto di preparazione del fango sarà costituito da:

- dosatori - mescolatori automatici (è ammesso, l'impiego di mud - hopper);
- silos di stoccaggio della bentonite in polvere;
- vasche di agitazione, maturazione e stoccaggio del fango fresco prodotto;
- relative pompe e circuito di alimentazione e di recupero fino agli scavi;
- vasche di recupero;
- dissabbiatori;
- vasca di raccolta della sabbia e di sedimentazione del fango non recuperabile.

Il fango verrà ottenuto miscelando, fino ad ottenere una sospensione finemente dispersa, i seguenti componenti:

- acqua dolce di cantiere;

- bentonite in polvere;
- additivi eventuali (disperdenti, sali tampone, etc.).

Dopo la miscelazione la sospensione verrà immessa nelle apposite vasche di <maturatione= del fango, nelle quali essa dovrà rimanere per un tempo adeguato, prima di essere impiegata nella perforazione. Di norma la maturazione richiede da 6 a 12 ore.

L'appaltatore dovrà predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di depurazione e recupero dei fanghi che consentano di eliminare o ridurre le quantità di detrito trattenuto in sospensione.

Si descrivono di seguito le 2 operazioni principali ovvero:

- perforazione del palo;
- il getto del calcestruzzo.

Perforazione del palo

La perforazione sarà eseguita in presenza di fango bentonitico in quiete.

Durante la perforazione, il livello del fango dovrà costantemente essere mantenuto in prossimità del piano di lavoro. Nel caso di improvviso franamento, con o senza perdita di fango bentonitico, lo scavo verrà immediatamente riempito con calcestruzzo magro.

Durante la perforazione dovranno essere presi tutti gli accorgimenti ragionevoli al fine di prevenire la fuoriuscita del fango bentonitico al di là delle immediate vicinanze della zona di scavo.

Al termine della perforazione si dovrà procedere all'accurata rimozione dei detriti rimasti sul fondo nonché alla sostituzione parziale od integrale del fango per ricondurlo alle caratteristiche prescritte per l'esecuzione del getto:

- il contenuto in sabbia del fango non dovrà essere superiore al 5 %;
- la densità non potrà superare 1,15 t/m³.

In caso contrario, l'appaltatore sostituirà parzialmente od integralmente il fango per ricondurlo alle caratteristiche richieste.

Tipo e numero dei controlli saranno commisurati al raggiungimento delle suddette prescrizioni.

Getto del calcestruzzo

Prima del getto si provvederà alla sostituzione del fango di perforazione fino al raggiungimento dei prescritti valori del contenuto in sabbia.

Per la rimonta del fango di perforazione da sostituire prima del getto, si potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi:

- eiettore (air lifting);
- pompa sommersa per fanghi;
- pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto.

Il getto del calcestruzzo avverrà impiegando il tubo di convogliamento. Il tubo sarà provvisto, all'estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una capacità di almeno 0,5-0,6 mc, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento.

Prima di installare il tubo getto sarà eseguita una ulteriore misura del fondo foro; qualora lo spessore del deposito superi i 20 cm si provvederà all'estrazione della gabbia d'armatura ed alle operazioni di pulizia.

Il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30-60 cm dal fondo della perforazione; al fine di evitare azioni di contaminazione/dilavamento del primo calcestruzzo gettato, prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da un involucro di carta riempito con vermiculite granulare o palline di polistirolo.

Durante il getto il tubo convogliatore sarà opportunamente manovrato per un'ampiezza di 20 -30 cm, in modo da favorire l'uscita e la risalita del calcestruzzo.

Prima verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a fondo piatto, il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando un'immersione minima nel calcestruzzo di 2,5 m e massima di 6 m.

All'inizio del getto si dovrà disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m di pannello. È prescritta una cadenza di getto non inferiore a 25 m³/ora.

Il getto dovrà comunque essere completato in un tempo tale che il calcestruzzo rimanga sempre lavorabile nella zona di rifluimento.

Per nessuna ragione il getto dovrà venire sospeso prima del totale riempimento del palo. A palo riempito il getto sarà proseguito fino alla completa espulsione del calcestruzzo contaminato dal fango di bentonite.

5.3.2 Realizzazione di pali in CSP

I pali, corrispondenti alla tipologia contrassegnata generalmente con la sigla csp, saranno realizzati mediante infissione contemporanea, per rotazione, di una trivella a elica continua e di un tubo di rivestimento. Quest'ultimo sarà mantenuto per l'intera lunghezza del palo.

La sequenza operativa prevede in avanzamento l'infissione alternata dell'elica e del rivestimento. Quest'ultimo è opportunamente costituito alla base da una speciale corona dentata in grado di tagliare anche terreni semilitoidi.

Raggiunta la profondità prevista, l'elica carica di terreno è estratta mentre contemporaneamente, attraverso l'asta centrale dell'elica stessa, è pompato il <calcestruzzo= che va a sostituire in tal modo il volume di terreno scavato.

L'operazione prosegue fino al raggiungimento della prevista quota di sommità dei pali. Contemporaneamente o successivamente viene estratto il rivestimento.

5.3.3 Gestione dei materiali di risulta per eventuale utilizzo di bentonite nelle attività di realizzazione di pali

I materiali di risulta derivanti dalla realizzazione dei pali con l'impiego di bentonite saranno gestiti in regime di rifiuto.

Analogamente anche i fanghi bentonitici di perforazione esauriti, non più riciclabili all'interno dell'impianto di costruzione dei pali saranno stoccati in apposite vasche a supporto dello stesso impianto.

I materiali di risulta saranno sottoposti ad attività di caratterizzazione chimica per la successiva gestione come rifiuti, prediligendo l'attività di recupero secondo quanto previsto dal punto 7.15.3 allegato 1 del D.M.5 febbraio 1998 e s.m.i.

Soltanto in subordine all'attività di recupero tali tipologie di rifiuto saranno conferite presso idonei impianti di discarica in conformità con le vigenti normative in materia. In tale ottica tali materiali preliminarmente al loro allontanamento dal cantiere dovranno essere sottoposti a caratterizzazione chimica volta a definire:

- delibera min. Amb. 04/2002 per la verifica della pericolosità del rifiuto;
- D.M.05/02/1998 per la verifica della ecocompatibilità (da effettuare soltanto qualora i rifiuti fossero avviati ad attività di recupero r10 e r5 <utilizzo per copertura di discariche per rsu=>);
- D.M.03/08/2005 per la verifica dell'ammissibilità in discarica (da effettuare soltanto qualora i rifiuti fossero avviati ad impianto di smaltimento).

Tali attività di caratterizzazione saranno effettuate ogni 3.000 mc di materiali prodotti.

Ad ottenimento dei risultati analitici di laboratorio, il materiale verrà pertanto allontanato su gomma e conferito presso idonei impianti autorizzati per recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia.

5.4 REALIZZAZIONE DI MICROPALI

I micropali sono pali gettati in opera e realizzati con asportazione di terreno; la loro esecuzione avviene in tre fasi:

- esecuzione del foro mediante asportazione del terreno;
- posa di armatura con canna in acciaio;
- riempimento del foro mediante miscela cementizia.

Per le operazioni di perforazione si utilizzano attrezzature semoventi specifiche denominate “perforatrici” equipaggiate con testa rotante e funzionamento idraulico, montata su asta di guida e dotata di dispositivo di spinta e di tiro.

L'utensile di perforazione è una punta perforante collegata ad una batteria di aste cave che devono essere collegate tra loro, durante la lavorazione, mediante filetti maschio/femmina al fine di

raggiungere la profondità di progetto; al termine della batteria delle aste è posizionato il <martello a fondo foro= che unisce la percussione alla rotazione.

Qualora la consistenza del terreno fosse tale da causare il cedimento delle pareti dello scavo durante la perforazione, la stabilità delle pareti viene ottenuta infiggendo nel terreno, contestualmente alla perforazione, un rivestimento costituito da tubi di acciaio aventi diametro esterno pari al diametro nominale del palo (colonna di rivestimento o tubiforma). La colonna di rivestimento è composta da più spezzoni di tubo che vengono collegati tra loro tramite innesti maschio/femmina.

6 SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Il processo di cantierizzazione è stato studiato in relazione sia all'analisi puntuale delle caratteristiche localizzative, costruttive e dei fabbisogni generati da ogni singolo intervento, sia alla necessità di rispettare le tempistiche realizzative previste per l'esecuzione degli interventi in progetto.

Lo studio è stato condotto tenendo ben presente che la fase di costruzione è uno dei momenti più delicati della vita di un'opera dal punto di vista sia tecnico-economico che di impatto ambientale sul territorio. Le ricadute sull'estensione dei tempi di esecuzione (e conseguentemente dei costi) e sul territorio dovute ad una errata o mancata valutazione delle problematiche di cantiere possono infatti essere significative.

Una corretta pianificazione del processo di cantierizzazione che governa la fase realizzativa dell'opera, è da ritenersi, infatti, prioritaria anche in termini ambientali, al fine di ridurre i potenziali impatti legati alla fase costruttiva.

La cantierizzazione proposta, strettamente collegata al programma dei lavori, si ispira ad alcuni principi guida:

- collocazione delle aree di cantiere in posizione limitrofa alle aree d'intervento, al fine di consentire il facile raggiungimento dei siti di lavorazione, limitando quanto possibile il disturbo determinato dalla movimentazione di mezzi;
- possibilità di garantire un agevole accesso viario, in relazione anche alle modalità di approvvigionamento/smaltimento dei materiali;

- limitazione, per quanto possibile, degli impatti indotti sugli eventuali ricettori insediati in prossimità delle aree operative e, in generale, la riduzione al minimo di potenziali interferenze ambientali al contorno e lungo le vie di accesso;
- utilizzo di aree che potranno essere facilmente recuperate e risistemate al termine dei lavori, minimizzando l'occupazione temporanea di aree non espropriate.

L'analisi degli aspetti sopra esposti, a seguito di accurati sopralluoghi effettuati nelle zone interessate dai lavori, ha consentito di identificare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi durante le fasi di realizzazione dell'opera e di predisporre gli idonei interventi di mitigazione.

Le opere saranno realizzate in una pluralità di interventi che saranno temporalmente e logisticamente coordinati onde evitare al massimo i disagi per l'utenza stradale e le interferenze indotte reciprocamente fra i vari gruppi di lavoro, anche in relazione al limitrofo cantiere per la soppressione di alcuni passaggi a livello da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Sarà fondamentale - anche ai fini della sicurezza - la corretta ideazione ed organizzazione del cantiere ed il coordinamento fra le varie fasi ed attività.

In conclusione, l'obiettivo dello studio e della progettazione delle aree di cantiere è stato quello di definire una logistica di costruzione che consenta uno sviluppo razionale ed economico della costruzione dell'opera e, parallelamente, anche quello di individuare le soluzioni che, in sinergia tra loro, riducano il più possibile gli effetti di carattere ambientale nei territori interessati.

7 CRITERI GENERALI DI CANTIERIZZAZIONE

All'interno del contesto territoriale, urbanistico e ambientale interessato dalla nuova infrastruttura stradale, anche in continuità con quanto previsto dal livello progettuale precedente, è stato deciso di organizzare le aree di cantiere come di seguito indicato:

- n. 1 campo base, denominato CB
- n. 6 campi operativi, denominati CO

Il campo base (CB) assolve alle funzioni logistiche e di ricovero degli addetti mentre all'interno di quelli operativi (CO) sono previste tutte le lavorazioni operative vere e proprie connesse alla realizzazione

degli interventi nonché le aree di stoccaggio temporaneo dei terreni e dei materiali di approvvigionamento nonché dei rifiuti.

I cantieri operativi (CO) sono posti in corrispondenza delle opere principali per le quali si è convenuto di destinare degli spazi per lavorazioni, pre-assemblaggi o semplice stoccaggio di materiali da costruzione necessari alle attività.

L'area logistica del campo base si rapporterà in modo sinergico, attraverso la rete delle piste di cantiere e la viabilità esistente, alle aree temporanee in cui sono previsti i grandi interventi strutturali, ovvero dove si concretizzerà la produzione e l'operatività più propriamente esecutiva dell'opera.

I criteri generali adottati per l'individuazione delle aree di campo base-operative sono stati definiti in relazione alle seguenti priorità:

- ricercare localizzazioni per quanto possibile all'interno del sedime del tracciato di progetto, al fine di evitare l'occupazione temporanea di suolo e successivi onerosi interventi di riqualificazione ambientale;
- ricercare aree in prossimità di svincoli di interconnessione con la viabilità locale esistente, al fine di individuare aree di stoccaggio facilmente raggiungibili dai mezzi di trasporto;
- individuare zone con caratteristiche morfologiche di adeguata estensione e conformazione;
- evitare impatti su ricettori sensibili insediati in prossimità delle aree operative.

7.1 LOCALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE

La corretta localizzazione dei siti di cantiere costituisce il primo provvedimento preventivo in merito al contenimento degli eventuali impatti, in quanto da esso dipendono gli effetti più significativi che si possono determinare sull'ambiente circostante e sul normale assetto funzionale delle viabilità e dei servizi.

Per l'ubicazione delle aree di cantiere si è proceduto ad una stima di massima delle superfici necessarie in funzione delle tipologie di destinazione d'uso. Inoltre, si è posta particolare attenzione ai collegamenti stradali tra aree di cantiere, zone operative, cave e discariche, sia per favorire la logistica di cantiere sia per evitare un eccessivo disagio per i cittadini e gli utenti abituali della S.S. 38 dello Stelvio.

Anche l’aspetto territoriale, paesaggistico ed ambientale ha condizionato positivamente la scelta delle aree di cantiere, che è stata orientata verso zone compatibili dal punto urbanistico e libere da vincoli ostativi.




Figura 3 - ubicazione delle aree di cantiere e relativi accessi

Dal punto di vista dimensionale e organizzativo è stata definita un’area di cantiere totale di circa 49.210 mq che si attesta lungo tutto lo sviluppo dell’intervento, di questa, la superficie che verrà utilizzata come preparazione e stoccaggio dei materiali e campo base è di 22.750 mq. La cantierizzazione viene posizionata nelle aree limitrofe al tratto esistente della S.S. 38 dello Stelvio in modo tale da non intralciare la viabilità esistente fin tanto questo non sia assolutamente necessario e viene pianificata comunque una gestione del traffico a senso unico alternato regolato da opportuna lanterna semaforica semovibile.

Tali aree sono state ritenute idonee sulla base dei seguenti elementi:

- tipologia delle opere stradali in progetto e loro dimensionamento

- superfici necessarie per le attività previste al punto precedente
- tempi di attività cantieristica e di percorrenza degli automezzi di servizio
- destinazione d’uso dei suoli e vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali
- caratteristiche logistiche relative alla viabilità secondaria e alla vicinanza di abitati o di particolari recettori sensibili (ospedali, scuole, ecc.)
- caratteristiche morfologiche, geologiche e geotecniche dell’area
- impatto ambientale sulle componenti maggiormente esposte (vegetazione, acque superficiali e sotterranee, paesaggio, ecosistema, ecc.)
- fabbisogno idrico ed energetico

Dal punto di vista urbanistico l’area indicata per il campo base si troverebbe proprio all’interno della superficie dell’ambito di trasformazione AT_1 che, dalla relazione tecnica, ha come obiettivi generali la riqualifica dell’area con completamento dello sviluppo insediativo; pertanto, non si andrebbe a disturbare un’area soggetta a vincoli naturalistici. Le aree che si trovano a nord dello sviluppo della linea ferroviaria interferente con il tracciato dell’attuale S.S. 38 dello Stelvio sono, invece, aree di tessuto commerciale e produttivo esistente o di completamento.




Figura 4 - Stralcio PGT Comune di Montagna in Valtellina con sovrapposizione aree di cantiere




Figura 5 - Stralcio PGT Comune di Sondrio con sovrapposizione aree di cantiere

È opportuno segnalare che l'area di occupazione indicata per lo stoccaggio temporaneo a destra della Rotatoria Est si attesta in aree comprese nella fascia di rispetto fluviale e, in particolare, ricade nella fascia B del PAI e risulta un'area di conoide attiva non protetta.




Figura 6 - Vincoli paesaggistici e territoriali

Le aree di cantiere occupano in alcuni casi aree tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. c) e g) del D. Lgs. 42/2004. Le stesse saranno comunque ripristinate nelle condizioni originali al termine delle lavorazioni.

Per tutti i cantieri a fine lavorazione è previsto lo smantellamento e rinaturalizzazione delle aree secondo quanto indicato nell’elaborato T00CA00CANDI00A “carta delle mitigazioni in fase di cantiere”.

7.2 SITI DI CANTIERE E PISTE DI ACCESSO

La preparazione dell’area in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione dei siti di cantiere, nonché delle relative piste di accesso, sarà effettuata con le seguenti modalità:

- scotico del terreno vegetale, con relativa rimozione e accatastamento in area idonea a ciò destinata presso il campo base/campo operativo 1 (il terreno scotico dovrà essere conservato secondo modalità agronomiche specifiche);
- stesa di tessuto non tessuto (TNT);
- formazioni di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico;
- delimitazione dell’area con idonea recinzione (per maggiori dettagli vedasi i layout grafici delle aree di cantiere) e cancelli di ingresso;
- predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi (energia elettrica, acqua, fognatura);
- realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (energia elettrica, rete di terra e di difesa dalle scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna ove necessario, reti acqua potabile ed industriale, impianto trattamento acque di prima pioggia, fognature, telefoni, ecc.) e dei relativi impianti;
- costruzione dei basamenti per gli impianti ed i baraccamenti.

In corrispondenza dei baraccamenti e dell’area di ricovero dei mezzi saranno posizionati gli estintori per lo spegnimento di eventuali incendi. Gli estintori saranno presenti anche nelle aree di stoccaggio terreni e materiali di approvvigionamento.

Per la posa in opera delle reti tecnologiche di cantiere (energia elettrica, messa a terra, parafulmine, illuminazione esterna, acqua, fognatura, ecc.) e dei relativi impianti non sussistono limitazioni d’ordine tecnico.

Data la vicinanza dell'area alla viabilità ordinaria e il brevissimo tratto di percorrenza dei mezzi di servizio, sarà necessario realizzare un apposito impianto all'uscita del cantiere per ripulire dalle polveri e dal fango i pneumatici. Si dovrà, inoltre, realizzare una vasca di raccolta delle acque di lavaggio delle autobetoniere, indispensabile per evitare l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

L'approvvigionamento del cantiere avverrà via gomma. Saranno approvvigionati su gomma tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione delle opere civili; i mezzi adibiti al trasporto percorreranno la viabilità pubblica, impegnando di volta in volta la viabilità di accesso ai cantieri. I dettagli del trasporto dovranno essere attentamente analizzati con i fornitori, al fine di evitare ogni inutile intralcio al traffico. All'interno dell'area di cantiere dovranno circolare solo e soltanto i mezzi d'opera necessari ed autorizzati per il carico e lo scarico dei materiali.

Al termine dei lavori si prevede la dismissione di tutte le aree di cantiere ed il conseguente ripristino allo stato ante operam mediante riutilizzo del terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scotico iniziali.

Di seguito si riporta la descrizione della sistemazione dei piazzali dei Campi Base e/o operativi e delle relative viabilità e piste interne.

Sistemazioni piazzali Campo Base/Campi operativi

- Piazzali adibiti allo stoccaggio dei materiali: posa di uno strato di materiale da rilevato fortemente compattato di 30cm;
- Piazzali adibiti allo stoccaggio dei materiali potenzialmente contaminanti: predisposizione di apposito sistema di impermeabilizzazione (teli in PVC) adeguatamente protetti con materiale granulare e sistema di collettamento a presidio di trattamento idraulico.
- Piazzale Baraccamenti Logistici (mensa, uffici, servizi igienici, etc): posa di misto granulare stabilizzato non legato per uno spessore di 30cm;
- Piazzali aree tecniche ed operative: posa di misto granulare stabilizzato non legato per uno spessore di 30cm.

Pavimentazioni viabilità e piazzali interni al Campo Base/Campi operativi

- Viabilità e piste in misto granulare stabilizzato non legato di spessore pari a 30cm.

La viabilità interessata dal traffico indotto dalle attività di costruzione dell’opera in esame si estende dalle aree immediatamente limitrofe alla zona dei lavori, fino ai poli estrattivi dei materiali di costruzione ed alle discariche variamente ubicate nella provincia di Sondrio.

Ai fini della presente relazione è possibile ed utile dividere la viabilità principale da quella secondaria. Nella prima - viabilità principale - si inquadrano, essenzialmente le strade statali e provinciali che potranno essere percorse dai mezzi di cantiere, primi fra tutti i mezzi destinati al trasporto degli inerti per i rilevati dalle cave di estrazione e il conferimento alle medesime cave di estrazione dei materiali in esubero destinati al riutilizzo o occorrenti per il recupero ambientale delle cave. Nella seconda - viabilità secondaria - si inquadrano invece le strade comunali o poderali che consentono di raggiungere e interconnettere tutte le viabilità di servizio e di cantiere utilizzate per raggiungere i luoghi di lavoro veri e propri. La viabilità di cantiere costituisce un terzo livello di viabilità e precisamente quella occorrente ad assicurare la transitabilità nel cantiere ai mezzi d’opera, realizzata per lo più con piste di cantiere che possono realizzarsi in adiacenza o in coincidenza al sedime delle opere in progetto.

La viabilità principale e secondaria interessata dal flusso di traffico indotto dalla realizzazione dell’opera può essere distinta nelle strade per le movimentazioni dei materiali tra i vari cantieri e in quella che viene utilizzata dai mezzi per l’approvvigionamento o il conferimento a discarica dei materiali. La prima impegna sostanzialmente le zone limitrofe alle opere in progetto, mentre la seconda riguarda le strade di collegamento tra le zone di cantiere e le cave e discariche.

Per quanto riguarda le piste di cantiere, per quasi tutta la lunghezza dell’intervento può essere garantita una continuità di collegamento longitudinale lungo il lotto sfruttando piste da realizzare sul sedime della futura strada. I mezzi potranno spostarsi prevalentemente attraverso tali piste di cantiere da costruire immediatamente dopo la presa in possesso delle aree e le attività di bonifica necessarie.

Le piste costituiranno un collegamento valido per tutta la durata dei lavori adattandosi di fatto con l’avanzamento dei lavori e ai rilevati in costruzione.

7.3 ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

7.3.1 CAMPO BASE E CAMPO OPERATIVO 1

Il campo base ricade in un'area classificata nel PGT di Montagna in Valtellina come T5 “Tessuto commerciale esistente e di completamento” ed è collocato alla fine di via dell'Industria nelle immediate vicinanze della S.S. n. 38 dello Stelvio.

Dal punto di vista vincolistico l'area indicata per il campo base si trova proprio all'interno della superficie dell'ambito di trasformazione AT_1 che dalla relazione tecnica ha come obiettivi generali la riqualifica dell'area con completamento dello sviluppo insediativo, pertanto, non si tratta di un'area soggetta a vincoli naturalistici.

La Carta dell'Uso del Suolo mostra come l'area del campo base risulta occupare una zona antropizzata attualmente lasciata a verde incolto.



LEGENDA



FILARI



MATRICE ANTROPICA

- 1111 - tessuto residenziale denso
- 1112 - tessuto residenziale continuo mediamente denso
- 1121 - Tessuto residenziale discontinuo
- 1122 - Tessuto residenziale rado e nuclei forme
- 1123 - Tessuto residenziale sparso
- 11231 - Casdne
- 12111 - Inseadamenti industriali, artigianali, commerciali
- 12112 - Inseadamenti produttivi agricoli
- 12121 - Inseadamenti ospedalleri
- 12122 - Impianti di servizi pubblici e privati
- 12123 - Impianti tecnologici
- 12124 - Cimiteri
- 12126 - Impianti fotovoltaici a terra
- 122 - Reti stradali, ferroviarie e spazi
- 1221 - Reti stradali e spazi accessori
- 1222 - Reti ferroviarie e spazi accessori
- 124 - Aeroporti ed eliporti
- 131 - cave
- 132 - discariche
- 133 - Cantieri
- 134 - aree degradate non utilizzate e non vegetate
- 1411 - Parchi e giardini
- 1412 - Aree verdi incolte
- 1421 - Impianti sportivi
- 1422 - Campeggi e strutture turistiche e ricettive
- 1424 - Aree archeologiche
- 221 - vigneti
- 222 - frutteti e frutti minori
- 223 - oliveti
- 314 -rimboschimenti recenti
- 331 - spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
- 332 - Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione
- 333 - vegetazione rada
- 335 - ghiacciai e nevi perenni
- 411 - vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
- 511 - Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali

MATRICE AGRICOLA

- 2111 - seminativi semplici
- 2112 - seminativi arborati
- 21131 - Colture orticole a pieno campo
- 21132 - Colture orticole protette.
- 21141 - Colture floro-vivaistiche a pieno campo
- 21142 - Colture floro-vivaistiche protette
- 2115 - orti familiari
- 2241 - pioppeti
- 2242 - altre legnose agrarie
- 2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
- 2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
- 2313 - marcite

MATRICE NATURALE (componente vegetazione)

- 3111 - boschi di latifoglie a densità media e alta
- 31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo
- 31112 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati ad alto fusto
- 31121 - boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo
- 3113 - formazioni ripariali
- 3114 - castagneti da frutto
- 3121 - Boschi conifere a densità media e alta
- 3122 - Boschi di conifere a densità bassa
- 31311 - boschi misti a densità media e alta governati a ceduo
- 31312 - boschi misti a densità media e alta governati ad alto fusto
- 31321 - boschi misti a densità bassa governati a ceduo
- 31322 - boschi misti a densità bassa governati ad alto fusto
- 3211 - praterie naturali d'alta quota assente di specie arboree ed arbustive
- 3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
- 3221 - cespuglietti
- 3222 - vegetazione dei greti
- 3223 - vegetazione degli argini sopraelevati
- 3241 - cespuglietti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree
- 3242 - cespuglietti in aree di agricole abbandonate

Figura 7 - Estratto tavola uso del suolo

Il campo base in oggetto, insieme al campo operativo n. 1, copre un'area di circa 22.570 mq e sarà organizzato in un'area logistica ed in un'area operativa.

CB – Campo base + CO1 – Campo operativo 1	
Comune	Montagna in Valtellina (SO)
Localizzazione	Fra S.S. n. 38 dello Stelvio e la linea ferroviaria
Accessi	Da via dell'Industria
Superficie	22.570 mq
Uso attuale del suolo	1412 – Aree verdi incolte
Destinazione PGT	AT_1 – Ambito di trasformazione Aree a prevalente destinazione commerciale Previsioni viabilistiche di interesse locale
Presenza vincoli	Aree tutelate ai sensi dell'art.142 D.Lgs 42/2004 lettera c)
Morfologia	Leggera pendenza
Tipologia di ripristino previsto	Ripristino del sito nelle condizioni attuali

Figura 8 - Scheda campo base e campo operativo 1

Al cantiere si accede tramite un accesso carrabile, sorvegliato con una guardiania, in prossimità del quale è presente, inoltre, l'impianto per il lavaggio ruote degli automezzi per ingresso sulla viabilità pubblica nonché una piattaforma per la pesatura dei mezzi.

L'area logistica, di dimensioni ridotte pari a circa 3.000 mq, e collocata nelle vicinanze del principale accesso, contiene una zona adibita a parcheggio per le maestranze e per gli ospiti nonché una seconda area contenente i seguenti baraccamenti:

- locali uffici impresa,
- locali uffici Direzione Lavori,
- infermeria,
- mensa,
- servizi igienici,
- locali accessori per deposito attrezzature.

Nell'area è, inoltre, presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici costituenti il campo base.

L'area operativa del campo base in oggetto, di dimensioni pari a circa 19.570 mq è costituita, invece, dalle seguenti sotto aree, in aggiunta a quelle di lavorazione:

- area raccolta rifiuti e cassoni scarrabili,
- area di stoccaggio temporaneo dei materiali di approvvigionamento,
- area di stoccaggio temporaneo del terreno di scotico che sarà riutilizzato a lavorazioni ultimate,
- area di stoccaggio temporaneo dei terreni di scavo.

Completano il campo le aree destinate a parcheggio di stazionamento dei mezzi d’opera e l’area di lavaggio ruote automezzi per ingresso sulla viabilità pubblica.



Figura 9 - Layout campo base e campi operativi 1 e 2

7.3.2 CAMPO OPERATIVO 2

Il campo operativo n. 2 ricade in un’area classificata nel PGT di Montagna in Valtellina in parte come “Infrastrutture per la mobilità di progetto in rilevato” ed in parte come “Aree di naturalità fluviale”.

Il cantiere operativo in oggetto copre un'area di circa 6.945 mq alla quale si accederà da via Busteggia.

Nell'area del campo operativo n. 2 non sono presenti depositi terrigeni perché le aree comprese nella fascia di rispetto fluviale ricadono nella fascia B del PAI, seppur soggette al pericolo di esondazione in soli casi eccezionali.

Trattandosi di area di valore naturalistico saranno impegnate solo le aree strettamente necessarie all'esecuzione delle lavorazioni della nuova rampa stradale e dei relativi rilevati stradali. È comunque previsto il ripristino dell'ambiente a completamento delle lavorazioni.

CO2 – Campo operativo 2	
Comune	Montagna in Valtellina (SO)
Localizzazione	Fra S.S. n. 38 dello Stelvio e il fiume Adda
Accessi	Da via Busteggia
Superficie	6.945 mq
Uso attuale del suolo	3113 – Formazioni ripariali
Destinazione PGT	Infrastrutture per la mobilità di progetto in rilevato Previsioni viabilistiche di interesse locale Aree di naturalità fluviale
Presenza vincoli	Aree tutelate ai sensi art.142 D.Lgs 42/2004 lettera c) e g) PGRA – Classe pericolosità P2 – Tr 200 anni
Morfologia	Leggera pendenza
Tipologia di ripristino previsto	Ripristino del sito nelle condizioni attuali

Figura 10 - Scheda campo operativo n. 2

7.3.3 CAMPO OPERATIVO 3

Il campo operativo n. 3 ricade in un'area classificata nel PGT di Montagna in Valtellina in parte come “Infrastrutture per la mobilità di progetto in rilevato” ed in parte come “Aree di naturalità fluviale”.

Il cantiere operativo in oggetto copre un'area di circa 9.240 mq alla quale si accederà dalla S.S. n. 38 dello Stelvio.

CO3 – Campo operativo 3	
<i>Comune</i>	Montagna in Valtellina (SO)
<i>Localizzazione</i>	Fra S.S. n. 38 dello Stelvio, il fiume Adda e la linea ferroviaria
<i>Accessi</i>	Da S.S. n. 38 dello Stelvio
<i>Superficie</i>	9.240 mq
<i>Uso attuale del suolo</i>	21111 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 31111 – Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 3113 – Formazioni ripariali 3241 – cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte e arboree
<i>Destinazione PGT</i>	Infrastrutture per la mobilità di progetto in rilevato Previsioni viabilistiche di interesse locale Aree di naturalità fluviale
<i>Presenza vincoli</i>	Aree tutelate ai sensi art.142 D.Lgs 42/2004 lettera c) e g) PGRA – Classe pericolosità P2 – Tr 200 anni
<i>Morfologia</i>	Leggera pendenza
<i>Tipologia di ripristino previsto</i>	Ripristino del sito nelle condizioni attuali

Figura 11 - Scheda campo operativo n. 3

Nella parte pavimentata che attualmente ospita un parcheggio sarà organizzato un apprestamento minimo costituito da:

- baraccamento,
- wc chimico;
- serbatoio;
- parcheggio mezzi;
- raccolta rifiuti;
- impianto lavaggio ruote.

Diversamente a quanto previsto nel PFTE, la superficie da destinare a stoccaggio delle terre posta in prossimità del fiume Adda, è stata eliminata e trasferita al campo base per evitare di impegnare con depositi terrigeni le aree comprese nella fascia di rispetto fluviale e che ricadono nella fascia B del PAI, seppur soggette al pericolo di esondazione in soli casi eccezionali.

Rimane, invece, un'area destinata allo stoccaggio dei materiali di approvvigionamento, funzionale, in particolare, allo stoccaggio delle travi costituenti in viadotto che saranno varate dal basso.




Figura 12 - Layout campo operativo n. 3

7.3.4 CAMPO OPERATIVO 4

Il campo operativo n. 4 ricade in un'area classificata nel PGT di Montagna in Valtellina come “Tessuto urbano consolidato”.

Il cantiere operativo in oggetto copre un'area di circa 2.540 mq alla quale si accederà dalla S.S. n. 38 dello Stelvio.

Nell'area del campo operativo n. 4 non sono presenti depositi di materiali, ma solo una baracca ed un wc chimico di supporto ai lavoratori.

Si tratta di area impegnata per l'esecuzione delle pile di supporto del viadotto attualmente lasciata a parto incolto senza presenza di alberature rilevanti.

CO4 – Campo operativo 4	
Comune	Montagna in Valtellina (SO)
Localizzazione	Fra S.S. n. 38 dello Stelvio e linea ferroviaria
Accessi	Da S.S. n. 38 dello Stelvio
Superficie	2.540 mq
Uso attuale del suolo	1121 – Tessuto residenziale discontinuo 2311 – Prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive
Destinazione PGT	Tessuto urbano consolidato
Presenza vincoli	PGRA – Classe pericolosità P2 – Tr 200 anni
Morfologia	Leggera pendenza
Tipologia di ripristino previsto	Ripristino del sito nelle condizioni attuali

Figura 13 - Scheda campo operativo n. 4

7.3.5 CAMPO OPERATIVO 5

Il campo operativo n. 5 ricade in un’area classificata nel PGT di Montagna in Valtellina come “Tessuto urbano consolidato”.

Il cantiere operativo in oggetto copre un’area di circa 2.660 mq alla quale si accederà dalla S.S. n. 38 dello Stelvio.

CO5 – Campo operativo 5	
Comune	Montagna in Valtellina (SO)
Localizzazione	Fra S.S. n. 38 dello Stelvio e la linea ferroviaria
Accessi	Da S.S. n. 38 dello Stelvio
Superficie	2.660 mq
Uso attuale del suolo	1221 – Reti stradali e spazi accessori
Destinazione PGT	Tessuto urbano consolidato
Presenza vincoli	PGRA – Classe pericolosità P2 – Tr 200 anni
Morfologia	Pianeggiante
Tipologia di ripristino previsto	Nessuno

Figura 14 - Scheda campo operativo n. 5

Nell’area del campo operativo n. 5 è presente un deposito terrigeno finalizzato alla realizzazione dei rilevati. In aggiunta è localizzata una baracca ed un wc chimico di supporto ai lavoratori.




Figura 15 - Layout campi operativi 4 e 5

7.3.6 CAMPO OPERATIVO 6

Il campo operativo n. 6 ricade in un'area posta a cavallo tra i comuni di Montagna in Valtellina e di Sondrio.

Le aree interessate dalle lavorazioni sono classificate negli strumenti urbanistici dei due comuni in parte come “Viabilità di progetto” ed in parte come “Viabilità esistente” e “Aree a prevalente destinazione produttiva”.

CO6 – Campo operativo 6	
Comune	Montagna in Valtellina (SO) e Sondrio (SO)
Localizzazione	Fra S.S. n. 38 dello Stelvio e via Europa
Accessi	Da S.S. n. 38 dello Stelvio e da via Europa
Superficie	5.075 mq
Uso attuale del suolo	31111 – Boschi di latifoglie a densità media e alta 2311 – Prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive 2112 – Seminativi arborati
Destinazione PGT	Viabilità esistente Viabilità di progetto Aree a prevalente destinazione produttiva
Presenza vincoli	Aree tutelate ai sensi dell'art.142 D.Lgs 42/2004 lettera g) PGRA – Classe pericolosità P2 – Tr 200 anni
Morfologia	Leggera pendenza
Tipologia di ripristino previsto	Ripristino del sito nelle condizioni attuali

Figura 16 - Scheda campo operativo n. 6

Il cantiere operativo in oggetto copre un'area di circa 5.075 mq alla quale si accederà dalla S.S. n. 38 dello Stelvio e da via Europa.




Figura 17 - Scheda campo operativo n. 6

Nell'area del campo operativo n. 6 è presente una baracca ed un wc chimico di supporto ai lavoratori.

7.3.7 AREE MOBILI DI LAVORAZIONE ALLO SCOPERTO (RILEVATI E TRINCEE)

Nell'ambito dei campi operativi, l'area di lavorazione finalizzata alla realizzazione dei rilevati costituisce un'area di lavoro mobile che verrà modificata in base allo sviluppo delle lavorazioni. L'organizzazione dell'area di lavorazione deve essere tale da consentire l'accesso e l'operatività dei mezzi

d’opera. Le aree interessate dalla realizzazione dei rilevati saranno preventivamente scoticate; successivamente e per strati, verranno stesi i materiali costituenti il rilevato e compattati fino a raggiungere la portanza prevista. Infine, il rilevato verrà rivestito con uno strato in terreno vegetale (in parte recuperato da quello ricavato dallo scotico) successivamente inerbito e completato con la disposizione degli elementi di raccolta delle acque di piattaforma e dei fossi al piede.

7.3.8 AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

Si definisce Area di deposito temporaneo, l’area dedicata al deposito temporaneo delle terre/materiali di risulta delle lavorazioni per le relative caratterizzazioni ambientali e successivo accumulo in attesa di destinazione definitiva.

Sono previste due aree di deposito adiacenti nell’ambito del campo base ed un’altra area di dimensioni più contenute presso il campo operativo n. 5. Nel campo base una prima area è destinata allo stoccaggio temporaneo delle terre di scavo mentre un’altra area è riservata allo stoccaggio del materiale proveniente dallo scotico per il reimpiego finale sui rilevati e per la rinaturalizzazione delle aree di cantiere.

Altre aree ospiteranno il materiale necessario alla costruzione dell’infrastruttura, oltre ai materiali di risulta delle demolizioni (rifiuti, non trattati in questo documento).

Ciascuna area di stoccaggio sarà suddivisa a sua volta in sotto aree distinte per tipo di deposito e in grado di ospitare il volume di terreno previsto.

Il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

In ogni caso è necessario sottolineare che lo stoccaggio dei materiali terrigeni entro le piazzole sarà effettuato per la durata delle determinazioni analitiche di laboratorio riferite alla verifica della loro qualità e al riscontro della loro compatibilità ambientale.

In attesa del suo utilizzo, il materiale accantonato nel sito di deposito temporaneo verrà mantenuto sotto controllo all'interno dell'area di recinzione del deposito stesso; in condizioni climatiche particolari, potrà essere limitatamente bagnato, al fine di non indurre dispersioni di polveri nell'ambiente.

Il terreno vegetale sarà comunque separato dallo stoccaggio del terreno di recupero, in quanto è destinato a ricostituire la coltre vegetale dei ripristini e dei rimodellamenti; ciò, allo scopo di non ridurre le proprietà vegetali di ricostituzione della vegetazione autoctona.

La durata dei Depositi Intermedi di cui alla tabella precedente da riutilizzare sarà pari alla durata del Piano di Utilizzo.

Le aree individuate per il Deposito Intermedio delle Terre e Rocce da Scavo potranno essere parzialmente impiegate anche per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere seppur mantenendoli rigorosamente separati e distinti. Come previsto dalla normativa di settore, i diversi materiali saranno opportunamente stoccati/depositati, separati tra di loro e palesemente segnalati con idonea cartellonistica.

8 FASI REALIZZATIVE DEL CANTIERE

Il cantiere è stato organizzato per fasi costruttive progressive tali da consentire sempre l'esercizio del traffico stradale per tutte le direttrici interessate.

Per il solo tratto di raccordo tra il nuovo tracciato della SS 38 su viadotto e via Stelvio, in relazione alla realizzazione della spalla e dei muri di contenimento, sarà necessario disporre un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per tutta la durata della lavorazione.

Durante la fase 0 dei lavori verranno realizzate tutte le opere di accantieramento, allestimento campo base e bonifica ordigni bellici.

8.1 FASI 1 E 2 – ROTATORIA DI VIA EUROPA

Durante la prima fase per la realizzazione della rotatoria sull’incrocio tra Via Europa e la S.S. 38, verranno realizzate tutte le opere esterne alla sede stradale della S.S. 38, mantenendo il traffico attivo sulla stessa e su Via Europa.

Il cantiere operativo presenterà due accessi, rispettivamente al livello superiore (stradale) ed a livello inferiore (a quota della viabilità di servizio) per consentire un agevole accesso dei mezzi all’area oggetto degli interventi di realizzazione dei rilevati.

Una volta completata la realizzazione delle opere esterne si procederà con la realizzazione della rotatoria lungo la sede stradale. Il traffico veicolare sfrutterà la porzione di rotatoria già realizzata: saranno garantite le medesime percorrenze e direzionalità consentite allo stato attuale ma dovrà essere istituito un senso unico alternato regolato da semafori.

L’ultima fase, prima della messa in esercizio, prevede la realizzazione dell’innesto lungo la S.S. n. 38 dello Stelvio lato ovest e la realizzazione tappeto di usura. Le lavorazioni si svolgeranno in orario notturno.




Figura 18 - Realizzazione rotatoria su via Europa (prima fase)

8.2 FASE 3 – VARIANTE S.S. 38

Nella prima fase di esecuzione della variante della S.S. 38 si realizzeranno tutte le opere esterne alla viabilità esistente che si manterrà in esercizio. Si costruiranno pertanto la Rampa nord e la Rampa sud ed i relativi rilevati.




Figura 19 - Realizzazione rampe nord e sud

Saranno messe in opera le fondazioni e le elevazioni delle spalle e delle pile non interferenti con la viabilità esistente, quindi la Spalla B e le Pile 1-2-3. Infine, si realizzeranno tutte le opere esterne alla sede stradale esistente per la costruzione della rotatoria sulla SP 19.

Per la messa in opera di tali opere sarà necessario parzializzare la carreggiata dalla SS 38 mantenendo comunque il doppio senso di marcia, come indicato nella figura sottostante relativa alla sezione AA.




Figura 20 - Realizzazione pile 1-2-3




Figura 21 - Sezione A-A Fase 3 Variante S.S. n. 38

8.3 FASE 4 – VARIANTE S.S. 38

È prevista la realizzazione di una viabilità di bypass verso il centro abitato di Montagna in Valtellina prima della salita sul nuovo viadotto della S.S. n. 38 dello Stelvio per chi proviene da Tirano.

A tal fine sarà realizzato un manufatto scatolare per l'allargamento della piattaforma stradale lungo il torrente Davaglione nonché la rettifica degli accessi e dei confini di alcune proprietà che si attestano su via dello Stelvio.




Figura 22 - Realizzazione manufatto scatolare torrente Davaglione




Figura 23 - Rettifica accessi e confini interessati dal bypass

A completamento di queste fasi, con l'esercizio della nuova viabilità su via Stelvio, per permettere la realizzazione della spalla B e dei muri di contenimento, verrà mantenuto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In conseguenza di questa modifica, anche alcune strade limitrofe attestanti su via Stelvio dovranno essere temporaneamente gestite con percorrenza a senso unico.




Figura 24 – Realizzazione spalla B e relativi muri di contenimento

8.4 FASE 5 – VARIANTE S.S. 38

Durante la seconda fase di esecuzione della variante della SS 38, il traffico verrà deviato sulla rampa nord e sulla rampa sud che tramite la nuova rotatoria sulla SP 19 consentirà tutte le manovre in ingresso ed uscita al comune di Montagna in Valtellina.

In questa fase si realizzerà il corpo stradale dell’asse principale ed i relativi muri di contenimento nonché la Spalla A. Contemporaneamente a tutte queste lavorazioni potrà essere realizzata la carpenteria metallica dell’impalcato in modo tale che una volta ultimate le ultime elevazioni si potrà procedere con il varo dello stesso. A seguito delle opere di completamento, quali barriere di sicurezza e segnaletica, la nuova variante alla S.S. 38 può essere aperta al traffico.




Figura 25 - Realizzazione spalla A e muri di contenimento




Figura 26 - Sezione A-A




Figura 27 - Varo impalcato dal basso

8.5 FASE 6 - OPERE DI COMPLETAMENTO

Durante l'ultima fase dei lavori saranno completate le opere per la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento a quella lungo fiume Adda. Contemporaneamente si realizzeranno le opere a verde di mitigazione e lo smantellamento del cantiere.

9 UBICAZIONE DEI SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO

Data la dimensione delle zone da scavare in relazione alla superficie totale del lotto appare scontato che siano necessarie aree di stoccaggio temporaneo per l'accumulo delle TRS sbancate che saranno poi riutilizzate nel cantiere e sulle quali eseguire quelle opportune operazioni di selezione che consentiranno di dividere ad esempio eventuali terre con suolo vegetale da quelle sottostanti del tutto inerti, oppure terre più sabbio-ghiaiose da quelle contenenti anche limi e argille, sia in funzione di un loro ottimale riutilizzo in cantiere, sia anche per un loro trasporto presso i siti di riutilizzo o di smaltimento.

Sulla base delle quantità di TRS derivanti dal calcolo degli scavi redatto in questa fase definitiva del progetto le tavole relative alla cantieristica e alla logistica di cantiere ha verificato le disponibilità di spazio destinate ai vari cumuli di materiale, suddivisi in base alla distinzione granulometrica e delle qualità meccaniche, nelle aree destinate allo stoccaggio temporaneo finalizzato al riutilizzo oppure allo smaltimento.

Lo stoccaggio temporaneo potrà essere mantenuto, così, per un **periodo** massimo di **425 giorni**, **corrispondente alla durata del cantiere**, eventualmente prorogabili una sola volta fino a 6 mesi. Passato tale termine temporale le terre e rocce da scavo ritorneranno a dover essere gestite all'interno del regime dei rifiuti e delle normative di riferimento.

Le aree di deposito dovranno essere provviste di opportuni sistemi di isolamento dalle aree esterne, quali cordoli di contenimento e pendenze del fondo appropriato, volte al contenimento di eventuali acque di percolazione. Le acque di percolazioni eventualmente prodotte dovranno essere inviate alla rete di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti prevista nel progetto definitivo ed essere suddivisa per comparti dedicati all'accoglimento delle diverse tipologie di TRS: quelle già certificate e destinate di sicuro al riutilizzo, quelle il cui destino è ancora incerto e quelle che non sono risultate compatibili con il riutilizzo e che dovranno essere avviate a smaltimento come rifiuto (CER: 17 05 04 o 17 05 03).

Le dimensioni dei singoli comparti dovranno essere determinate sulla base delle stime dei quantitativi di materiali da scavo prodotti e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo.

Ove si preveda che lo stoccaggio del materiale di scavo sia abbancato direttamente sul piano di sedime dell'area di deposito intermedio, senza l'utilizzo di contenitori (cassoni, containers, bidoni, ecc...), si dovrà provvedere alla separazione del materiale dal fondo con opportuno materiale selezionato o liner impermeabilizzante in funzione della tipologia di materiale stoccato e del grado di contaminazione dello stesso.

Il Coordinatore della gestione ambientale di cantiere provvederà a coordinare le operazioni di carico e scarico del deposito temporaneo nel rispetto delle prescrizioni poste dal DPR 120/2017 e delle eventuali prescrizioni impartite dalla CdS

Inoltre il CGAc provvederà alla funzione di direzione e coordinamento delle attività di movimentazione dei materiali volta ad individuare ed applicare tecniche operative generanti il minor impatto ambientale sulle matrici Aria, Acqua, Suolo, Rumore in relazione ad ogni singola categoria di materiali da scavo o tipologia di rifiuto ed allo stato in cui si presenterà (solido, polverulento, ecc...).

10 SITI DI PRESTITO E DI SMALTIMENTO DELLE TERRE

Sulla base di contatti con gli uffici cave e ambiente della provincia di Sondrio sono stati raccolti i dati autorizzativi dei siti di prestito dei materiali per la formazione dei rilevati in terra e per un eventuale conferimento degli esuberanti.

Infatti il materiale terroso derivante da scavi e sbancamenti potrà essere classificato come rifiuto speciale nel caso il produttore se ne voglia disfare, in questo caso dovrà essere prelevato da un intermediario abilitato al trasporto di rifiuti che rilascia un formulario, quindi conferito ad impianto di recupero ovvero a discarica; oppure potrà essere classificato come sottoprodotto ed utilizzato, nell'ambito della procedura di riutilizzo codificata nel DPR 120/2018, in un diverso cantiere che richieda materiali da costruzione di recupero. Infine, le terre potranno anche essere riutilizzate presso il cantiere ANAS nei limiti della compatibilità sia meccanica che ambientale.

La scelta sul destino finale delle terre potrà essere anche lasciata all'appaltatore, dato che quest'ultimo sarà per la legge il “produttore” delle terre da scavo, quindi colui in capo al quale sarà l'onere dello smaltimento o del riutilizzo.

Sulla scelta del destino finale delle terre da scavo incide prima di tutto la loro qualità ambientale e su questo punto le analisi condotte hanno già fornito un indirizzo: la maggior parte delle analisi eseguite sui campioni prelevati con le campagne di campionamento ed analisi ricostruite nei capitoli precedenti hanno confermato la compatibilità con la colonna A (residenziale e verde) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilendo pertanto che quelle terre sono “non contaminate” e riutilizzabili in qualsiasi contesto urbanistico di destinazione.

Solo isolatamente si sono ottenute analisi compatibili con la colonna B che limitano l'eventuale riutilizzo di dette terre ai soli contesti urbanistici classificabili come artigianale, industriale e commerciale.

Secondo i progettisti responsabili il sito di progetto può essere classificato come area diversa da verde pubblico e privato e residenziale, pertanto esso risponde ai requisiti di compatibilità ambientale previsti nell'ambito della colonna B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. . Ciò comporta che dal punto di vista ambientale la quasi totalità delle terre campionate è compatibile con il sito di destinazione e posso essere lì dentro riutilizzate in base alle specifiche meccaniche richieste per le singole opere in terra dai progettisti.

A livello conoscitivo e informativo circa le potenzialità di gestione delle terre e/o dei materiali trattabili entro il regime dei rifiuti, i contatti con l'ufficio ambiente della Provincia di Sondrio hanno fornito anche i dati dell'unica discarica di inerti presente nella Provincia di Sondrio, che risulta essere sita in Comune di Chiesa in Valmalenco, località “Sabbionaccio”. Il sito di conferimento è dedicato a rifiuti speciali non pericolosi e materiali inerti lapidei; occupa una superficie da coltivare di circa mq 10.000 con una capacità di coltivazione di circa 90.000 mc.

L'impianto è classificato come discarica per rifiuti inerti secondo l'art. 4 del D.Lgs. 36/03 ed accetta i rifiuti classificati secondo i successivi codici CER:

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro**	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba
<p>* Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc..., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.</p>		
** Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.		
*** Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.		

La discarica ha una autorizzazione in corso, valida fino al 24 febbraio 2029.

Come impianti di recupero di rifiuti speciali inerti la Provincia di Sondrio ha segnalato la seguente tabella, nella quale rileviamo che i nn. 5-6-13-15 non sono autorizzati per il CER 17 05 04, cioè materiali da scavo:

PROGETTO DEFINITIVO

Piano di utilizzo delle terre

N.	Ditta	Sede Legale	Impianto	Tipo Aut.	n. Aut.	Data	Scadenza	CER Autorizzati	Recupero	Quantitativi
1	Livigno Scavi s.c.r.l.	Via Olta 8 - Livigno	Via Olta 8 - Livigno	AUA	75/2022 (Iscriz. n. SO/129)	30/03/22	30/3/37	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13	annuo t 50.000 ca. mc 33.300 istantaneo t 1.400 ca. mc 940
								17 03 02	R5 + R13	annuo t 12.000 ca. mc 8.000 istantaneo t 500 ca. mc 340
								17 05 04	R5 + R13	annuo t 3.000 ca. Mc 2.000 istantaneo t 30 ca. mc 200
2	Setri s.a.s. di Spandrio Enzo & C.	Via Bernasconi 53 - Cosio V.no	Via Roncaiola - Cosio V.no	AUA	45/2020 (Iscriz. n. SO/106 bis)	10/3/20	10/3/35	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 20 03 01	R5 + R13	annuo t 14.200 ca. Mc 9.400 istantaneo t 250 ca. Mc 350
								17 03 02 - 20 03 01	R5 + R13	annuo t 7.000 ca. Mc 4.750 istantaneo t 300 ca. mc 200
								17 05 04	R13	annuo t 8.000 ca. Mc 5.500 istantaneo t 300 ca. Mc 200
3	T.M.C. S.R.L.	Loc. Roncasc - Teglio	Loc. Roncasc - Teglio	208	215/2021	27/10/21	7/9/30	01.01.02 - 01.04.08 - 01.04.09 - 01.04.10 - 01.04.12 - 01.04.13 - 10.13.11 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.03.02 - 17.05.04 - 17.08.02 - 17.09.04	R5 + R13	Messa in riserva R13 rifiuti non pericolosi V = 2.090 mc o 2.974 t Recupero R5 rifiuti non pericolosi Q = 24.000 t/anno
4	De Agostini Renato s.n.c.	Via Al Piano n.8 - Gordona	Via Al Piano n.8 - Gordona	AUA	129/2017 (Iscriz. SO/121)	26/6/17	26/6/32	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04	R5 + R13	annuo t 7.500 ca. mc 5.000 istantaneo t 200 ca. mc 130
								010413 - 010410 - 010399 - 010408	R5 + R13	annuo t 75 ca. mc 50 istantaneo t 15 ca. mc 10
								170504	R5 + R13	annuo t 10.500 ca. mc 7.000 istantaneo t 200 ca. mc 130
								010412 - 010410 - 010409	R5 + R13	annuo t 2.250 ca. mc 1.500 istantaneo t 50 ca. mc 75
5	Carnazzola geom. Camillo s.p.a.	Via Provinciale n. 183 - Colorina	Via Regina n. 27 - Dubino	AUA	116/2019 (Iscriz. SO/119 bis)	22/9/19	22/9/34	17 03 02	R5 + R13	annuo t 1.250 mc 500 istantaneo t 1.250 mc 500
6	Carnazzola geom. Camillo s.p.a.	Via Provinciale n. 183 - Colorina	Via Adda n. 5 - Teglio	AUA	45/2016 (Iscriz. SO/117)	2/3/16	2/3/31	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 20 03 01	R13	annuo: t 1.600 mc 1.230 istantaneo: t 910 mc 700
								17 03 02	R13	annuo: t 1.200 mc 923 istantaneo: t 195 mc 150
7	RM Scavi S.R.L.	Via Marconi 70 - Ardenno	Via Repubblica snc	208	21/2021 (Iscriz. SO/117)	1/2/21	12/5/30	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 15 01 04 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 04 11 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04 - 19 12 02 - 19 12 03 - 20 01 40	R5 + R13 In rosso solo R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 6.530 mc Recupero R5 Q = 100.000 t/anno
8	RM Scavi S.R.L.	Via Marconi 70 - Ardenno	Via Argine Poschiavino snc - Tirano	208	194/2021 (Iscriz. SO/117)	23/9/21	23/9/29	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 15 01 04 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 04 11 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04 - 19 12 02 - 19 12 03 - 20 01 40	R5 + R13 In rosso solo R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi 2.220 t/anno - 1.500 mc/anno Recupero R5 2.959 t/anno e 9,8 t/die
9	Cossi Costruzioni s.p.a.	Pizza Garibaldi n. 9 - Sondrio	Via Valeriana n. 133 - Buglio in Monte			11.3.2013	10.3.2023	CESSATA		
10	Duca s.r.l.	Via Merizzi n. 192 - Morbegno	Via Merizzi n. 192 - Morbegno	AUA	253/2014 (Iscriz. SO/113)	10/9/14	10/9/29	170107 - 170101 - 170103 - 170904 - 170102 - 170802 - 101311	R5 + R13	annuo t 4.500 ca. Mc 2.812 istantaneo t 600 ca. Mc 375
								170504	R5 + R13	annuo t 4.500 ca. Mc 2.812 istantaneo t 600 ca. Mc 375
11	Beton Duca s.r.l.	Via Strada com.le di Campagna n. 38 - Morbegno	Via Strada com.le di Campagna n. 38 - Morbegno	AUA	34/2022 (Iscriz. SO/112)	15/2/22	8/9/29	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904	R5 + R13	annuo t 6.000 ca. mc 3.750 istantaneo t 800 ca. mc 500
								170504	R5 + R13	annuo t 6.000 ca. mc 3.750 istantaneo t 800 ca. mc 500
								10413	R5 + R13	annuo t 2.000 ca. mc 1.250 istantaneo t 800 ca. mc 500
12	BETON VALTELLINA	Via S. Giuseppe n. 41 - Tirano	Via al Ponte n. 5 - Lovero	208	76/2022	4/4/22	7/9/30	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03 - 15 01 04 - 15 01 05 - 15 01 06 - 15 01 07 - 15 01 09 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 02 01 - 17 02 02 - 17 02 03 - 17 03 02 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 04 11 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04 - 19 12 02 - 19 12 03 - 20 01 40	R5 + R13 In rosso solo R13	Recupero R5 58.000 t/anno pari a 44.350 mc/anno Messa in Riserva (R13) Q = 1.525 ton pari a 1.075 mc

13	BETON VALTELLINA (AUTORIZZAZIONE SOSPESA)	Via Braschin n. 12 - Mazzo Valtellina	Via Braschin n. 12 - Mazzo Valtellina	AUA	123/2017 (iscriz. SO/120)	20/6/17	20/6/32	170107 - 170101 - 170103 - 170904 - 170102 - 170802 - 10 13 11	R5 + R13	annuo t 2.860 ca. mc 1.524 istantaneo t 1.808 ca. mc 948
								10413	R13	annuo t 70 ca. mc 38 istantaneo t 46 ca. mc 26
								170302	R5 + R13	annuo t 70 ca. mc 38 istantaneo t 46 ca. mc 26
14	Calcestruzzi Martinelli s.n.c.	Via Piazzur, n. 5 Tresenda - Teglio	Via Piazzur, n. 5 Tresenda - Teglio	208	124/2021	14/6/21	14/6/31	01 04 13 - 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 02 01 - 17 02 02 - 17 02 03 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13	messia in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 600 mc Recupero R5 Q = 5.500 t/anno
15	Asfalti De Plaz s.r.l.	Via Argine destro n. 8 - Villa di Tirano	Via Argine destro n. 8 - Villa di Tirano	208	222/21	16/11/21	15/11/31	17 03 02	R5 + R13	messia in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 11 t/die (circa 7 mc) Recupero R5 Q = 2.200 t/anno
16	Costruzioni Cerri s.r.l.	Via Fortunato n. 486 - Talamona	Foglio 1 mappale n. 229 - Talamona	208	236/2021	30/12/21	30/12/31	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13	messia in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 700 mc/die (970 t/die) Recupero R5 Q = 58.970 t/anno (43.440 m/anno)
17	EDILMAINO ENTERPRISE S.R.L.	Via Manifattura n. 29/G - Darfo Boario Terme (BS)	località "Nogaredo" - Samolaco (SO)	AUA	139/2021 (iscriz. n. SO/128)	05/07/21	24/07/33	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904	R5 + R13	annuo t 18.750 ca. mc 14.060 istantaneo t 90 ca. mc 67,5
								17 03 02	R5 + R13	annuo t 3.000 ca. mc 2.750 istantaneo t 40 ca. mc 30
								17 05 04	R5 + R13	annuo t 4.000 ca. mc 3.000 istantaneo t 70 ca. mc 52
								20 02 01	R13	annuo t 100 ca. mc 170 istantaneo t 30 ca. mc 55
18	BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c. Villa di Tirano (SO),	Via Nazionale n. 57 - Villa di Tirano	Via Nazionale n. 57 - Villa di Tirano	Ex 208	132/2016 (adeguam. EoW n. 21/2019)	08/06/16 (adeguam. EoW 08/02/19)	7/6/26	01 04 08 - 01 04 10 01 04 13 - 10 13 11 15 01 01 - 15 01 02 17 01 01 - 17 01 02 17 01 03 - 17 01 07 17 03 02 - 17 04 05 17 05 04 - 17 09 02 17 09 04	R5 + R13 in rosso solo R13	messia in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 188 t (111 mc) Recupero R5 Q = 9.500 t/anno (135 t/die)
19	RICICLELIL s.r.l.	Via Palotta n. 157 - Traona	loc. "Prati dell'Isola" - Traona	Ex 208	145/2018	12/09/18	2/12/24	01 04 09 - 01 04 12 01 04 13 - 01 05 04 16 11 02 - 16 11 04 16 11 06 - 17 01 01 17 01 02 - 17 01 03 17 01 07 - 17 03 02 17 05 04 - 17 05 06 17 05 08 - 17 09 04 02 01 07 - 17 02 01 17 02 02 - 17 02 03 17 04 01 - 17 04 02 17 04 03 - 17 04 04 17 04 05 - 17 04 06 17 04 07 - 17 06 04 17 08 02 - 15 01 01 15 01 02 - 15 01 03 15 01 04 - 15 01 05 15 01 06 - 15 01 07 15 01 09 - 20 03 03	R5 + R13 in rosso solo R13	messia in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 1.04 t (800 mc) Recupero R5 Q = 20.000 t/anno (80 t/die)

Autorizzazioni in Procedura Ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/06)
Iscrizioni al Registro Provinciale Recuperatori - Procedura Semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/06)

Per quanto riguarda infine i siti di prestito, i contatti con l'ufficio cave della provincia di Sondrio hanno fornito i seguenti aggiornamenti: le cave identificate nel PFTE (sigle g61, g62, g63 e g64) erano riferite alle sigle del vecchio Piano cave provinciale (valido sino all'ottobre 2016), mentre nel Piano cave provinciale vigente (approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 23 del 27 settembre 2016 e pubblicato sul B.U.R.L. del 19 ottobre 2016) tali cave risultano caratterizzate dai dati che seguono:

- ATEg3 (ex B8.ATEg61), loc. Isolette in comune di Colorina - Il progetto dell'ambito territoriale estrattivo, presentato dalla ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A., è stato approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 210 del 07/09/2009. E' in fase di ritombamento l'ultimo lotto dell'area "a2", autorizzato nel giugno 2013. L'area "a1" non è ancora stata oggetto di coltivazione; da Piano cave sono disponibili 28.500 mc di sabbia e ghiaia;

- ATEg4 (ex B8.ATEg62), loc. Mareggio in comune di Castione Andevenno/Postalesio - Il progetto dell'ambito territoriale estrattivo, presentato dalla ditta Chiesa & Bertolini S.r.l., è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1233 del 30/12/2020. L'area "a1" è stata coltivata e recuperata. L'area "a2" non è ancora stata oggetto di coltivazione; si evidenzia che nel lotto est dell'area è stata accertata la presenza di materiale di scarto non sfruttabile, quindi, a fronte dei circa 40.000 mc di sabbia e ghiaia messi a disposizione dal Piano, sono stati pianificati 20.000 mc (nel lotto ovest). Nell'area "a3" è in corso la coltivazione, autorizzata con Det. Dirig. n. 660 del 27/07/2022 alla ditta Chiesa & Bertolini S.r.l., di un piccolo lotto per l'estrazione di 4.300 mc di sabbia e ghiaia in 5 anni. Sono ancora disponibili 19.000 mc di materiale inerte;
- ATEg5 (ex B8.ATEg63), in comune di Caiolo - E' attualmente in fase di istruttoria l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA provinciale del progetto dell'ambito territoriale estrattivo presentato dalla ditta Cossi Costruzioni S.p.A.. La relativa documentazione è consultabile sul sito web “SILVIA” (www.silvia.servizirl.it/silviaweb) con il codice identificativo VER0029-SO.
- ATEg6 (ex B8.ATEg64), loc. Pignotti in comune di Poggiridenti - Il progetto dell'ambito territoriale estrattivo, presentato dalla ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A., è stato approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 54 del 27/02/2008. L'area "a1" è in fase di coltivazione. L'attività è stata assentita con det. dirig. n. 1087 del 25/11/2022 alla ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. e prevede l'estrazione di circa 37.600 mc in 4 anni. Nell'area "a2" sono già stati estratti, con un'autorizzazione del 2012, circa 16.500 mc. Nel lotto limitrofo l'attività, autorizzata con Det. Dirig. n. 443 del 13/05/2022 alla ditta Mattaboni S.r.l., prevede l'estrazione di circa 16.000 mc di sabbia e ghiaia, in due anni e sei mesi. L'estrazione non è ancora iniziata. In base al progetto d'ambito approvato nel 2008, sono ancora disponibili 30.000 mc di inerte.

Per tutti questi siti di coltivazione è previsto il ritombamento completo della fossa con terre e rocce da scavo (escluse dal regime dei rifiuti).

**ALLEGATI: Determine Dirigenziali e Autorizzazioni Provincia di Sondrio
per cave e impianti di recupero / trattamento inerti**



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Cave e Acque minerali

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" oltre che nell'oggetto della PEC

Sondrio, 25 agosto 2023

Allegati: 4

Alla società
Geoplan S.r.l.

Pec: geoplansrl@pec.cgn.it

Class. 08.03.01/fasc. 2023/3

OGGETTO: Informazioni inerenti le attività estrattive nell'intorno dell'area interessata dal progetto "Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra la pk 40+000 e la pk 40+700 nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina".
Trasmissione atti -

A riscontro della nota pervenuta l'8 agosto 2023 (qui registrata al prot. n. 30226) e richiamata la nostra precedente con prot. n. 24864 del 15/06/2023, si trasmettono i seguenti atti autorizzativi:

➤ ATEg3 (ex B8.ATEg61), loc. Isolette in comune di Colorina.

Determinazione n. 924 del 30/09/2021, avente per oggetto: *ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. - Terza proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Isolette in comune di Colorina, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg3, area estrattiva "a2" - lotto est, del Piano cave provinciale - settore inerti.*

Attualmente è in istruttoria la quarta proroga per il completamento del ritombamento dell'ultimo lotto dell'area "a2", autorizzato nel giugno 2013.

➤ ATEg4 (ex B8.ATEg62), loc. Mareggio in comune di Castione Andevenno/Postalesio.

Determinazione n. 660 del 27/07/2022, avente per oggetto: *ditta Chiesa & Bertolini s.r.l. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Mareggio nel comune di Castione Andevenno, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg4 del Piano cave provinciale - settore inerti (ai sensi dell'art. 12 della l.r. 8 agosto 1998, n.14, così come previsto dagli artt. 28 e 29 della l.r. 8 novembre 2021, n. 20).*

➤ ATEg5 (ex B8.ATEg63), in comune di Caiolo.

In data 23 agosto 2023 si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA provinciale del progetto dell'ambito territoriale estrattivo presentato dalla ditta Cossi Costruzioni S.p.A.. La relativa documentazione è consultabile sul sito web "SILVIA" (www.silvia.servizirl.it/silviaweb) con il codice identificativo VER0029-SO.

➤ ATEg6 (ex B8.ATEg64), loc. Pignotti in comune di Poggiridenti.

Determinazione n. 1087 del 25/11/2022, avente per oggetto: *ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Pignotti in*

foglio n. 1 di 2



PROVINCIA DI SONDRIO

comune di Poggiridenti, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 del Piano cave provinciale - settore inerti (ai sensi dell'art. 12 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14).

Determinazione n. 443 del 13/05/2022, avente per oggetto: *ditta Mattaboni s.r.l. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Pignotti in comune di Poggiridenti, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 del piano cave provinciale - settore inerti (ai sensi dell'art. 12 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, così come previsto dagli artt. 28 e 29 della l.r. 8 novembre 2021, n. 20).*

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE
MEAGO SIMONA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Ref.: dott.ssa Simona Meago (tel. 0342.531286 – e_mail: simona.meago@provinciasondrio.it)

foglio n. 2 di 2



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Cave e Acque minerali

DETERMINAZIONE N. 443 del 13/05/2022

OGGETTO: DITTA MATTABONI S.R.L.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ PIGNOTTI IN COMUNE DI POGGIRIDENTI, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG6 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI (AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14, COSÌ COME PREVISTO DAGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 recante "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati";
- la deliberazione di giunta regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7857 "Criteri e modalità delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. n. 14/98";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m. ed i..

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 12/11/2018, che attribuisce al sottoscritto ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE con istanza del 10 agosto 2021 (registrata al prot. n. 20967) la ditta Mattaboni s.r.l., con sede legale a Montagna in Valtellina (SO), in via Stelvio n. 926 (P. IVA 05735450966), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia in località Pignotti, nel comune di Poggiridenti, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEG6.

ACCERTATO CHE:

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEG64, ora ATEG6, è stato escluso dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. regionale con nota prot. n. 272 del 07/01/2008 della D.G. Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia;

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg64, ora ATEg6, è stato approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 54 del 27 febbraio 2008, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- i mappali n. 134, 135, 219 e 220 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, interessati dai lavori di cava, ricadono nell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg64, ora ATEg6, del vigente Piano cave provinciale - settore inerti, approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 26 del 27 settembre 2016 e pubblicato sul B.U.R.L. del 19 ottobre 2016, Serie Avvisi e Concorsi n. 42.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto è stata indetta, con determinazione dirigenziale n. 862 del 09/09/2021, apposita conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90, tra le amministrazioni ed i gestori dei beni o servizi pubblici interessati;
- con nota prot. n. 29235 del 15/11/2021 è stato dato avviso di conclusione positiva del procedimento, trasmettendo i pervenuti pareri del Comune di Poggiridenti, dell'ATS Montagna, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Servizio Cave di questa Provincia;
- il progetto di coltivazione sul quale le amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici interessati si sono espressi favorevolmente è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

All. 1	Relazione tecnica	Agg. 2021	Ottobre
All. 2	Relazione paesaggistica	Agg. 2021	Ottobre
All. 3	Documentazione fotografica	Agg. 2021	Ottobre
All. 4	Programma economico finanziario	Agg. 2021	Ottobre
All. 5	Appendice per la componente salute pubblica	Ottobre 2021	
Elab. B	Relazione geologica-idrogeologica e geotecnica	Novembre 2009	
Elab. D	Relazione botanica	Novembre 2009	
Tav. 1	Rilievo planialtimetrico e coordinate punti fissi(scala 1:1.000)	Agosto 2021	
Tav. 2	Planimetria mappali (scala 1:1.000)	Agosto 2021	
Tav. 3	Planimetria con sezione fasi di coltivazione (scala 1:500 – 1:1.000)	Agosto 2021	
Tav. 4	Planimetria e sezione fasi di recupero ambientale scala (scala 1:500– 1:1.000)	Agosto 2021	
Tav. B3	Carta geologica (scala 1:1.000 – 1:2.000)	Novembre 2009	
Tav. B4	Carta idrogeologica (scala 1:1.000 – 1:2.000)	Novembre 2009	
Tav. D6	Carta della vegetazione e dell'uso del suolo (scala 1:1.000)	Ottobre 2009	
Tav. 13	Carta dei vincoli (scala 1:1.000)	Novembre 2009	

PRESO ATTO CHE:

- la ditta Mattaboni s.r.l. ha prestato, a favore del Comune di Poggiridenti, la garanzia patrimoniale prevista dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, tramite fidejussione n. FDI 274990/21 del 27/12/2021 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, per un importo di euro 90.000,00 (novantamila/00);
- tra la ditta Mattaboni s.r.l. ed il Comune di Poggiridenti è stata sottoscritta, in data 10/05/2022, la convenzione di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 32 del 14/04/2022;
- la ditta Mattaboni s.r.l. ha dimostrato la disponibilità di tutte le aree oggetto dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, di cui ai mappali n. 134, 135, 219 e 220 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, e di quelle necessarie al transito per accedere alla cava, di cui ai mappali n. 140 e 206 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, mediante autocertificazione sottoscritta in data 6 agosto 2021 dal legale rappresentante della ditta, sig. Claudio Mattaboni.

RITENUTO, su proposta conforme del competente responsabile di servizio, di concludere positivamente la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge 241/1990, autorizzando l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, richiesta con la sopraccitata istanza del 10 agosto 2021.

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di dare atto, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge 241/90, che la conferenza di servizi indetta con determinazione n. 862 del 09/09/2021, si è conclusa positivamente;
2. di dare atto che i pareri sopraccitati, ancorché non allegati in quanto già trasmessi alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza, oltre che alla ditta richiedente, con nota prot. n. 29235 del 15/11/2021, costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione "*ob relationem*" del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività estrattiva;
4. di dare atto che, essendo adottata sulla base delle espressioni unanimesi favorevoli delle amministrazioni interessate, la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della legge 241/90;
5. di autorizzare la ditta Mattaboni s.r.l. (P. IVA 05735450966) a svolgere l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia in località Pignotti nel comune di Poggiridenti, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6, in conformità al progetto di coltivazione citato in premessa e nel rispetto delle prescrizioni cui risultano subordinati i pareri espressi nell'ambito della conferenza di servizi, nello specifico quelle indicate al paragrafo 5 della relazione istruttoria del Servizio Cave;
6. di dare atto che la presente autorizzazione ha validità di 2 anni e 6 mesi;
7. di dare atto che il Comune di Poggiridenti, nell'ambito dell'attività di vigilanza di sua competenza, ai sensi dell'articolo 4, c. 2 lett. a) della l.r. 14/98, dovrà verificare che l'attività estrattiva avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni cui risulta subordinata la presente autorizzazione;
8. di notificare la presente autorizzazione alla ditta beneficiaria Mattaboni s.r.l. (P. IVA 05735450966);
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza;
10. di trasmetterne, altresì, copia alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, alla Prefettura di Sondrio, alla Questura di Sondrio, alla Stazione dei Carabinieri di Sondrio ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale on-line e all'Albo pretorio del Comune di Poggiridenti, per 15 giorni consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
12. di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi di legge, avanti il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 443 del 13/05/2022

Oggetto: DITTA MATTABONI S.R.L.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ PIGNOTTI IN COMUNE DI POGGIRIDENTI, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG6 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI (AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14, COSÌ COME PREVISTO DAGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20). .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 16/05/2022

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Cave e Acque minerali

DETERMINAZIONE N. 660 del 27/07/2022

**OGGETTO: DITTA CHIESA & BERTOLINI S.R.L.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ MAREGGIO NEL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG4 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI (AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N.14, COSÌ COME PREVISTO DAGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20).**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 recante "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati";
- la d.g.r. Lombardia 25 gennaio 2002 n. 7/7857 "Criteri e modalità delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. n. 14/98";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 12/11/2018, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE con istanza del 19 aprile 2022 (registrata al prot. n. 9265) la ditta Chiesa e Bertolini s.r.l. (Partita IVA 00068770148), con sede legale in Via Nazionale, loc. Mareggio, in comune di Castione Andevenno, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Mareggio in comune di Castione Andevenno, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg4 del Piano cave provinciale - settore inerti ed ha altresì chiesto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

ACCERTATO CHE:

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo ATEg4 è stato escluso dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. provinciale con determinazione dirigenziale n. 869 del 17/09/2019;

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo ATEg4 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1233 del 30/12/2020, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- i mappali n. 59 e 60 del foglio 28 del comune censuario di Castione Andevenno, interessati dai lavori di cava, ricadono nell'ambito territoriale estrattivo ATEg4 del vigente Piano cave provinciale - settore inerti, approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 23 del 27 settembre 2016 e pubblicato sul B.U.R.L. del 19 ottobre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto è stata indetta, con determinazione dirigenziale n. 395 del 02/05/2022, apposita conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90, tra le amministrazioni ed i gestori dei beni o servizi pubblici interessati;
- con nota prot. n. 16442 del 07/07/2022 è stato dato avviso di conclusione positiva del procedimento, trasmettendo i pervenuti pareri del Servizio Cave della scrivente Provincia e della Commissione provinciale per il paesaggio ed acquisendo, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della legge 241/90 e s.m. ed i., l'assenso senza condizioni del Comune di Castione Andevenno, dell'ATS Montagna - Dipartimento di Prevenzione Medico e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- il progetto di coltivazione sul quale la conferenza di servizi si è espressa favorevolmente è costituito dagli elaborati, datati aprile 2022, di seguito elencati:

Allegato 1	Relazione tecnica	
Allegato 2	Relazione paesaggistica e documentazione fotografica	
Allegato 3	Relazione botanica	
Allegato 4	Relazione geologica	
Allegato 4.1	Carta geologica	scala 1:1000
Allegato 4.2	Carta idrogeologica	scala 1:1000
Tav. 1	Stato di fatto	scala 1:1000
Tav. 2	Vincoli e limitazioni	scala 1:1000
Tav. 3 a	Progetto di coltivazione e sovrapposizione catastale	scala 1:1000
Tav. 3 b	Progetto di coltivazione e fasi di scavo	scala 1:1000
Tav. 4	Sezioni di progetto e recupero ambientale	scala 1:500
Tav. 5	Progetto di recupero ambientale	scala 1:1000

PRESO ATTO che:

- la ditta Chiesa e Bertolini s.r.l. ha prestato a favore del Comune di Castione Andevenno la garanzia patrimoniale, prevista dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, tramite fidejussione n. FDI 279371/22 del 25/07/2022, rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio S.p.A., per un importo di euro 43.300,00;
- tra la ditta Chiesa e Bertolini s.r.l. ed il Comune di Castione Andevenno è stata sottoscritta, in data 22 giugno 2022, la convenzione di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- la ditta ha dimostrato la disponibilità di tutte le aree oggetto dei lavori di coltivazione, di recupero ambientale e di quelle necessarie al transito per accedere alla cava, di cui ai mappali n. 59 e 60 del foglio 28 del comune censuario di Castione Andevenno, mediante autocertificazione sottoscritta in data 26 aprile 2022 dal legale rappresentante, sig. Umberto Bertolini.

RITENUTO, su proposta conforme del competente responsabile di servizio, di concludere positivamente la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 7 della legge 241/1990, autorizzando l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia richiesta con istanza del 19 aprile 2022.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

- 1 di dare atto, ai sensi dell'art. 14-bis c. 5 della legge 241/90, che la conferenza di servizi indetta con determinazione n. 395 del 02/05/2022, si è conclusa positivamente;
- 2 di dare atto che i pareri sopraccitati, ancorché non allegati in quanto già trasmessi alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza oltre che alla ditta richiedente, con nota prot. n.

16442 del 07/07/2022, costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione "ob relationem" del presente provvedimento;

- 3 di dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- 4 di dare atto che, essendo adottata sulla base delle espressioni unanimi favorevoli delle amministrazioni interessate, la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della legge 241/90;
- 5 di autorizzare la ditta Chiesa e Bertolini s.r.l. (Partita IVA 00068770148), a svolgere l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Mareggio in comune di Castione Andevenno, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg4, in conformità al progetto di coltivazione citato in premessa e nel rispetto delle prescrizioni cui risultano subordinati i pareri espressi nell'ambito della conferenza di servizi, nello specifico quelle indicate al paragrafo 5 del parere del Servizio Cave;
- 6 di dare atto che la presente autorizzazione ha validità di 5 anni, come previsto nel progetto di coltivazione;
- 7 di dare atto che il Comune di Castione Andevenno, nell'ambito dell'attività di vigilanza di sua competenza, ai sensi dell'articolo 4, c. 2 lett. a) della l.r. 14/98, dovrà verificare che l'attività estrattiva avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni cui risulta subordinata la presente autorizzazione;
- 8 di notificare la presente autorizzazione alla ditta beneficiaria - Chiesa e Bertolini s.r.l. (Partita IVA 00068770148);
- 9 di trasmettere copia del presente provvedimento alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza;
- 10 di trasmetterne, altresì, copia alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, alla Prefettura di Sondrio, alla Questura di Sondrio, al Comando provinciale Carabinieri di Sondrio ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio;
- 11 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale on-line e all'Albo pretorio del Comune di Castione Andevenno per 15 giorni consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
- 12 di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi di legge, avanti il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 660 del 27/07/2022

**Oggetto: DITTA CHIESA & BERTOLINI S.R.L.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA
DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ MAREGGIO NEL COMUNE DI
CASTIONE ANDEVENNO, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE
ESTRATTIVO ATEG4 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI
(AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14, COSÌ COME
PREVISTO DAGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20). .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 27/07/2022

Il Responsabile
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Cave e Acque minerali

DETERMINAZIONE N. 924 del 30/09/2021

OGGETTO: DITTA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A.

TERZA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ ISOLETTE IN COMUNE DI COLORINA, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG3, AREA ESTRATTIVA "A2" - LOTTO EST, DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
- la d.g.r. Lombardia 25 gennaio 2002 n. 7/7857 "Criteri e modalità delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. n. 14/98";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m. ed i..

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 12/11/2018, che attribuisce al sottoscritto ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE:

- la ditta Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. (P. IVA. 00796140143), con sede legale a Colorina (SO), in via Provinciale n. 183, è titolare dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva di cava di sabbia e ghiaia, rilasciata dalla Provincia di Sondrio con determinazione n. 665 del 07/06/2013, in località Isolette nel comune di Colorina, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEG3, area estrattiva "a2" - lotto est, del vigente Piano cave provinciale - settore inerti;
- la suddetta autorizzazione è stata prorogata, dapprima con det. dirig. n. 702 del 01/08/2017 e successivamente con det. dirig. n. 168 del 05/03/2020, fino al 1° agosto 2021;
- in data 30 aprile 2021 (prot. n. 11265) la ditta ha presentato istanza per un'ulteriore proroga di due anni.

ACCERTATO CHE:

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg61, ora ATEg3, è stato escluso dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. regionale con nota prot. n. 10699 del 27/05/2009 della D.G. Qualità dell'Ambiente – U.O. Attività Estrattive e di Bonifica di Regione Lombardia;
- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo B8.ATEg61, ora ATEg3, è stato approvato, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 14/1998, dalla Provincia di Sondrio, con deliberazione di giunta n. 210 del 7 settembre 2009;
- i mappali n. 53, 54, 55, 56, 57, 225, 525 (ex 263), 520 (ex 226), 516 (ex 60), 61, 253, 62, 63, 269, 64, 65 e 66 del foglio 8 del comune censuario di Colorina, interessati dai lavori di cava, ricadono nell'ambito territoriale estrattivo ATEg3 del vigente Piano cave provinciale - settore inerti, approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 23 del 27 settembre 2016 e pubblicato sul B.U.R.L. del 19 ottobre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del rilascio della proroga in oggetto è stata indetta, con determinazione dirigenziale n. 719 del 29/07/2021, apposita conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90, tra le amministrazioni ed i gestori dei beni o servizi pubblici interessati;
- con nota prot. n. 23211 del 09/09/2021 è stato dato avviso di conclusione positiva del procedimento, trasmettendo il pervenuto parere del Servizio Cave ed acquisendo, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della legge 241/90 e s.m. ed i., l'assenso senza condizioni del Comune di Colorina e dell'ATS Montagna - Dipartimento Prevenzione Medico;
- il progetto di coltivazione sul quale le amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici interessati si sono espressi favorevolmente è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

All. 1	Relazione tecnica-economica e documentazione fotografica	Luglio 2021
Tavola U	Planimetria di coltivazione Isolette est - Sistemazione cava (scala 1:500)	Maggio 2021

PRESO ATTO CHE:

- permangono le garanzie patrimoniali a favore del Comune di Colorina, previste dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, di cui alla fidejussione bancaria n. 13.1376 del 27/05/2013 rilasciata dalla banca Creval S.p.A. di Sondrio, per un importo di euro 58.850,00, integrata in data 20/01/2020 per un importo complessivo di euro 168.850,00 (centosessantottomilaottococinquanta/00);
- tra il Comune di Colorina e la ditta Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. è stata stipulata, in data 28 settembre 2021, la terza proroga della convenzione, con atto prot. n. 3647 del 28/09/2021, di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, con durata di *"anni due a decorrere dal rilascio della proroga dell'autorizzazione provinciale"*;
- la ditta mantiene la disponibilità delle aree oggetto dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, di cui ai mappali n. 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 225, 253, 269, 516 (ex 60), 520 (ex 226) e 525 (ex 263) del foglio 8 del comune censuario di Colorina, come da autocertificazione sottoscritta in data 30 aprile 2021 dal legale rappresentante della ditta Carnazzola Geom. Camillo S.p.A.

ATTESO CHE:

- con determinazione n. 168 del 05/03/2020 del dirigente del Servizio Cave era stata rilasciata, contestualmente alla seconda proroga, l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004;
- l'istanza di cui all'oggetto riguarda la sola proroga dei tempi per portare a termine il programma di coltivazione già prorogato nel 2017 e nel 2020 e non comporta modifiche al paesaggio; per tale motivo, richiamato il comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, l'autorizzazione paesaggistica sopraccitata è ancora efficace.

RITENUTO, su proposta conforme del competente responsabile di servizio, di concludere positivamente la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge 241/1990, autorizzando la terza proroga dell'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, richiesta con istanza del 30 aprile 2021.

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di dare atto, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge 241/90, che la conferenza di servizi indetta con determinazione n. 719 del 29/07/2021, si è conclusa positivamente;
2. di dare atto che il parere sopraccitato, ancorché non allegato in quanto già trasmesso alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza oltre che alla ditta richiedente, con nota prot. n. 23211 del 09/09/2021, costituisce parte integrante e sostanziale, nonché motivazione "ob relationem" del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività estrattiva;
4. di dare atto che, essendo adottata sulla base delle espressioni unanimi favorevoli delle amministrazioni interessate, la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della legge 241/90;
5. di autorizzare la ditta Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. (Partita IVA 00796140143), a proseguire l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia in località Isolette nel comune di Colorina, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg3, area estrattiva "a2" - lotto est, in conformità al progetto di coltivazione citato in premessa e nel rispetto delle prescrizioni cui risultano subordinati i pareri espressi nell'ambito della conferenza di servizi, nello specifico quelle indicate al paragrafo 5 della relazione istruttoria del Servizio Cave e Acque minerali;
6. di dare atto che la presente proroga, come previsto nel progetto di coltivazione, ha validità di 2 anni dalla data di scadenza della seconda proroga, rilasciata con det. dirig. n. 168 del 05/03/2020, quindi fino al 1° agosto 2023;
7. di dare atto che il Comune di Colorina, nell'ambito dell'attività di vigilanza di sua competenza, ai sensi dell'articolo 4, c. 2 lett. a) della l.r. 14/98, dovrà verificare che l'attività estrattiva avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni cui risulta subordinata la presente autorizzazione;
8. di notificare la presente autorizzazione alla ditta beneficiaria Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. (Partita IVA 00796140143);
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza;
10. di trasmetterne, altresì, copia alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, alla Prefettura di Sondrio, alla Questura di Sondrio, al Comando Stazione Carabinieri di Berbenno di Valtellina ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale on-line e all'Albo pretorio del Comune di Colorina per 15 giorni consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
12. di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi di legge, avanti il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 924 del 30/09/2021

Oggetto: DITTA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A. TERZA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ ISOLETTE IN COMUNE DI COLORINA, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG3, AREA ESTRATTIVA "A2" - LOTTO EST, DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 30/09/2021

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Cave e Acque minerali

DETERMINAZIONE N. 1087 del 25/11/2022

OGGETTO: DITTA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ PIGNOTTI IN COMUNE DI POGGIRIDENTI, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEG6 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI (AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
- la deliberazione di giunta regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7857 "Criteri e modalità delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. n. 14/98";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 23 maggio 2018, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE con istanza del 1 ottobre 2020 (registrata al prot. n. 23484) la ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A., con sede legale a Colorina (SO) in via Provinciale n. 183 (P. IVA 00796140143), ha chiesto, ai sensi degli articoli 12 e 22 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, il rilascio dell'autorizzazione e della concessione all'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia in località Pignotti nel comune di Poggiridenti, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 del Piano cave provinciale – settore inerti ed ha altresì chiesto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

ACCERTATO CHE:

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 (ex B8.ATEg64) è stato escluso dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. regionale con nota prot. n. 272 del 07/01/2008 della D.G. Qualità dell'Ambiente - U.O. Attività Estrattive e di Bonifica della Regione Lombardia;

- il progetto di gestione dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 (ex B8.ATEg64) è stato approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 54 del 27 febbraio 2008, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- i mappali n. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 170, 171, 194, 195 e 196 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, interessati dai lavori di cava, ricadono nell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 del vigente Piano cave provinciale – settore inerti, approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 23 del 27 settembre 2016 e pubblicato sul B.U.R.L. del 19 ottobre 2016.

CONSIDERATO CHE:

- la ditta richiedente, con l'istanza del 1 ottobre 2020 sopraccitata, aveva chiesto la concessione all'attività estrattiva sui mappali n. 148 e 150 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, non avendone in quel momento acquisito la disponibilità;
- ai sensi dell'art. 22, comma 2 della l.r. 14/1998, con note prot. n. 30216 e prot. n. 30218 del 27/11/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio della concessione ai titolari del diritto alla coltivazione, proprietari dei mappali 148 e 150 del Foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti;
- con nota del 13 gennaio 2021, registrata al prot. n. 697, la ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprio legale rappresentante, sig. Carnazzola Camillo, attestante la disponibilità dei suddetti terreni.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto è stata indetta, con determinazione dirigenziale n. 70 del 26/01/2021, apposita conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90, tra le amministrazioni ed i gestori dei beni o servizi pubblici interessati
- con nota prot. n. 8556 del 31/03/2021 è stato dato avviso di conclusione positiva del procedimento, trasmettendo i pervenuti pareri del Comune di Poggiridenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, del Servizio Cave e Acque minerali e della Commissione provinciale per il paesaggio ed acquisendo, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della legge 241/90 e s.m. ed i., l'assenso senza condizioni dell'ATS Montagna - Dipartimento Prevenzione Medico;
- il progetto di coltivazione sul quale la conferenza di servizi si è espressa favorevolmente è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

	Relazione tecnica	settembre 2020
	Relazione geologica e giacimentologica	settembre 2020
	Documentazione fotografica	settembre 2020
	Relazione paesaggistica	settembre 2020
Tav. E.01	Rilievo planialtimetrico – coordinate capisaldi (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.02	Sovrapposizione piano cave e catasto (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.03	Carta geologica (Scala 1:2.000)	settembre 2020
Tav. E.04	Carta dell'uso del suolo (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.05	Carta idrogeologica (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.06	Carta dei vincoli (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.07	Planimetria di coltivazione area a1 - fondo scavo (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.08	Planimetria fasi di coltivazione area a1 (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.09	Sezioni stato di fatto e di progetto (Scala 1:500)	settembre 2020
Tav. E.10	Schema di coltivazione (Scala 1:200)	settembre 2020
Tav. E.11	Planimetria di recupero ambientale (Scala 1:1.000)	settembre 2020
Tav. E.12	Sezioni di recupero ambientale (Scala 1:500)	settembre 2020
	Relazione integrativa su accesso alla cava	febbraio 2021
Tav. integr.	Attraversamenti fossi colatori in località Pignotti (1:100)	febbraio 2021

PRESO ATTO che:

- tra la ditta ed il Comune di Poggiridenti è stata sottoscritta, in data 28 ottobre 2022, la convenzione, in forma di scrittura privata, di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (rif. deliberazione di giunta comunale n. 69 del 25/10/2022);
- la ditta richiedente ha prestato a favore del Comune di Poggiridenti la garanzia patrimoniale prevista dall'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, tramite fidejussione n. FDI 281691/22 del 21/11/2022 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, per un importo di euro 180.000,00;

- l'art. 10 della convenzione sopraccitata specifica le modalità di accesso all'area di cava e gli adempimenti conseguenti, da cui risulta, tra l'altro, che non è più necessario provvedere al previsto taglio dell'albero sul mappale n. 43 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti;
- la ditta ha dimostrato la disponibilità delle aree oggetto dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale nonché di quelli necessari al transito per accedere alla cava di cui i mappali n. 149, 151, 152, 153, 170, 171, 194, 195 e 196 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in data 1 ottobre 2020 dal proprio legale rappresentante, nonché la disponibilità delle aree di cui i mappali n. 148 e 150 del foglio 11 del comune censuario di Poggiridenti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in data 13 gennaio 2021.

RITENUTO, su proposta conforme del competente responsabile di servizio, di concludere positivamente la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge 241/1990, autorizzando l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, richiesta con istanza del 1° ottobre 2020.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

- 1 di dare atto, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge 241/90, che la conferenza di servizi indetta con determinazione n. 70 del 26/01/2021, si è conclusa positivamente;
- 2 di dare atto che i pareri sopraccitati, ancorché non allegati in quanto già trasmessi alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza, oltre che alla ditta richiedente, con nota prot. n. 8556 del 31/03/2021, costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione "ob relationem", del presente provvedimento;
- 3 di dare atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- 4 di dare atto che, essendo adottata sulla base delle espressioni unanimesi favorevoli delle amministrazioni interessate, la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della legge 241/90;
- 5 di autorizzare la ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. (P. IVA 00796140143) a svolgere l'attività estrattiva mineraria di cava di sabbia e ghiaia, in località Pignotti nel comune di Poggiridenti, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo ATEg6 del Piano cave provinciale – settore inerti, in conformità al progetto di coltivazione citato in premessa e nel rispetto delle prescrizioni cui risultano subordinati i pareri espressi nell'ambito della conferenza di servizi;
- 6 di prescrivere alla ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. l'esecuzione delle analisi e misure previste dall'art. 25 "Tutela delle acque sotterranee" e dall'art. 26 "Tutela delle acque dei laghetti temporanei di cava", della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Cave provinciale – settore inerti approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 23 del 27 settembre 2016 e pubblicato sul BURL del 19 ottobre 2016;
- 7 di dare atto che la presente autorizzazione ha validità di 4 anni, come previsto nel progetto di coltivazione;
- 8 di dare atto che il Comune di Poggiridenti, nell'ambito dell'attività di vigilanza di sua competenza ai sensi dell'articolo 4, c. 2 lett. a) della l.r. 14/98, dovrà verificare che l'attività estrattiva avvenga nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei limiti e delle prescrizioni cui risulta subordinata la presente autorizzazione;
- 9 di notificare la presente autorizzazione alla ditta beneficiaria Carnazzola geom. Camillo S.p.A. (P. IVA 00796140143);
- 10 di trasmettere copia del presente provvedimento alle amministrazioni ed ai gestori di beni e servizi pubblici convocati alla conferenza;

- 11 di trasmetterne, altresì, copia alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, alla Prefettura di Sondrio, alla Questura di Sondrio, alla stazione dei Carabinieri di Sondrio ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio;
- 12 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale on-line e all'Albo pretorio del Comune di Poggiridenti, per 15 giorni consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
- 13 di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi di legge, avanti il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 1087 del 25/11/2022

**Oggetto: DITTA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA MINERARIA
DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA, IN LOCALITÀ PIGNOTTI IN COMUNE DI
POGGIRIDENTI, ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO
ATEG6 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE - SETTORE INERTI (AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14). .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 25/11/2022

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI

Sondrio, 30 marzo 2022

Autorizzazione n. 75/22

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Ditta LIVIGNO SCAVI S.r.l. con sede legale in Livigno (SO) Via Olta n. 8 e insediamento produttivo in livigno (SO) Via Molin - loc. "T.te Federia" – Modifica sostanziale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- la Legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. VII/8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 6 del 19 marzo 2019 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la D.G.R. 20/12/2002 n. 11667, la D.G.R. 23/01/2004 n. 16103 e la D.G.R. 22/06/2005 n. 196, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni in regime ordinario per le rispettive tipologie di attività produttive, la D.D.S. 06/08/2009 n. 8213 e le sue successive integrazioni, e la D.g.r. 11/12/2018 n. 983 in materia di autorizzazioni in via generale;

Vista la deliberazione della D.G.R. n. 10/3827 del 14/7/2015 che disciplina gli oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Viste:

- la domanda registrata al protocollo generale al n. 31358 del 7.12.2021 pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Livigno (SO) con la quale la ditta LIVIGNO SCAVI s.r.l. ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 92/2015 del 4/5/2015 relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Livigno, Via Molin e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;
- le integrazioni pervenute in data 7.3.2022 registrate al protocollo al n. 5184 ed in data 29.3.2022 registrate al protocollo al n. 7663;

Considerato che relativamente alla valutazione di impatto acustico redatta in data Febbraio 2022 il comune competente non ha espresso alcun parere e pertanto lo stesso si intende favorevole;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate negli allegati A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e C "Scarichi idrici" e nelle planimetrie Tav. n. 2 "Planimetria generale" e Tav. n. 3 "Schema raccolta acque" aggiornate al Novembre 2021;

dispone

1. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 59/2013 di rilasciare alla ditta LIVIGNO SCAVI s.r.l., con sede legale in Livigno (SO) Via Olta n. 8 ed insediamento produttivo in comune di Livigno (SO) Via Molin, la modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale n° 92/2015 del 4/5/2015 secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione e alla condizioni contenute negli allegati tecnici che regolamentano il quadro ambientale dell'impianto in materia di rifiuti, in materia di scarichi idrici ed in atmosfera;

2. che relativamente all'impatto acustico la ditta dovrà rispettare i limiti assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale così come dichiarata all'interno dello Studio di impatto acustico datato Febbraio 2022;

3. che, con la presente autorizzazione, la Ditta è iscritta al n. SO/129 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato;

4. di stabilire che l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, rispetto a quanto stabilito nella precedente autorizzazione n. 92/2015 del 4/5/2015, è rideterminato in € 93.611,89 ed è relativo a:

- messa in riserva e recupero di 1.300 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 22.960,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
- altre operazioni di recupero (punto 9 d.g.r. n. 19461/04), per 65.000 t/anno, pari a € 70.651,29;

5. che la suddetta garanzia fidejussoria deve coprire tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno e dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
6. che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto precedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso e che l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui al punto 4;
7. che gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento; ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;
8. di trasmettere il presente atto allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Livigno affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

La presente autorizzazione, valida per 15 (quindici) anni dalla data del rilascio da parte del SUAP competente, è soggetta a rinnovo, secondo le procedure dell'articolo 5 del D.P.R. 59/2013, e sostituisce a ogni effetto i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

**IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	LIVIGNO SCAVI s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via Olta n. 8 - LIVIGNO (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Molin - LIVIGNO (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0342 997094 fax 0342 970166
<i>pec</i>	livignoscavi@pec.it
<i>P.IVA</i>	00656020146
<i>Cod. Fiscale</i>	83000180147
<i>Responsabile legale</i>	Igor Luca Longa
<i>Responsabile tecnico</i>	Igor Luca Longa
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Codice ATECO</i>	Attività principale: 43.12.00 Attività secondarie: 38.32.03
<i>Iscrizione CCIAA</i>	SO-27737 del 7/6/1974
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	VPA - Verde Pubblico Attrezzato e zone per nuove attrezzature turistico-alberghiere
<i>Superficie scoperta</i>	9.903 mq
<i>Superficie totale coperta mq</i>	586 mq
<i>Superficie destinata alle attività di stoccaggio/ recupero rifiuti</i>	1.030 mq
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	150
<i>Dipendenti</i>	9
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI
art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/129

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, CACCIA E PESCA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto l'art 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in ordine alla comunicazione in materia di recupero dei rifiuti;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Vista la domanda registrata al protocollo generale al n. 31358 del 7.12.2021 pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Livigno (SO) con la quale la ditta LIVIGNO SCAVI s.r.l. ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 92/2015 del 4/5/2015 relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Livigno, Via Molin, la documentazione tecnico - amministrativa allegata e le successive integrazioni del 7.3.2022 e del 29.3.2022;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: LIVIGNO SCAVI s.r.l.
con sede legale e amministrativa in: Livigno (SO) - Via Olta n. 8
insediamento produttivo in: Livigno (SO) – Via Molin snc
P.IVA: 00656020146
Cod. Fiscale: 83000180147
R.E.A.: C.C.I.A.A. Sondrio n. 27737 del 7/6/1974

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

07.1 - *Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradale, purché privi di amianto.*

CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904

Quantitativi: annuo t 50.000 ⇒ ca. mc 33.300
 istantaneo t 1.400 ⇒ ca. mc 940

07.6 - *Conglomerato bituminoso*

CER 170302

Quantitativi: annuo t 12.000 ⇒ ca. mc 8.000
 istantaneo t 500 ⇒ ca. mc 340

07.31 bis - *Terre e rocce da scavo*

CER 170504

Quantitativi: annuo t 3.000 ⇒ ca. mc 2.000
 istantaneo t 30 ⇒ ca. mc 20

Prescrizioni generali:

- 2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente Provvedimento ed i relativi allegati;
- 2.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- 2.3 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'Allegato 5 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- 2.4 nelle aree destinate alla messa in riserva deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle stesse;
- 2.5 lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee;
- 2.6 lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli deve avvenire con modalità atte ad evitare la loro miscelazione utilizzando, se necessario, divisori mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia del rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori;
- 2.7 le aree dell'impianto destinate alle operazioni di messa in riserva, di recupero dei rifiuti e di destinazione dei materiali recuperati devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti/materiali recuperati ivi presenti nel rispetto delle aree indicate nella planimetria allegata;
- 2.8 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - a) acquisizione del formulario di identificazione e, se necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di rifiuto assegnato; le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo conferimento e con cadenza almeno biennale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione;
- 2.9 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.10 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.11 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

- 2.12 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale formato sulla materia ed edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.14 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

La garanzia fidejussoria prestata dalla società a favore della Provincia di Sondrio, ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461 è rideterminata in € 93.611,89 (Euro novantatremilaseicentoundici e ottantanove centesimi) e dovrà avere efficacia per tutta la durata dell'A.U.A., maggiorata di un anno;

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. ed ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni delle norme e delle disposizioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di tutela dell'ambiente.

In caso di modifica sostanziale delle attività di recupero, già comunicate alla Provincia e facenti parte delle specifiche tecniche sopra descritte, dovrà essere inoltrata nuova istanza.

Allegato B "Emissioni in atmosfera"

A - ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI EMISSIONI DIFFUSE

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio:
Sabbia, Ghiaia, Ghiaione	12.600.000	Solido	Cumuli	nessuna
Rifiuti inerti non pericolosi in genere (demolizioni, terre e rocce)	53.000.000	Solido	Cumuli	nessuna

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

I materiali lapidei in ingresso (di granulometria mista) vengono caricati con una pala in una tramoggia che effettua una prima vagliatura con una griglia grossa; dalla tramoggia il materiale non selezionato passa, tramite nastro trasportatore completamente coperto, ad un vaglio rotante che effettua la selezione del materiale più fine (sabbia fine, sabbia normale, ghiaietto, ghiaia, ghiaione). All'ingresso del materiale nel vaglio rotante esso viene bagnato attraverso degli ugelli per pulirlo. L'acqua utilizzata nel processo di lavaggio viene trattata, con un depuratore, per la separazione dei fanghi, poi regolarmente smaltiti, e rimessa in circolo. Il materiale vagliato viene scaricato dal vaglio rotante in vani, da qui una pala lo trasporta nei cumuli di materiale differenziato nell'area di deposito.

Nelle aree di deposito di materiale inerte, indipendentemente dalla pezzatura, esso viene tenuto costantemente bagnato, con getti di acqua (mediante pompa), per evitare la dispersione di polveri. E' stato aggiunto un cannone nebulizzatore ad acqua.

I materiali lapidei selezionati vengono depositati in vasche e successivamente stoccati in cumuli destinati all'utilizzo nell'impianto di betonaggio e di produzione di conglomerato bituminoso.

A. Ciclo tecnologico: vagliatura materiale

La differenziazione del materiale viene effettuata con un vaglio rotante che separa i lapidei di diverse dimensioni; la vagliatura del materiale viene effettuata mantenendolo costantemente bagnato attraverso lo spruzzo di acqua mediante degli ugelli all'interno dell'apparecchiatura.

Emissione derivante dal ciclo: NESSUNA

B. Descrizione del ciclo tecnologico: triturazione inerti

Nell'area pavimentata in c.a., al centro, e' posizionato un tritratore di materiale inerti; è presente anche un impianto di selezione inerti antistante l'impianto di betonaggio.

Emissione derivante dal ciclo: EMISSIONE DIFFUSA

C. Descrizione del ciclo tecnologico: deposito in cumuli

Dopo la vagliatura il materiale differenziato viene trasportato con una pala e depositato in un'area dedicata in cumuli di diversa tipologia.

Emissione derivante dal ciclo: EMISSIONE DIFFUSA

Triturazione rifiuti non pericolosi:

Nella nuova area di selezione di materiale inerte proveniente da demolizioni (rifiuto) è presente un tritratore mobile; il materiale in ingresso ed in uscita da questo tritratore viene tenuto bagnato attraverso una pompa; nell'area di lavorazione dei rifiuti speciali non pericolosi è stato aggiunto un cannone nebulizzatore ad acqua.

B - PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PUNTO DI EMISSIONE E2

MATERIE PRIME di lavorazione

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Cemento	150.000	Polverulento	3 Silos	H319, H335, H315, H317
Sabbia	4.000.000	Solido/polverulento	Tramoggia	Nessuna
Ghiaietto	600.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Ghiaia	400.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Additivi	2.000	Liquido	Fusti	H332, H312, H302, H315, H318

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

L'impianto di confezionamento del calcestruzzo e' composto da:

- n° 3 tramogge di carico,
- n° 3 silos di stoccaggio del cemento,
- n° 1 filtro per il recupero/abbattimento polveri di cemento,
- n° 1 pesa a cono per il cemento,
- n° 1 pesa a ponte per le betoniere.

Sul punto di carico delle autobetoniere sono presenti delle cappe di aspirazione che convogliano le polveri al dispositivo di abbattimento; la pesa a cono per il cemento è completamente chiusa e lo sfiato è convogliato al punto di carico autobetoniere.

I silos di stoccaggio del cemento hanno il dispositivo di sfiato collegato all'impianto di abbattimento

La pesa a cono, gli sfiati dei silos e le cappe di aspirazione del carico/scarico sono convogliate ad un unico impianto di abbattimento.

Emissione derivante dal ciclo: **E2**

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2 -

Provenienza	- 3 silos del cemento - pesa cemento - carico autobetoniere
Portata dell'aeriforme	6.000 Nm ³ /h
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	5 m
Dimensioni del camino	250 mm (diametro)
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a maniche - Corrispondente a scheda D.MF.01
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:	
Filtro depolveratore tipo FCS 66/63 composto da n° 66 maniche filtranti in agugliato poliestere 500 gr/mq con diametro di 120 mm e altezza di 2500 mm. la pulizia dei filtri avviene con controlavaggio pneumatico.	

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI:

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti (1)	Schede impianti di abbattimento previsti:
- Scarico/carico materie prime - Stoccaggio - Trasferimento	Polveri totali	10 mg/Nm ³	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
- Impasto - Molatura	Silice libera cristallina (2)	3 mg/Nm ³	
Note:			
(1) i limiti si intendono rispettati qualora le emissioni siano dotate di idoneo impianto di abbattimento, conforme alle Schede di cui alla DGR n° 7/13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'impianto di abbattimento sia mantenuto in efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore con manutenzioni regolarmente annotate su apposito registro.			
(2) inquinante da ricercare qualora la silice sia presente nelle materie prime impiegate, anche a monte del processo in esame. Valore da ricomprendersi nel limite di 10 mg/Nm ³ delle polveri totali.			

**C - PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
PUNTO DI EMISSIONE E1**

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Materiali inerti	2.500.000	Solido/polverulento	Tramogge di carico	Nessuna
Bitume	200.000	Semisolido	Botte	Nessuna

Prodotti finiti dell'attività

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Conglomerato bituminoso	2.700.000	Solido/fluido	Tramoggia di stoccaggio	Nessuna

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

L'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e' di tipo continuo.

Il materiale inerte da trasformare in conglomerato bituminoso viene caricato nelle tre tramogge; il nastro trasportatore presente sotto le tramogge porta il materiale inerte alla catenaria verticale, permettendo così di raggiungere la parte alta dell'impianto.

Raggiunta la sommità dell'impianto, il materiale inerte viene convogliato nel tamburo per essere essiccato e successivamente immesso nel miscelatore dove viene mescolato con il bitume caldo.

Sulla testata del tamburo e' montato il collettore d'aspirazione dei fumi e delle polveri; queste vengono convogliate al filtro a maniche formato da diversi settori di maniche filtranti periodicamente pulite da un getto d'aria in controcorrente; il materiale filtrato cade per gravità sul fondo della scatola filtrante e viene ceduto alla coclea che lo trasporta al miscelatore. L'aria depurata proveniente dal filtro è convogliata al camino **E1**

Il prodotto presente nel miscelatore (inerte - bitume - materiale filtrato), sottoposto al calore del bruciatore, viene miscelato e trasformato in conglomerato bituminoso; il conglomerato viene quindi scaricato per gravità nella tramoggia di stoccaggio, pronto per essere caricato su autocarro.

Tutto il processo è automatizzato e gestito da una centralina sul quadro comando.

Emissione derivante dal ciclo: **E1**

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1 -

Provenienza	- Essiccatore - Miscelatore - Impianto di combustione a gasolio
Portata dell'aeriforme	12.600 Nm ³ /h
INQUINANTI - limiti	Vedi " <i>TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI</i> "
Altezza geometrica dell'emissione	10 m
Dimensioni del camino	750 mm (diametro)
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore - Corrispondente a scheda D.MF.01
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: l'aria polverosa ed i gas provenienti dal cilindro essiccatore entrano nella precamera del filtro che ha la funzione di scudo termico e di decantatore delle polveri più pesanti. Prima di passare nella zona delle maniche le polveri sono deviate da una serie di alettoni che fungono da separatori delle polveri di granulometria intermedia e da freno alla velocità dell'aria. Le polveri più fini vengono fermate dal tessuto delle maniche e si raccolgono sulla loro superficie esterna mentre l'aria più pulita passa, attraverso le maniche, tenute tese da una gabbia di acciaio zincato, nella sezione superiore e poi nel ventilatore e quindi viene immessa nell'atmosfera attraverso il camino. Le maniche vengono "lavate" con immissione ciclica di aria compressa che fa cadere la polvere nella tramoggia sottostante da dove viene asportata con una coclea.	

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI:

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti
- Essiccazione inerti	POLVERI	10 mg/Nm ³
	NOx (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
- Miscelazione con bitume	C.O.T.	50 mg/Nm ³
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,01 mg/Nm ³
Schede impianti di abbattimento previsti: AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / AU.ST.02/ D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02		

GENERATORI DI CALORE

I generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato possono essere alimentati esclusivamente a metano, GPL o combustibili liquidi conformi all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06, e devono rispettare i seguenti limiti di emissione di cui all'Allegato C alla DGR 6501/01 relativamente alle "Zone di mantenimento"

Non è autorizzato in alcuna fase lavorativa l'utilizzo di oli usati e miscele oleose

Tipo di combustibile	Tipologia dell'inquinante	Limiti
Combustibili liquidi	POLVERI	50 mg/Nm ³
	NOx (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
	SOx (come SO ₂)	400 mg/Nm ³
	CO	100 mg/Nm ³
Note:		
<ul style="list-style-type: none"> • Il limite di SO₂ si intende rispettato utilizzando combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 % in peso • I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O₂ nell'effluente gassoso pari al 3%. 		
Tipo di combustibile	Tipologia dell'inquinante	Limiti
Combustibili gassosi	POLVERI	5 mg/Nm ³
	NOx (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
	SOx (come SO ₂)	35 mg/Nm ³
	CO	100 mg/Nm ³
Note:		
<ul style="list-style-type: none"> • Il limite di SO₂ e polveri si intende rispettato utilizzando gas naturale e GPL • I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O₂ nell'effluente gassoso pari al 3%. 		

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade e i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irraggiamento automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportuna-mente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

- Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 5.4 Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

6. L' esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l' esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

8. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l' esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l' esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difforni rispetto al precedente assetto autorizzativo, l' esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"

9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

11. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.

12. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

13. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

14. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

14.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

14.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

14.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;

14.4 I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

15. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

16. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comuni-

cazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (elenco impianti e attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/01 e s.m.i., relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla D.G.R. 5290/07 e s.m.i.

ALLEGATO TECNICO

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO

L'attività svolta dalla Ditta consiste nella lavorazione di materiali provenienti da demolizioni edili e lavori stradali, nella triturazione con riduzione volumetrica del materiale, nella selezione dell'inerte per l'eliminazione di parti ferrose e lignee (Codice Ateco 43.12.00 – 38.32.03); il periodo dell'attività è di ca. 150 gg/anno, essa dichiara che il personale impiegato è costituito da nove addetti. La superficie totale occupata per tutte le attività è pari a 10.489 mq.

Le acque di scarico oggetto del presente allegato tecnico sono originate:

- dalle acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sull'area scoperta destinata alle attività di stoccaggio/recupero rifiuti non pericolosi ricoprente una superficie pavimentata in calcestruzzo pari a 1.030 mq soggetta alle prescrizioni del Reg. Reg.n.04/2006. Grazie ad idonea pendenza i reflui vengono convogliati in una griglia di raccolta posta sull'intero lato perimetrale est dell'area in questione e condotti nell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.
- dalle acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sull'area sopra descritta non soggette a trattamento.

A valle dell'impianto di trattamento è presente un pozzetto d'ispezione. Il refluo viene in seguito condotto in fognatura comunale collegata all'impianto di depurazione di Livigno sito in località Val Viera.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Dovrà essere assicurato il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., verificabile con campionatura delle acque meteoriche per il tramite di apposito pozzetto posizionato a monte dello scarico in rete fognaria comunale.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Al fine di consentire l'esecuzione dei campionamenti dello scarico secondo la normativa vigente (campionamento medio su tre ore, salvo diversa disposizione dell'autorità preposta al controllo) dovrà essere predisposto idoneo manufatto avente dimensioni minime in pianta di 50 x 50 cm e tale da consentire un battente idrico di almeno 25 cm misurato tra il fondo e l'intradosso della tubazione di convogliamento delle acque in uscita;
- la quantità e la qualità dello scarico dovranno essere tali da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti e/o dell'impianto;
- lo scarico autorizzato con il presente atto dovrà essere conforme alle modalità tecniche indicate nella documentazione agli atti;
- la Ditta è responsabile del corretto dimensionamento, del funzionamento e della regolare manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue;
- i manufatti di cui al punto precedente ed i pozzetti di ispezione/campionamento dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;
- il gestore della rete fognaria potrà richiedere al titolare dello scarico l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo (SAP);
- Come previsto dal parere tecnico rilasciato dalla Società S.EC.AM. S.p.a. la Ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 1. trasmettere al gestore dell'impianto di depurazione entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alla dichiarazione dei quantitativi di reflui scaricati nell'anno precedente come da modulistica specifica predisposta dall'ente gestore:
 - n. 1 analisi annuale secondo la tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: COD, BOD₅, S.S. totali, fosforo totale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto TKN, azoto ammoniacale,

- azoto totale, grassi e oli animali/vegetali, pH, idrocarburi totali e tensioattivi totali da effettuarsi sul pozzetto di campionamento a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
2. la Ditta dovrà effettuare periodicamente la pulizia dell' impianto di trattamento delle acque con regolare smaltimento rifiuti e trasmissione di copia dei relativi formulari al Gestore dell'impianto di depurazione.
- Qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria;
 - i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti;
 - ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria. In tal caso l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI

Sondrio, 10 marzo 2020

Autorizzazione n. 45/20

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Società SETRI di Spandrio Enzo e C. s.a.s. con sede legale e insediamento produttivo in
Cosio Valtellino (SO), Via Roncaiola snc.
- Modifiche non sostanziali -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il D.M. 5 febbraio 1998, il DM 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. 19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. 8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la d.g.r. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la d.g.r. 23/01/2004 n. 7/16103 e la d.g.r. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive nonché la d.g.r. n. 9201 del 30/3/2009 di approvazione del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi;



Vista la domanda pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive della Comunità Montana della Valtellina di Morbegno in data 28.1.2020 con la quale la ditta SETRI s.a.s. di Spandrio Enzo & C. ha chiesto la variazione del quantitativo di alcune tipologie di rifiuto previste dall'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero, all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 227/13 del 9.10.2013, relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Cosio Valtellino, Via Roncaiola;

Rilevato che l'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata condotta dagli uffici si è conclusa positivamente;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc..., necessari ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto;

dispone

ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, di attuare all'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata con atto n. 227 del 9.10.2013 alla ditta Società SETRI di Spandrio Enzo e C. s.a.s., con sede legale e insediamento produttivo in Cosio Valtellino (SO), Via Roncaiola, le modifiche richieste inerenti la variazione dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi recuperati nell'impianto ed afferenti alla Tipologie: 7.1 , 7.6 e 7.31 bis secondo l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Con la presente autorizzazione la Ditta è iscritta al n. SO/106 bis in data 10.3.2020 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 1562/06 alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

1. il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto le singole autorizzazioni riportate all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;
2. l'autorizzazione mantiene la validità di 15 (quindici) anni dalla data del rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP del C.M. Valtellina di Morbegno ed è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
3. per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;
4. gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
5. il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;

Il presente atto viene trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana Valtellina di Morbegno affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

IL DIRIGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	SETRI s.a.s. di Spandrio Enzo & C.
<i>Sede legale</i>	Loc. Roncaiola snc COSIO VALTELLINO
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Loc. Roncaiola snc COSIO VALTELLINO
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 3496178801 - 3496191550
<i>e-mail</i>	setri.sas@gmail.com PEC setri@legalmail.it
<i>P. IVA</i>	00918140146
<i>Responsabile legale</i>	Enzo Spandrio
<i>Responsabile tecnico</i>	Enzo Spandrio
<i>Settore di appartenenza</i>	Frantumazione pietre e recupero materiali inerti
<i>Codice ISTAT</i>	23.70.3
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero 21296 del 18 febbraio 2010
<i>Attività specifica</i>	Trattamento e stoccaggio materiali inerti
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Produttivo
<i>Superficie totale coperta mq</i>	45
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	240
<i>Dipendenti</i>	2
<i>Certificazione ambientale</i>	nessuna

ALLEGATO TECNICO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NATURA DELLO SCARICO

L'Azienda svolge attività di demolizione, scavi, recuperi ambientali e riutilizzo rifiuti inerti e pertanto rientra tra le attività riportate all'art. 3 c. 1 lett. b) del RR 24 marzo 2006 n. 4 che disciplina lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne. La rete di raccolta delle acque meteoriche installata prevede il trattamento in continuo di tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) che dilavano la superficie scolante impermeabilizzata sulla quale viene svolta l'attività lavorativa.

Tali acque vengono trattate in un impianto di depurazione monoblocco Modello NEUTRA che consente la sedimentazione e la disoleazione tramite filtro a coalescenza e recapitano successivamente nel torrente Vagella.

Punto di Scarico

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S1	1.540.347 – 5.108.972	NP0140240007001B	Acque meteoriche di prima e seconda pioggia	

Valori limite di emissione

Dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti di emissione indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N° 152/06.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Unitamente al layout aggiornato dell'insediamento (da presentarsi entro 180 giorni) la ditta dovrà produrre planimetria aggiornata della rete di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia con evidenziate le superfici impermeabili, i punti di raccolta, trattamento e scarico e la verifica idraulica dell'impianto di trattamento in relazione alle eventuali nuove superfici impermeabilizzate;
- Il titolare dovrà garantire il corretto funzionamento e la regolare manutenzione dei sistemi di scarico e trattamento delle acque reflue compreso lo smaltimento dei fanghi di depurazione;
- qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico e/o nei sistemi di trattamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia di Sondrio e al Dipartimento Arpa di Sondrio;
- I soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
- Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, sulla classificazione dell'insediamento ovvero sulla variazione dei tracciati delle reti fognarie dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto alla provincia di Sondrio e all'Arpa Sondrio; in tal caso correrà altresì l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.



PROVINCIA DI SONDRIO

REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 - art. 2 D.Lgs. 16.1.2008 n. 4

Iscrizione N. SO/106 bis

10 marzo 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Vista l'iscrizione n. SO/0092 in data 26.3.2010 della Società SETRI s.a.s. di Spandrio Enzo & C. al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;

Vista la richiesta formulata in data 13.8.2013 dalla Società SETRI s.a.s. di Spandrio Enzo & C., per il tramite del S.U.A.P. della Comunità Montana Valtellina di Morbegno per l'emissione di un'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero;

Visto il rinnovo in data 9.10.2013 con iscrizione n. SO/106;

Vista la richiesta di modifiche in ordine ai quantitativi dei rifiuti inerenti le Tipologie 7.1, 7.6 e 7.31bis richieste dalla Società SETRI s.a.s. di Spandrio Enzo & C. in data 28.1.2020, integrate in data 25.2.2020;

CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: SETRI s.a.s. di Spandrio Enzo & C.

con sede legale e insediamento produttivo in: Cosio Valtellino (SO) - Via Roncaiola

Cod. Fiscale P.IVA: 00918140146

Repertorio Economico Amministrativo: n. 69242



E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di Recupero di Materia e Messa in Riserva delle seguenti tipologie di rifiuti:

7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
CER 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 20 03 01

Attività di recupero: R5 - R13

Quantitativi: annuo t 14.200 ca. mc 9.400

istantaneo t 250 ca. mc 350

7.6 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

CER 17 03 02 - 20 03 01

Attività di recupero: R5 - R13

Quantitativi: annuo t 7.000 ca. mc 4.750

istantaneo t 300 ca. mc 200

7.31bis Terre e rocce da scavo

CER 17 05 04

Attività di recupero: R13

Quantitativi: annuo t 8.000 ca. mc 5.500

istantaneo t 300 ca. mc 200

La garanzia fidejussoria, già prestata a favore della Provincia di Sondrio rimane la stessa rimanendo invariati i quantitativi.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova istanza.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nello stabilimento viene svolta l'attività di recupero rifiuti e stoccaggio materiali inerti; i rifiuti sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non e da conglomerati bituminosi non contenenti sostanze pericolose.

Nello stabilimento è presente un generatore di corrente elettrica a servizio del frantoio, alimentato a gasolio, con potenzialità Mw 0,12 non soggetto ad autorizzazione.

DATI PRODUTTIVI

Materie prime

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità (t/anno)</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Modalità di stoccaggio</i>	<i>Frase di Rischio: R</i>
Rifiuti inerti (tipologia 7.1 D.M. 05/02/1998)	14.200	Solido	Cumuli	-----
Rifiuti inerti (tipologia 7.6 D.M. 05/02/1998)	7.000	Solido	Cumuli	-----
Terre e rocce da scavo	8.000	Solido	Cumuli	-----

Prodotti finiti dell'attività

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità t/anno 2018</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Modalità di stoccaggio</i>	<i>Frase di Rischio: R</i>
MPS vagliati 0 – 5 mm.	3.300	Solido	Cumuli	-----
MPS stabilizzati 5 – 25 mm.	2.500	Solido	Cumuli	-----
MPS stabilizzati 25 – 50 mm.	4.800	Solido	Cumuli	-----
MPS stabilizzati 25 – 60 mm. con macerie	3.800	Solido	Cumuli	-----
MPS ghiaia 25 – 50 mm.	300	Solido	Cumuli	-----
MPS ghiaione 60 – 100 mm.	300	Solido	Cumuli	-----
Terra	3.200	Solido	Cumuli	-----
Sassi	60	Solido	Cumuli	-----

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ed EMISSIONI

<i>Ciclo tecnologico</i>	<i>Apparecchiature utilizzate</i>
Accumulo dei rifiuti	Area deposito rifiuti
Alimentazione tramoggia di carico	Mezzo meccanico
Frantumazione	Frantoio
Deferrizzazione	Nastro calamitato
Vagliatura	Vibro vaglio
Trasporto	Nastro trasportatore
Accumulo del prodotto finito	Area di deposito MPS

Accumulo dei rifiuti

Al piazzale hanno accesso gli automezzi che trasportano i rifiuti costituiti da materiali inerti, terreni e miscele bituminose. L'area di deposito è dotata di impianto con ugelli nebulizzatori.

EMISSIONI DERIVANTI: diffuse

Alimentazione tramoggia di carico / frantumazione / vagliatura

Dalla zona di accumulo i rifiuti vengono trasferiti nella tramoggia dell'impianto di trasformazione con l'utilizzo di mezzo meccanico, previa eliminazione manuale dei materiali estranei quali carta e plastica. Il frantoio effettua

la riduzione volumetrica e successivamente il materiale viene vagliato e suddiviso nelle varie pezzature. Il frantoio è dotato di spruzzatori di acqua nebulizzata.

EMISSIONI DERIVANTI: diffuse

Deferrizzazione

L'impianto di frantumazione è dotato di nastro calamitato che permette l'eliminazione dei particolari in ferro presenti nei materiali frantumati. La deferrizzazione avviene prima della vagliatura.

EMISSIONI DERIVANTI: nessuna

Trasporto

La vagliatura del materiale permette di separare le varie pezzature in cumuli temporanei e trasferirlo mediante nastri trasportatori.

EMISSIONI DERIVANTI: nessuna

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nello stabilimento è presente un generatore di corrente elettrica a servizio del frantoio, alimentato a gasolio, con potenzialità Mw 0,12 non soggetto ad autorizzazione.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE: PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.

- 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

- 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiami in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore.

Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

- 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:
 - qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
 - qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"

- 1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

9. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
10. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
11. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

12. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

13. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

14. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

15. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:
- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (elenco impianti e attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/01 e s.m.i., relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla D.G.R. 5290/07 e s.m.i..



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 27 ottobre 2021

AUTORIZZAZIONE N. 215/2021

Soc. T.M.C. s.r.l. con sede legale in Loc. "Roncasc" in comune di Teglio (SO).

Voltura dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi dalla soc. BETONVALTELLINA S.R.L. alla soc. T.M.C. S.R.L. nell'impianto sito in Teglio (SO), Loc. "Roncasc"

Art. 208 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

RICHIAMATA l'Autorizzazione n. 133/2020 del 17.9.2020 con la quale la Ditta BETONVALTELLINA S.R.L. è stata autorizzata alle operazioni di di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per l'impianto sito in Teglio (SO), Loc. "Roncasc";

VISTE

l'istanza formulata dalla ditta T.M.C. S.R.L. tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia, con la quale è stata chiesta la voltura della predetta autorizzazione;

il documento di scioglimento anticipato di affitto, a far data dal 31.10.2021, di ramo d'azienda sottoscritto da entrambe le parti il 13.10.2021, in cui Betonvaltellina s.r.l.;

la nota di chiarimento inviata da Betonvaltellina s.r.l. in data 22.10.2021, nostro prot. n. 27497 del 27.10.2021;

la documentazione integrativa pervenuta in modalità telematica in data 25.10.2021;

CONSIDERATO che la richiesta non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati;



PRESO ATTO che:

le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" di cui all'Autorizzazione n. 133/2020 del 17.9.2020 e nella tavola planimetrica allegata all'Autorizzazione n. 251/10 del 19.11.2010 così come asseverata dalla ditta T.M.C. S.R.L. in data 22.10.2021 che si intendono totalmente recepiti nel presente atto;

l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Provincia, e che dovrà essere volturata alla nuova società, rimane invariato;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- la Legge 4.10.2019 n. 117;
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174
- la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907

RITENUTO di procedere alla voltura dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VOLTURA

alla Ditta T.M.C. S.R.L. con sede legale ed impianto in Teglio (SO), Loc. "Roncasc", a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

l'Autorizzazione n. 133/2020 del 17.9.2020 all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni indicate negli Allegati A e B dell'Autorizzazione stessa e nella planimetria allegata all'Autorizzazione n. 251/10 del 19.11.2010, a far data da lunedì 1.11.2021;



con le seguenti prescrizioni:

- a. la validità dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti rimane invariata al 7 settembre 2030; l'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. si intendono totalmente recepite nel presente atto tutte le prescrizioni contenute nella Autorizzazione n. 133/2020 del 17.9.2020;
- c. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;
- d. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- e. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera c);

Il presente atto viene trasmesso, tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia, al soggetto interessato, al Comune di Teglio ed all'A.R.P.A. di Sondrio.

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 17 settembre 2020

AUTORIZZAZIONE N. 133/2020

Soc. BETONVALTELLINA s.r.l., P.IVA 0086078147, con sede legale in Tirano, Via S. Giuseppe snc e insediamento produttivo in Teglio (SO), località "Roncasc".

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Teglio (SO), loc. "Roncasc".

Art. 208 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

- *Rinnovo autorizzazione* -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la ditta T.M.C. s.r.l., con sede legale e insediamento produttivo in Teglio (SO), località "Roncasc" era titolare dell'autorizzazione n. 251/10 del 29 novembre 2010 relativa all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Teglio (SO), loc. "Roncasc";

CONSIDERATO che il sito in trattazione :

- é collocato in area ricompresa all'interno del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 2040034 "Valle d'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo Coca" e che la Ditta aveva richiesto ed ottenuto dal Direttore del Parco delle Orobie Valtellinesi, con Decreto n. 26/10 del 26.7.2010, la valutazione d'incidenza positiva, ovvero assenza di impossibilità di arrecare significative incidenze negative sull'integrità del SIC citato;

- a seguito di richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, la Ditta aveva ottenuto dalla Provincia di Sondrio, con Provvedimento n. 194/10 del 15.9.2010, il non assoggettamento alle procedure di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATA la cessione in affitto del ramo d'azienda relativo alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi dalla Ditta T.M.C. s.r.l. alla Soc. BETONVALTELLINA s.r.l. di Tirano (SO) e la conseguenti richieste alla Provincia, con note prot. n. 1765 del 23.1.2012 e prot. n. 3434 dell'8.2.2012 di volturare le autorizzazioni già in capo alla prima Ditta per le operazioni attinenti al recupero dei rifiuti ed alle emissioni in atmosfera;

RISCONTRATO pertanto che le autorizzazioni che dovevano essere volturate in capo alla Soc. BETONVALTELLINA s.r.l. risultavano essere le seguenti, già in capo alla Ditta T.M.C. s.r.l. nell'insediamento in loc. "Roncasc" nel Comune di Teglio:

- n. 251/2010 del 29 novembre 2010, relativa all'esercizio di operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- n. 83/10 del 13 maggio 2010, relativa alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



VISTA l'autorizzazione di volturazione rilasciata dalla Provincia di Sondrio con atto n. 52/2012 del 20.2.2012 nella quale si prescriveva che la Società subentrante:

1. procedesse alla sottoscrizione della fidejussione in favore della Provincia di Sondrio;
2. comunicasse tassativamente entro il 15 ottobre di ogni anno, in considerazione del fatto che il ramo d'azienda della Ditta cedente era stato concesso in affitto per il periodo di un anno, tacitamente prorogato di anno in anno, ai fini della prosecuzione del contratto di affitto in essere a pena del decadimento delle autorizzazioni in questione;

CONSIDERATO che il più recente contratto di affitto é stato trasmesso dalla Società in data 3 ottobre 2019;

CONSIDERATO altresì che il presente atto conserverà la sua validità a condizione che entro il 15 ottobre di ogni anno pervenga alla Provincia il contratto di affitto di cui ai punti precedenti.

PRESO ATTO che nella richiesta di rinnovo dell'autorizzazione pervenuta dalla Soc. BETONVALTELLINA s.r.l. in data 30.4.2020 si dichiara che nulla é cambiato rispetto a quanto già in precedenza autorizzato;

RISCONTRATO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A;
- le caratteristiche delle emissioni in atmosfera sono quelle di cui all'Allegato B che costituisce, con il precedente Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la Società deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 79.304,37 ed è relativo a:
 - Messa in Riserva di 2.090 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 36.913,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto -Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - Recupero di un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (per 24.000 t/anno) con potenzialità sino a 40.000 t/anno pari a € 42.390,77;
- la valutazione al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione è favorevole;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- le D.G.R. 1.10.2001 n. 6281 - 25.1.2002 n. 7851 - 21.6.2002 n. 9497;



AUTORIZZA

la Ditta BETONVALTELLINA s.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo in Tirano (SO) Via S.Giuseppe snc e insediamento produttivo in Teglio (SO), località "Roncasc", a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde ai sensi delle dd.g.r. n. 6281/01, n. 7851/02 e n. 9497/02 e per gli effetti degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, come meglio descritte nell'Allegato A alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. viene stabilita la durata di 10 anni della presente autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti e pertanto sino al 7 settembre 2030; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. - le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste nell'Allegato A "Rifiuti";
- le emissioni in atmosfera sono regolamentate dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera";
- c. l'importo della garanzia fidejussoria che la Società deve prestare a favore della Provincia di Sondrio è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione degli importi fissati dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 79.304,37 ed è relativo a:
Messa in Riserva di 2.090 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 36.913,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto -Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
Recupero di un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (per 24.000 t/anno) con potenzialità sino a 40.000 t/anno pari a € 42.390,77;
La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;
- d. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c., entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla d.g.r. 19.11.2004 n. VII/19461, comporta la revoca del provvedimento come previsto dalla stessa delibera;
- e. devono essere rispettate tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni;
- f. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui alla lettera c.;
- g. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;



- h. di comunicare tassativamente entro il 15 ottobre di ogni anno, in considerazione del fatto che il ramo d'azienda della Ditta cedente é stato concesso in affitto per il periodo di un anno, tacitamente prorogato di anno in anno, ai fini della prosecuzione del contratto di affitto in essere a pena del decadimento delle autorizzazioni in questione;
- i. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;
- j. ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;
- k. dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998 e s.m.i., sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;
- l. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- m. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- n. il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Teglio ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Sondrio;

Tutte le prescrizioni sopraddette, comprese quelle indicate negli Allegati "A" e "B", anche relative alle emissioni in atmosfera, devono intendersi relative alle sole parti dell'insediamento inerenti alle attività di operazioni di Recupero e Messa in Riserva dei rifiuti attuate dalla Società BETONVALTELLINA s.r.l. a seguito del contratto di affitto del ramo d'azienda relativo al complesso di beni organizzati per l'esercizio delle operazioni di Recupero e Messa in Riserva di rifiuti speciali afferenti alla Soc. T.M.C. s.r.l.;

Permangono invariate tutte le prescrizioni di cui al provvedimento A.U.A. n. 259/14 dell'29.9.2014 già relativo alle operazioni non ricomprese nella gestione dei rifiuti.

Sondrio, ... settembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: BETONVALTELLINA s.r.l.
Sede legale: Tirano (SO), Via S.Giuseppe snc
Ubicazione impianto: Teglio (SO), località "Roncasc"

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 l'impianto occupa una superficie di 3.450 mq, di cui 1.132 mq di area pavimentata censita, al NCTR del Comune di Teglio (SO) al Foglio n. 90, mappali nn. 16 (p.) 17 (p.), 119 (p.), 152 (p.), 153 (p.) e 154 (p.) ed è di proprietà;
- 1.2 la suddetta area ricade in parte in zona "L I - Lavorazione inerti", in parte in zona "E1 agricola, in parte in zona "E1/R agricola di rispetto stradale" e in parte in zona "IT Impianti tecnologici" così come rilevato dal Certificato di Destinazione Urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Teglio (SO);
- 1.3 vengono effettuate operazioni di:
- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali con i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali sono i seguenti:

zona	Operaz.	superficie [m ²]	volume [m ³]	quantità [t]	rifiuti trattati/stoccati	modalità di stoccaggio
1	R13	747	2.090	2.974	010102 010408 010409 010410 010412 010413 101311 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170802 170904	in cumuli su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
2	R5	169			010102 010408 010409 010410 010412 010413 101311 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170802 170904	in cumuli su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
3	deposito temporaneo decadenti dalla cernita	23			rifiuti decadenti dalla cernita ex art. 183, c.1, m)	in container su pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
4	MPS	843			MPS	in cumuli su pavimentazione permeabile

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di Recupero e Messa in Riserva risulta dalla seguente tabella:

Operazione	valori
messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi	V = 2.090 m ³
recupero R5	Q = 24.000 t/anno

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	x	x
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
010409	Scarti di sabbia e argilla	x	x
010410	Polveri e residui affini diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407* e 010411*	x	x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi di quelli di cui alla voce 010407	x	x
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	x	x
170101	Cemento	x	x
170102	Mattoni	x	x
170103	Mattonelle e ceramica	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 07 01	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x

2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;
- 2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO	
<i>Ragione sociale</i>	BETONVALTELLINA s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Tirano, Via S.Giuseppe n. 41
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Località Roncasc, snc 23036 TEGLIO (SO)
<i>P. IVA.</i>	0086078147
<i>Telefono</i>	0342-569995
<i>Fax</i>	0342-488438
<i>E-Mail</i>	betonvaltellina@legalmail.it
<i>Responsabile legale</i>	Sig. Daniele Nemesi
<i>Responsabile tecnico</i>	Sig. Daniele Nemesi
<i>Settore di appartenenza</i>	Lavori edili, stradali. Acquedotti, fognature, opere di sistemazione idraulica e forestale, opere speciali in cemento armato.
<i>Codice ATECO</i>	467329
<i>Iscrizione CCIAA</i>	n. 00860780147 del 31/03/2006 Provincia di Sondrio REA: SO-64983
<i>Attività specifica</i>	Impianto di betonaggio e trattamento inerti
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno - ore/g.</i>	220 giorni/anno – 8 ore/giorno
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	LI Lavorazione Inerti – IT Impianti Tecnologici
<i>Superficie totale coperta</i>	600 mq (impianto betonaggio + deposito inerti)
<i>Dipendenti previsti</i>	
<i>Certificazione ambientale</i>	nessuna

A - ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI
Emissioni diffuse

FASI LAVORATIVE

- Raccolta presso attività produttive
- Trasporto presso l'impianto
- Stoccaggio per tipologie omogenee di rifiuti
- Cernita e/o trattamento di selezione
- Trasporto dei rifiuti verso i centri di smaltimento o di recupero autorizzati

Materie prime/prodotti/cicli tecnologici

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armati e non, traverse e traversoni ferroviari, pali in cls armato da linee ferroviarie telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti di asfalto privi di amianto	4.000 t /anno	solido polverulento	cumuli
Rifiuti di rocce da cave autorizzate	7.000 t/anno	solido	cumuli
Conglomerato bituminoso(asfalto fresato/scavato)	2.000 t/anno	solido	cumuli
Fanghi costituiti da inerti	2.000 t/anno	solido	cumuli

Tutte le materie prime devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate	4.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate	7.000 t/anno	solido polverulento	cumuli
Materie prime secondarie per l'edilizia	2.000 t/anno	solido polverulento	cumuli

ELENCO CICLI TECNOLOGICI	
Ciclo tecnologico	Apparecchiature utilizzate
Movimentazione inerti	Pale meccaniche, autocarri, escavatore
Frantumazione materiali inerti	Frantoio mobile, escavatore, pala caricatrice

EMISSIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Emissioni diffuse

Contenimento delle emissioni diffuse: prescrizioni e modalità operative contenute nel paragrafo di riferimento

B - PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Punti di emissione: E1 - E2 - E3

APPARECCHIATURE UTILIZZATE

- Tramoggia di carico e sistema di pesatura installato alla base della tramoggia stessa
- Nastro trasportatore che trasferisce inerti direttamente alla betoniera
- Coclea che realizza il trasferimento del cemento dal silo stesso ad un apposito sistema di pesata e dosaggio. Il dosatore è chiuso sul fondo da una valvola a comando elettropneumatico. L'apertura di questa valvola garantisce l'immissione del cemento dosato nella coclea inclinata che lo trasferisce in sommità per lo scarico in autobetoniera
- Gruppo di dosaggio dell'acqua costituito essenzialmente da: una pompa dosatrice; un contatore volumetrico.
- Dosatore volumetrico per additivi

MATERIE PRIME/PRODOTTI

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Sabbie granulometria 0-8 mm	22.000 t	solido	vasche
Graniglie granulometria 12-25 mm	18.000 t	solido	
Cemento	6.000 t	solido polverulento	silos
Acqua	non determinabile	liquido	--
Additivi (fluidificante)	10.000 litri	liquido	cisterne

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Calcestruzzo	50.000 t	solido	carico diretto in autobetoniere

EMISSIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Emissione E1 – Carico autobetoniere

Emissione E2 – Silos cemento

Emissione E3 – Pesa cemento

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1 - Emissione autorizzata	
Provenienza	Dosaggio materie prime in autobetoniere
Portata dell'aeriforme	800 m ³ /h
Perdita di carico	0,10 m
Potenza installata	11 kW
Durata della emissione	5 h/giorno; 5 gg/settimana
Frequenza della emissione nelle 24 h	discontinua
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	4,00 m
Dimensioni del camino	0,40 x 0,20 m
Materiale di costruzione del camino	lamiera zincata
INQUINANTI - limiti	vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Impianto di abbattimento	depolveratore a secco conforme

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2 - Emissione autorizzata	
Provenienza	n. 2 Silos per lo stoccaggio del cemento
Portata dell'aeriforme	1.200 m ³ /h
Perdita di carico	90 mm H ₂ O
Potenza installata	5 kW
Durata della emissione	1 h/settimana
Frequenza della emissione h	saltuaria
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	15,00 m
Dimensioni del camino	diametro 0,25 m
Materiale di costruzione del camino	lamiera zincata
INQUINANTI - limiti	vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Impianto di abbattimento	depolveratore a secco conforme

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E3 - Emissione autorizzata	
Provenienza	Tramoggia pesatrice cemento
Portata dell'aeriforme	1.440 m ³ /h
Perdita di carico	0,15 m
Potenza installata	11 kW
Durata della emissione	1 h/settimana
Frequenza della emissione h	saltuaria
Temperatura alla bocca di uscita	ambiente
Altezza geometrica dell'emissione	4,00 m
Dimensioni del camino	diametro 0,30 m
Materiale di costruzione del camino	acciaio
INQUINANTI - limiti	vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Impianto di abbattimento	depolveratore a maniche conforme

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti (1)	Schede impianti di abbattimento previsti:
- Scarico/carico materie prime - Stoccaggio - Trasferimento - Impasto - Molatura	Polveri totali	10 mg/Nm ³	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
	Silice libera cristallina (2)	3 mg/Nm ³	

Note:

(1) i limiti si intendono rispettati qualora le emissioni siano dotate di idoneo impianto di abbattimento, conforme alle Schede di cui alla DGR n° 7/13943 del 01/08/2003 "*Migliori tecnologie disponibili*" e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'impianto di abbattimento sia mantenuto in efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore con manutenzioni regolarmente annotate su apposito registro.

(2) inquinante da ricercare qualora la silice sia presente nelle materie prime impiegate, anche a monte del processo in esame. Valore da ricomprendersi nel limite di 10 mg/Nm³ delle polveri totali.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE: PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
2. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - a) punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - b) sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - c) attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - d) canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - e) convogliatori aspiranti.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
5. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
6. Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

7. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - a) In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - b) In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - c) Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

8. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
9. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
10. In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 **“Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.”**.

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269 comma 14 e dall'art. 272 commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/06.

1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio

1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4.** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5.** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6.** controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7.** Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difforni rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 1.8.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"

1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 1.10.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 1.11.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 1.12.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 1.13.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06, intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (elenco impianti ed attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili".

I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.

Gli impianti di soccorso e di emergenza non sono soggetti a controllo analitico delle emissioni.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente

Sondrio, 26 giugno 2017

AUTORIZZAZIONE n° 129/2017

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c. con sede legale e insediamento produttivo in Gordona (SO), Via Tamaris n. 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. VII/8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;



- la d.g.r. 20/12/2002 n. VII/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la d.g.r. 23/01/2004 n. VII/16103 e la d.g.r. 22/06/2005 n. VIII/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive;
- la d.g.r. 14.7.2015 n. X/3827 "indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59";

Visti:

- la domanda registrata al protocollo generale al n. 10151 del 14.4.2017 pervenuta dal Comune di Gordona (SO) per il tramite del portale "Impresainungiorno" con la quale la Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Gordona, Via Tamaris n. 1 e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;
- che l'istanza è relativa alle sole attività di recupero dei rifiuti svolte all'interno della struttura esistente nell'insediamento di Via Tamaris n. 1, alle emissioni diffuse prodotte dalla medesima attività, mentre le attività di produzione del conglomerato cementizio, lavorazione materiali inerti e produzione di conglomerati bituminosi, restano regolamentate dalle autorizzazioni di settore;
- le integrazioni presentate dalla Ditta, tramite SUAP, in data 9.6.2016 a seguito delle osservazioni formulate dalla Provincia in data 26.4.2017;

Visto che la Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c. ha sottoscritto una garanzia fidejussoria (n. FDI 196492/12 dell'1.6.2012) emessa dall'istituto bancario Banca Popolare di Sondrio, prorogata in data 4.5.2017 sino al 31.12.2017, ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, prestata a favore della Provincia di Sondrio e fissata con importo pari ad € 42.390,77 (Euro quarantaduemilatrecentonovanta e settantasette centesimi);

Considerato che la garanzia fidejussoria in essere deve essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno (2033);

Considerato altresì che la mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione.

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini dell'esercizio dell'impianto;

PRESO ATTO CHE dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici risulta che :

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A "Rifiuti";
- il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue prodotte all'interno dell'insediamento è regolamentato nell'Allegato B "Scarico acque";
- le caratteristiche delle emissioni in atmosfera sono quelle descritte nell'Allegato C "Emissioni in atmosfera";



dispone

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, alla Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c. con sede legale in Gordona (SO), Via Tamaris n. 1, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Gordona (SO), Via Tamaris n. 1, secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata al fascicolo dell'istanza di autorizzazione e alle condizioni contenute negli Allegati A "Rifiuti", B "Scarico acque" e C "Emissioni in atmosfera";

2. che, con la presente autorizzazione la Ditta è iscritta al n. SO/121 del 22 giugno 2017 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06 alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato;

3. di dare atto che l'autorizzazione in questione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- la garanzia fidejussoria, relativa al recupero dei rifiuti, in essere deve essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.
- per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;
- I rifiuti in entrata, depositati nella struttura all'uopo adibita, dovranno risultare suddivisi per tipologie ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, effettuata sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i disposti di cui all'art. 9 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- Il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate a cura del titolare dell'impianto almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla vigente normativa;

4. che gli organi tecnici competenti provvedano ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;

5. di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gordona (SO) affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

La presente autorizzazione, valida per 15 (quindici) anni dalla data del rilascio da parte del SUAP competente, è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013 e sostituisce, a ogni effetto, i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;

L'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

IL DIRIGENTE REGGENTE

Pieramos Cinquini

f.to digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Soc. DE AGOSTINI RENATO s.n.c.
<i>Sede legale</i>	Via Tamaris n. 1 - Gordona (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Tamaris n. 1 - Gordona (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0343 42434
<i>e-mail</i>	info@deagostinirenatosnc.com
<i>PEC</i>	deagostinirenatosnc@cert-pec.it
<i>P. IVA</i>	00642690143
<i>Responsabile legale</i>	RENATO DE AGOSTINI
<i>Responsabile tecnico</i>	RENATO DE AGOSTINI
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Codice ATECO</i>	41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
<i>Iscrizione CCIAA</i>	REA 45382
<i>Attività specifica</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	"Tessuto produttivo lavorazione inerti T4"
<i>Superficie coperta</i>	2.750 mq
<i>Superficie scoperta</i>	19.150 mq
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	220
<i>Numero addetti</i>	7
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 - art. 2 D.Lgs. 16.1.2008 n. 4

Iscrizione N. SO/121

22 giugno 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Viste le iscrizioni n. SO/0036 in data 15.6.2011, n. SO/0036 bis in data 23.2.2005 e n. SO/102 del 3.5.2012 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;

Vista la richiesta formulata in data 14.4.2017 dalla Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c., attraverso il S.U.A.P. del Comune di Gordona (SO), per il tramite del portale "impresainungiorno" registrata al protocollo generale al n. 10274 del 18.4.2017, per l'emissione di un'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Accertato che dall'istruttoria della richiesta in A.U.A. non risultano modifiche in ordine alle operazioni da attuare ed alle tipologie di rifiuti da trattare nonché in ordine ai quantitativi totali dei rifiuti che pertanto devono intendersi gli stessi della precedente iscrizione in capo alla Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c.;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: Società DE AGOSTINI RENATO s.n.c.

con sede legale e insediamento produttivo in Gordona (SO) - Via Tamaris n. 1

P.IVA: 00642690143

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. Sondrio: n. SO - 45382

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di recupero tramite Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

Attività di recupero: R5 e R13

C.E.R. 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04

Quantitativi: annuo t 7.500 mc 5.000

istantaneo: t 200 mc 130

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate

Attività di recupero: R5 e R13

CER 010413 - 010410 - 010399 - 010408

Quantitativi: annuo t 75 ca. mc 50

istantaneo t 15 ca. mc 10

7.31 bis Terre e rocce da scavo

Attività di recupero: R5 e R13

CER 170504

Quantitativi: annuo t 10.500 ca. mc 7.000

istantaneo t 200 ca. mc 130

12.7 Fanghi costituiti da inerti

Attività di recupero: R5 e R13

CER 010412 - 010410 - 010409

Quantitativi: annuo t 2.250 ca. mc 1.500

istantaneo t 50 ca. mc 75



La Ditta deve estendere la garanzia già prestata o accendere una nuova garanzia fidejussoria, che rimane fissata nello stesso importo (€ 42.390,77 - quarantaduemilatrecentonovanta e settantasette centesimi), a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.

La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione;

I rifiuti in entrata, depositati nella struttura all'uopo adibita, dovranno risultare suddivisi per tipologia ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, effettuata sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i disposti di cui all'art. 9 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;

Il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate a cura del titolare dell'impianto almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;

Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla vigente normativa;

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova istanza.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

ALLEGATO TECNICO SCARICO NEI PRIMI STRATI SOTTOSUOLO

NATURA DELLO SCARICO

La ditta svolge attività di produzione, trattamento e stoccaggio inerti, compresi rifiuti; inoltre svolge attività di betonaggio e produzione di prodotti in calcestruzzo.

Le acque reflue provenienti dall'insediamento sono quelle derivanti dall'impianto fognario attivo per i servizi igienici dell'attività; la porzione di insediamento destinata al trattamento inerti e al betonaggio risulta dalla documentazione presentata impermeabilizzata e soggetta alla raccolta e ricircolo delle acque di dilavamento. Pertanto l'unico scarico autorizzato con il presente provvedimento è quello domestico che recapita negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo perdente previo passaggio in fossa Imhoff. Lo scarico è esistente ed autorizzato con concessione edilizia 10/4/94 e autorizzazione allo scarico del Comune di Gordona del 27/11/1993.

Il sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico dovrà essere quello rappresentato nella Tavola grafica integrativa "planimetria insediamento" trasmessa in data 15/6/2017

PUNTO DI SCARICO

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S1	1.528.351 5.125.503	NP0140320004001S	Acque reflue domestiche	Lo scarico avviene nei primi strati superficiali del sottosuolo

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Il layout complessivo dell'impianto, il sistema di raccolta delle acque reflue e di dilavamento dovrà essere conforme alla documentazione tecnica agli atti; le aree impermeabilizzate dovranno essere mantenute con regolarità e mantenute pulite; analoga pulizia dovrà essere garantita alle griglie e ai sistemi di raccolta delle acque di dilavamento presenti nelle aree di lavorazione al fine di impedire qualunque percolazione non autorizzata sul terreno;
- per quanto concerne le acque reflue domestiche dei servizi igienici dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione necessarie al funzionamento corretto dei sistemi di scarico e depurazione, compresa la verifica che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia nel pozzo di dispersione o intasamento del pietrisco e del terreno circostante;

- lo smaltimento dei fanghi della fossa Imhoff avverrà nel rispetto della normativa vigente tramite ditta autorizzata;
- dovrà essere periodicamente verificato che la distanza tra il fondo del pozzo perdente e il massimo livello della falda non sia inferiore a due metri;
- gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni, controlli e prelievi al fine di accertare la conformità della conduzione dell'impianto con la presente autorizzazione; il titolare ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi interessati dallo scarico;
- qualsiasi variazione abbia ad intervenire sui cicli di lavorazione, sui sistemi di raccolta e convogliamento acque o quant'altro possa influire sulla tipologia e quantità delle acque scaricate dovrà essere tempestivamente comunicata al SUAP competente, alla Provincia di Sondrio e all'ARPA; in tal caso correrà l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve relazione sull'attività svolta nel complesso:

La ditta svolge attività di produzione, trattamento e stoccaggio materiali inerti, mediante operazioni di stoccaggio, movimentazione e riciclaggio materiali lapidei ed inerti. Presso lo stabilimento vengono inoltre svolte attività di betonaggio e produzione di prodotti in calcestruzzo.

A - ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI

Emissioni diffuse

Attività ordinaria semplificata di cui all' Allegato Tecnico n° 8 alla DGR n° 196 del 22/06/2005

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio: R...
Inerti da scavo	11.000.000	Solido	Cumuli	nessuna
Materiali derivanti da sbancamenti e/o demolizioni (rifiuti inerti)	20.325.000	Solido	Cumuli	nessuna
TOTALE	31.325.000			

Prodotti finiti dell'attività				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio: R...
Aggregati di vari diametri	31.325.000	Solido	Cumuli	nessuna
Totale	31.325.000			

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

L'impianto di **selezione inerti** è costituito da una tramoggia di carico per il materiale grezzo, coperta, dalla quale viene prelevato il materiale ed immesso nel frantoio chiuso e fissato da mura di calcestruzzo. Successivamente il materiale viene selezionato, lavato nel vaglio ed infine trasportato, mediante nastri di accumulo, in magazzino. L'acqua utilizzata per i lavaggi è regolarmente trattata da un impianto di depurazione e riciclata in continuo.

Tutte le emissioni derivanti dal ciclo sono di carattere diffuso, non soggette a controllo analitico.

Indicazione dei punti di emissione e tecniche di abbattimento delle polveri:

Il sistema di umidificazione è composto da una rete di tubi che raggiungono i punti di emissione dell'impianto di selezione inerti. Ad ogni punto di emissione, di seguito specificato, è applicato un terminale ad ugelli nebulizzatori, regolabili nella durata e nell'intensità, che consentono di bagnare a pioggia con piccoli getti d'acqua abbattendo l'emissione di polveri.

- E1a : Frantoio 1
- E2a : Mulino
- E3a : Frantoio 2
- E4a : Piazzale e deposito inerti

B - PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Punti di emissione: E1b - E2b - E3b - E4b - E1c - E2c - E3c - E4c

Attività ordinaria semplificata di cui all' Allegato Tecnico n° 6 alla DGR n° 196 del 22/06/2005

MATERIE PRIME di lavorazione				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frasi di Rischio: R...
Aggregato 0,046 – 3,50 mm	15.000.000	Polverulento/solido	Cumuli	Nessuna
Cemento	3.000.000	Polverulento	Silo	Nessuna
Acqua	1.500.000	Liquido	Pozzo	Nessuna
Totale	19.500.000			

Prodotti finiti dell'attività				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frasi di Rischio: R...
Calcestruzzo	19.500.000	solido	Autobetoniere	Nessuna

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

L'impianto di betonaggio è costituito da cinque vasche per lo stoccaggio degli inerti, una pesa sottostante per la pesatura degli stessi e due nastri trasportatori per l'estrazione e il carico alla betoniera.

Il cemento è stoccato in quattro silos convogliati in un filtro a terra (E1b) e confluenti, tramite coclee, ad una pesa chiusa dotata di filtro a tetto (E3b). Il tutto è comandato e gestito da un quadro elettrico. A questi si aggiunge un quinto silos di stoccaggio del cemento dotato di filtro proprio (E4b).

Il silos n° 6, dotato di filtro proprio (E2b), è collegato ad un'apparecchiatura utilizzata normalmente per la preparazione di piccole quantità di calcestruzzo (inferiori a 1 mc), costituita da una vasca contenente gli inerti, un nastro trasportatore e una camera di miscelazione ermeticamente chiusa. L'impasto premescolato viene quindi sospinto da una vite senza fine nella zona di carico automezzi all'interno della cabina di carico.

Il punto di carico delle autobetoniere è dotato di cabina con aspiratore collegato ad un filtro per la depurazione della zona di carico e 5b.

Il nuovo impianto di betonaggio oggetto di modifica sostanziale dell'impianto esistente è situato all'interno della proprietà della società De Agostini Renato S.n.c.

Esso è costituito da cinque vasche per lo stoccaggio degli inerti e una pesa sottostante per la pesatura degli stessi. Due nastri trasportatori completamente chiusi e coperti per l'estrazione, il trasporto e il carico degli inerti nel miscelatore modello "OCMIC". Inoltre è affiancato da 2 silos di stoccaggio cemento "1c" e "2c" con relativi filtri (E1c e E2c) posizionati sul tetto, confluenti tramite coclee ad una pesa ermeticamente chiusa ("Ocmer"), con filtro posizionato sul tetto (E3c), per il dosaggio del cemento stesso.

Oltre agli inerti, trasportati da nastro, confluiscono all'interno del miscelatore, tramite tubazioni, l'acqua e il cemento. All'interno del miscelatore avviene la miscelazione e fuoriesce il calcestruzzo finito e pronto per la commercializzazione.

TABELLA RIASSUNTIVA EMISSIONI			
E1b	Filtro Silos 1, 2, 3, 4	Depolveratore ANORS non conforme a DGR 13943/03	Autorizz. 185/09
E2b	Filtro Silos 6	Depolveratore ANORS non conforme a DGR 13943/03	Autorizz. 185/09
E3b	Filtro Pesa cemento	Depolveratore CIFA conforme a Scheda D.MF.02	Autorizz. 185/09
E4b	Filtro Silos 5	Depolveratore SILOTOP conforme a Scheda D.MF.02	Autorizz. 185/09
E5b	Filtro cabina di carico autobetoniere	Depolveratore SILOTOP conforme a Scheda D.MF.02	Autorizz. 185/09
E1c	Filtro Silos 1c	Depolveratore SILOTOP conforme a Scheda D.MF.02	
E2c	Filtro Silos 1c	Depolveratore SILOTOP conforme a Scheda D.MF.02	
E3c	Filtro pesa Ocmer	Depolveratore HOPPERJET conforme a Scheda D.MF.02	
E4c	Filtro fiato miscelatore	Depolveratore FC.J13 conforme a Scheda D.MF.02	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1b	
Provenienza	Impianto di betonaggio : Silos 1 - 2 - 3 - 4
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	30 minuti, una volta ogni 3-4 giorni circa
INQUINANTI - limiti	Vedi <i>"TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</i>
Altezza geometrica dell'emissione	m 2,50
Dimensioni del camino	Circa 0,02 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Non conforme a DGR 13943/03
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:	
<p>Il filtro a secco "E1b" di depolverazione "ANORS STATICO" è posizionato a terra ed è collegato ai silos 1, 2, 3, 4 mediante tubi in acciaio. Il filtro è costituito da un involucro in acciaio a tenuta al cui interno è posizionato il sistema di filtrazione a maniche in tessuto poliestere.</p> <p>Il filtro è sottoposto a manutenzione ordinaria, regolarmente annotata su apposito registro.</p>	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2b	
Provenienza	Impianto di betonaggio : Silos 6
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	30 minuti, una volta ogni 30 giorni circa
INQUINANTI - limiti	Vedi <i>"TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</i>
Altezza geometrica dell'emissione	m 2,50
Dimensioni del camino	Circa 0,02 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Non conforme a DGR 13943/03
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:	
<p>Il filtro a secco "E2b" di depolverazione "ANORS STATICO" è posizionato a terra ed è collegato al silos 6 mediante tubi in acciaio. Il filtro è costituito da un involucro in acciaio a tenuta al cui interno è posizionato il sistema di filtrazione a maniche in tessuto poliestere.</p> <p>Il filtro è sottoposto a manutenzione ordinaria, regolarmente annotata su apposito registro.</p>	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E3b

Provenienza	Impianto di betonaggio : Silos 6
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	30 minuti, una volta ogni 30 giorni circa
INQUINANTI - limiti	Vedi <i>"TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</i>
Altezza geometrica dell'emissione	m 2,50
Dimensioni del camino	Circa 0,02 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:	
Il filtro a secco "E3b" di depolverazione "CIFA" è posizionato sul tetto della pesa. Il filtro è costituito da tasche in POLIPLA (tessuto non tessuto) che trattengono la polvere e la fanno ricadere all'interno del dosatore. La pulizia del filtro viene effettuata con aria compressa in controcorrente.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E4b

Provenienza	Impianto di betonaggio : Filtro Silos 5
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	30 minuti, una volta ogni sette giorni circa
INQUINANTI - limiti	Vedi <i>"TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</i>
Altezza geometrica dell'emissione	m 9
Dimensioni del camino	Circa 0,01 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03 – Scheda D.MF.02
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:	
Il filtro a secco "E4b" SILOTOP è posizionato sul tetto del silos n° 5. Il filtro è costituito da un corpo cilindrico in acciaio inossidabile contenente elementi filtranti POLYPLEAT (fibra poliestere non tessuto) montati verticalmente. Le polveri vengono recuperate all'interno del silos grazie al sistema di pulizia ad aria compressa automatico, integrato nel coperchio apribile.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E5b

Provenienza	Impianto di betonaggio : Filtro Silos 5
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	30 minuti, una volta ogni sette giorni circa
INQUINANTI - limiti	Vedi <i>"TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"</i>
Altezza geometrica dell'emissione	m 9
Dimensioni del camino	Circa 0,01 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03 – Scheda D.MF.02
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:	
Il filtro a secco "E5b" SILOTOP è composto da una cappa di aspirazione fissata sul tetto della cabina stessa. Tramite un aspiratore l'aria confluisce nel sistema filtrante costituito da maniche in tessuto in poliestere, grammatura 500 g/m ² . La pulizia del filtro è automatizzata, grazie ad un sistema ad aria compressa in controcorrente che scarica le polveri all'interno di una tramoggia le polveri depositate sul fondo conico del filtro e raccolte in un contenitore removibile.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1c

Provenienza	Nuovo Impianto di betonaggio "Ocmer" : Filtro Silos 1c
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	15 minuti, una volta ogni sette giorni circa
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m 12
Dimensioni del camino	Circa 0,01 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03 – Scheda D.MF.02

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento

Il filtro a secco "E1c" SILOTOP è un filtro di forma cilindrica per la depurazione dell'aria proveniente dal silo "1C". È applicato sul tetto del silo stesso. Il corpo in acciaio inossidabile contiene degli elementi filtranti POLYPLEAT (fibra poliestere non tessuto) montati verticalmente. La polvere è separata dal flusso d'aria attraverso gli elementi filtranti POLYPLEAT. Le polveri sono completamente recuperate all'interno del silo grazie al sistema di pulizia ad aria compressa automatico che è completamente integrato nel coperchio apribile. (vedi scheda tecnica WAM "SILOTOP R02").

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2c

Provenienza	Nuovo Impianto di betonaggio "Ocmer" : Filtro Silos 2c
Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h -
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	circa
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m 9
Dimensioni del camino	Circa 0,01 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03 – Scheda D.MF.02

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento

Il filtro a secco "E2c" SILOTOP è un filtro di forma cilindrica per la depurazione dell'aria proveniente dal silo "2C". È applicato sul tetto del silo stesso. Il corpo in acciaio inossidabile contiene degli elementi filtranti POLYPLEAT (fibra poliestere non tessuto) montati verticalmente. La polvere è separata dal flusso d'aria attraverso gli elementi filtranti POLYPLEAT. Le polveri sono completamente recuperate all'interno del silo grazie al sistema di pulizia ad aria compressa automatico che è completamente integrato nel coperchio apribile. (vedi scheda tecnica WAM "SILOTOP R02").

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E3c

Provenienza	Nuovo Impianto di betonaggio "Ocmer" : Filtro Pesa Cemento 1
Portata dell'aeriforme	Max: 200 m ³ /h
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	N° 4
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m 9
Dimensioni del camino	Circa 0,006 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03 – Scheda D.MF.02

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento

Il filtro a secco HOPPERJET relativo alle emissioni "E3c", è un filtro con forma di parallelepipedo. Serve per la depurazione dell'aria proveniente dalla pesa del cemento (indicata nella planimetria con "Pesa Cemento 1") del nuovo impianto di betonaggio "OCMER". È applicato sul tetto della pesa stessa. Il corpo in acciaio inossidabile contiene una cartuccia filtrante in poliestere non tessuto dalla superficie filtrante totale di mq 2. La polvere è separata dal flusso d'aria attraverso la cartuccia filtrante. Le polveri sono completamente recuperate all'interno della pesa grazie al sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrente automatico che è completamente integrato. (vedi scheda tecnica filtro HOPPERJET 31.10.08).

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E4c

Provenienza	Nuovo Impianto di betonaggio "Ocmer" : "Filtro sfiato miscelatore"
Portata dell'aeriforme	Max: 1000 m3/h
Potenza installata	KW 1
Durata della emissione e frequenza	N° 4
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m 9
Dimensioni del camino	Circa 0,01 m ²
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Conforme a DGR 13943/03 – Scheda D.MF.02

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento

Il filtro a secco FC.J13 relativo alle emissioni "E4c" è un filtro di forma cilindrica per la depurazione dell'aria proveniente dallo sfiato del miscelatore di calcestruzzo del nuovo impianto di betonaggio "OCMER". Il filtro è installato direttamente sul miscelatore stesso. Il corpo in acciaio inossidabile contiene delle maniche a cartucce filtranti in poliestere agugliato per una superficie filtrante totale di mq 13. La polvere è separata dal flusso d'aria attraverso le cartucce filtranti. Le polveri sono completamente recuperate all'interno del miscelatore grazie al sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrente, automatico ed è completamente integrato. (vedi scheda tecnica filtro FC.J13).

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti (1)	Schede impianti di abbattimento previsti:
- Scarico/carico materie prime - Stoccaggio - Trasferimento	Polveri totali	10 mg/Nm ³	10 mg/Nm3
- Impasto - Molatura	Silice libera cristallina (2)	3 mg/Nm ³	3 mg/Nm3

Note:

(1) i limiti si intendono rispettati qualora le emissioni siano dotate di idoneo impianto di abbattimento, conforme alle Schede di cui alla DGR n° 7/13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'impianto di abbattimento sia mantenuto in efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore con manutenzioni regolarmente annotate su apposito registro.

(2) inquinante da ricercare qualora la silice sia presente nelle materie prime impiegate, anche a monte del processo in esame. Valore da ricompandersi nel limite di 10 mg/Nm³ delle polveri totali.

Schede impianti di abbattimento previsti:

D.MF.01 - D.MF.02 - DC.PE.01 - D.MM.01 - D.MM.02

PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nello stabilimento è presente un generatore di energia alimentato a gasolio, della potenza di 240 KW. Data la potenza tale impianto non è soggetto ad autorizzazione. Tuttavia, al fine di dimostrare il rispetto delle limitazioni alle emissioni imposte dall'Allegato C alla DGR 6501/01, di seguito riportate, tale impianto andrà sottoposto a regolare manutenzione e controllo delle emissioni.

TIPOLOGIA DEL COMBUSTIBILE E LIMITI

Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili".

➤ I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, **così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.**

Limiti per combustibili liquidi e solidi

- Polveri	50 mg/Nm ³
- NOx	450 mg/Nm ³
- CO	100 mg/Nm ³
- SO ₂ ⁽¹⁾	400 mg/Nm ³
- SO ₂ ⁽²⁾	1700 mg/Nm ³ (Per focolari oltre 3 MW)

Note:

⁽¹⁾ il limite di SO₂ di 400 si intende rispettato utilizzando combustibili con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso. In tal caso non va ricercato nelle analisi.

⁽²⁾ il limite SO₂ di 1700 si intende rispettato utilizzando combustibili con un contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso. In tal caso non va ricercato nelle analisi.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)

SILOS

SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
----------------	------------------

CONDENSATORI

SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
--------------	--------------------------

BIOFILTRI

SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
--------------	---------------------------

ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269 comma 14 e dall'art. 272 commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/06.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio
 - 3.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

3.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

5.4. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 6.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
- 6.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- 7.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
- 8.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- 9.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
- 10.** L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
- 11.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

- 12.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.
Si ricorda in ogni caso che:
 - 12.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 12.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 12.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - 12.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

13. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

14. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06, intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'art. 269 comma 14 del D.Lgs 152/06. Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.

Gli impianti di soccorso e di emergenza non sono soggetti a controllo analitico delle emissioni.



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE SISTEMA IDRICO INTEGRATO RIFIUTI

Sondrio, 14 settembre 2016

Autorizzazione n. 209/16

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Ditta Carnazzola Camillo S.p.A. con sede legale in Comune di Colorina, Via Provinciale n. 183 e insediamento produttivo in Comune di Dubino, Via Regina 27.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto in particolare l’art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte Terza Titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati” e la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- il D.M. 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- La legge 26 ottobre 1995 n.447 “Disposizioni in materia di impatto acustico”;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la D.G.R. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103 e la D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero rifiuti;

Vista la Deliberazione della G.R. n. 10/3827 del 14/07/2015 che disciplina gli oneri di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti:

- la domanda pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Dubino in data 25 febbraio 2016 con la quale la ditta Carnazzola Camillo S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impianto produttivo in Comune di Dubino, via Regina, n° 27 e la documentazione tecnico – amministrativa allegata;
- gli esiti della conferenza di Servizi del 3 maggio 2016 indetta con determinazione dirigenziale n. 382 in data 15/04/2016;
- le integrazioni presentate dalla ditta Carnazzola Camillo S.p.A. in data 13 luglio 2016 a seguito delle modifiche progettuali e prescrizioni richieste in sede di conferenza stessa;
- la delibera del Presidente della Provincia n. 65 del 18/8/2016 nell'ambito della quale viene indicata la necessità di delocalizzare l'impianto produttivo in parola;
- la determinazione dirigenziale n. 835 del 8 settembre 2016 di approvazione delle risultanze della conferenza di servizi;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini del mantenimento e dell'esercizio dell'impianto;

dispone

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, alla ditta Carnazzola Camillo S.p.A., con sede legale in Comune di Colorina, n. 183, l'autorizzazione unica ambientale per l'insediamento produttivo sito in Comune di Dubino, Via Regina n° 27 secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata al fascicolo dell'istanza di autorizzazione e alla condizioni contenute nel documento tecnico, di seguito allegato, che regola il quadro ambientale dell'impianto;
2. di dare atto che l'autorizzazione in questione è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - per quanto riguarda l'impatto acustico ai sensi della legge 20 ottobre 1995 n. 447 dovrà essere garantito il rispetto dei valori di zona e il rispetto dei limiti differenziali o gli ulteriori e diversi limiti che il Comune competente vorrà eventualmente impartire a tutela della salute pubblica;
 - eventuali campagne di monitoraggio che potranno essere richieste dall'amministrazione comunale, sia in materia di emissioni in atmosfera che di emissioni acustiche, saranno a carico del gestore;
 - le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti sono subordinate alla sottoscrizione di una garanzia fidejussoria prestata a favore della Provincia di Sondrio di importo pari a € 21.195,38, avente una durata massima di 15 anni

maggiorata di 1 anno; la fidejussione dovrà essere inviata alla Provincia che provvederà alla sua accettazione;

- per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'articolo 6 del Decreto predetto;
3. che gli organi tecnici competenti provvedano ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;
 4. di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Dubino affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello stesso.

La durata massima della presente autorizzazione è fissata in anni 15 dalla data del suo rilascio da parte del SUAP competente, fatto salvo quanto il Comune di Dubino con il proprio PGT stabilirà in attuazione alle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65/2016, in ordine alla delocalizzazione dell'impianto.

L'autorizzazione sostituisce a ogni effetto i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Evaristo Pini

f.to digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Carnazzola Camillo S.p.A.
<i>Sede legale</i>	Comune di Colorina, Via Provinciale n. 183
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Comune di Dubino, Via Regina n°27
<i>Telefono/fax</i>	tel. 0342 735449 – fax 0342 492357
<i>PEC</i>	carnazzolaspa@pec.it
<i>P. IVA</i>	00796140143
<i>Responsabile legale</i>	Camillo Carnazzola
<i>Codice ATECO</i>	41.20.00
<i>Settore di appartenenza</i>	Edilizia costruzioni
<i>Numero REA</i>	60281 Camera di Commercio di Sondrio
<i>Attività specifica</i>	Produzione e posa in opera di asfalti e prodotti similiari
<i>Superficie totale occupata mq</i>	27.915,00
<i>Superficie totale coperta mq</i>	400,00
<i>Superficie totale scoperta mq</i>	27.515,00
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	240
<i>Dipendenti</i>	3
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve descrizione dell'attività svolta ne suo complesso:

Presso l'insediamento di Dubino (SO), via Regina n° 27 vengono svolte le attività di produzione di conglomerati bituminosi (asfalto), di frantumazione e vagliatura del materiale inerte e di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13/R5).

*PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
ATTIVITA' ORDINARIA SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ALLEGATO TECNICO N° 9 ALLA D.G.R.
N° 96 DEL 22 GIUGNO 2005*

DATI PRODUTTIVI

Si riportano di seguito le materie prime e i prodotti derivanti dal ciclo produttivo.

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Fraasi di Rischio: R...
Bitume	2.900	Liquido	Serbatoio fuori terra	-----
Additivo iterlene	5	Liquido	Cisternetta	-----
Gasolio	43	Liquido	Serbatoio fuori terra	-----
Olio combustibile BTZ	250	Liquido	Serbatoio fuori terra	-----

PRODOTTI				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Fraasi di Rischio: R...
Conglomerato bituminoso caldo (asfalto)	42.500	Solido caldo	Non stoccato in quanto caricato su autocarri	-----
Conglomerato bituminoso freddo(asfalto)		Solido freddo	In cumuli all'aperto	-----

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

CICLO TECNOLOGICO:

Linea produzione conglomerati bituminosi

Le attività lavorative svolte nello stabilimento sono legate principalmente alla produzione di conglomerato bituminoso. L'impianto di produzione di conglomerati bituminosi è di tipo automatizzato ed è gestito da apposito sistema di controllo e supervisione mediante PLC, con rimando remoto dei comandi e dei segnali (temperatura, umidità, peso) alla sala di controllo. Le fasi lavorative vengono di seguito elencate:

1) Stoccaggio delle materie prime inerti vergini o del materiale fresato proveniente dai cantieri

stradali, del bitume e degli additivi aggreganti: le materie prime inerti vergini (sabbia e ghiaia di differente pezzatura) e il materiale fresato proveniente dalla scarifica del manto stradale sono stoccati in cumuli all'aperto; il bitume viene stoccato in due serbatoi fuori terra da 50 m³ ciascuno, dotati di bacino di contenimento; l'additivo iterlene viene stoccato in una cisternetta da 1 m³ all'interno del capannone;

2) Stoccaggio delle materie prime ausiliarie (gasolio e olio combustibile BTZ) in serbatoi fuori terra, dotati di bacino di contenimento;

3) Selezione, pesatura e movimentazione dei materiali inerti attraverso nastri trasportatori: il materiale inerte vergine (sabbia e ghiaia) viene trasferito mediante pala meccanica nelle varie tramogge predosatrici, per poi essere pesato tramite celle di carico, trasportato su un nastro trasportatore ed introdotto nel cilindro essiccatore di seguito descritto. La percentuale di immissione varia a seconda del prodotto da creare e viene stabilita tramite il sistema di controllo PLC dalla cabina di comando;

4) Caricamento degli inerti nel forno di essiccazione alimentato a combustibile BTZ: l'essiccatore rotante ha la funzione di togliere l'umidità e di scaldare il materiale ad una temperatura prestabilita necessaria per consentire un impasto ottimale con il bitume (legante) nelle fasi successive. Il riscaldamento del materiale avviene mediante bruciatore alimentato a BTZ;

5) Aggiunta di eventuale materiale conglomerato bituminoso proveniente dall'attività di scarifica del manto stradale: in funzione delle esigenze del conglomerato bituminoso finale, viene talvolta aggiunto del conglomerato bituminoso fresato, proveniente dalla scarifica a freddo del manto stradale (CER 17 03 02). Il materiale, che può essere preventivamente macinato, viene inserito in una tramoggia predosatrice, pesato tramite celle di carico, trasportato su nastro trasportatore ed introdotto nel cilindro essiccatore tramite un anello di riscaldamento esterno, che ha il vantaggio di portare in temperatura il materiale senza entrare in contatto diretto con la fiamma viva del bruciatore, evitando quindi rischi di intasamento dei filtri e formazione di fumi inquinanti, oltre ad essere la miglior soluzione tecnica in termini prestazionali e funzionali. La percentuale di immissione varia a seconda del prodotto da creare e viene stabilita tramite il sistema di controllo PLC dalla cabina di comando, in una proporzione variabile dal 10 al 30 % massimo sul peso totale del conglomerato. L'azienda è iscritta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti (iscrizione N. SO/100 del 1/9/2011) per attività di recupero R13/R5; per la descrizione di tale attività si rimanda alla relazione tecnica di riferimento allegata all'istanza di A.U.A.;

6) Riscaldamento del bitume attraverso un generatore di calore con bruciatore a gasolio: il bitume viene stoccato in appositi serbatoi e mantenuto ad una temperatura di circa 160°;

7) Aggiunta di bitume caldo alla miscela inerte precedentemente essicata, di eventuali additivi aggreganti e mescolatura dell'intera miscela solido – pastosa: il materiale inerte all'uscita dell'essiccatore, dopo un controllo ponderale in peso, viene immesso tal quale in un mescolatore in cui viene spruzzato con il bitume caldo; talvolta viene aggiunto un additivo aggregante (iterlene) in funzione delle esigenze del prodotto che s'intende ottenere. L'operazione di miscelazione viene sempre gestita da PLC;

8) Stoccaggio del conglomerato bituminoso freddo oppure prelievo del conglomerato bituminoso caldo: il conglomerato bituminoso freddo viene stoccato in cumuli; il conglomerato bituminoso caldo viene caricato direttamente sui cassoni degli automezzi e trasportato verso i cantieri stradali.

PUNTI DI EMISSIONE

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E 1

Provenienza	Essiccamento del materiale inerte e miscelazione con i leganti
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Essiccatore rotante e miscelatore
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 22200
Perdita di carico	200mm H ₂ O (valore di progetto)
Potenza installata	7257 KW potenza del bruciatore a servizio dell'essiccatore rotante
Durata della emissione	160 giorni/anno pari a 1280 h/anno
Frequenza della emissione nelle 24 h	8 h/giorno
Temperatura	Massima 115°C
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 8,7 m
Dimensioni del camino	Sezione circolare, diametro 0,6 m
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a maniche e tessuto
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore - Corrispondente a scheda D.MF.01 di cui alla DGR 13943/03 "Migliori Tecnologie"
<p>- i valori massimi sono quelli indicati nell' allegato tecnico n°9 alla DGR Lombardia n°8/196 del 20 05; - i limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O₂ dell'effluente gassoso del 17%.</p>	

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti
- Essiccazione inerti - Miscelazione con bitume	POLVERI	10 mg/Nm ³
	NO _x (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
	C.O.T.	50 mg/Nm ³
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,01 mg/Nm ³
Schede impianti di abbattimento previsti:		
AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / AU.ST.0/ D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02		

GENERATORI DI CALORE

Nello stabilimento sono presenti n°2 generatori di seguito indicati:

- generatore di calore a servizio dell'essiccatore rotante alimentato a olio combustibile BTZ con una potenza di **KW 7257**;
- generatore di calore con bruciatore a gasolio per il preriscaldamento del bitume avente una potenza di circa **KW 291**, non soggetto ad autorizzazione (punto di emissione E2).

Tipo di combustibile utilizzato

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Olio combustibile BTZ	250000	liquido	Serbatoio fuori terra

Tabella riassuntiva delle emissioni				
Punto di Emissione	Generatore	Combustibile	Potenza	
E1	Generatore di calore a servizio dell'essiccatore rotante	BTZ	7,257 MW	
Potenza totale MW			7,257	

Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 "Disciplina dei combustibili".

I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, **fermo restando l'adeguamento ai valori limiti della D.G.R. 3934/12 entro il 31 dicembre 2019.**

Tipo di combustibile	Tipologia dell'inquinante	Limiti
Combustibili liquidi	POLVERI	50 mg/Nm ³
	NOx (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
	SOx (come SO ₂)	400 mg/Nm ³
	CO	100 mg/Nm ³

Note:
3. Il limite di SO₂ si intende rispettato utilizzando combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 % in peso
4. I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O₂ nell'effluente gassoso pari al 17%.

**PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
ATTIVITA' ORDINARIA SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ALLEGATO TECNICO N° 8 ALLA D.G.R.
N° 96 DEL 22 GIUGNO 2005**

DATI PRODUTTIVI

Si riportano di seguito le materie prime e i prodotti derivanti dal ciclo produttivo.

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio: R...
Materiale inerte (sabbia e ghiaia a differente pezzatura)	46.800	Solido	In cumuli all'aperto	-----
Fresato	1.250	Solido	In cumuli all'aperto su platea impermeabile con sistema raccolta acque	-----

PRODOTTI				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio: R...
Stabilizzato	46.800	Solido	In cumuli all'aperto	-----
Conglomerato bituminoso freddo(asfalto)	1.250	Solido	In cumuli all'aperto su platea impermeabile con sistema raccolta acque	-----

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Impianto di frantumazione e vagliatura del fresato

L'impianto di frantumazione e vagliatura viene utilizzato per il trattamento di:

- materiale inerte destinato alla produzione di stabilizzati per la realizzazione delle pavimentazioni stradali;
- materiale fresato proveniente dalla scarifica del manto stradale, utilizzato successivamente per la produzione di materiale bituminoso.

Gli inerti ed il fresato vengono trattati nell'impianto di frantumazione separatamente, in tempi diversi non sussistendo in tal modo la possibilità di miscelare le due tipologie di materiale, sia nelle fasi di stoccaggio (pre e post-frantumazione), sia nelle fasi di trattamento.

CICLO TECNOLOGICO:

Il ciclo tecnologico relativo all'attività di frantumazione è di seguito descritto:

- Accumulo delle materie prime;
- Frantumazione e riduzione volumetrica tramite frantoio a mascelle e frantoio a cono;
- Deferrizzazione tramite calamita;
- Vagliatura con vibrovaglio;
- Accumulo del prodotto finito.

Accumulo delle materie prime:

Il materiale fresato viene stoccato in cumuli su una platea impermeabile di superficie pari a 1400 mq., dotata di sistema di raccolta acque.

Frantumazione, deferrizzazione, vagliatura:

Il materiale (alternativamente inerti o fresato) viene messo, con l'ausilio di una pala gommata, in una tramoggia in ferro che alimenta il frantoio a mascelle; successivamente viene effettuata una deferrizzazione tramite elettrocalamita. Infine il materiale viene portato al vaglio tramite un nastro e scaricato nella zona dedicata di stoccaggio.

Nel caso in cui il materiale sia "sopra misura", viene avviato ad un frantoio a cono che opera un'ulteriore riduzione volumetrica e successivamente, tramite un nastro trasportatore, viene riportato al vaglio.

Le diverse tipologie di materiali presenti (inerti e fresato) vengono sottoposte a frantumazione, deferrizzazione e vagliatura, separatamente, in tempi diversi senza pertanto che le due tipologie di materiale si possano miscelare.

Accumulo del prodotto finito:

I materiali in uscita dall'impianto sono temporaneamente depositati in cumuli ed utilizzati in parte nell'impianto per la produzione dell'asfalto e in parte come stabilizzato per la realizzazione di sottofondi stradali.

In particolare, il fresato vagliato viene depositato su area pavimentata in asfalto con sistema di raccolta delle acque piovane; lo stabilizzato viene depositato tramite un canale in un'area dedicata, separata dall'area di stoccaggio del fresato vagliato in modo che le due tipologie di materiale non vengano miscelate.

EMISSIONI

Le emissioni generate dall'impianto di frantumazione e vagliatura del fresato non sono tecnicamente convogliabili a causa delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso e dalla tipologia delle lavorazioni svolte e dono quindi da considerarsi emissioni diffuse.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE: PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio
 - 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
 - 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale stoccato sia:
 - solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
 - polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 - 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
 - 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"

1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

9. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

10. **I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;**

11. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.

12. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

13. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

14. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

- 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

15. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

16. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (elenco impianti ed attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili" e successive modifiche ed integrazioni.
 - I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.

Gli impianti di soccorso e di emergenza non sono soggetti a controllo analitico delle emissioni.

ALLEGATO TECNICO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NATURA DELLO SCARICO

L'attività svolta dall'azienda presso l'insediamento di Via Regina è quella principalmente legata alla produzione di conglomerato bituminoso; a questa si associa il trattamento con frantumazione e vagliatura del materiale inerte e l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (codice CER 170302 - conglomerato bituminosi). L'insediamento rientra pertanto tra quelli soggetti alle disposizioni del RR 4/2006. Lo scarico in corpo idrico è costituito dalle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate dei piazzali (area di messa in riserva e trattamento dei rifiuti, area di deposito del fresato trattato, area adiacente all'impianto di produzione asfalto, area di distribuzione e rifornimento carburante); tali acque vengono trattate in impianto di depurazione funzionante in continuo tipo NEUTRA e recapitate nel Canale Vedescia secondo lo schema planimetrico TAV. U datata maggio 2016. Per le restanti porzioni di piazzale non pavimentate e non soggette a raccolta delle acque vale la condizione di esclusione prevista dal RR 4/06 a condizione che le stesse non subiscano contaminazioni connesse alle attività svolte nelle aree adiacenti.

Eventuali acque di condensa dei macchinari presenti presso l'insediamento dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuti.

PUNTO DI SCARICO				
SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	NOTE
S1	1.532.910 – 5.112.939	NP0140270002001B	Acque meteoriche dilavamento piazzali	Il campionamento dovrà avvenire in pozzetto dedicato.

Valori limite

Dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N° 152/06, compresi i parametri più restrittivi per il recapito in area sensibile.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- il titolare dovrà garantire il corretto funzionamento e la regolare manutenzione dei sistemi di raccolta, convogliamento, scarico e trattamento delle acque reflue, comprese la pulizia e lo smaltimento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione;
- l'organizzazione dell'insediamento produttivo, il sistema di raccolta e convogliamento acque di dilavamento dovrà essere corrispondente a quello della Tav. unica allegata ai documenti del presente procedimento;
- dovrà essere garantita l'adeguata pulizia dei piazzali aziendali non sottoposti a raccolta e trattamento delle acque meteoriche al fine di ridurre la contaminazioni delle stesse e di quelle dilavanti i piazzali impermeabilizzati convogliati al trattamento;
- qualsiasi guasto o problema di esercizio che si verificasse al sistema di depurazione o nelle condotte di raccolta delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato al SUAP competente, alla Provincia di Sondrio e all'Arpa Sondrio;
- I soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso

ai luoghi dai quali si origina lo scarico;

- Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, compreso variazioni nell'utilizzo o nelle superfici dei piazzali aziendali, ovvero sulla variazione dei tracciati delle reti di raccolta e scarico dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto alla provincia di Sondrio, al SUAP competente e all'Arpa Sondrio; in tal caso correrà altresì l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI
art. 216 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/119

14 settembre 2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE,
CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Considerato che la titolarità dell'iscrizione o del rinnovo delle comunicazioni di operazioni di recupero di rifiuti, effettuate con procedura semplificata, sono di competenza delle Province, come stabilito dall'art. 216 del Decreto sopra citato, che stabilisce che le comunicazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 che adotta il Regolamento di modifica al D.M. 5.2.1998;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Preso atto che la Società CARNAZZOLA geom. CAMILLO s.p.a., con sede in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183 risulta iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti al n. SO/100 dell'1.9.2011 con scadenza al 1 settembre 2016;



Preso atto altresì che la Società ha chiesto, con nota registrata al protocollo generale della Provincia con il n. 4743 in data 25.2.2016, per il tramite del SUAP del Comune di Dubino (SO), l'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche il rinnovo dell'iscrizione suddetta;

CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: Società CARNAZZOLA geom. CAMILLO s.p.a.

con sede in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183

ed insediamento in Dubino, Via Regina n. 32

Cod. Fiscale/P.IVA: 00796140143

é iscritta per le seguenti operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero di Materia (R5) per le seguenti Tipologie di Rifiuti :

7.6 Conglomerato bituminoso C.E.R. 17 03 02

Quantitativi: annuo t 1.250 mc 500

 istantaneo t 1.250 mc 500

Operazione R5/R13

La Società dovrà sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore della Provincia di Sondrio dell'importo importo di € 21.195,38 (Euro ventunmilacentonovantacinque e trentotto centesimi), della durata di 16 anni, alla quale vengono subordinate l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti.

La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio del provvedimento AUA, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporterà la revoca dell'iscrizione al Registro provinciale recuperatori ex art. 216 D. Lgs. 152/06 e smi.



Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di istanza di variante del provvedimento unico.

Sondrio, 14 settembre 2016

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Evaristo Pini
(firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI
art. 216 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/119 bis

19 agosto 2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE,
CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Considerato che la titolarità dell'iscrizione o del rinnovo delle comunicazioni di operazioni di recupero di rifiuti, effettuate con procedura semplificata, sono di competenza delle Province, come stabilito dall'art. 216 del Decreto sopra citato, che stabilisce che le comunicazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 che adotta il Regolamento di modifica al D.M. 5.2.1998;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Preso atto che la Società CARNAZZOLA geom. CAMILLO s.p.a., con sede in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183 risulta iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti al n. SO/119 del 14.9.2016 con scadenza al 13 settembre 2021;



Preso atto altresì che la Società ha chiesto, con nota registrata al protocollo generale della Provincia con il n. 17548 in data 2.7.2019, per il tramite del SUAP della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, una modifica non sostanziale inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche questa iscrizione;

CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: Società CARNAZZOLA geom. CAMILLO s.p.a.

con sede in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183

ed insediamento in Dubino, Via Regina n. 32

Cod. Fiscale/P.IVA: 00796140143

é iscritta per le seguenti operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero di Materia (R5) per le seguenti Tipologie di Rifiuti :

7.6 Conglomerato bituminoso C.E.R. 17 03 02

Quantitativi: annuo t 1.250 mc 500

 istantaneo t 1.250 mc 500

Operazione R5/R13

e per la produzione dell'End of waste "granulato di conglomerato bituminoso (ex CER 170302) mantenendo i quantitativi sopra indicati.

La garanzia fideiussoria a favore della Provincia di Sondrio rimane dell'importo e della durata precedentemente stabiliti dall'iscrizione n. SO/119 del 14.9.2016.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.



Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di istanza di variante del provvedimento unico.

Sondrio, 19 agosto 2019

**IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI

Sondrio, 22 agosto 2019

Autorizzazione n. 116/2019

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta Carnazzola Camillo S.p.A. con sede legale in Comune di Colorina, Via Provinciale n. 183 e insediamento produttivo in Comune di Dubino, Via Regina 27.

Modifiche non sostanziali - Deposito granulato d'asfalto proveniente da fresatura ai sensi del D.M. 28.3.2018 n. 69.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- il D.M. 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- La legge 26 ottobre 1995 n.447 "Disposizioni in materia di impatto acustico";
- il D.M. 28.3.2018 n. 69 " regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la D.G.R. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103 e la D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive;

- il R.R. n. 6 del 29 marzo 2019 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero rifiuti;

Vista la Deliberazione della G.R. n. 10/3827 del 14/07/2015 che disciplina gli oneri di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti:

- la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 206/2016 del 14.9.2016;
- la domanda pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive della Comunità Montana Valtellina di Morbegno in data 2 luglio 2019 con la quale la ditta Carnazzola Camillo S.p.A. ha chiesto una modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 209 del 14.9.2016, relativamente alla necessità di produrre e stoccare il granulato d'asfalto proveniente da fresatura ai sensi del D.M. 28.3.2018 n. 69 presso l'impianto produttivo in Comune di Dubino, via Regina, n° 27 e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;
- la nota prot. n. 17744 del 4.7.2019 con la quale la Provincia ha chiesto alla Ditta, per il tramite del SUAP sopra citato, di integrare la domanda pervenuta con una planimetria aggiornata dell'impianto;
- le integrazioni presentate dalla ditta Carnazzola Camillo S.p.A., tramite SUAP, in data 22 luglio 2019;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc..., necessari ai fini del mantenimento e dell'esercizio dell'impianto;

dispone

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, alla ditta Carnazzola Camillo S.p.A., con sede legale in Comune di Colorina, n. 183, la modifica non sostanziale all'autorizzazione unica ambientale per l'insediamento produttivo sito in Comune di Dubino, Via Regina n° 27 secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata al fascicolo dell'istanza di autorizzazione e alla condizioni contenute nel documento tecnico, di seguito allegato, che regola il quadro ambientale dell'impianto;
2. di dare atto che questa autorizzazione rimane assoggettata alle prescrizioni già dettate con la precedente autorizzazione AUA n. 209/2016 fatto salvo quanto contenuto negli Allegati al presente Decreto che sostituiscono in toto quelli precedenti;
3. di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello unico per le attività produttive della Comunità Montana Valtellina di Morbegno affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello stesso.

La durata del presente atto rimane fissata in anni 15 da quando é stata rilasciata l'autorizzazione da parte del SUAP competente a seguito dell'emissione dell'atto provinciale n. 209/2016 del 14.9.2016, fatto salvo quanto il Comune di Dubino con il proprio PGT stabilirà in attuazione alle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65/2016, in ordine alla delocalizzazione dell'impianto.

L'autorizzazione sostituisce a ogni effetto i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Carnazzola Camillo S.p.A.
<i>Sede legale</i>	Comune di Colorina, Via Provinciale n. 183
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Comune di Dubino, Via Regina n° 27
<i>Telefono/fax</i>	tel. 0342 735449 – fax 0342 492357
<i>PEC</i>	carnazzolaspa@pec.it
<i>P. IVA</i>	00796140143
<i>Responsabile legale</i>	Camillo Carnazzola
<i>Codice ATECO</i>	41.20.00
<i>Settore di appartenenza</i>	Edilizia costruzioni
<i>Numero REA</i>	60281 Camera di Commercio di Sondrio
<i>Attività specifica</i>	Produzione e posa in opera di asfalti e prodotti simili
<i>Superficie totale occupata mq</i>	27.915,00
<i>Superficie totale coperta mq</i>	400,00
<i>Superficie totale scoperta mq</i>	27.515,00
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	240
<i>Dipendenti</i>	3
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve descrizione dell'attività svolta ne suo complesso:

Presso l'insediamento di Dubino (SO), via Regina n° 27 vengono svolte le attività di produzione di conglomerati bituminosi (asfalto), di frantumazione e vagliatura del materiale inerte e di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13/R5). Viene inoltre prodotto e recuperato il conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 28.3.2018 n. 69.

*PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
ATTIVITA' ORDINARIA SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ALLEGATO TECNICO N° 9 ALLA D.G.R.
N° 96 DEL 22 GIUGNO 2005*

DATI PRODUTTIVI

Si riportano di seguito le materie prime e i prodotti derivanti dal ciclo produttivo.

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio: R...
Bitume	2.900	Liquido	Serbatoio fuori terra	-----
Additivo iterlene	5	Liquido	Cisternetta	-----
Gasolio	43	Liquido	Serbatoio fuori terra	-----
Olio combustibile BTZ	250	Liquido	Serbatoio fuori terra	-----

PRODOTTI				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio: R...
Conglomerato bituminoso caldo (asfalto)	42.500	Solido caldo	Non stoccato in quanto caricato su autocarri	-----
Conglomerato bituminoso freddo (asfalto)		Solido freddo	In cumuli all'aperto	-----

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

CICLO TECNOLOGICO:

Linea produzione conglomerati bituminosi

Le attività lavorative svolte nello stabilimento sono legate principalmente alla produzione di conglomerato bituminoso. L'impianto di produzione di conglomerati bituminosi è di tipo automatizzato ed è gestito da apposito sistema di controllo e supervisione mediante PLC, con rimando remoto dei comandi e dei segnali (temperatura, umidità, peso) alla sala di controllo. Le fasi lavorative vengono di seguito elencate:

1) Stoccaggio delle materie prime inerti vergini o del materiale fresato proveniente dai cantieri

stradali, del bitume e degli additivi aggreganti: le materie prime inerti vergini (sabbia e ghiaia di differente pezzatura) e il materiale fresato proveniente dalla scarifica del manto stradale sono stoccati in

cumuli all'aperto; il bitume viene stoccato in due serbatoi fuori terra da 50 m³ ciascuno, dotati di bacino di contenimento; l'additivo iterlene viene stoccato in una cisternetta da 1 m³ all'interno del capannone;

2) Stoccaggio delle materie prime ausiliarie (gasolio e olio combustibile BTZ) in serbatoi fuori terra, dotati di bacino di contenimento;

3) Selezione, pesatura e movimentazione dei materiali inerti attraverso nastri trasportatori: il materiale inerte vergine (sabbia e ghiaia) viene trasferito mediante pala meccanica nelle varie tramogge predosatrici, per poi essere pesato tramite celle di carico, trasportato su un nastro trasportatore ed introdotto nel cilindro essiccatore di seguito descritto. La percentuale di immissione varia a seconda del prodotto da creare e viene stabilita tramite il sistema di controllo PLC dalla cabina di comando;

4) Caricamento degli inerti nel forno di essiccazione alimentato a combustibile BTZ: l'essiccatore rotante ha la funzione di togliere l'umidità e di scaldare il materiale ad una temperatura prestabilita necessaria per consentire un impasto ottimale con il bitume (legante) nelle fasi successive. Il riscaldamento del materiale avviene mediante bruciatore alimentato a BTZ;

5) Aggiunta di eventuale materiale conglomerato bituminoso proveniente dall'attività di scarifica del manto stradale: in funzione delle esigenze del conglomerato bituminoso finale, viene talvolta aggiunto del conglomerato bituminoso fresato, proveniente dalla scarifica a freddo del manto stradale (CER 17 03 02) e dal recupero del conglomerato bituminoso nel rispetto delle tabelle stabilite dal D.M. 69/2018. Il materiale, che può essere preventivamente macinato, viene inserito in una tramoggia predosatrice, pesato tramite celle di carico, trasportato su nastro trasportatore ed introdotto nel cilindro essiccatore tramite un anello di riscaldamento esterno, che ha il vantaggio di portare in temperatura il materiale senza entrare in contatto diretto con la fiamma viva del bruciatore, evitando quindi rischi di intasamento dei filtri e formazione di fumi inquinanti, oltre ad essere la miglior soluzione tecnica in termini prestazionali e funzionali. La percentuale di immissione varia a seconda del prodotto da creare e viene stabilita tramite il sistema di controllo PLC dalla cabina di comando, in una proporzione variabile dal 10 al 30 % massimo sul peso totale del conglomerato. L'azienda è iscritta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti (iscrizione N. SO/100 del 1/9/2011) per attività di recupero R13/R5; per la descrizione di tale attività si rimanda alla relazione tecnica di riferimento allegata all'istanza di A.U.A.;

6) Riscaldamento del bitume attraverso un generatore di calore con bruciatore a gasolio: il bitume viene stoccato in appositi serbatoi e mantenuto ad una temperatura di circa 160°;

7) Aggiunta di bitume caldo alla miscela inerte precedentemente essicata, di eventuali additivi aggreganti e mescolatura dell'intera miscela solido – pastosa: il materiale inerte all'uscita dell'essiccatore, dopo un controllo ponderale in peso, viene immesso tal quale in un mescolatore in cui viene spruzzato con il bitume caldo; talvolta viene aggiunto un additivo aggregante (iterlene) in funzione delle esigenze del prodotto che s'intende ottenere. L'operazione di miscelazione viene sempre gestita da PLC;

8) Stoccaggio del conglomerato bituminoso freddo oppure prelievo del conglomerato bituminoso caldo: il conglomerato bituminoso freddo viene stoccato in cumuli; il conglomerato bituminoso caldo viene caricato direttamente sui cassoni degli automezzi e trasportato verso i cantieri stradali.

PUNTI DI EMISSIONE

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E 1

Provenienza	Essiccamento del materiale inerte e miscelazione con i leganti
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Essiccatore rotante e miscelatore
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 22200
Perdita di carico	200mm H ₂ O (valore di progetto)
Potenza installata	7257 KW potenza del bruciatore a servizio dell'essiccatore rotante
Durata della emissione	160 giorni/anno pari a 1280 h/anno
Frequenza della emissione nelle 24 h	8 h/giorno
Temperatura	Massima 115° C
INQUINANTI - limiti	Vedi " TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI "
Altezza geometrica dell'emissione	m. 8,7 m
Dimensioni del camino	Sezione circolare, diametro 0,6 m
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro a maniche e tessuto
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore - Corrispondente a scheda D.MF.01 di cui alla DGR 13943/03 "Migliori Tecnologie"
- i valori massimi sono quelli indicati nell' allegato tecnico n° 9 alla DGR Lombardia n° 8/196 del 2005; - i limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O ₂ dell'effluente gassoso del 17%.	

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti
- Essiccazione inerti - Miscelazione con bitume	POLVERI	10 mg/Nm ³
	NO _x (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
	C.O.T.	50 mg/Nm ³
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,01 mg/Nm ³
Schede impianti di abbattimento previsti:		
AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / AU.ST.0/ D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02		

GENERATORI DI CALORE

Nello stabilimento sono presenti n° 2 generatori di seguito indicati:

- generatore di calore a servizio dell'essiccatore rotante alimentato a olio combustibile BTZ con una potenza di **KW 7257**;
- generatore di calore con bruciatore a gasolio per il preriscaldamento del bitume avente una potenza di circa **KW 291**, **non soggetto ad autorizzazione (punto di emissione E2)**.

Tipologia di combustibile utilizzato

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Olio combustibile BTZ	250000	liquido	Serbatoio fuori terra

Tabella riassuntiva delle emissioni				
Punto di Emissione	Generatore	Combustibile	Potenza	
E1	Generatore di calore a servizio dell'essiccatore rotante	BTZ	7,257 MW	
Potenza totale MW			7,257	

Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 "Disciplina dei combustibili".

I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, **fermo restando l'adeguamento ai valori limiti della D.G.R. 3934/12 entro il 31 dicembre 2019.**

Tipo di combustibile	Tipologia dell'inquinante	Limiti
Combustibili liquidi	POLVERI	50 mg/Nm ³
	NOx (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
	SOx (come SO ₂)	400 mg/Nm ³
	CO	100 mg/Nm ³

Note:

- Il limite di SO₂ si intende rispettato utilizzando combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 % in peso
- I limiti di emissione sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O₂ nell'effluente gassoso pari al 17%.

**PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
ATTIVITA' ORDINARIA SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ALLEGATO TECNICO N° 8 ALLA D.G.R.
N° 96 DEL 22 GIUGNO 2005**

DATI PRODUTTIVI

Si riportano di seguito le materie prime e i prodotti derivanti dal ciclo produttivo.

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Materiale inerte (sabbia e ghiaia a differente pezzatura)	46.800	Solido	In cumuli all'aperto	-----
Fresato	1.250	Solido	In cumuli all'aperto su platea impermeabile con sistema raccolta acque	-----

PRODOTTI				
Descrizione	Quantità (in ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Stabilizzato	46.800	Solido	In cumuli all'aperto	-----
Conglomerato bituminoso freddo(asfalto)	1.250	Solido	In cumuli all'aperto su platea impermeabile con sistema raccolta acque	-----

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Impianto di frantumazione e vagliatura del fresato

L'impianto di frantumazione e vagliatura viene utilizzato per il trattamento di:

- materiale inerte destinato alla produzione di stabilizzati per la realizzazione delle pavimentazioni stradali;
- materiale fresato proveniente dalla scarifica del manto stradale, utilizzato successivamente per la produzione di materiale bituminoso;
- Conglomerato bituminoso, che dopo le verifiche stabilite dalle tabella del D.M. 69/2018 potrà essere considerato cessato dalla qualifica di rifiuto.

Gli inerti ed il fresato vengono trattati nell'impianto di frantumazione separatamente, in tempi diversi non sussistendo in tal modo la possibilità di miscelare le due tipologie di materiale, sia nelle fasi di stoccaggio (pre e post-frantumazione), sia nelle fasi di trattamento.

CICLO TECNOLOGICO:

Il ciclo tecnologico relativo all'attività di frantumazione è di seguito descritto:

- Accumulo delle materie prime;
- Frantumazione e riduzione volumetrica tramite frantoio a mascelle e frantoio a cono;
- Deferrizzazione tramite calamita;
- Vagliatura con vibrovaglio;
- Accumulo del prodotto finito.

Accumulo delle materie prime:

Il materiale fresato viene stoccato in cumuli su una platea impermeabile di superficie pari a 1400 mq., dotata di sistema di raccolta acque.

Frantumazione, deferrizzazione, vagliatura:

Il materiale (alternativamente inerti o fresato) viene messo, con l'ausilio di una pala gommata, in una tramoggia in ferro che alimenta il frantoio a mascelle; successivamente viene effettuata una deferrizzazione tramite elettrocalamita. Infine il materiale viene portato al vaglio tramite un nastro e scaricato nella zona dedicata di stoccaggio.

Nel caso in cui il materiale sia "sopra misura", viene avviato ad un frantoio a cono che opera un'ulteriore riduzione volumetrica e successivamente, tramite un nastro trasportatore, viene riportato al vaglio.

Le diverse tipologie di materiali presenti (inerti e fresato) vengono sottoposte a frantumazione, deferrizzazione e vagliatura, separatamente, in tempi diversi senza pertanto che le due tipologie di materiale si possano miscelare.

Accumulo del prodotto finito:

I materiali in uscita dall'impianto sono temporaneamente depositati in cumuli ed utilizzati in parte nell'impianto per la produzione dell'asfalto e in parte come stabilizzato per la realizzazione di sottofondi stradali.

In particolare, il fresato vagliato viene depositato su area pavimentata in asfalto con sistema di raccolta delle acque piovane; lo stabilizzato viene depositato tramite un canale in un'area dedicata, separata dall'area di stoccaggio del fresato vagliato in modo che le due tipologie di materiale non vengano miscelate.

EMISSIONI

Le emissioni generate dall'impianto di frantumazione e vagliatura del fresato non sono tecnicamente convogliabili a causa delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso e dalla tipologia delle lavorazioni svolte e dono quindi da considerarsi emissioni diffuse.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE: PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio
 - 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
 - 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale stoccato sia:
 - solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
 - polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 - 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
 - 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:
- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
 - qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

6. **Le verifiche successive alla messa in esercizio devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
7. **I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio - 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;**
8. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
9. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
10. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.
- Si ricorda in ogni caso che:
- 1.8. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 1.9. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 1.10. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - 1.11. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

12. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

13. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:
- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA

territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (elenco impianti ed attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili" e successive modifiche ed integrazioni.
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.

Gli impianti di soccorso e di emergenza non sono soggetti a controllo analitico delle emissioni.

ALLEGATO TECNICO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NATURA DELLO SCARICO

L'attività svolta dall'azienda presso l'insediamento di Via Regina è quella principalmente legata alla produzione di conglomerato bituminoso; a questa si associa il trattamento con frantumazione e vagliatura del materiale inerte e l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (codice CER 170302 - conglomerato bituminoso). L'insediamento rientra pertanto tra quelli soggetti alle disposizioni del RR 4/2006. Lo scarico in corpo idrico è costituito dalle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate dei piazzali (area di messa in riserva e trattamento dei rifiuti, area di deposito del fresato trattato, area adiacente all'impianto di produzione asfalto, area di distribuzione e rifornimento carburante); tali acque vengono trattate in impianto di depurazione funzionante in continuo tipo NEUTRA e recapitate nel Canale Vedescia secondo lo schema planimetrico TAV. U datata maggio 2016. Per le restanti porzioni di piazzale non pavimentate e non soggette a raccolta delle acque vale la condizione di esclusione prevista dal RR 4/06 a condizione che le stesse non subiscano contaminazioni connesse alle attività svolte nelle aree adiacenti. Eventuali acque di condensa dei macchinari presenti presso l'insediamento dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuti.

PUNTO DI scarico

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	NOTE
S1	1.532.910 – 5.112.939	NP0140270002001B	Acque meteoriche dilavamento piazzali	Il campionamento dovrà avvenire in pozzetto dedicato.

Valori limite

Dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N° 152/06, compresi i parametri più restrittivi per il recapito in area sensibile.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- il titolare dovrà garantire il corretto funzionamento e la regolare manutenzione dei sistemi di raccolta, convogliamento, scarico e trattamento delle acque reflue, comprese la pulizia e lo smaltimento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione;
 - l'organizzazione dell'insediamento produttivo, il sistema di raccolta e convogliamento acque di dilavamento dovrà essere corrispondente a quello della Tav. unica allegata ai documenti del presente procedimento;
 - dovrà essere garantita l'adeguata pulizia dei piazzali aziendali non sottoposti a raccolta e trattamento delle acque meteoriche al fine di ridurre la contaminazioni delle stesse e di quelle dilavanti i piazzali impermeabilizzati convogliati al trattamento;
 - qualsiasi guasto o problema di esercizio che si verificasse al sistema di depurazione o nelle condotte di raccolta delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato al SUAP competente, alla Provincia di Sondrio e all'Arpa Sondrio;
-
- I soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli

scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;

- Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, compreso variazioni nell'utilizzo o nelle superfici dei piazzali aziendali, ovvero sulla variazione dei tracciati delle reti di raccolta e scarico dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto alla provincia di Sondrio, al SUAP competente e all'Arpa Sondrio; in tal caso correrà altresì l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/119 bis

19 agosto 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE,
CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Considerato che la titolarità dell'iscrizione o del rinnovo delle comunicazioni di operazioni di recupero di rifiuti, effettuate con procedura semplificata, sono di competenza delle Province, come stabilito dall'art. 216 del Decreto sopra citato, che stabilisce che le comunicazioni devono essere rinnovate ogni cinque anni;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 che adotta il Regolamento di modifica al D.M. 5.2.1998;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Preso atto che la Società CARNAZZOLA geom. CAMILLO s.p.a., con sede in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183 risulta iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti al n. SO/119 del 14.9.2016 con scadenza al 13 settembre 2021;



Preso atto altresì che la Società ha chiesto, con nota registrata al protocollo generale della Provincia con il n. 17548 in data 2.7.2019, per il tramite del SUAP della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, una modifica non sostanziale inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche questa iscrizione;

CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: Società CARNAZZOLA geom. CAMILLO s.p.a.

con sede in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183

ed insediamento in Dubino, Via Regina n. 32

Cod. Fiscale/P.IVA: 00796140143

è iscritta per le seguenti operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero di Materia (R5) per le seguenti Tipologie di Rifiuti :

7.6 Conglomerato bituminoso C.E.R. 17 03 02

Quantitativi: annuo t 1.250 mc 500

 istantaneo t 1.250 mc 500

Operazione R5/R13

e per la produzione dell'End of waste "granulato di conglomerato bituminoso (ex CER 170302) mantenendo i quantitativi sopra indicati.

La garanzia fideiussoria a favore della Provincia di Sondrio rimane dell'importo e della durata precedentemente stabiliti dall'iscrizione n. SO/119 del 14.9.2016.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di istanza di variante del provvedimento unico.

Sondrio, 19 agosto 2019

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente

Sondrio, 2 marzo 2016

AUTORIZZAZIONE n° 45/2016

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a. con sede legale in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183 e insediamento produttivo in Teglio (SO), Via Adda n. 5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. VII/8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;



- la d.g.r. 20/12/2002 n. VII/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la d.g.r. 23/01/2004 n. VII/16103 e la d.g.r. 22/06/2005 n. VIII/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive;
- la d.g.r. 14.7.2015 n. X/3827 "indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59";

Visti:

- la domanda registrata al protocollo generale al n. 34790 del 28.12.2015 pervenuta dal Comune di Teglio (SO) per il tramite del portale "Impresainungiorno" con la quale la Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Teglio, Via Adda n. 5, e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;
- che l'istanza è relativa alle sole attività di recupero dei rifiuti svolte all'interno del capannone esistente nell'insediamento di Via Adda n. 5, alle emissioni diffuse prodotte dalla medesima attività, mentre le attività di produzione del conglomerato cementizio, lavorazione materiali inerti e produzione di conglomerati bituminosi, restano regolamentate dalle autorizzazioni di settore;
- gli esiti della conferenza di servizi del 3 febbraio 2016 indetta con determinazione n. 59 del 21.1.2016;
- le integrazioni presentate dalla Società Carnazzola geom. Camillo s.p.a. in data 4.2.2016 a seguito delle prescrizioni richieste in sede di conferenza stessa;
- la determinazione dirigenziale n. 172 del 23.2.2016 di approvazione delle risultanze della conferenza di servizi;

Visto che la Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a. ha sottoscritto una garanzia fidejussoria (n. 06.1732 del 2.5.2006, prorogata in data 10.5.2011) emessa dall'istituto bancario Credito Valtellinese, redatta ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, prestata a favore della Provincia di Sondrio e fissata con importo pari ad € 21.195,38 (Euro ventunomilacentonovantacinque e trentotto centesimi) con efficacia a tutto il 2.5.2006;

Considerato che la garanzia fidejussoria in essere deve essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno (2 marzo 2032);

Considerato altresì che la mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione.

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini dell'esercizio dell'impianto;



dispone

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, alla Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a. con sede legale in Colorina (SO), Via Provinciale n. 183, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Teglio (SO), Via Adda n. 5, secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata al fascicolo dell'istanza di autorizzazione e alle condizioni contenute nel documento tecnico di seguito allegato, che regola il quadro ambientale dell'impianto;

2. che, con la presente autorizzazione la Ditta è iscritta al n. SO/117 del 2 marzo 2016 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06 alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato;

3. di dare atto che l'autorizzazione in questione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- la garanzia fidejussoria, relativa al recupero dei rifiuti, in essere dovrà essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.
- per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;

4. che gli organi tecnici competenti provvedano ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;

5. di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Teglio (SO) affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

La presente autorizzazione, valida per 15 (quindici) anni dalla data del rilascio da parte del SUAP competente, è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013 e sostituisce, a ogni effetto, i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;

IL DIRIGENTE REGGENTE

Evaristo Pini

f.to digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Soc. CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a.
<i>Sede legale</i>	Via Provinciale n. 183 - Colorina (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Adda n. 5 - Teglio (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0342 492357 - fax 0342 496088
<i>e-mail</i>	info@carnazzola.it
<i>PEC</i>	carnazzolaspa@pec.it
<i>P. IVA</i>	00796140143
<i>Responsabile legale</i>	CAMILLO CARNAZZOLA
<i>Responsabile tecnico</i>	CAMILLO CARNAZZOLA
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Codice ISTAT</i>	46.76.2 Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Iscrizione CCIAA</i>	REA 60281
<i>Attività specifica</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	D1 "zona industriale e artigianale" Area produttiva
<i>Superficie totale coperta mq</i>	763 mq
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	220
<i>Dipendenti</i>	5
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 - art. 2 D.Lgs. 16.1.2008 n. 4

Iscrizione N. SO/117

2 marzo 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Viste le iscrizioni n. SO/0098 in data 6.5.2011 e n. SO/0098 bis in data 6 maggio 2014 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;

Vista la richiesta formulata in data 28.12.105 dalla Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a., dal S.U.A.P. del Comune di Teglio (SO), per il tramite del portale "impresainungiorno" registrata al protocollo generale al n. 34790 del 28.12.2015, per l'emissione di un'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche l'iscrizione al registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero;

Accertato che dall'istruttoria della richiesta in A.U.A. non risultano modifiche in ordine alle operazioni da attuare ed alle tipologie di rifiuti da trattare nonché in ordine ai quantitativi totali dei rifiuti che pertanto devono intendersi gli stessi della precedente iscrizione in capo alla Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a.;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: Società CARNAZZOLA geom. Camillo s.p.a.

con sede legale in Colorina (SO) - Via Provinciale n. 183

insediamento produttivo in: Teglio (SO) - Via Adda n. 5

Cod. Fiscale/P.IVA: 00796140143

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. Sondrio: n. SO - 60281

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di recupero tramite Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i palio in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

C.E.R. 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 -
20 03 01

Quantitativi: annuo t 1.600 mc 1.230

istantaneo: t 910 mc 700

Operazione R13

7.6 Conglomerato bituminoso

C.E.R. 17 03 02

Quantitativi: annuo t 1.200 mc 923

istantaneo: t 195 mc 150

Operazione R13

La Ditta dovrà estendere la garanzia già prestata o accendere una nuova garanzia fidejussoria, che rimane fissata nello stesso importo (€ 28.260,52 - ventottomiladuecentosessanta e cinquantadue centesimi), a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.



La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova istanza.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

BREVE RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPLESSO:

La ditta svolge presso l'impianto oggetto del presente allegato l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti non pericolosi con iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

DATI PRODUTTIVI

Per quanto riguarda i quantitativi trattati si fa riferimento a quelli annui ed istantanei indicati nell'allegata "iscrizione" al Registro Provinciale Recuperatori.

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

L'attività di messa in riserva prevede le seguenti fasi:

- entrata del materiale presso il sito di stoccaggio;
- scarico del materiale nell'area di conferimento;
- controllo qualitativo del materiale in arrivo per verificarne l'ammissibilità nell'impianto stesso;
- deposito del materiale nell'area destinata alla messa in riserva;
- carico del rifiuto su autocarri e suo conferimento presso impianti autorizzati al trattamento e al recupero di materia, accompagnati da formulario di identificazione rifiuti.

L'operazione di messa in riserva (R13) viene eseguita all'interno di un capannone artigianale con una superficie complessiva di 763,00 mq dei quali 236,00 mq. vengono utilizzati per la suddetta attività. Su questa area, coperta e pavimentata, vengono depositati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e scarifica del manto stradale, destinati ad essere successivamente trasportati presso altri impianti autorizzati al trattamento e recupero di materia.

I rifiuti vengono depositati in cumuli all'interno del capannone; la movimentazione del materiale viene eseguita mediante mezzi meccanici quali pale, ruspe, ecc.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE:

PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

Durante la movimentazione dei rifiuti inerti non pericolosi per la messa a riserva degli stessi all'interno del capannone, la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare le emissioni diffuse, seppure l'operazione avviene all'interno, quali la bagnatura delle macerie con l'utilizzo di acqua pulita.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per le fasi di scarico e carico senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Nella movimentazione dei rifiuti dovrà essere ridotta per quanto possibile l'altezza di caduta;
- Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MOLESTIE OLFATTIVE

1. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

2. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:
 - Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

SCARICHI SUL SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

L'attività di gestione rifiuti non comporta produzione di acque reflue. Le sole acque di scarico presenti nell'insediamento sono quelle domestiche dei servizi igienici in uso alle maestranze impiegate nell'insediamento produttivo di Via Adda, n. 5.

Il sistema di trattamento e scarico è quello rappresentato nella documentazione tecnica trasmessa con nota via PEC in data 4 febbraio 2016.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 1 febbraio 2021

AUTORIZZAZIONE N. 21/2021

Soc. R.M. SCAVI s.r.l. con sede legale in Via Marconi n. 70 in comune di Ardenno (SO).
Voltura dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi dalla soc. R.M. SCAVI di Rossi geom. Michele alla soc. R.M. SCAVI s.r.l. nell'impianto sito in Ardenno (SO), via Repubblica snc.
Art. 208 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Richiamato il provvedimento di rinnovo n. 67/2020 del 13/5/2020 con il quale la Ditta RM SCAVI di Rossi geom. Michele è stata autorizzata alle operazioni di di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA l'istanza formulata dalla ditta, registrata al protocollo generale n. 1071 del 18/1/2021 così come integrata in data 21.01.2021 al n. 1502, con la quale è stata chiesta la voltura della predetta autorizzazione alla ditta R.M. SCAVI s.r.l.;

CONSIDERATO che la richiesta non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati;

PRESO ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e C "Scarichi delle acque" di cui al provvedimento n. 67/2020 e che si intendono totalmente recepiti nel presente atto;
- le Tavole planimetriche, le indicazioni operative e tutte le prescrizioni non espressamente citate in questo atto rimangono quelle previste dall'autorizzazione n. 67/2020;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Provincia, e che è stata volturata con appendice fidejussoria n. 2020/50/2564318 – appendice n. 1 -alla nuova società, rimane invariato;



VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- la Legge 4.10.2019 n. 117;
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174
- la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907

RITENUTO di procedere alla voltura dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

AUTORIZZA

la Ditta R.M. SCAVI s.r.l. con sede legale in Ardenno (SO), via Marconi n. 47 e impianto nello stesso Comune, in Via Repubblica snc, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, depositati secondo le ubicazioni indicate nella planimetria allegata all'istanza di rinnovo presentata il 19.12.2019 (tav. U – planimetria generale), e così come meglio descritte negli Allegati A, B e C del provvedimento n. 67/2020;

con le seguenti prescrizioni:

- a. la validità dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti rimane invariata al 12 maggio 2030; l'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. si intendono totalmente recepite nel presente atto tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento n. 67/2020;
- c. con l'accettazione della polizza fidejussoria n. 2020/50/2564318, che viene fatta contestualmente al presente atto, la Ditta R.M. SCAVI s.r.l. potrà dare avvio alle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con la presente;
- d. rimangono in essere tutte le altre prescrizioni di cui alle precedenti autorizzazioni non qui espressamente citate;



Il presente atto viene comunicato via PEC al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Ardenno ed all'A.R.P.A. di Sondrio.

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

Sondrio, 1 febbraio 2021

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 13 maggio 2020

AUTORIZZAZIONE

N. 67/2020

Società RM SCAVI di Rossi geom. Michele con sede legale in Ardenno (SO), via Marconi n. 47.
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Ardenno (SO), via Repubblica snc.
Art. 208 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- Rinnovo autorizzazione -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la ditta RM SCAVI di Rossi Michele, con sede in Ardenno (SO), Via Marconi n. 47 è stata autorizzata dalla Provincia di Sondrio con provvedimenti:

- n. SO/0062 dell'8.4.2004 all'iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori ex art. 33 del D.Lgs. 22/97;
- n. 119/08 del 2.7.2008 per lo scarico delle acque nei primi strati superficiali del sottosuolo;
- n. 140/08 del 22.7.2008 per le emissioni in atmosfera;
- n. 156/10 del 15.7.2010, all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- n. 219/11 del 16.9.2011 per varianti non sostanziali relative ad integrazioni di codici CER;
- n. 4/13 del 7.1.2013 per lo scarico delle acque nei primi strati del sottosuolo;
- n. 161/2015 del 28.7.2015 per varianti non sostanziali;
- n. 63/2019 del 2.5.2019 in ordine all'adeguamento alle disposizioni del D.M. 28.3.2018 n. 69 "miscele bituminose";

VISTE:

- l'istanza formulata dalla Ditta, registrata al protocollo generale al n. 33875 del 19.12.2019 con la quale ha chiesto il rinnovo tal quale dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che la richiesta non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati;

RISCONTRATO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A "Rifiuti";



- il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue prodotte all'interno dell'insediamento è regolamentato nell'Allegato B "Scarico acque";
- il sistema di emissioni in atmosfera è regolamentato nell'Allegato C "Emissioni in atmosfera";
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 197.759,37 ed è relativo a:
 - messa in riserva di 6.530 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 115.332,86 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - recupero di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 82.426,51;
- la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli allegati sopra richiamati;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69

RITENUTO di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

AUTORIZZA

la Ditta RM SCAVI di Rossi Michele con sede legale in Ardenno (SO), via Marconi n. 47 e impianto nello stesso Comune, in Via Repubblica snc, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- al rinnovo dell'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, depositati secondo le ubicazioni indicate nella planimetria allegata all'istanza presentata il 18.4.2019, come meglio descritte negli Allegati A, B e C alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. la durata dell'autorizzazione è fissata al 12 maggio 2030; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo stabiliti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 197.759,37 ed è relativo a:



messa in riserva di 6.530 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 115.332,86 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);

recupero di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 82.426,51;

La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;

- c. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera b., entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla d.g.r. 19.11.2004 n. VII/19461, comporta dapprima la sospensione e poi la revoca del provvedimento come previsto dalla stessa delibera;
- d. le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A "Rifiuti";
- e. il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue prodotte all'interno dell'insediamento è regolamentato nell'Allegato B "Scarico acque";
- f. il sistema delle emissioni in atmosfera è regolamentato nell'Allegato C "Emissioni in atmosfera";
- g. per quanto concerne le tipologie di rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998, sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;
- h. dovranno sempre essere rispettate le prescrizioni stabilite negli atti precedentemente richiamati;
- i. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- j. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;
- k. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Ardenno e l'A.R.P.A.;
- l. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- m. rimangono in essere tutte le altre prescrizioni di cui alle precedenti autorizzazioni non qui espressamente citate;



Il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Ardenno ed all'A.R.P.A. di Sondrio.

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

Sondrio, 13 maggio 2020

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: RM SCAVI di Rossi Michele
 Sede legale: Ardenno (SO), Via Marconi n. 47
 Ubicazione impianto: Ardenno (SO), Via Repubblica snc

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto occupa una superficie di 2.200 mq, censita al NCTR del Comune di Ardenno (SO) al foglio n. 40, mappali n° 191, 194, 542, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 419, 438, 198, 437, 199, 279 e 452, ed è di proprietà;

1.2 la suddetta area ricade in zona "D1 zona produttiva esistenti" e parte, così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Ardenno (SO) in data 13.11.2008;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- recupero (R 5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- produzione "End of waste" granulato di conglomerato bituminoso;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- il tutto effettuato su area impermeabilizzata di circa 2.200 mq;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali sono, come da allegati progettuali, pari a 6.530 mc;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero è pari a 100.000 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	x
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	x
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	x	x
150104	Imballaggi metallici ▶		x
170101	Cemento	x	x
170102	Mattoni	x	x
170103	Mattonelle e ceramiche	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	x	x
170401	Rame, bronzo, ottone ▶		x
170402	Alluminio ▶		x
170403	Piombo ▶		x
170404	Zinco ▶		x

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
170405	Ferro e acciaio ▶		x
170406	Stagno ▶		x
170407	Metalli misti ▶		x
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 ▶		x
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x
191202	Metalli ferrosi ▶		x
191203	Metalli non ferrosi ▶		x
200140	Metallo ▶		x
Viene inoltre prodotto il seguente <i>End of waste</i> : "granulato di conglomerato bituminoso (ex CER 170302)			

- ▶ rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero

2. Prescrizioni generali

2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;

2.7 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3 Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;

**ALLEGATO TECNICO SCARICO SU SUOLO/NEI PRIMI STRATI SUPERFICIALI
DEL SOTTOSUOLO**

NATURA DELLO SCARICO

Presso l'insediamento viene svolta attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi; le acque reflue da autorizzarsi sono le acque meteoriche che dilavano i materiali stoccati nelle apposite aree impermeabilizzata in attesa di essere lavorati. Tali acque vengono convogliate attraverso un canale di raccolta all'impianto di depurazione con funzione di decantazione – dissabbiatura - disoleazione e vengono poi disperse nei primi strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo perdente. Il sistema di raccolta, convogliamento, depurazione e scarico è quello riportato nella Tavola “planimetria generale” datata 5/5/2015.

PUNTO DI SCARICO

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S1	1.549.765 – 5.112.220	NP0140050002001S	Acque reflue di dilavamento	Lo scarico avviene nei primi strati superficiali del sottosuolo; dovrà essere garantito il prelievo immediatamente a monte dell'immissione

Valori limite di scarico

Dovrà essere assicurato il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N°152/06. Le sostanze pericolose di cui all'allegato 5 dovranno essere al di sotto dei limiti di rilevabilità.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- lo scarico dovrà avvenire secondo le modalità indicate in premessa, nel rispetto dei limiti ivi indicati;
- l'adeguata pulizia e manutenzione dell'area impermeabilizzata destinata allo stoccaggio nonché la corretta gestione dell'impianto di trattamento installato;
- per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di cui al punto precedente la Ditta dovrà predisporre un adeguato piano di manutenzione comprensivo anche del monitoraggio analitico periodico delle acque trattate; detto piano e i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
- con frequenza biennale dovrà essere previsto a carico della Ditta il controllo delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione almeno per i parametri ph, COD, BOD, SS totali, idrocarburi, grassi e oli;
- le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio riconosciuto secondo le metodiche di legge e tenute a disposizione degli enti di controllo;
- gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni, controlli e prelievi al fine di accertare la conformità della conduzione dell'impianto con la presente autorizzazione; il titolare ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi interessati dallo scarico;
- qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nel sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune competente, alla provincia di Sondrio e al Dipartimento ARPA di Sondrio;
- qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, sui cicli di lavorazione e sul sistema di raccolta e convogliamento acque dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune competente, alla Provincia di Sondrio e all'ARPA di Sondrio. In tal caso correrà l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

I materiali / rifiuti di tipologia inerte e simile (non pericolosi) vengono prodotti dai cantieri della ditta che opera nel settore edilizio, svolgendo soprattutto attività di scavo e movimentazione terra e rocce e marginalmente costruzione / demolizione.

Tali materiali vengono depositati / stoccati nell'insediamento in oggetto in zone ben definite; successivamente vengono effettuate operazioni di selezione / cernita / trattamento / recupero di tali materiali, al fine di ottenere in uscita materie utilizzabili e commercializzabili.

Nello stabilimento è presente un impianto mobile di triturazione.

Non sono previste emissioni convogliate.

2. FASI LAVORATIVE

Accumulo dei materiali / rifiuti non pericolosi di natura e tipologia inerte.

Cernita e selezione per togliere eventuali materiali estranei (ex legno, plastica, ecc.).

Umidificazione del materiale inerte al fine di ridurre la polverulenta.

Triturazione e riduzione volumetrica con impianto mobile dotato di ugelli di nebulizzazione dell'acqua al fine dell'abbattimento delle polveri.

Deferrizzazione: seconda cernita / selezione per estrarre materiali ferrosi.

Accumulo prodotti ottenuti.

Deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente prodotti nelle fasi precedenti.

Avvio alla vendita del prodotto commercializzabile ottenuto.

Avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti dalla fasi precedenti.

Sistemi di abbattimento previsti:

Umidificazione / bagnatura degli inerti con canna dell'acqua

Sistema di nebulizzazione sull'impianto di trattamento / triturazione inerti

3. Materie prime e prodotti

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Materiali e rifiuti non pericolosi di natura inerte e simile	100.000.000 kg/anno	Solido polverulento e solido non polverulento	In cumuli, cassoni o in container utilizzati per il conferimento e l'uscita dall'insediamento del materiale

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (indicativa)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Materie prime e materie prime secondarie per l'edilizia	100.000.000 kg/anno	Solido polverulento e solido non polverulento	In cumuli, cassoni o in container utilizzati per il conferimento e l'uscita dall'insediamento del materiale

Tutte le materie prime devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
2. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
5. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
6. Le strade e i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

7. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

8. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

9. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.
 - 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
 - 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale stoccato sia:
 - solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
 - polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"

- 1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
9. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
10. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
11. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
12. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

13. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

14. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

15. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita
- comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 23 settembre 2021

AUTORIZZAZIONE N. 194/2021

Soc. R.M. SCAVI s.r.l. con sede legale in Via Marconi n. 70 in comune di Ardenno (SO).
Voltura dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi dalla soc. R.M. SCAVI di Rossi geom. Michele alla soc. R.M. SCAVI s.r.l. nell'impianto sito in Tirano (SO), via Argine Poschiavino snc.
Art. 208 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

RICHIAMATA la Determinazione n. 912 del 24/09/2019, così come modificata dalla Determinazione n. 1 del 02/01/2020 per varianti sostanziali, con la quale la Ditta RM SCAVI di Rossi geom. Michele è stata autorizzata alle operazioni di di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per l'impianto sito in Tirano (SO), via Argine Poschiavino snc.;

VISTA l'istanza formulata dalla ditta tramite il portale "provvedimenti" di Regione Lombardia, con la quale è stata chiesta la voltura della predetta autorizzazione alla ditta R.M. SCAVI s.r.l.;

CONSIDERATO che la richiesta non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati;

PRESO ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" di cui alla Determinazione n. 912 del 24/09/2019, così come modificata dalla Determinazione n. 1 del 02/01/2020 e che si intendono totalmente recepiti nel presente atto;
- le Tavole planimetriche, le indicazioni operative e tutte le prescrizioni non espressamente citate in questo atto rimangono quelle previste dalla Determinazione n. 912 del 24/09/2019, così come modificata dalla Determinazione n. 1 del 02/01/2020;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Provincia, e che dovrà essere volturata alla nuova società, rimane invariato;



VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- la Legge 4.10.2019 n. 117;
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174
- la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907

RITENUTO di procedere alla voltura dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

AUTORIZZA

la Ditta R.M. SCAVI s.r.l. con sede legale in Ardenno (SO), via Marconi n. 47 e impianto sito in Comune di Tirano, in Via Argine Poschiavino snc, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, depositati secondo le ubicazioni indicate nella planimetria allegata Determinazione n. 912 del 24/09/2019, così come modificata dalla Determinazione n. 1 del 02/01/2020, e così come meglio descritte negli Allegati A, B dei medesimi provvedimenti;

con le seguenti prescrizioni:

- a. la validità dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti rimane invariata al 23 settembre 2029; l'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. si intendono totalmente recepite nel presente atto tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione n. 912 del 24/09/2019, così come modificata dalla Determinazione n. 1 del 02/01/2020;
- c. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;
- d. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;



- e. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera b)
- f. rimangono in essere tutte le altre prescrizioni di cui alle precedenti autorizzazioni non qui espressamente citate;

Il presente atto viene trasmesso, tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia, al soggetto interessato, al Comune di Tirano ed all'A.R.P.A. di Sondrio.

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio ambiente e rifiuti

DETERMINAZIONE N. 1 del 02/01/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I. - DITTA RM SCAVI DI ROSSI GEOM. MICHELE - IMPIANTO IN VIA ARGINE POSCHIAVINO SNC IN COMUNE DI TIRANO (SO) - VARIANTE SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 1 febbraio 2012 n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.M. 5.2.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;"
- la Legge 20 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- la d.g.r. 18.6.2018 n. XI/239 - Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico;

PREMESSO che la Ditta RM SCAVI di ROSSI geom. Michele, con sede legale in Ardenno, via Marconi n. 47, risulta in possesso dell'autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Determinazione N. 912 del 24/09/2019, per la realizzazione ed il recupero di rifiuti speciali presso l'impianto sito in Via Argine Poschiavino snc nel Comune di Tirano (SO) ha chiesto, con nota prot. n. 31024 del 25.11.2019 :

- a. la revisione del progetto presentato per portare i quantitativi di Messa in Riserva (R13) dei rifiuti da recuperare dagli originari 21.900 mc agli attuali 1.500 mc;
- b. la contestuale revisione della garanzia fidejussoria richiesta dalla Provincia;

CONSIDERATO che ai sensi della d.g.r. 21.6.2002 n. 7/9497, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovranno essere avviati entro un anno dalla data del presente provvedimento ed essere ultimati entro un massimo di tre anni dalla data del presente atto;

RISCONTRATO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'Allegato A "Rifiuti";
- il sistema di emissioni in atmosfera rimane regolamentato dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera" di cui alla Determinazione N. 912/2019;
- per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico e l'aspetto acustico si rimanda alle prescrizioni di cui alla Determinazione N. 912/2019 citata al punto precedente;
- non esistono scarichi di acque reflue industriali in quanto la Ditta attua la raccolta, il trattamento e il riuso delle stesse comprese;
- l'Allegato A sopra citato costituisce parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE

- la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole;
- la fidejussione che la Ditta deve sottoscrivere a favore della Provincia è relativa a:
 - 1) messa in riserva (R13) di 1.500 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 26.493,00 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 10.000 t/anno, per un importo pari a € 21.195,38, per un totale di € 47.688,38 (quarantasettemilaseicentottantotto e trentotto centesimi);

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale autorizzazione unica in materia ambientale;

RECEPITE le premesse e fatti salvi i diritti di terzi;

DETERMINA

1. di autorizzare la Ditta RM SCAVI di ROSSI geom. Michele, C.F. RSSMHL76D28I829X/P.IVA 00755310141, con sede legale in Via Marconi n. 47 in Ardenno (SO), a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i a realizzare e gestire l'impianto da adibire alle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'insediamento sito in Tirano, Via Argine Poschiavino snc secondo i documenti inoltrati, quali varianti della precedente Determinazione n. 912 del 24/09/2019;
2. di fissare le seguenti prescrizioni:
 - a. la durata dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e di Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi rimane fissata in dieci anni dalla data del presente atto e pertanto sino al 23 settembre 2029;
L'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
 - b. - le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste nell'Allegato A "Rifiuti";
- le emissioni in atmosfera sono regolamentate dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera" di cui alla Determinazione N. 912 del 24/09/2019;
 - c. ai sensi della d.g.r. 21.6.2002 n. 7/9497, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data del presente provvedimento ed essere ultimati entro un massimo di tre anni dalla data del presente atto;
 - d. per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico e l'aspetto acustico si rimanda alle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 912/2019 citata;
 - e. la sottoscrizione della fidejussione che la Società deve prestare a favore della Provincia di Sondrio è relativa a:
 1. messa in riserva (R13) di 1.500 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 26.493,00 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 2. operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 10.000 t/anno, per un importo pari a € 21.195,38, per un totale di € 47.688,38 (quarantasettemilaseicentottantotto e trentotto centesimi);
 - f. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;
 - g. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera e), entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;

- h. l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione di cui alla lettera e);
- i. ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;
- j. dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998, sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;
- k. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- l. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Tirano e l'A.R.P.A. Sede di Sondrio;
3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
4. il presente atto viene inviato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Tirano (SO), all'A.T.S. della Montagna di Sondrio ed all'A.R.P.A. - Sede di Sondrio;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento é proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Regione Lombardia, ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo provinciale.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO

<i>Ragione sociale</i>	RM SCAVI di ROSSI geom. Michele
<i>Sede legale</i>	Via Marconi, N° 47- ARDENNO (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Argine Poschiavinosnc- TIRANO
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0342 660275 - Fax 0342 663350
<i>e-mail</i>	rmscavi@legalmail.it
<i>P. IVA</i>	00755310141
<i>Responsabile legale</i>	Michele Rossi
<i>Responsabile tecnico</i>	Michele Rossi
<i>Settore di appartenenza</i>	Costruzioni edili
<i>Codice ATECO</i>	45.11
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero 57390 in data 18/10/1999
<i>Attività specifica</i>	Scavi e movimenti terra
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Ambito artigianale-industriale 2
<i>Superficie totale occupata mq.</i>	4.500,00
<i>Superficie totale scoperta mq.</i>	4.500,00
<i>Superficie totale coperta mq.</i>	0,00
<i>Numero ore/giorno</i>	5
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	220
<i>Dipendenti</i>	6
<i>Certificazione ambientale</i>	nessuna

ALLEGATO A "Rifiuti"

Società: RM SCAVI di ROSSI geom. Michele
P.IVA 00755310141
Sede legale: Via Marconi n. 47, - Ardenno (SO)
Ubicazione impianto: Via Argine Poschiavino sx snc - Tirano (SO)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto (come da allegati progettuali)

1.1 l'impianto adibito alle operazioni di Recupero R5 occupa una superficie di 4.500 mq, di cui 994 mq costituiti da platea in cls impermeabile censita al NCTR del Comune di Tirano (SO) al foglio n. 42, mappali n° 98, 919, 923, 924, 927, 929, 1312, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1348, 1350 e 1352 ed è in locazione;
la suddetta area ricade urbanisticamente in "Ambito artigianale-industriale 2";

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

1.4 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area 1) - conferimento rifiuti - superficie mq 200
- area 2) - rifiuti provenienti dalla cernita - superficie mq 60 - 30 mc - 50 t;
- area 3) - messa in riserva - superficie mq 150 - 500 mc - 850 t;
- area 4) - messa in riserva - superficie mq 150 - 700 mc - 910 t;
- area 5) - messa in riserva - superficie mq 100 - 300 mc - 460 t;
- zona 6) - area di recupero - superficie mq 994;

1.5 Rifiuti recuperati

CER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	R5	R13
01 0408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	x
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	x	x
15 01 04	Imballaggi metallici		x
17 01 01	Cemento	x	x
17 01 02	Mattoni	x	x
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	x	x
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	x	x
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	x	x
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		x
17 04 02	Alluminio		x
17 0403	Piombo		x
17 04 04	Zinco		x
17 04 05	Ferro e acciaio		x
17 04 06	Stagno		x
17 04 07	Metalli misti		x
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		x
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	x	x
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	x	x
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	x	x
19 12 02	Metalli ferrosi		x
19 12 03	Metalli non ferrosi		x
20 01 40	Metallo		x

1.6 Capacità di trattamento e di stoccaggio

- quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero: 2.959 t/anno - 9.8 t/die;
- potenzialità massima stoccata (R13): 2.220 t/a - 1.500 mc/a;

Prescrizioni generali

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 deve essere assicurata regolare tenuto dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Prescrizioni obbligatorie

- 3.1 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 3.2 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 3.3 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 3.4 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

4 Piani.

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 1 del 02/01/2020

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I. - DITTA
RM SCAVI DI ROSSI GEOM. MICHELE - IMPIANTO IN VIA ARGINE
POSCHIAVINO SNC IN COMUNE DI TIRANO (SO) - VARIANTE
SOSTANZIALE - .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 03/01/2020

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio ambiente e rifiuti

DETERMINAZIONE N. 912 del 24/09/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I. - DITTA RM SCAVI DI ROSSI GEOM. MICHELE - IMPIANTO IN VIA ARGINE POSCHIAVINO SNC IN COMUNE DI TIRANO (SO)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 1 febbraio 2012 n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.M. 5.2.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.";
- la Legge 20 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Cessazione qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/18 del 28 febbraio 2018;
- la d.g.r. 18.6.2018 n. XI/239 - Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico;

PREMESSO:

- che la Ditta RM SCAVI di ROSSI geom. Michele, con sede legale in Ardenno, via Marconi n. 47, ha chiesto, con nota prot. n. 10158 del 15.4.2019 :
 - a) l'autorizzazione alla gestione di un impianto da adibire al Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - c) l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 c.2. del D.Lgs. 42/2004;
- che con la stessa nota ha inoltrato la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- contestualmente alle istanze suddette sono pervenuti gli elaborati progettuali a firma dello Studio Geo 3 di Sondrio;

CONSIDERATO che il 2.5.2019 l'istanza relativa all'autorizzazione paesaggistica é stata valutata dalla Commissione Provinciale del Paesaggio che si é espressa favorevolmente "a condizione che la piantumazione perimetrale sia estesa a tutto il perimetro inclusa la parte fronte strada";

VISTA la determina dirigenziale n. 427 del 7 maggio 2019 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità asincrona al fine di valutare l'istanza di autorizzazione, fissando al 22.5.2019 la data per la richiesta di integrazioni documentali, al 12.7.2019 la data entro la quale gli enti interessati potevano rendere proprie determinazioni e la data del 18.7.2019 per lo svolgimento dell'eventuale conferenza di servizi;

CONSIDERATO che:

- il 5.6.2019 l'A.T.S. della Montagna di Sondrio ha inoltrato parere favorevole alla realizzazione dell'impianto raccomandando il mantenimento delle precauzioni (*impianto di umidificazione per la mitigazione del sollevamento delle polveri*);
- il 5.7.2019 l'A.R.P.A., Sede di Sondrio, ha prodotto le proprie considerazioni indicando che il Comune, qualora lo ritenesse opportuno, limitasse le emissioni sonore maggiormente disturbanti specificando eventuali orari consentiti per il funzionamento del frantoio e prescrivendo che il provvedimento autorizzativo preveda una campagna di misure post-operam finalizzata alla verifica dei limiti previsti dalla normativa vigente a conferma delle valutazioni previsionali eseguite;
- il Comune di Tirano non ha espresso alcun parere e pertanto lo stesso si intende favorevolmente acquisito;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 671 del 16.7.2019 con la quale è stata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che ai sensi della d.g.r. 21.6.2002 n. 7/9497, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovranno essere avviati entro un anno dalla data del presente provvedimento ed essere ultimati entro un massimo di tre anni dalla data del presente atto;

RISCONTRATO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'Allegato A "Rifiuti";
- il sistema di emissioni in atmosfera è regolamentato nell'Allegato B "Emissioni in atmosfera";
- per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico la Ditta dovrà provvedere alla piantumazione perimetrale anche del lato fronte strada;
- per quanto riguarda l'aspetto acustico il Comune potrà prescrivere orari di funzionamento del frantoio al fine di limitare le emissioni sonore;
- non esistono scarichi di acque reflue industriali in quanto la Ditta attua la raccolta, il trattamento e il riuso delle stesse comprese;
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole;
- la fidejussione che la Ditta deve sottoscrivere a favore della Provincia è relativa a:
 - 1) messa in riserva di 21.905 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 386.886,11 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 10.000 t/anno, per un importo pari a € 21.195,38 ;Per un totale di € 408.081,49 (quattrocentoottomilaottantuno e quarantanove centesimi);
- il sito in trattazione non si trova in aree soggette a rischio idraulico essendo in fascia C del P.A.I. e in fascia di rischio raro L del RSCM e rischio raro L del RGI del P.G.R.A.;
- il Ministero dell'Interno, in data 17.9.2019, ha rilasciato comunicazione positiva ai sensi ex art. 87 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale autorizzazione unica in materia ambientale;

RECEPITE le premesse e fatti salvi i diritti di terzi;

DETERMINA

1. di autorizzare la Ditta RM SCAVI di ROSSI geom. Michele, C.F. RSSMHL76D28I829X/P.IVA 00755310141, con sede legale in Via Marconi n. 47 in Ardenno (SO), a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i a realizzare e gestire l'impianto da adibire alle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'insediamento sito in Tirano, Via Argine Poschiavino snc;
2. di autorizzare la stessa Ditta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ai fini paesaggistici;
3. di fissare le seguenti prescrizioni:
 - a. la durata dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e di Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi é stabilita in dieci anni dalla data del presente atto e pertanto sino al 23 settembre 2029; L'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
 - b. - le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste nell'Allegato A "Rifiuti";
- le emissioni in atmosfera sono regolamentate dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera";
 - c. che ai sensi della d.g.r. 21.6.2002 n. 7/9497, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data del presente provvedimento ed essere ultimati entro un massimo di tre anni dalla data del presente atto;
 - d. per quanto riguarda l'aspetto acustico dovrà essere prevista una campagna di misure post-operam finalizzate alla verifica dei limiti previsti dalla normativa vigente a conferma delle valutazioni previsionali eseguite;
 - e. per l'aspetto paesaggistico la Ditta dovrà provvedere alla piantumazione perimetrale anche del lato fronte strada;
 - f. la sottoscrizione della fidejussione che la Società deve prestare a favore della Provincia di Sondrio è relativa a:
 - 1) messa in riserva di 21.905 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 386.886,11 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 10.000 t/anno, per un importo pari a € 21.195,38;Per un totale di € 408.081,49 (quattrocentoottomilaottantuno e quarantanove centesimi);
 - g. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 con durata pari alla presente autorizzazione maggiorata di un anno;
 - h. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c), entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
 - i. l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione di cui alla lettera c);
 - j. ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;
 - k. dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998, sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;
 - l. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento

stesso, fermo restando che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

- m. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Tirano e l'A.R.P.A. Sede di Sondrio;
3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
4. il presente atto viene inviato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Tirano (SO), all'A.T.S. della Montagna di Sondrio ed all'A.R.P.A. - Sede di Sondrio;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio della Provincia di Sondrio e del Comune di Tirano (SO) per 15 giorni consecutivi;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Regione Lombardia, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo provinciale.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO

<i>Ragione sociale</i>	RM SCAVI di ROSSI geom. Michele
<i>Sede legale</i>	Via Marconi, N° 47- ARDENNO (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Argine Poschiavinosnc- TIRANO
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0342 660275 - Fax 0342 663350
<i>e-mail</i>	rmscavi@legalmail.it
<i>P. IVA</i>	00755310141
<i>Responsabile legale</i>	Michele Rossi
<i>Responsabile tecnico</i>	Michele Rossi
<i>Settore di appartenenza</i>	Costruzioni edili
<i>Codice ATECO</i>	45.11
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero 57390 in data 18/10/1999
<i>Attività specifica</i>	Scavi e movimenti terra
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Ambito artigianale-industriale 2
<i>Superficie totale occupata mq.</i>	4.500,00
<i>Superficie totale scoperta mq.</i>	4.500,00
<i>Superficie totale coperta mq.</i>	0,00
<i>Numero ore/giorno</i>	5
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	220
<i>Dipendenti</i>	6
<i>Certificazione ambientale</i>	nessuna

ALLEGATO A "Rifiuti"

Società: RM SCAVI di ROSSI geom. Michele
P.IVA 00755310141
Sede legale: Via Marconi n. 47, - Ardenno (SO)
Ubicazione impianto: Via Argine Poschiavino snc - Tirano (SO)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto (come da allegati progettuali)

1.1 l'impianto adibito alle operazioni di Recupero R5 occupa una superficie di 4.500 mq, di cui 994 mq costituiti da platea in cls impermeabile censita al NCTR del Comune di Tirano (SO) al foglio n. 42, mappali n° 98, 919, 923, 924, 927, 929, 1312, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1348, 1350 e 1352 ed è in locazione;

la suddetta area ricade urbanisticamente in "Ambito artigianale-industriale 2";

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- zona 1 - Area di conferimento - cumuli su platea impermeabile in cls
- zona 2 - Rifiuti provenienti dalla cernita - container a tenuta stagna su platea in cls
- zona 3 - Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi - cumuli su platea impermeabile in cls
- zona 4 - Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi - cumuli su platea impermeabile in cls
- zona 5 - Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi - cumuli su platea impermeabile in cls
- zona 6 - Area di recupero R5 - zona di lavorazione

1.4 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali sono i seguenti:

zona 1) superficie mq 200

zona 2) superficie mq 60 - 30 mc - 50 t;

zona 3) superficie mq 150 - 235 mc - 400 t;

zona 4) superficie mq 150 - 460 mc - 600 t;

zona 5) superficie mq 87 - 100 mc - 180 t;

zona 6) superficie mq 994;

1.5 Rifiuti recuperati

CER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	R5	R13
01 01 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	X	X
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	X	X
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici		X
17 01 01	Cemento	X	X
17 01 02	Mattoni	X	X
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	X	X
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	X	X
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		X
17 04 02	Alluminio		X
17 04 03	Piombo		X
17 04 04	Zinco		X
17 04 05	Ferro e acciaio		X

17 04 06	Stagno		X
17 04 07	Metalli misti		X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	X	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	X	X
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi		X
19 12 03	Metalli non ferrosi		X
20 01 40	Metallo		X

1.6 Capacità di trattamento e di stoccaggio

- quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero: 2.959 t/anno - 9.8 t/die;
- potenzialità massima stoccata (R13): 35.050 t/a - 21.905 mc/a;

Prescrizioni generali

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Prescrizioni obbligatorie

- 3.1 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 3.2 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 3.3 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 3.4 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

4 Piani.

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;

ALLEGATO B "Emissioni in atmosfera"

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

I materiali / rifiuti di tipologia inerte e simile (non pericolosi) vengono prodotti dai cantieri della ditta che opera nel settore edilizio, svolgendo soprattutto attività di scavo e movimentazione terra e rocce e marginalmente costruzione / demolizione.

Tali materiali vengono depositati / stoccati nell'insediamento in oggetto in zone ben definite; successivamente vengono effettuate operazioni di selezione / cernita / trattamento / recupero di tali materiali, al fine di ottenere in uscita materie utilizzabili e commercializzabili.

Nello stabilimento è presente un impianto mobile di triturazione.

Non sono previste emissioni convogliate in quanto le emissioni prodotte non sono tecnicamente convogliabili.

FASI LAVORATIVE

- Accumulo dei materiali / rifiuti non pericolosi di natura e tipologia inerte; parte dei materiali accumulati viene trasportata all'impianto di Ardenno di proprietà della ditta.
Per la restante parte:
- Cernita e selezione per togliere eventuali materiali estranei (ex legno, plastica, metallo, ecc.)
- Umidificazione, mediante lance fisse installate perimetralmente alla zona di lavorazione, del materiale inerte al fine di ridurre la polverulenta;
- Triturazione e riduzione volumetrica con impianto mobile dotato di ugelli di nebulizzazione dell'acqua al fine dell'abbattimento delle polveri;
- Deferrizzazione: seconda cernita / selezione per estrarre materiali ferrosi;
- Accumulo prodotti ottenuti;
- Deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente prodotti nelle fasi precedenti;
- Avvio alla vendita del prodotto commercializzabile ottenuto;
- Avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti dalla fasi precedenti;

Sistemi di abbattimento previsti:

L'impianto verrà dotato di uno specifico impianto di abbattimento delle polveri fisso e mobile costituito da:

- n. 10 lance fisse posizionate ad un'altezza di 2 m. dal terreno nella zona dei cumuli di stoccaggio;
- un abbattitore di polvere DUSTOP (cannone nebulizzatore) amovibile e facilmente spostabile in funzione delle lavorazioni in corso e delle diverse esigenze dell'impianto.

Le strade e i piazzali verranno pavimentati in modo tale da essere facilmente umidificati per non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza di eventi meteorologici sfavorevoli.

Con il cannone nebulizzante le polveri sottili emesse dai lavori di frantumazione/vagliatura o mobilitate dal vento vengono depositate sul terreno, creando nel contempo uno strato umido che impedisce a queste ultime di sollevarsi durante il passaggio dei mezzi pesanti senza creare fenomeni di ruscellamento o fango al suolo, limitando così la necessità di utilizzare sistemi di lava ruote utilizzati obbligatoriamente per evitare la polverosità sulle strade adibite all'accesso al cantiere.

La ditta dichiara che il frantoio mobile BR380 JC-1 è conforme alle normative EU Stage III ed EPA Tier III sulle emissioni.

Per l'abbattimento delle polveri sono previsti di serie degli ugelli di nebulizzazione posizionati sulla parte superiore del frantoio (con serbatoio acqua e pompa).

Materie prime e prodotti

MATERIE PRIME			
Descrizione	Quantità annua (t/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Materiali e rifiuti non pericolosi di natura inerte e simile	38.009,60	Solido polverulento e solido non polverulento	In cumuli, cassoni o in container utilizzati per il conferimento e l'uscita dall'insediamento del materiale

Tutte le materie prime devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

PRODOTTI			
Descrizione	Quantità annua (t/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Materie prime e materie prime secondarie per l'edilizia	2.959,60	Solido polverulento e solido non polverulento	In cumuli, cassoni o in container utilizzati per il conferimento e l'uscita dall'insediamento del materiale

CICLI TECNOLOGICI

ELENCO DEI CICLI TECNOLOGICI	
Ciclo tecnologico	Apparecchiatura utilizzata
Frantumazione dei materiali/rifiuti	Impianto mobile BR380 JC-1
Selezione dei materiali rifiuti	Vaglio mobile cingolato modello "Turbo Chieftain 1400

Allegato Tecnico n. 35

Ambito di applicazione

Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno.

N.B. il presente allegato non esonera il gestore da eventuali adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa di settore.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		10.000.000
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		28.009.600
<input type="checkbox"/> 1.4. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.5. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: lavorazione del marmo e del granito (sfridi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.6. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: fonderie (scorie, terre e sabbie)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.7. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: altre attività non esplicitate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg 38.009.600			

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
<input checked="" type="checkbox"/> A. Movimentazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Pala meccanica	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input checked="" type="checkbox"/> B. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input checked="" type="checkbox"/> C. Frantumazione, riduzione volumetrica	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Frantoio mobile BR380 JC-1	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input checked="" type="checkbox"/> D. Deferrizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input checked="" type="checkbox"/> E. Vagliatura	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Vaglio mobile Chieftain 1400 Track	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input checked="" type="checkbox"/> F. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Fasi lavorative

Movimentazione
Cernita dei materiali estranei (legno e plastica)
Frantumazione, riduzione volumetrica
Deferrizzazione
Vagliatura
Accumulo delle materie prime e del prodotto finito.

Materie prime

Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da:

- Attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli);
- Scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
- Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali);
- Industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- Lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
- Fonderie (scorie, terre e sabbie);
- Altre attività non esplicitate.

N.B. tutte le materie prime sopra elencate dovranno essere classificate NON PERICOLOSE, esenti da amianto o da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti. Sono esclusi dal presente allegato i leganti idraulici in polvere (cemento e calce).

Concorrono al limite di 200 t/giorno le materie prime del punto 1.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento		Note
B,C, E	Polveri	10 mg/Nm ³	AU.SV.01 D.MF.01	D.MF.02 D.MM.01 AU.ST.02	2,3,4
A,F	Polveri	-			1,3

Note

Vista la tipologia di materie prime e le attività svolte, i limiti si intendono rispettati, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti:

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEADAD.MF.01	DEPOLVERATOREASECCOAMEZZOFILTRANTE(filtoatessuto)
SCHEADAD.MF.02	DEPOLVERATOREASECCOAMEZZOFILTRANTE(filtoacartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATOREASECCO (Cicloneemulticiclone)
SCHEDAAU.SV.01	ABBATTITOREADUMIDO(scrubberventuriojetventuri)
SCHEDAAU.ST.02	ABBATTITOREADUMIDOSCRUBBERATORRE

Soglia massima

Non prevista per il presente allegato tecnico.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

- b) Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 912 del 24/09/2019

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I. - DITTA
RM SCAVI DI ROSSI GEOM. MICHELE - IMPIANTO IN VIA ARGINE
POSCHIAVINO SNC IN COMUNE DI TIRANO (SO) .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 24/09/2019

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE SISTEMA IDRICO INTEGRATO RIFIUTI

Sondrio, 10 settembre 2014

Autorizzazione n. 253/2014

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta DUCA s.r.l. con sede legale e insediamento produttivo in Morbegno (SO), Via Merizzi n. 192.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;

- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la D.G.R. 19/11/2004 n. 19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la DGR 24/4/2002 n. 8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la D.G.R. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103 e la D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive nonché la DGR n. 9201 del 30/3/2009 di approvazione del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi;

Vista altresì la Determinazione dirigenziale n. 695 del 10/5/2011 che disciplina gli oneri di istruttoria per gli scarichi con recapito in pubblica fognatura;

Vista la domanda registrata al protocollo generale al n. 16914 del 16.6.2014 pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Morbegno (SO) con la quale la ditta DUCA s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Morbegno, Via Merizzi n. 192 e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;

Vista la richiesta di parere formulata all'A.T.O., Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, con nota prot. n. 1114 in data 31.7.2014 attraverso la quale viene chiesto al gestore dell'impianto di depurazione finale il parere di competenza relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento in trattazione;

Viste le prescrizioni e le considerazioni di carattere generale formulate all'interno del provvedimento emesso in data 3 settembre 2014 n. 096/14 dall'A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio;

Rilevato che l'istruttoria tecnico - amministrativa condotta dagli uffici relativa all'istanza presentata si è conclusa positivamente;

Visto che la Ditta DUCA s.r.l. ha sottoscritto una garanzia fidejussoria (n. 10.367 del 10.12.2010 emessa dalla Banca Credito Valtellinese di Sondrio), redatta ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, prestata a favore della Provincia di Sondrio e fissata con importo pari ad € 21.195,38 (Euro ventunmilacentonovantacinque e trentotto centesimi) con efficacia a tutto il 25.11.2015;

Considerato che la garanzia fidejussoria in essere deve essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno;

Considerato altresì che la mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione.

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto;

DISPONE

ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 di rilasciare alla ditta DUCA s.r.l., con sede legale in Morbegno (SO), Via Merizzi n. 192, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Morbegno (SO), Via Merizzi n. 192, secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione e alla condizioni contenute nei documenti tecnici che regolamentano il quadro ambientale dell'impianto in materia di scarichi in pubblica fognatura, di emissioni in atmosfera e di rifiuti facenti parte integrante del presente provvedimento.

Con la presente autorizzazione la Ditta è iscritta al n. SO/113 del 9 settembre 2014 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 1562/06 alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

1. il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto le singole autorizzazioni riportate all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;
2. l'autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla data del rilascio ed è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
3. la garanzia fidejussoria, relativa al recupero dei rifiuti, in essere dovrà essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.
4. per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;
5. gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento; il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;
6. il presente atto viene trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Morbegno (SO) affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

IL DIRIGENTE
Daniele Moroni
f.to digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	DUCA s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Merizzi n. 192 - MORBEGNO (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Merizzi n. 192 - MORBEGNO (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0342 619873
<i>e-mail</i>	ducasrl@smart-cert.it
<i>P. IVA</i>	00924290141
<i>Responsabile legale</i>	LUCIANO DUCA
<i>Responsabile tecnico</i>	LUCIANO DUCA
<i>Settore di appartenenza</i>	Produzione CLS pronto all'uso - Inerti - Scavi - recupero rifiuti
<i>Codice ISTAT</i>	23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero SO69700
<i>Attività specifica</i>	Produzione CLS pronto all'uso - Inerti - Scavi - recupero rifiuti
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Area produttiva
<i>Superficie totale coperta mq</i>	500 mq
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	250
<i>Dipendenti</i>	8
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME

Descrizione	Quantità (in t/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Fraresi di Rischio: R...
Blocchi informi derivanti da fuori ambito (cave, scavi, sbancamenti)	24.000	Solido	Cumuli	nessuna

Prodotti finiti dell'attività

Descrizione	Quantità (in t/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Fraresi di Rischio: R...
Sabbia 0 – 5 mm	11.750	Solido	Cumuli	nessuna
Sabbione 5 – 12 mm	3.375	Solido	Cumuli	nessuna
Ghiaietto 12 - 28 mm	8.000	Solido	Cumuli	nessuna
Ghiaia 28-50 mm	750	Solido	Cumuli	nessuna
Totale	23.875			

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Il materiale, proveniente da fuori ambito, viene frantumato con frantoio primario a mascelle. Lo stesso materiale, tramite nastri trasportatori, arriva al vaglio sgrassatore a 1 piano.

Il trattenuto del vaglio entra per caduta libera nella tramoggia per la frantumazione secondaria con frantoio a mascelle, poi con i nastri trasportatori torna nel ciclo produttivo.

Il passante al vaglio sgrassatore finisce in un altro vaglio a 3 piani e poi nelle rispettive tramogge.

Il trattenuto del vaglio a tre piani viene frantumato con mulino a campana per poi tornare nel ciclo di produzione sugli stessi nastri trasportatori di recupero del macinato al frantoio secondario.

A. Ciclo tecnologico: accumulo materie prime

Sui piazzali dell'area di pertinenza viene scaricato il materiale proveniente da fuori ambito (cava o scavi e sbancamenti) tramite autocarri.

Per evitare il sollevamento di polveri dai piazzali, dalle strade e dai cumuli di materiale si provvede ad una costante umidificazione con acqua degli stessi.

Emissioni derivanti dal ciclo: Diffuse

B. Ciclo tecnologico: frantumazione e vagliatura

Il materiale è scaricato con pala gommata o direttamente con autocarro nel frantoio primario; dopo la frantumazione, con nastri trasportatori, il materiale umido, arriva ai vagli. Lo stesso materiale viene vagliato e i trattenuti finiscono a caduta libera nel frantoio secondario o nel mulino a campana.

Il materiale, dopo la nuova frantumazione, tramite nastri trasportatori concavi, dotati di sponde antivento alte almeno 300 mm, rientra nel ciclo di produzione, per passare dai vagli e finire nelle tramogge di sabbia e ghiaia.

Le macchine da lavoro (frantoi e mulini), ove possibile sono incapsulate.

Per il trasporto del materiale di sostanze polverulente asciutte (a secco), saranno utilizzati nastri trasportatori dotati di sponde antivento alte almeno 300 mm o in alternativa incapsulati. E' fondamentale una costante pulizia e manutenzione degli impianti.

Emissioni derivanti dal ciclo: Diffuse

C. Ciclo tecnologico: scarico del prodotto finito

Dalle tramogge il materiale viene spillato e trasportato con autocarri all'impianto di betonaggio o nei cumuli di stoccaggio o nella tramoggia del mulino ad urto per successiva macinazione e, con nastro trasportatore, dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, termina il suo ciclo nel cumulo della sabbia.

Lo spillamento del materiale dalle tramogge negli autocarri avviene "ad umido". Il materiale viene poi trasportato alla tramoggia dell'impianto di betonaggio o in accumulo sul piazzale. Per evitare il sollevamento di polvere dai cumuli del prodotto finito, si provvede ad una costante umidificazione con acqua degli stessi.

Emissioni derivanti dal ciclo: Diffuse

Viene utilizzato saltuariamente un frantoio cingolato per un max di 10 giorni/anno per il trattamento del materiale.

ATTIVITÀ DI BETONAGGIO Punti di emissione: E1 - E2 - E3

MATERIE PRIME di lavorazione				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Cemento	4.000.000	Polverulento	2 Sili	R 36/37/38 – R43
Sabbia 0 – 5 mm	11.750.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Sabbione 5 – 12 mm	3.375.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Ghiaietto 12 - 28 mm	8.000.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Additivi	6.000	Liquido	Botte in acciaio	-
Totale	27.131.000			

Prodotti finiti dell'attività				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Calcestruzzo	32.557.200	-	Autobetoniere	Nessuna

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

D. Ciclo tecnologico di scarico del cemento

Sul piazzale settimanalmente arriva l'autotreno per lo scarico del cemento nei 2 sili.

Ne deriva una emissione puntuale in atmosfera. Il sistema di abbattimento previsto per i 2 sili prevede l'emissione convogliata in un unico filtro depolveratore CAMS, TIPO FC91 36/12 CS04.

Emissione derivante dal ciclo: E1

E. Ciclo tecnologico di pesatura del cemento

Il cemento è stoccato all'interno dei 2 sili. Per il prelevamento si azionano le coclee elettriche che trasportano il cemento dentro dei tubi in ferro chiusi alla pesa.

Ne deriva una emissione puntuale in atmosfera. Il sistema di abbattimento previsto consiste nell'installazione di un filtro depolveratore per tramogge WAM, SERIE R01, TIPO HOPW20PP2N1.

Emissione derivante dal ciclo: E2

F. Ciclo tecnologico di carico del cemento

Il cemento dopo essere pesato, si aziona la coclea elettrica che trasporta lo stesso in betoniera, con il filtro di aspirazione automatico (parte con l'avviamento della coclea) sul punto di carico.

Ne deriva una emissione puntuale in atmosfera. Il sistema di abbattimento previsto consiste nell'installazione di un filtro depolveratore CAMS - RM 6600A, TIPO FCS 66/63 CSQ 6/P, MATRICOLA N. F2814.

Emissione derivante dal ciclo: E3

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1 -	
Provenienza	2 silos del cemento
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 1.200
Potenza installata	KW 11
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 10
Dimensioni del camino	Ø 120 mm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a calze filtranti
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: Il filtro installato sul tetto di un silo, collegando il circuito pneumatico dei 2 i sili del cemento, consente lo scarico diretto delle polveri all'interno dello stesso, limitandone l'emissione in atmosfera.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2 -	
Provenienza	Pesatura del cemento
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 120
Potenza installata	KW 11
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 4
Dimensioni del camino	Rettangolare 0,5 mq
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a calze filtranti
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: Il filtro poligonale, installato sul tetto del silo della pesa, consente lo scarico diretto delle polveri all'interno dello stesso limitandone l'emissione in atmosfera.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E3 -	
Provenienza	Carico autobetoniere
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 6.000
Potenza installata	KW 11
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 6
Dimensioni del camino	Ø 300 mm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a maniche
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: Il filtro installato sul tetto del silo di raccolta delle polveri provenienti dalla fase di carico in betoniera entra in funzione automaticamente con l'accensione della coclea di carico del cemento.	

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti (¹)	Schede impianti di abbattimento previsti:
- Scarico/carico materie prime - Stoccaggio - Trasferimento	Polveri totali	10 mg/Nm ³	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
- Impasto - Molatura	Silice libera cristallina (²)	3 mg/Nm ³	

Note:

(¹) i limiti si intendono rispettati qualora le emissioni siano dotate di idoneo impianto di abbattimento, conforme alle Schede di cui alla DGR n° 7/13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'impianto di abbattimento sia mantenuto in efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore con manutenzioni regolarmente annotate su apposito registro.

(²) inquinante da ricercare qualora la silice sia presente nelle materie prime impiegate, anche a monte del processo in esame. Valore da ricomprendersi nel limite di 10 mg/Nm³ delle polveri totali.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade e i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO

SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.
 - 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
 - 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
- 1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
 - 1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
9. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti**; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
10. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
11. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
12. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

13. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.
Si ricorda in ogni caso che:
- 1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

14. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

15. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:
- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (elenco impianti e attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/01 e s.m.i., relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla D.G.R. 5290/07 e s.m.i..

ALLEGATO TECNICO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

PUNTI DI SCARICO

Le acque di scarico oggetto del presente allegato tecnico sono originate dal dilavamento dell'area destinata a recupero rifiuti non pericolosi.

Le acque sono convogliate in un impianto di trattamento e successivamente nella rete fognaria domestica dell'insediamento a valle del pozzetto di campionamento e nella fognatura comunale collegata all'impianto di depurazione di Morbegno.

VALORI LIMITI DI EMISSIONE

Dovrà essere assicurato, a monte dell'innesto con la rete fognaria domestica ed esclusivamente dalle acque reflue oggetto del presente allegato Tecnico, il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- al fine di consentire l'esecuzione dei campionamenti dello scarico secondo la normativa vigente (campionamento medio su tre ore, salvo diversa disposizione dell'autorità preposta al controllo) dovrà essere predisposto idoneo manufatto avente dimensioni minime in pianta di 50 x 50 cm e tale da consentire un battente idrico di almeno 25 cm misurato tra il fondo e l'intradosso della tubazione di convogliamento delle acque in uscita;
- la quantità e la qualità dello scarico dovranno essere tali da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti e/o dell'impianto;
- lo scarico autorizzato con il presente atto dovrà essere conforme alle modalità tecniche indicate nella documentazione agli atti;
- la ditta è responsabile del corretto dimensionamento, del funzionamento e della regolare manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue;
- i manufatti di cui al punto precedente ed i pozzetti di ispezione/campionamento dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;

- il gestore della rete fognaria potrà richiedere al titolare dello scarico l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo (SAP);
- Come previsto dal parere tecnico rilasciato dalla Società S.EC.AM. S.p.A. la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Trasmettere al gestore dell'impianto di depurazione entro il 31 gennaio di ogni anno n. 1 analisi annuale (da effettuarsi sul pozzetto di campionamento a valle dell'impianto di trattamento) secondo la tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: COD, BOD₅, S.S. totali, PH, piombo, ferro, zinco, rame e idrocarburi totali;
 - Effettuare periodicamente la pulizia degli impianti di trattamento con regolare smaltimento dei rifiuti e trasmissione di copia dei relativi formulari.
- qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria;
- i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti;
- ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria. In tal caso l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152

Iscrizione N. SO/113

9 settembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E
PESCA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Vista l'iscrizione n. SO/095 in data 25.11.2010 e l'integrazione n. SO/095 bis in data 20.1.2012 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;

Vista la richiesta formulata in data 16.6.2014 dalla Ditta DUCA s.r.l., per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Morbegno (SO), registrata al protocollo generale al n. 16914 del 16.6.2014, per l'emissione di un'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero;

Accertato che dalla domanda in A.U.A. non risultano richieste di modifiche in ordine alle operazioni da attuare ed alle tipologie di rifiuti da trattare nonché in ordine ai quantitativi totali dei rifiuti che pertanto si devono intendere gli stessi della precedente iscrizione in capo alla Ditta DUCA s.r.l.;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: **DUCA s.r.l.**

con sede legale e insediamento produttivo in: Morbegno (SO) - Via Merizzi n. 192

Cod. Fiscale P.IVA: 00924290141

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A.: n. SO-69700

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di Recupero di Materia e Messa in Riserva delle seguenti tipologie di rifiuti:

7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimento stradali, purché privi di amianto

Attività di recupero: R5 - R13 CER 170107 - 170101 - 170103 - 170904 - 170102 - 170802 - 101311

Quantitativi: annuo t 4.500 ca. mc 2.812
istantaneo t 600 ca. mc 375

7.31 bis Terre e rocce da scavo

Attività di recupero: R5 - R13 CER 170504

Quantitativi: annuo t 4.500 ca. mc 2.812
istantaneo t 600 ca. mc 375



La Ditta dovrà estendere la garanzia fidejussoria, già prestata a favore della Provincia di Sondrio (n. 10.3607 del 10.12.2010) e che rimane fissata nello stesso importo (€ 21.195,38 - ventunmilacentonovantacinque e trentotto centesimi), a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.

La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione.

L'efficacia della presente certificazione decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova istanza.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.



PROVINCIA DI SONDRIO
SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI

Sondrio, 15 febbraio 2022

Provvedimento N° 34/22

Volturazione dell'autorizzazione unica ambientale n° 249/2014 del 8 settembre 2014 intestata a Ditta BETON DUCA snc di Duca Ermete & C.

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento n. 249/2014 con cui questa Provincia ha adottato l'autorizzazione unica ambientale per l'insediamento destinato ad attività di "produzione cls, inerti, scavi, recupero rifiuti" sito in Comune di Morbegno Via Strada Comunlae di Campagna n. 38;

Vista la richiesta pervenuta per il tramite della piattaforma "Impresainungiorno" da parte del SUAP del Comune di Mobegno in delega alla CCIAA di Sondrio in data 28 gennaio 2022 con la quale la Ditta Beton Duca srl nella persona del suo Amministratore ha chiesto la voltura in proprio favore dell'autorizzazione in parola a seguito della trasformazione societaria della Ditta da Beton Duca snc di Duca Ermete & C. a Beton Duca srl come da atto notarile registrato in data 3/1/2022;

Considerato che per le attività di gestione rifiuti la Ditta aveva a suo tempo presentato fidejussione n. FDI 245625/18 a favore della Provincia con durata sino al 20/10/2030 alla quale l'attività di gestione rifiuti veniva subordinata e che pertanto occorre provvedere alla voltura anche dell'atto fidejussorio in parola;

Visto il DPR 13 marzo 2013 n. 59;

Vista la DGR 9/12/2019 n. 2606 che detta indirizzi generali per la gestione dei procedimenti di voltura e modifica non sostanziale AUA;

prende atto

dell'avvenuta trasformazione e

voltura

alla ditta Beton Duca srl il provvedimento AUA n. 249/2014 così come adottato da questa Provincia in data 8 settembre 2014.



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI

La validità del presente atto di voltura viene subordinata, relativamente alle attività di gestione rifiuti, alla presentazione e successiva accettazione da parte della Provincia della polizza fideiussoria n. 245625/18 opportunamente volturata a nome della Beton Duca srl, nonché alla presentazione di autocertificazione di possesso dei requisiti da parte del Responsabile Tecnico dell'impianto, se diverso dal precedente Ermete Duca.

Restano validi tutti gli altri obblighi e le prescrizioni imposte con l'autorizzazione in parola, compresa la durata della stessa.

Il presente atto viene trasmesso allo Sportello per le attività produttive del Comune di Morbegno affinché lo stesso provveda al rilascio alla Ditta interessata..

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE SISTEMA IDRICO INTEGRATO RIFIUTI

Sondrio, 8 settembre 2014

Autorizzazione n. 249/2014

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C. con sede legale e insediamento produttivo in Morbegno (SO), Via Strada comunale di campagna n. 38

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;

- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la D.G.R. 19/11/2004 n. 19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la DGR 24/4/2002 n. 8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la D.G.R. 20/12/2002 n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la D.G.R. 23/01/2004 n. 7/16103 e la D.G.R. 22/06/2005 n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive nonché la DGR n. 9201 del 30/3/2009 di approvazione del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi;

Vista altresì la Determinazione dirigenziale n. 695 del 10/5/2011 che disciplina gli oneri di istruttoria per gli scarichi con recapito in pubblica fognatura;

Vista la domanda registrata al protocollo generale al n. 17322 del 20.6.2014 pervenuta per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Morbegno (SO) con la quale la ditta BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impianto produttivo esistente in Comune di Morbegno, Via Strada comunale di campagna n. 38 e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;

Vista la richiesta di parere formulata all'A.T.O., Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, con nota prot. n. 1113 in data 31.7.2014 attraverso la quale viene chiesto al gestore dell'impianto di depurazione finale il parere di competenza relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento in trattazione;

Viste le prescrizioni e le considerazioni di carattere generale formulate all'interno del provvedimento emesso in data 3 settembre 2014 n. 097/14 dall'A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio;

Rilevato che l'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata condotta dagli uffici si è conclusa positivamente;

Visto che la Ditta BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C. ha sottoscritto una garanzia fidejussoria (n. 11.2756 del 28.12.2011 emessa dalla Banca Credito Valtellinese di Sondrio), redatta ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, prestata a favore della Provincia di Sondrio e fissata con importo pari ad € 21.195,38 (Euro ventunmilacentonovantacinque e trentotto centesimi) con efficacia a tutto il 26.11.2015;

Considerato che la garanzia fidejussoria in essere deve essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno;

Considerato altresì la mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione.

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto;

DISPONE

ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 di rilasciare alla ditta BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C., con sede legale in Morbegno (SO), Via Strada comunale di campagna n. 38, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Morbegno (SO), Via Strada comunale di campagna n. 38, secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione e alla condizioni contenute nei documenti tecnici che regolamentano il quadro ambientale dell'impianto in materia di scarichi in pubblica fognatura, di scarichi sul suolo, di emissioni in atmosfera e di rifiuti facenti parte integrante del presente provvedimento.

Con la presente autorizzazione la Ditta è iscritta al n. SO/112 in data 5.9.2014 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 1562/06 alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

1. il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto le singole autorizzazioni riportate all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;
2. l'autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla data del rilascio ed è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
3. la garanzia fidejussoria, relativa al recupero dei rifiuti, in essere dovrà essere estesa a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.
4. per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;
5. gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento; il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;
6. il presente atto viene trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Morbegno (SO) affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

IL DIRIGENTE
Daniele Moroni
f.to digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C.
<i>Sede legale</i>	Via Strada comunale di campagna n. 38 - MORBEGNO (SO)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Strada comunale di campagna n. 38 - MORBEGNO (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0342 610791
<i>e-mail</i>	betonduca@ticertifica.it
<i>P. IVA</i>	00642560148
<i>Responsabile legale</i>	ERMETE DUCA
<i>Responsabile tecnico</i>	ERMETE DUCA
<i>Settore di appartenenza</i>	Produzione CLS pronto all'uso - Inerti - Scavi - recupero rifiuti
<i>Codice ISTAT</i>	23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero SO45314
<i>Attività specifica</i>	Produzione CLS pronto all'uso - Inerti - Scavi - recupero rifiuti
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Area produttiva
<i>Superficie totale coperta mq</i>	1312 mq
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	250
<i>Dipendenti</i>	6
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME

Descrizione	Quantità (in t/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Blocchi informi derivanti da fuori ambito (cave, scavi, sbancamenti)	19.950	Solido	Cumuli	nessuna

Prodotti finiti dell'attività

Descrizione	Quantità (in t/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Sabbia 0 – 5 mm	9.000	Solido	Cumuli	nessuna
Sabbione 6 – 12 mm	6.000	Solido	Cumuli	nessuna
Ghiaietto 12 - 25 mm	2.500	Solido	Cumuli	nessuna
Ghiaia 25-50 mm	1.500	Solido	Cumuli	nessuna
Frantumato grosso	950	Solido	Cumuli	nessuna
Totale	19.950			

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Il materiale, proveniente da fuori ambito, viene frantumato con frantoio primario a mascelle. Lo stesso materiale, tramite nastri trasportatori, arriva al vaglio sgrassatore a 3 piani.

Una parte di questo finisce nelle tramogge e una parte più grossa è diretta alla frantumazione secondaria, tramite mulino a cono.

Al termine della frantumazione secondaria, tramite nastri trasportatori coperti, il materiale completa il suo ciclo nelle tramogge di carico.

Per evitare il sollevamento di polveri dai piazzali, dalle strade e dai cumuli di materiale, si provvede ad una costante umidificazione degli stessi

A. Ciclo tecnologico: frantumazione e vagliatura

Il materiale è scaricato con pala gommata o direttamente con autocarro nel frantoio primario; dopo la frantumazione, con nastri trasportatori coperti (tranne i tratti in cui il materiale è umido), il materiale arriva al vaglio sgrassatore.

Il materiale grosso viene frantumato con frantoio secondario (mulino a cono) e nuovamente tramite nastri trasportatori viene condotto alle varie tramogge.

In fase di lavorazione le macchine, ove possibile, sono incapsulate, in particolare la frantumazione nel mulino a cono.

Il trasporto del materiale polverulento viene effettuato mediante nastri trasportatori coperti.

Emissioni derivanti dal ciclo: Diffuse

B. Ciclo tecnologico: scarico del prodotto finito

Dalle tramogge il materiale viene spillato e trasportato con autocarri all'impianto di betonaggio o avviato alla vendita.

Lo spillamento dalle tramogge negli autocarri avviene a umido. Il materiale viene trasportato alla tramoggia dell'impianto di betonaggio o accumulato sul piazzale.

Per evitare il sollevamento di polvere si provvede ad una costante umidificazione.

Emissioni derivanti dal ciclo: Diffuse

Viene utilizzato saltuariamente un frantoio cingolato per un max di 10 giorni/anno per il trattamento del materiale.

ATTIVITÀ DI BETONAGGIO Punti di emissione: E1 - E2 - E3

MATERIE PRIME di lavorazione				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Cemento	1.600.000	Polverulento	3 Sili	R 36/37/38 – R43
Sabbia 0 – 5 mm	4.700.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Sabbione 5 – 12 mm	1.350.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Ghiaietto 12 - 25 mm	3.200.000	Solido	Tramoggia	Nessuna
Additivi	2.000	Liquido	Botte in acciaio	-
Totale	10.852.000			

Prodotti finiti dell'attività: Calcestruzzo

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

C. Ciclo tecnologico di scarico del cemento

Sul piazzale settimanalmente arriva l'autotreno per lo scarico del cemento nei 3 sili. Ne deriva una emissione puntuale in atmosfera. Il sistema di abbattimento previsto per i 3 sili prevede l'emissione convogliata in un unico filtro depolveratore CAMS, TIPO FCSI 36/12.

Emissione derivante dal ciclo: E1

D. Ciclo tecnologico di pesatura del cemento

Il cemento è stoccato all'interno dei 3 sili. Per il prelevamento si azionano le coclee elettriche che trasportano il cemento dentro dei tubi in ferro chiusi alla pesa.

Ne deriva una emissione puntuale in atmosfera. Il sistema di abbattimento previsto consiste nell'installazione di un filtro depolveratore CAMS, TIPO FCSI 3/1.

Emissione derivante dal ciclo: E2

E. Ciclo tecnologico di carico del cemento

Il cemento dopo essere pesato, si aziona la coclea elettrica che trasporta lo stesso in betoniera, con il filtro di aspirazione automatico (parte con l'avviamento della coclea) sul punto di carico.

Ne deriva una emissione puntuale in atmosfera. Il sistema di abbattimento previsto consiste nell'installazione di un filtro depolveratore, RM, TIPO 6600°.

Emissione derivante dal ciclo: E3

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1 -	
Provenienza	3 silos del cemento
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 1.200
Potenza installata	KW 11
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 9
Dimensioni del camino	Ø 100 mm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a calze filtranti
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: Il filtro installato sul tetto di un silo, collegando il circuito pneumatico dei 2 i silos del cemento, consente lo scarico diretto delle polveri all'interno dello stesso, limitandone l'emissione in atmosfera.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E2 -	
Provenienza	Pesatura del cemento
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 1.440
Potenza installata	KW 11
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 4
Dimensioni del camino	Ø 100 mm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a calze filtranti
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: Il filtro poligonale, installato sul tetto del silo della pesa, consente lo scarico diretto delle polveri all'interno dello stesso limitandone l'emissione in atmosfera.	

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E3 -	
Provenienza	Carico autobetoniere
Portata dell'aeriforme	m ³ /h 6.000
Potenza installata	KW 11
INQUINANTI - limiti	Vedi "TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI"
Altezza geometrica dell'emissione	m. 6
Dimensioni del camino	Ø 300 mm
Materiale di costruzione del camino	Acciaio
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro depolveratore a maniche
Breve descrizione del dispositivo di abbattimento: Il filtro installato sul tetto del silo di raccolta delle polveri provenienti dalla fase di carico in betoniera entra in funzione automaticamente con l'accensione della coclea di carico del cemento.	

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti (¹)	Schede impianti di abbattimento previsti:
- Scarico/carico materie prime - Stoccaggio - Trasferimento	Polveri totali	10 mg/Nm ³	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
- Impasto - Molatura	Silice libera cristallina (²)	3 mg/Nm ³	

Note:

(¹) i limiti si intendono rispettati qualora le emissioni siano dotate di idoneo impianto di abbattimento, conforme alle Schede di cui alla DGR n° 7/13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'impianto di abbattimento sia mantenuto in efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore con manutenzioni regolarmente annotate su apposito registro.

(²) inquinante da ricercare qualora la silice sia presente nelle materie prime impiegate, anche a monte del processo in esame. Valore da ricomprendersi nel limite di 10 mg/Nm³ delle polveri totali.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade e i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	

SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.
 - 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
 - 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- Il ciclo di campionamento deve:
- 1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
 - 1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
9. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti**; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
10. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
11. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
12. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

13. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.
- Si ricorda in ogni caso che:
- 1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

14. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

15. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (elenco impianti e attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/01 e s.m.i., relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla D.G.R. 5290/07 e s.m.i.

ALLEGATO TECNICO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

PUNTI DI SCARICO

Le acque di scarico oggetto del presente allegato tecnico sono originate dal dilavamento dell'area destinata a recupero rifiuti non pericolosi.

Le acque sono convogliate in un impianto di trattamento e successivamente nella rete fognaria domestica dell'insediamento a valle del pozzetto di campionamento e nella fognatura comunale collegata all'impianto di depurazione di Morbegno.

VALORI LIMITI DI EMISSIONE

Dovrà essere assicurato, a monte dell'innesto con la rete fognaria domestica ed esclusivamente dalle acque reflue oggetto del presente allegato Tecnico, il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- al fine di consentire l'esecuzione dei campionamenti dello scarico secondo la normativa vigente (campionamento medio su tre ore, salvo diversa disposizione dell'autorità preposta al controllo) dovrà essere predisposto idoneo manufatto avente dimensioni minime in pianta di 50 x 50 cm e tale da consentire un battente idrico di almeno 25 cm misurato tra il fondo e l'intradosso della tubazione di convogliamento delle acque in uscita;
- la quantità e la qualità dello scarico dovranno essere tali da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti e/o dell'impianto;
- lo scarico autorizzato con il presente atto dovrà essere conforme alle modalità tecniche indicate nella documentazione agli atti;
- la ditta è responsabile del corretto dimensionamento, del funzionamento e della regolare manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue;
- i manufatti di cui al punto precedente ed i pozzetti di ispezione/campionamento dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;
- il gestore della rete fognaria potrà richiedere al titolare dello scarico l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo (SAP);

- Come previsto dal parere tecnico rilasciato dalla Società S.EC.AM. S.p.A. la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Trasmettere al gestore dell'impianto di depurazione entro il 31 gennaio di ogni anno n. 1 analisi annuale (da effettuarsi sul pozzetto di campionamento a valle dell'impianto di trattamento) secondo la tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: COD, BOD₅ S.S. totali, PH, piombo, ferro, zinco, rame e idrocarburi totali;
 - Effettuare periodicamente la pulizia degli impianti di trattamento con regolare smaltimento dei rifiuti e trasmissione di copia dei relativi formulari.
- qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria;
- i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti;
- ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria. In tal caso l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

ALLEGATO TECNICO SCARICO SU SUOLO/NEI PRIMI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

NATURA DELLO SCARICO

L'attività aziendale è il betonaggio e la frantumazione del materiale inerte; inoltre risulta autorizzata la gestione di rifiuti inerti. L'insediamento rientra pertanto nel suo complesso tra quelli soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del RR 4/2006; è tuttavia possibile prevedere l'applicazione dell'art. 9 comma 4 lett. b) in quanto nell'area dedicata al betonaggio le lavorazioni avvengono a ciclo chiuso mentre nella piazzola destinata al deposito e trattamento rifiuti le acque di dilavamento vengono convogliate in pubblica fognatura.

Le acque reflue che recapitano in ambiente sono quelle derivanti dalla linea del mulino a barre; tale lavorazione avviene senza aggiunta di sostanze estranee al materiale lavorato. Il punto di scarico sul suolo è individuato nella vasca di decantazione non impermeabilizzata adiacente all'area di deposito sabbia proveniente dalla linea predetta così come rappresentato nella "planimetria generale" in data 18/2/2009; l'organizzazione dell'insediamento inoltre dovrà essere conforme a quanto rappresentato alle tavole a firma del p.i. Ivan Bonacini allegate all'istanza di autorizzazione in data 20 giugno 2014.

PUNTO DI SCARICO

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S1	1.544.890 – 5.109800	NP0140450001001S	Acque reflue di lavaggio e percolazione inerti	Lo scarico non è puntuale e avviene su suolo /primi strati superficiali del sottosuolo

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Lo scarico derivante dalla lavorazione inerti dovrà avvenire secondo le modalità tecniche indicate in premessa e alla condizioni di cui all'art. 103 c. 1 lett. d) D.Lgs. 152/06;
- l'asportazione dei limi di lavaggio inerti dovrà avvenire allo stato palabile e non sgocciolante e non determinare instabilità dei suoli mentre per l'area betonaggio i limi dovranno essere depositati su area impermeabilizzata recapitante nell'area di ricircolo;

- la pavimentazione, i sistemi di raccolta e di accumulo delle acque di dilavamento dell'area destinata alla produzione calcestruzzo dovranno essere costantemente mantenuti al fine di garantire il totale convogliamento delle acque meteoriche e di lavaggio e il completo ricircolo delle stesse;
- dovrà essere garantita l'assenza di contaminazioni dovute alle lavorazioni del calcestruzzo delle aree attigue interne all'insediamento per le quali la Ditta non provvede alla raccolta e trattamento delle acque;
- gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni, controlli e prelievi al fine di accertare la conformità della conduzione dell'impianto con la presente autorizzazione; il titolare ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi interessati dallo scarico;
- qualsiasi variazione abbia ad intervenire sui cicli di lavorazione, sul sistema di raccolta e convogliamento acque o sulla loro qualità/quantità dovrà essere tempestivamente comunicata al SUAP competente, alla Provincia di Sondrio e all'ARPA di Sondrio. In tal caso correrà l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI
art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/112

5 settembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Vista l'iscrizione n. SO/096 in data 26.11.2010 e le integrazioni n. SO/096 bis in data 30.11.2011 e n. SO/096 ter in data 23.11.2012 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;

Vista la richiesta formulata in data 14.6.2014 dalla Ditta BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C., per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Morbegno (SO), registrata al protocollo generale al n. 17322 del 20.6.2014, per l'emissione di un'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 comprendente anche l'iscrizione al registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero;

Accertato che dalla domanda in A.U.A. non risultano richieste di modifiche in ordine alle operazioni da attuare ed alle tipologie di rifiuti da trattare nonché in ordine ai quantitativi totali dei rifiuti che pertanto si devono intendere gli stessi della precedente iscrizione in capo alla Ditta BETON DUCA s.n.c. di Duca Ermete & C.;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: BETON DUCA di Duca Carlo & C. s.n.c.

con sede legale e insediamento produttivo in: Morbegno (SO) - Strada comunale di campagna n. 38

Cod. Fiscale P.IVA: 00642560148

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A.: n. 45314

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

per operazioni di Recupero di Materia e Messa in Riserva delle seguenti tipologia di rifiuti:

7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimento stradali, purché privi di amianto

Attività di recupero: R5 R13

CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904

Quantitativi: annuo t 6.000 ⇒ ca. mc 3.750
 istantaneo t 800 ⇒ ca. mc 500

7.31 bis - Terre e rocce da scavo

Attività di recupero: R5 R13

CER 170504

Quantitativi: annuo t 6.000 ⇒ ca. mc 3.750
 istantaneo t 800 ⇒ ca. mc 500

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate

Attività di recupero: R5 R13

CER 010413

Quantitativi: annuo t 2.000 ⇒ ca. mc 1.250
 istantaneo t 800 ⇒ ca. mc 500



La Ditta dovrà estendere la garanzia fidejussoria, già prestata a favore della Provincia di Sondrio (n. 11.2756 del 28.12.2011) e che rimane fissata nello stesso importo (€ 21.195,38 - ventunmilacentonovantacinque e trentotto centesimi), a tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.

La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione. L'efficacia della presente certificazione decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova istanza.

Questa certificazione ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 4 aprile 2022

AUTORIZZAZIONE n° 76/2022

Società BETONVALTELLINA s.r.l. con sede legale in Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41 e insediamento produttivo in Lovero (SO), Via al Ponte snc.

Autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lovero (SO), via al Ponte snc.

Art. 208 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i..

- *Modifica non sostanziale* -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la ditta BETONVALTELLINA s.r.l., con sede legale in Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41 e insediamento produttivo in Lovero (SO), Via al Ponte snc. è titolare del Provvedimento n. 132/2020 del 17 settembre 2020;

CONSIDERATO che in data 27.01.2022 il Servizio scrivente ha preso in carico l'istanza di modifiche non sostanziali nel comparto rifiuti della Autorizzazione succitata presentata sul portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia e successivamente integrata in data 3.2.2022 e 2.3.2022;

ATTESO che le varianti non sostanziali oggetto dell'istanza sono le seguenti:

- modifica dei quantitativi in stoccaggio istantaneo (Messa in Riserva R13) passando da 980 mc (1.445 ton) a 1.075 mc (1.525 ton);
- riorganizzazione funzionale delle aree di stoccaggio e recupero;
- modifica della recinzione nell'angolo a nord-est dell'impianto con conseguente riduzione dell'area, da 5.404,00 mq a 5.310,00 mq;
- realizzazione di nuova recinzione eseguita con blocchi di cemento modulari di dimensioni 60x60x180 cm, di varie altezze in base alle esigenze, seppur rispettando l'altezza minima di 180/200 cm di recinzione esterna;
- formazione di rampa in materiale ghiaioso/stabilizzato (NON IN RIFIUTO) per poter accedere con mezzi meccanici al carico dell'impianto;
- suddivisione delle aree con blocchi in cemento armato modulari e mobili di diverse altezze;
- creazione di due zone adibite al deposito di End of Waste prodotti dall'attività, dislocate rispettivamente nella parte a nord-est e nord-ovest dell'area;

come meglio specificati negli elaborati presentati a cura del geom. Vanni Bonolini;



PRESO ATTO

- che la ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 1 e ha fornito gli approfondimenti richiesti circa l'ottemperanza ai criteri dettagliati di cui al comma 3 del medesimo articolo presentando uno specifico protocollo End of Waste;
- degli approfondimenti forniti dalla Ditta nell'aggiornamento del protocollo End of Waste;
- delle integrazioni fornite dalla Ditta in data 2/3/2022 che prevedono anche la rinuncia ai codici EER 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170405 – 170406 – 170407 – 170411;
- del parere tecnico di competenza per l'istruttoria EoW "caso per caso", ai sensi dell'art.184-ter comma 3 D.Lgs.152 espresso da ARPA in data 30.3.2022;

PRESO ALTRESÌ' ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e nella planimetria denominata "Tav. 5V" aggiornata a febbraio 2022, a firma del geom. Vanni Bonolini, di cui al presente provvedimento;
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di stabilire che l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, è rideterminato in € 75.507,69 ed è relativo a:

messa in riserva di 1.075 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.986,65 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);

recupero di un quantitativo massimo di 58.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04

e che la polizza fidejussoria prevede la copertura a tutta la durata dell'autorizzazione (10 anni) più un anno pertanto fino al 17 settembre 2031;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

RITENUTO di procedere al rilascio della modifica non sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69;
- la L. n. 108 del 29.7.2021;
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174; la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907;
- il D.d.s. 23.09.2021 n. 12584.
- la L. 1.12.2018 n. 132 e il DPCM 27.8.2021



AUTORIZZA

la Ditta BETONVALTELLINA s.r.l. con sede legale in Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41 e impianto in Lovero (SO), via al Ponte snc, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde ai sensi delle d.g.r. n. 6281/01, n. 7851/02 e n. 9497/02 e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

alle varianti non sostanziali di cui in premessa da realizzarsi presso l'impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto degli allegati alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. la validità dell'autorizzazione rimane invariata e pertanto avrà scadenza il 17 settembre 2030;
l'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e nella planimetria denominata "Tav. 5V" aggiornata al febbraio 2022, a firma del geom. Vanni Bonolini, che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;
- c. la Ditta dovrà comunicare tempestivamente la data di conclusione degli interventi previsti nella presente variante;
- d. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- e. l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, è rideterminato in € 75.507,69 ed è relativo a:
 - messa in riserva di 1.075 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.986,65 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - recupero di un quantitativo massimo di 58.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04;la polizza fidejussoria, variata nel nuovo importo, dovrà prevedere la copertura a tutto il 17 settembre 2031;
- f. la fidejussione, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- g. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera e), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;



- h. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera e);
- i. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;
- l.ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
- m.in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- n. la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;
- o. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

di trasmettere il presente atto tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia al soggetto interessato, al Comune di Lovero (SO) e all'A.R.P.A. - Sede di Sondrio.

Sondrio, 4 aprile 2022

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

IL DIRIGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A - RIFIUTI

Ditta: BETONVALTELLINA s.r.l.
Sede legale: Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41
Ubicazione impianto: Lovero (SO), Via al Ponte snc

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 l'impianto occupa una superficie scolante di 5.310 mq di cui 4.066 mq impermeabilizzati, su cui vengono effettuate le operazioni di Messa in Riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti, e 1.244 mq non impermeabilizzati, al suo interno non sono presenti aree coperte; l'area è censita al NCTR del Comune di Lovero (SO) al foglio n. 16, mappali n. 20, 576, 579, 580, 581, ricade in zona AI1 – Ambito artigianale – Industriale del vigente P.G.T. ed è di proprietà;

1.2 nell'impianto vengono effettuate operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) con produzione di End of Waste dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi (EER):

CER	Denominazione rifiuto	Area di Stoccaggio	R5	R13
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi di quelli di cui alla voce 010407*	Zona 4	x	x
010410	Polveri e residui affini diversi di quelli di cui alla voce 010407*	Zona 2		x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi di quelli di cui alla voce 010407*	Zona 4	x	x
150101	Imballaggi in carta e cartone	Zona 2		x
150102	Imballaggi in plastica	Zona 2		x
150103	Imballaggi in ferro	Zona 2		x
150105	imballaggi in materiali compositi	Zona 2		x
150106	imballaggi in materiali misti	Zona 2		x
150107	Imballaggi in vetro	Zona 2		x
150109	Imballaggi in materia tessile	Zona 2		x
170101	Cemento	Zona 4	x	x
170102	Mattoni	Zona 4	x	x
170103	Mattonelle e ceramica	Zona 4	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	Zona 4	x	x
170201	Legno	Zona 2 – Zona 6		x
170202	Vetro	Zona 2 – Zona 6		x
170203	Plastica	Zona 2 – Zona 6		x

CER	Denominazione rifiuto	Area di Stoccaggio	R5	R13
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 170301*	Zona 3	x	x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*	Zona 5	x	x
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	Zona 5	x	x
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	Zona 4	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 07 01*	Zona 4	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	Zona 4	x	x

1.3 Saranno prodotti EoW dei seguenti materiali:

- EoW granulato di conglomerato bituminoso regolamentato dal DM 69/2018;
- EoW terre e rocce regolamentato dal DM 05/02/98 e s.m.i.;
- EoW aggregato riciclato, conforme all'allegato C della circolare ministeriale 15.7.05 n. UL/2005/5205, rientrante nella tipologia "caso per caso" per cui è previsto il parere obbligatorio e vincolante di A.R.P.A.;

1.4 l'impianto risulta suddiviso in 7 zone come da planimetria denominata "Tav. 5V" aggiornata la febbraio 2022, a firma del geom. Vanni Bonolini, che costituisce parte integrante di questo provvedimento tutte le aree sono impermeabilizzate con platea in cls.:

Area 1: Area di conferimento dei rifiuti in entrata effettuata in cumuli posti su area pavimentata e impermeabile e allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 30 mq;

Area 2: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli, contenitori (tipo: container, cassoni) posti su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 182 mq;

Area 3A: Messa in riserva di rifiuto miscele bituminose con codice EER 17 03 02 effettuato in cumuli posti su area pavimentata impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 79 mq;

Area 3B: Stoccaggio E.oW. granulato di conglomerato bituminoso, proveniente dalle operazioni di recupero di miscele bituminose effettuato in cumuli posti su area pavimentata impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 79 mq;

Area 4: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli posti su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 750 mq;

Area 5: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli posti su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 214 mq;

Area 6: deposito rifiuti provenienti dalla cernita effettuato in contenitori (tipo: container, cassoni) posti su area pavimentata impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 150 mq;

Area 7: Recupero/trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5) su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 1.354 mq;

1.5 le attività di recupero avvengono attraverso l'utilizzo di un impianto fisso installato su platea impermeabile fornito dalla società TREVI IMPIANTI s.r.l. e alimentato a corrente, esso è utilizzato per le operazioni di frantumazione e vagliatura; per le operazioni di selezione, cernita e separazione di impurezze non desiderate (legno, plastica, carta e altre frazioni leggere) sarà utilizzato, ad integrazione della esecuzione manuale, un ASPIRATORE ECOCLEANER;

1.6 i quantitativi trattati presso l'impianto sono i seguenti:

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 1.525 t/die (1.075 mc/die);

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero pari a 58.000 t/anno (44.350 mc/anno) per 300 giorni lavorativi all'anno;

1.7 I rifiuti speciali decadenti dall'attività, dovranno essere gestiti come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovranno appartenere solo alla famiglia dei codici EER 19 12 e depositati nella zona 6 dell'impianto;

1.8 sistema di gestione delle acque:

Le acque meteoriche raccolte dalla platea, interessata dalle operazioni di conferimento, messa in riserva e recupero, sono recapitate, tramite apposita pendenza, alle griglie di raccolta e successivamente convogliate, tramite tubo, ad un dissabbiatore e a due vasche coperte di sedimentazione, accumulo e distribuzione alloggiata all'esterno della platea.

Il sistema di bagnatura dell'area rifiuti utilizza l'acqua proveniente dal pozzo concesso con Decreto della Regione Lombardia n. 24220 in uso alla ditta Betonvaltellina srl; tramite una tubatura interrata l'acqua del pozzo viene indirizzata ad un "cannone nebulizzatore" collocato presso l'area rifiuti e convogliata a quattro lance nebulizzatrici posizionate lungo il perimetro dell'area.

Inoltre, dall'ultima vasca di raccolta acque, riutilizzando la pompa immersa alimentata a corrente, l'acqua verrà convogliata ad una quinta lancia per la bagnatura dei rifiuti messi in riserva.

L'acqua proveniente dalle vasche di raccolta acque della platea non verrà mai utilizzata per la bagnatura degli EoW ma solo per i cumuli all'interno della platea; per la bagnatura degli EoW verrà esclusivamente utilizzata l'acqua proveniente dal pozzo.

Lo smaltimento delle eventuali acque in eccesso nelle vasche, nel caso di intensi fenomeni temporaleschi, prolungati periodi piovosi o di prolungato fermo dell'impianto di bagnatura, avverrà ogni qualvolta si renderà necessario.

Sulle vasche è installato un sistema di allerta mediante un galleggiante elettronico che, in caso di superamento del livello di guardia stabilito dell'acqua all'interno delle vasche, invierà una serie di messaggi sms agli addetti preposti.

2. Prescrizioni di carattere generale

2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente Provvedimento ed i relativi allegati;

2.2 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 le aree dell'impianto dovranno essere sempre mantenute in ordine, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni;

2.4 la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

2.5 in ingresso all'impianto dovranno essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;

2.6 lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee;

2.7 l'operazione di "omogeneizzazione preliminare" dovrà avvenire solo al momento del caricamento del rifiuto nel frantoio, in alcun modo dovrà avvenire nelle zone destinate alla messa in riserva;

2.8 nelle aree destinate alla messa in riserva deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle stesse;

2.9 le aree dell'impianto destinate alle operazioni di messa in riserva, di recupero dei rifiuti e di destinazione dei materiali recuperati (EoW) devono essere adeguatamente contrassegnate allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti/materiali recuperati ivi presenti, nel rispetto delle aree indicate nella planimetria allegata (Tav. 5V aggiornamento febbraio 2022);

2.10 lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli deve avvenire con modalità atte ad evitare la loro miscelazione utilizzando, se necessario, divisorii mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia del rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori;

2.11 i rifiuti posti in messa in riserva devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero terzi entro 6 mesi dalla loro accettazione;

2.12 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:

a) acquisizione del formulario di identificazione e, se necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di rifiuto assegnato;

le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo conferimento e con cadenza almeno annuale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione;

2.13 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.14 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.15 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.16 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale formato sulla materia ed edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.17 le acque in eccesso nelle vasche, nel caso di intensi fenomeni temporaleschi, prolungati periodi piovosi o di prolungato fermo dell'impianto di bagnatura, dovranno essere smaltite come rifiuti;

2.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Prescrizioni particolari:

3.1 per i rifiuti di cui ai codici EER 170508, 170604, 170802, 170904 l'analisi di caratterizzazione deve prevedere anche la ricerca del parametro amianto; per la frazione terrigena (materiale a granulometria fine) di cui al codice EER 170504, devono essere sempre ricercati i seguenti parametri: Arsenico, Cobalto, Zinco, Amianto, Cromo totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Mercurio, Rame, Nichel, Idrocarburi Petroliferi Pesanti (TPH C>12) – (set analitico minimale fissato dall'Allegato 4 al D.P.R 120/2017);

3.2 Per i codici EER 170508 e 170604 l'accettazione potrà avvenire solo con analisi attestante la presenza dell'amianto in quantitativo inferiore al limite di rivelabilità (DL) pari a 100 mg/kg, oltre all'esecuzione del test per determinare l'indice di rilascio (IR), ai sensi di quanto disposto dal DM 14.05.1996;

3.3 Per i rifiuti contenenti gesso l'operazione di omogeneizzazione preliminare, prima dell'immissione nell'impianto, dovrà essere gestita garantendo una percentuale massima in peso del 5% di tali rifiuti, al fine di rispettare i limiti del test di cessione dell'EoW in relazione ai solfati;

3.4 gli EoW ottenuti dalla operazione di recupero autorizzata (R5) dovranno avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme/specifiche tecniche di settore che sono le seguenti:

- Allegato C (tabelle da C1 a C5) della Circolare Min. Ambiente UL/2005/5205 del 17.07.2005, in funzione della specifica destinazione d'uso del materiale, comprensivo del test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/98;
- norme UNI EN di settore e relative modifiche ed integrazioni ;
- DM 11/4/2007 circa l'attestazione della conformità degli aggregati;
- regolamento CE 305/2011 in riferimento alla marcature CE;
- limiti della colonne A o B della Tabella 1 dell'All.5 – Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs 152/056 e s.m.i. in funzione della specifica destinazione d'uso, in caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti, aree verdi e recuperi ambientali;
- D.M. 28/3/2018 n. 69 per l'EoW granulato di conglomerato bituminoso;
- norme tecniche del DM 05/02/98 Allegato 1 Sub. 1 Tipologia 7.31 bis per le terre e rocce da scavo ed in particolare in conformità ai parametri, alle caratteristiche , alla provenienza, alle attività di recupero del rifiuto, alle caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività anche per quanto concerne l'utilizzo finale (se l'utilizzo finale fosse differente si rientrerebbe nella tipologia "caso per caso" per cui è necessario il parere di ARPA);

3.5 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero R5 devono essere effettuate per lotti omogenei curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi in ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;

3.6 la caratterizzazione della conformità dei prodotti ottenuti dal recupero R5 dei rifiuti deve essere effettuata per lotti aventi dimensione massima pari a 3.000 mc e, comunque, almeno una volta all'anno.

Ciascun lotto deve essere identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni: denominazione prodotto, n° lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità;

3.7 su apposito Registro/Modello di Gestione, conservato presso l'impianto, dovrà essere possibile risalire ai singoli rifiuti, anche quantitativamente, che hanno composto ciascun lotto dell'EoW; questo considerato anche che l'EoW aggregato riciclato è costituito da una miscela di rifiuti con codici EER differenti;

3.8 la dichiarazione di conformità che la ditta dovrà produrre dovrà essere conforme al modello proposto da Regione Lombardia all'Allegato B del D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584;

3.9 la gestione dei rifiuti accettati nell'impianto dovrà rispettare, oltre a quanto previsto in autorizzazione, la procedura operativa proposta dalla ditta, la stessa procedura dovrà essere disponibile all'ingresso dell'impianto, applicata a tutti i rifiuti da cui si generano EoW anche per quelli non denominati "caso per caso" e dovrà essere integrata con quanto segue:

- identificazione, per ciascun rifiuto EER, delle verifiche da attuare e le modalità per la sua accettazione;
- indicazione di come deve essere prevista la tracciabilità di tutti i rifiuti (codici EER) da cui deriva lo specifico lotto di EoW, con le relative quantità oltre ai dati di ricezione del rifiuto (esempio il n° di riferimento di registrazione sul Registro di carico/scarico dei rifiuti dell'ingresso del rifiuto e/o dello scarico);
- indicazione di come vengono gestiti i rifiuti che in ingresso presentano una non conformità (es. rifiuti con presenza di amianto);
- indicazione delle modalità di esecuzione del piano di campionamento del cumulo (lotto) di rifiuto recuperato, redatto in conformità con le norme UNI EN specifiche per ciascuna tipologia di aggregato, prima della definitiva dichiarazione di EoW;

3.10 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero già certificati EoW ed i materiali in attesa della conclusione delle verifiche richieste per l'emissione della certificazione EoW devono essere mantenuti fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;

3.11 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo. I certificati relativi alle marcature CE necessari a seconda dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli Organi di controllo;

3.12 in analogia a quanto previsto dal D.M. n. 69/2018 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, si prescrive che le dichiarazioni di conformità e i campioni dei lotti di EoW prodotti, di aggregato riciclato e di terre e rocce, debbano essere conservati presso l'impianto o la sede legale per cinque anni; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato riciclato recuperato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

3.13 La scheda che spiega la verifica degli adempimenti REACH e CLP, che dovrà essere predisposta per tutti gli EoW prodotti, dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo in caso di richiesta; si raccomanda alla ditta di tenere traccia delle verifiche effettuate anche relativamente al fatto che alcuni materiali contenuti nel materiale da demolizione possano contenere sostanze POPs; rimane in capo al gestore la responsabilità di garantire la rispondenza tra quanto dichiarato e riportato nella check list in questione e quanto effettivamente riscontrabile nelle attività di recupero;

3.14 Relativamente all'EoW prodotto:

- a. il tempo massimo di stoccaggio dei materiali recuperati è da intendersi pari a 12 mesi;
- b. sino alla emissione della dichiarazione di conformità il lotto trattato è ancora un rifiuto e pertanto il suo volume rientra nei quantitativi di rifiuti ammessi in autorizzazione ed inoltre il deposito deve essere effettuato su terreno pavimentato (in CLS);
- c. il controllo, compresa l'analisi effettuata ai sensi della norma UNI specifica per ciascuna tipologia, dovrà essere espletato su ciascun lotto di EoW;
- d. dovrà essere possibile risalire ai rifiuti che hanno composto ciascun lotto dell'EoW;

e. l'EoW per essere utilizzato dovrà essere subordinato all'esecuzione del test di cessione;

f. la dichiarazione di conformità dovrà specificare la norma UNI EN specifica per l'Aggregato prodotto, quanto dettato dal DM 11 aprile 2007 circa l'attestazione della conformità degli aggregati e il Regolamento CE 305/2011 e s.m.i in riferimento alla marcatura CE e dovrà essere allegata per ciascun lotto l'analisi effettuata;

3.15 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto prodotto potrà avvenire solo al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte della Ditta; trascorso il periodo di un anno di cui al paragrafo precedente (punto a.), il materiale recuperato tornerà ad essere classificato come rifiuto; analogamente laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto.

3.16 per i casi come quello in esame, nei quali il proponente intende produrre aggregati riciclati con diverse destinazioni d'uso (corpo dei rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione, recuperi ambientali, strati accessori), si prescrive il rispetto delle diverse caratteristiche prestazionali previste dalla Circolare n. 5205 del 15.07.2005 del Ministero dell'Ambiente e le norme tecniche applicabili per le specifiche destinazioni d'uso degli aggregati, nonché la tracciabilità dei flussi e la separazione dei diversi lotti prodotti (EoW "aggregato riciclato per rilevati" "aggregato riciclato per sottofondi stradali" "aggregato riciclato per recuperi ambientali" ecc.. accompagnati dall'apposita dichiarazione di conformità relativa a ciascun lotto).

3.17 Come previsto dalla circolare 5205/2005 la caratterizzazione è valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

4. Piani

4.1 *Piano di ripristino e recupero ambientale*

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 *Piano di emergenza*

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna secondo le linee guida previste dal DPCM 27 agosto 2021.

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve relazione sull'attività svolta nel complesso nello stabilimento:

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 1.525 t/die (1.075 mc/die);

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero pari a 58.000 t/anno (44.350 mc/anno) per 300 giorni lavorativi all'anno;

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO	
Ragione sociale	BETONVALTELLINA s.r.l.
Sede legale	Tirano, Via S.Giuseppe n. 41
Sede insediamento produttivo	Via al Ponte snc. 23036 LOVERO (SO)
P. IVA	0086078147
Telefono	0342-569995
Fax	0342-488438
e-mail	betonvaltellina@legalmail.it
Responsabile legale	Sig. Daniele Nemesi
Responsabile tecnico	Sig. Daniele Nemesi
Codice ATECO	467329
Iscrizione CCIAA	n. 00860780147 del 31/03/2006 Provincia di Sondrio REA: SO-64983
Attività specifica	Messa in riserva e recupero di rifiuti inerti
Zona urbanistica di insediamento	Zona Al 1 – Ambito artigianale - Industriale
Superficie totale impermeabilizzata	4.066 mq
Numero ore/giorno	8
Numero dei giorni lavorativi/anno	300
Dipendenti previsti	Da minimo 2 a massimo 5
Certificazione ambientale	nessuna

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI
Emissioni Diffuse

MATERIE PRIME				
<i>Descrizione</i>	<i>Quantità (ton/anno)</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Modalità di stoccaggio</i>	<i>Frazi di Rischio</i>
Rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione come da Autorizzazione (Allegato A)	58.000	Solido	Cumuli su piazzale impermeabile	Nessuna
Totale	58.000			

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Il ciclo produttivo consiste nel recupero di rifiuti inerti conferiti da terzi.

Le fasi lavorative saranno le seguenti:

1. Accumulo delle materie prime
2. Cernita dei materiali estranei (legno, carta e plastica)
3. Frantumazione, riduzione volumetrica e vagliatura
4. Deferrizzazione
5. Accumulo del prodotto finito

Per la movimentazione dei prodotti all'interno dell'insediamento si utilizzeranno pale meccaniche, ruspe ed escavatori.

Per effettuare il recupero dei rifiuti verrà utilizzato un impianto fisso installato su platea impermeabile fornito dalla società TREVI IMPIANTI s.r.l. e alimentato a corrente, utilizzato per le operazioni di frantumazione e vagliatura; le operazioni di selezione e cernita per la separazione di impurezze non desiderate (legno, plastica, carta e altre frazioni leggere) normalmente eseguita manualmente, saranno integrate dall'ASPIRATORE ECOCLEANER.

Sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:

Le emissioni di polveri generate durante lo stoccaggio e il processo di frantumazione sono considerate emissioni polverulenti diffuse.

Tenuto conto dell'impossibilità di incapsulamento e aspirazione delle polveri prodotte viene utilizzato sia sul frantoio che sui mucchi un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Il sistema di bagnatura dell'area rifiuti utilizza l'acqua proveniente dal pozzo concesso con Decreto della Regione Lombardia n. 24220 in uso alla ditta Betonvaltellina srl; tramite una tubatura interrata l'acqua del pozzo viene indirizzata ad un "cannone nebulizzatore" collocato presso l'area rifiuti e convogliata a quattro lance nebulizzatrici posizionate lungo il perimetro dell'area.

Inoltre, dall'ultima vasca di raccolta acque, riutilizzando la pompa immersa alimentata a corrente, l'acqua verrà convogliata ad una quinta lancia per la bagnatura dei rifiuti messi in riserva. L'acqua proveniente dalle vasche di raccolta acque della platea non verrà mai utilizzata per la bagnatura degli EoW ma solo per i cumuli all'interno della platea; per la bagnatura degli EoW verrà esclusivamente utilizzata l'acqua proveniente dal pozzo.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
2. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
5. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica dei rifiuti e dei materiali stoccati;
6. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
7. Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse, le aree perimetrali dovranno essere piantumate con essenze autoctone;

Stoccaggio di materiali polverulenti.

8. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

9. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 14 giugno 2021

AUTORIZZAZIONE n. 124/2021

Società CALCESTRUZZI MARTINELLI s.n.c. con sede legale in Teglio (SO), frazione Tresenda, via Piazzur n. 5.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Teglio (SO), Frazione Tresenda, via Piazzur n. 5.

Art. 208 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. - *Rinnovo* -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTA l'istanza formulata dalla Ditta in data 11 maggio 2021 con la quale ha chiesto il rinnovo tal quale dell'autorizzazione n. 260/2011 del 21.11.2011, così come successivamente modificata dalle autorizzazioni n. 62/2017 del 4.4.2017 e n. 9/2018 del 16 gennaio 2018, per l'esercizio delle operazioni di cui in oggetto;

VISTE le integrazioni presentate dalla ditta, in data 26 maggio 2021, su richiesta del Settore scrivente;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati già autorizzati;

PRESO ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e C "Scarichi delle acque" di cui al presente provvedimento e nelle planimetrie presentate;
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo definiti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 31.792,58 ed è relativo a:
 - messa in riserva di 600 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 10,597,20 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - recupero di un quantitativo massimo di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 21.195,38;

la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli allegati sopra richiamati;



VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- la Legge 4.10.2019 n. 117;
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174
- la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907

RITENUTO di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

AUTORIZZA

la Ditta CALCESTRUZZI MARTINELLI s.n.c. con sede legale e impianto in Teglio (SO), Frazione Tresenda, Via Piazzur n. 5, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, depositati secondo le ubicazioni indicate negli elaborati progettuali presentati in data 26.05.2021 e come meglio descritte negli Allegati A "Rifiuti", B "Scarico acque" e C "Emissioni in atmosfera", con le seguenti prescrizioni:

- a. la durata dell'autorizzazione è fissata al ... giugno 2031; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia è stabilito, secondo i criteri per la quantificazione dell'importo definiti dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, in € 31.792,58 ed è relativo a:
 - messa in riserva di 600 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 10,597,20 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - recupero di un quantitativo massimo di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 21.195,38;
- c. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà essere estesa a tutto il 14 giugno 2032 (dieci anni più uno) e dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- d. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera b), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- e. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera b); nel frattempo le operazioni di gestione dei rifiuti sono regolate dall'Autorizzazione in scadenza;



- f. rimangono in essere tutte le altre prescrizioni di cui alle precedenti autorizzazioni non qui espressamente citate;
- g. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- h. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A., Dipartimento di Lecco/Sondrio;
- i. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- j. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- h. per quanto concerne le tipologie di rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998, sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;

Il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Teglio ed all'A.R.P.A. Sede di Sondrio.

L'autorizzazione in bollo è conservata agli atti di questi uffici.

Sondrio, 14 giugno 2021

IL DIRIGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Istruttore Referente: Cristiana Pedrazzoli (tel. 0342.531219 – cristiana.pedrazzoli@provinciasondrio.gov.it)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	CALCESTRUZZI MARTINELLI s.n.c.
<i>Sede legale</i>	Via Piazzur n. 5
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Piazzur n. 5
<i>Telefono/fax</i>	tel. 0342735383 - fax 0342735383
<i>e-mail</i>	clsmartinelli@email.it
<i>pec</i>	clsmartinelli@pec.it
<i>P. IVA</i>	00509440145
<i>Responsabile legale</i>	Martinelli Gilberto
<i>Gestore dello Stabilimento</i>	Martinelli Gilberto
<i>Responsabile tecnico</i>	Martinelli Gilberto
<i>Settore di appartenenza</i>	Cave estrazione materiali inerti, lavorazione inerti
<i>Codice ISTAT</i>	23.63.00
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Numero 37633 in data 19.02.1996
<i>Attività specifica</i>	Produzione di calcestruzzo
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Zona di lavorazione inerti
<i>Superficie totale mq.</i>	28.163,00
<i>Superficie coperta mq.</i>	481,00
<i>Superficie scoperta mq.</i>	27.682,00
<i>Numero ore/giorno</i>	8 ore al giorno
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	200 giorni/anno in media
<i>Dipendenti</i>	3
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna

Ditta: Calcestruzzi MARTINELLI di Martinelli Fabrizio e C. s.n.c.
Sede legale: Teglio (SO), Frazione Tresenda, Via Piazzur n. 5
Ubicazione impianto: Teglio (SO), Frazione Tresenda, Via Piazzur n. 5

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 l'impianto occupa un'area totale di 28.163, censita al NCTR del Comune di Teglio (SO) al foglio n. 83, mappali n° 18, 23, 30, 31, 146, 147, 148, e 174 ed è di proprietà.

La superficie è così distribuita:

- a) 19.200 mq su terreno naturale permeabile dedicata al deposito di materiali inerti di cui 720 mq occupati da n. 3 vasche impermeabili di decantazione delle acque di lavaggio inerti;
- b) 8.963 mq, recintata ed adibita all'effettuazione delle lavorazioni vere e proprie di lavorazione di materiali inerti, di betonaggio e trattamento e recupero rifiuti di cui:
 - 834 mq di area pavimentata in cls impermeabile dedicata all'attività di recupero dei rifiuti;
 - 355 mq di area pavimentata in cls impermeabile dedicata all'attività di betonaggio;
 - 481 mq di superficie coperta;
 - 7.293 mq su terreno naturale permeabile adibita allo stoccaggio di materiali inerti ed al transito dei mezzi di cantiere;

1.2 la suddetta area ricade in zona Tfp "Ambito di completamento di tessuto produttivo" (mapp. 18), Tfp "Ambito di tessuto produttivo della lavorazione inerti" (mapp. 23 - 31 - 146 - 147 - 148), "Area stradale o fluviale" (mapp. 174), "Agricolo di fondovalle" (mapp. 30), così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.G.T. vigente nel Comune di Teglio (SO) emesso in data 16 marzo 2010;

1.3 vengono effettuate operazioni di:
messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
recupero (R 5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1 area di conferimento dei rifiuti
- 2/3/4 aree di Messa in Riserva (R13);
- 5 area rifiuti provenienti dalla cernita
- 6 area di recupero (R5) dei rifiuti speciali
il tutto effettuato su area impermeabilizzata di circa 700 mq;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di Messa in Riserva di rifiuti speciali non pericolosi sono, come da allegati progettuali, pari a 600 mc;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero è pari a 5.500 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	x	x
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	x	x
170101	Cemento	x	x
170102	Mattoni	x	x
170103	Mattonelle e ceramiche	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	x	x
170201	Legno	x	x
170202	vetro	x	x
170203	plastica	x	x
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	x	x

2. Prescrizioni generali

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.5 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.7 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO TECNICO SCARICO SU SUOLO/NEI PRIMI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

NATURA DELLO SCARICO

L'attività aziendale è la produzione di calcestruzzo, la lavorazione (frantumazione vagliatura e lavaggio) del materiale inerte nonché il recupero di rifiuti non pericolosi.

L'insediamento rientra pertanto nel suo complesso tra quelli soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del RR 4/2006; la Ditta chiede tuttavia l'applicazione dell'art. 9 comma 4 lett. b) in quanto viene dichiarato che le superfici esterne all'area dedicata al betonaggio e alla gestione rifiuti, peraltro non pavimentate, non vengono a contatto con sostanze potenzialmente inquinanti; le acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabilizzate di betonaggio e recupero rifiuti vengono raccolte per il loro utilizzo secondo un ciclo chiuso.

Le acque reflue che recapitano in ambiente sono quelle derivanti dalla linea di frantumazione e lavaggio inerti e precisamente lo scarico su suolo avviene per fuoriuscita tramite sfioro dalla terza e ultima vasca di decantazione; lo scarico si attiva occasionalmente per malfunzionamento della pompa di rilancio o in occasione di eventi piovosi intensi o prolungati. Inoltre si individua come area di scarico anche quella adiacente di deposito limi di lavaggio.

Non essendo stato dichiarato, non è autorizzato alcun scarico di acque reflue domestiche.

Per il sistema di raccolta e scarico si farà riferimento alla Tavola "ciclo dell'acqua insediamento produttivo" datata febbraio 2017 a firma del geol. Luciano Leusciatti e confermata con il rinnovo tal quale.

PUNTO DI SCARICO				
-------------------------	--	--	--	--

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S1	1.584.258 – 5.112.649	NP0140650001001S	Acque reflue di lavaggio inerti	

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Lo scarico derivante dalla lavorazione inerti dovrà avvenire secondo le modalità tecniche indicate in premessa e alla condizioni di cui all'art. 103 c. 1 lett. d) D.Lgs. 152/06;
- l'asportazione dei limi di lavaggio inerti dovrà avvenire allo stato palabile e non sgocciolante e non determinare instabilità dei suoli mentre per l'area betonaggio i limi dovranno essere depositati su area impermeabilizzata recapitante nell'area di ricircolo;
- la pavimentazione, i sistemi di raccolta e di accumulo delle acque di dilavamento dell'area destinata alla produzione calcestruzzo e dell'area di gestione rifiuti dovranno essere costantemente mantenuti al fine di garantire il totale convogliamento delle acque meteoriche e di lavaggio e il completo ricircolo delle stesse;
- dovrà essere garantito che le aree attigue non soggette a raccolta e trattamento delle acque non siano contaminate da quelle in cui si svolgono lavorazioni rientranti nel RR 4/2006 (betonaggio e gestione rifiuti);
- con frequenza biennale a partire dalla data di rilascio del provvedimento dovrà essere previsto a carico della Ditta il controllo delle acque utilizzate per l'alimentazione idrica della lavorazione inerti e quelle di scarico dell'ultima vasca di sedimentazione al fine di verificare l'assenza di sostanze estranee al normale ciclo di lavorazione e il non danneggiamento delle falde per i parametri Al, As, Cd, Cr totale, Fe, Ni, Pb, Cu Mn, Zn, Idrocarburi totali; le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio riconosciuto e secondo le metodiche di legge e saranno tenute a disposizione degli enti di controllo;
- **in riferimento al punto precedente la prima analisi successiva al rinnovo, da effettuarsi nel corrente anno, dovrà essere inviata a Provincia ed ARPA;**
- gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni, controlli e prelievi al fine di accertare la conformità della conduzione dell'impianto con la presente autorizzazione; il titolare ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi interessati dallo scarico;
- qualsiasi variazione abbia ad intervenire sui cicli di lavorazione, sul sistema di raccolta e convogliamento acque o sulla loro qualità/quantità dovrà essere tempestivamente comunicata al SUAP competente, alla Provincia di Sondrio e all'ARPA di Sondrio. In tal caso correrà l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve relazione sull'attività svolta nel complesso:

- Produzione di conglomerato cementizio pronto all'uso 3600 m³/anno, a partire da cemento e inerti, attraverso le fasi di approvvigionamento dei cementi ed inerti, pesatura, travaso in autobetoniera e miscelazione.
- Lavorazione di materiali (8600 m³/anno) provenienti da cava per la produzione di inerti di varia granulometria, mediante vagliatura, lavaggio e frantumazione.
- Operazioni di recupero(R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

A - ATTIVITÀ DI BETONAGGIO E/O PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI

Attività ordinaria semplificata di cui all' Allegato Tecnico n° 6 alla DGR n° 196 del 22/06/2005

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Cemento	1.157.350	Solido pulverulento	Silos	H319/H335/H315/ H317
Sabbia	3.074.450	Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Sabbione	723.400	Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Ghiaietto 10/15		Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Ghiaietto 15/30	3.074.450	Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Ghiaia 30/50		Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Ghiaione 50/100		Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Ghiaione Sup 100		Solido in granuli	Cumuli	nessuna
Fluidificante Sika Visco Crete x treme vp	300	Liquido	Cisterne	H319/H335/H315 la scheda non riporta queste frasi ma potrebbe verificarsi
Totale	8.329.650 differenza data dall'acqua			
% di COV nelle materie prime impiegate			TABELLA 1.2	
Descrizione e nome prodotto	Quantità (in kg/anno)	% COV	Quantità annua COV (in kg/anno)	
Fluidificante Sika Visco Crete x treme vp	300	0,1%	3,00	
Totale COV			3,00	

Prodotti finiti dell'attività				
Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio: R...
Calcestruzzo	8.680.000	Umido e plastico	Non viene stoccato – viene inviato ai cantieri con betoniere	H319/H335/ H315/H317

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Descrizione:

Il ciclo produttivo afferente all'attività di betonaggio e produzione di conglomerati cementizi consiste nell'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla produzione del calcestruzzo e consistenti nel cemento e inerti quali sabbia, sabbione, ghiaia e ghiaietto, il loro carico in autobetoniere entro le quali avviene l'impasto con acqua ed il successivo trasporto in cantiere.

L'approvvigionamento dell'acqua si effettua per emungimento con pompa adescante da pozzo autorizzato. (D.G.R. della Regione Lombardia n° 24856 del 30.06.1992)

La produzione di calcestruzzo prevede che il cemento sia approvvigionato direttamente tramite ditte fornitrici che lo trasportano con proprie cisterne montate su autocarro, mentre gli inerti necessari sono prelevati tra i prodotti dell'attività di lavorazione di materiali inerti anch'essa in carico alla ditta.

ELENCO DEI CICLI TECNOLOGICI	
Ciclo Tecnologico	Apparecchiature Utilizzate
A. Approvvigionamento cemento	Pompe di aspirazione del cemento dalle cisterne con immissione nei silos di stoccaggio;
B. Approvvigionamento materiale inerte	Pala gommata, autocarro.
C. Pesatura, trasferimento in autobetoniera, miscelazione	Coclea con sistema a vite senza fine Tramogge di pesatura Nastro trasportatore
D. Immissione acqua	Pompa adescante con condotta controllata da conta litri
E. Carico cementi e inerti in autobetoniera	Punto di carico cabina di controllo

Approvvigionamento cemento

Il cemento in polvere viene trasportato da terzi in cisterne chiuse montate su autocarro fino alla sede dell'impresa. Il trasferimento dalla cisterna ai due silos di stoccaggio avviene per pompaggio (trasporto pneumatico) attraverso condutture innestate in tubo rigido. L'operazione è a ciclo chiuso. Lo sfiato dei silos, durante la fase di stoccaggio, è collegato ad un impianto di abbattimento delle polveri dotato di filtri sotto meglio identificati.

Emissione derivante dal ciclo: E1 ed E4

Approvvigionamento materiale inerte

Il materiale inerte (sabbia, sabbione, ghiaietto, ghiaia) viene caricato con pala gommata o autocarro che li porta in una tramoggia di carico, che indichiamo come tramoggia superiore. Per gravità, a comando, gli inerti cadono nella tramoggia inferiore e pesati, vengono trasferiti con il nastro trasportatore gommato fino all'altezza di 4,5 m insieme al cemento pesato.

Gli aggregati necessari alla produzione del calcestruzzo provengono dalla linea principale di vagliatura inerti appartenente all'impianto di lavorazione inerti della ditta, e sono movimentati con autocarri o pale gommate fino alla tramoggia superiore di carico dell'impianto di betonaggio. Gli aggregati movimentati conservano un proprio grado di umidità che deriva dal ciclo di lavorazione della linea di produzione inerti e, pertanto, nelle varie fasi di carico e scarico le emissioni diffuse di polveri sono limitate. La tramoggia di carico superiore, suddivisa in 4 parti in base alle diverse pezzature degli inerti, viene riempita al massimo fino a raso, al fine di evitare travasi, confusioni e tracimazioni.

Il grado di umidità del materiale viene misurato in percentuale ad ogni singolo carico con una sonda.

Pesatura / miscelazione del cemento

La pesatura e miscelazione di inerti e cemento necessario alla produzione di un determinato quantitativo, avviene prelevando il cemento dai sili di stoccaggio mediante una coclea rotante di tipo a vite senza fine, che precipita il cemento per gravità in una tramoggia di pesatura. Per gravità, anche gli aggregati, sono trasferiti dalla tramoggia superiore ad una inferiore dove vengono pesati nella giusta proporzione rispetto al calcestruzzo utilizzato (circa 300 Kg di cemento e circa 1800 kg di inerti per metro cubo di calcestruzzo).

Le tramogge di pesatura sono collocate all'interno di un locale chiuso.

Il tutto viene poi trasferito mediante nastro trasportatore coperto (inerti) e coclea (cemento) nell'autobetoniera dove, con l'aggiunta di acqua, avviene la miscelazione.

Lo sfiato del dosatore di cemento, è collegato ad un impianto di abbattimento delle polveri (*Filtro Hopper-jet*) dotato di filtri a cartucce le cui caratteristiche sono specificate nella relativa scheda tecnica del punto di emissione. Il tronchetto di ispezione è conforme per tipologia e dimensioni alle prescrizioni di cui alla norma UNI EN 16911/2013 e s.m.i.

Emissione derivante dal ciclo: E2

Carico dei cementi , aggregati ed acqua in autobetoniera

Il carico delle autobetoniere avviene per gravità dall'altezza di 4,5 m dal piano di carico, il bordo della bocca di carico dell'autobetoniera che staziona sotto la tramoggia, resta più elevato rispetto alla tendina gommata che circonda il tratto terminale del tubo di carico che ha un diametro di 20 cm.

L'acqua viene immessa in autobetoniera per circa $\frac{3}{4}$ dei litri totali prima degli aggregati e cemento; la rimanenza a fine carico.

Durante questa fase si generano emissioni di polveri, si provvede pertanto all'incapsulamento del tamburo (tramite dei teli rigidi) ed all'aspirazione tramite tubi che convogliano in un sistema di abbattimento con filtri multi tasca.

Il sistema di aspirazione e abbattimento è sempre in funzione durante il carico e le bocche di presa delle condotte di aspirazione servono tutto il perimetro del castello di carico con una portata aspirante adeguata a garantire il convogliamento ed il successivo abbattimento delle polveri. Le condutture sono in acciaio inox e convogliano le polveri all'abbattitore con filtri Dry Batch V70 di cui sono specificate le caratteristiche tecniche alla scheda del punto di emissione E3.

Alla fine del carico viene eseguito un lavaggio generale esterno sulla parte posteriore dell'autobetoniera. L'acqua di lavaggio cade sul piano di carico in calcestruzzo impermeabilizzato ed è convogliata alla vasca di recupero con base e perimetro in calcestruzzo per il suo riutilizzo nei carichi successivi.

Emissione derivante dal ciclo: E3

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE EMISSIONI

Punto di Emissione	Apparecchiatura di provenienza	Inquinanti	Situazione autorizzativa
E1	Silos di stoccaggio	Polveri/silice	Autorizzata
E2	Pesatura cemento	Polveri/silice	Autorizzata
E3	Carico del materiale nelle betoniere	Polveri/silice	Autorizzata
E4	Sili di stoccaggio	Polveri/silice	Autorizzata

PUNTO DI EMISSIONE E1

nuovo soggetto a modifica non soggetto a modifica rinnovo autorizzazione

1	Provenienza	Caricamento del cemento nei silos di stoccaggio
2	Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Pompa di aspirazione del cemento e immissione in silos mediante tubazione rigida ad innesto.
3	Portata dell'aeriforme	Max Nm ³ /h 4.5
4	Perdita di carico	mm. non valutabile
5	Potenza installata	Non vi è un motore ma la potenza è data dalla pressione del carico, quindi dipende dal camion
6	Durata della emissione	40 minuti per ogni ciclo
7	Frequenza della emissione nelle 24 h	L'operazione viene effettuata 3/4 volte alla settimana
8	Temperatura media dell'effluente	13 °C
9	INQUINANTI - concentrazioni	polveri <10mg/Nm³ silice < 3 mg/ Nm³
10	Altezza geometrica dell'emissione	2.30 mt dal piano campagna
11	Dimensioni del camino	126 mm ²
12	Materiale di costruzione del camino	acciaio
13	Tipo di impianto di abbattimento	Depolveratore a mezzo filtrante in tessuto-non- tessuto.
14	Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Corrispondente a scheda D.MF. 01 di cui alla DGR 13943/03 "Migliori Tecnologie"

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:

Il sistema di filtrazione delle polveri derivante dal silos di stoccaggio durante la fase di riempimento con cemento consiste in un impianto di abbattimento "Silotop" serie R02 con batteria di filtri e camino di emissione. L'abbattitore viene collegato con tubazione flessibile al silos sottoposto a riempimento. I filtri "Polypleat" in forma di parallelepipedo sono in tutto 7, in materiale tessuto – non – tessuto plissettato con superficie filtrante totale pari a 24,5 m². Il tronchetto di ispezione ha diametro 85 mm con portello di ispezione in acciaio inox 304 da 1,5 mm di spessore con finitura conforme alla norma UNI EN 10088-2/4:1997.

PUNTO DI EMISSIONE E 2

nuovo soggetto a modifica non soggetto a modifica rinnovo autorizzazione

1	Provenienza	Fase carico del miscelatore e pesatura del calcestruzzo.
2	Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Miscelatore gravimetrico
3	Portata dell'aeriforme	Nm ³ /h 4.5
4	Perdita di carico	-----
5	Potenza installata	Non vi è un motore dipende dalla caduta del cemento
6	Durata della emissione	10 minuti per ogni ciclo
7	Frequenza della emissione nelle 24 h	L'operazione viene effettuata ogni carico della betoniera
8	Temperatura	13 °C in media
9	INQUINANTI - concentrazioni	polveri <10mg/Nm³ silice < 3 mg/ Nm³
10	Altezza geometrica dell'emissione	m. 4 dal piano campagna
11	Dimensioni del camino	Rettangolare m. 0.645 x 0.325 x 0.254
12	Materiale di costruzione del camino	Acciaio inox
13	Tipo di impianto di abbattimento	Tasca filtrante di superficie complessiva 0.5 m ² in tessuto antistatico
14	Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Corrispondente a scheda D.MF. 01 di cui alla DGR 13943/03 "Migliori Tecnologie"

Il sistema di abbattimento "Hopperjet R01" è installato a presidio della fase di pesatura del cemento. E' munito di tronchetto di ispezione di diametro 85 mm. ed è caratterizzato di un sistema filtrante con un'unica tasca in tessuto antiumido.

PUNTO DI EMISSIONE E 3

nuovo soggetto a modifica non soggetto a modifica rinnovo autorizzazione

1	Provenienza	Fase di carico delle autobetoniere
2	Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Nessuna
3	Portata dell'aeriforme	4.5 Nm ³ /h
4	Perdita di carico	-----
5	Potenza installata	11 kW. (potenza installata del ventilatore)
6	Durata della emissione	10 minuti per ogni ciclo
7	Frequenza della emissione nelle 24 h	L'operazione viene effettuata ogni carico della betoniera
8	Temperatura	13 °C (media)
9	INQUINANTI - concentrazioni	polveri <10mg/ Nm³ silice < 3 mg/ Nm³
10	Altezza geometrica dell'emissione	4 m. dal piano campagna
11	Dimensioni del camino	Diametro 300 mm.
12	Materiale di costruzione del camino	Acciaio zincato
13	Tipo di impianto di abbattimento	Depolveratore a mezzo filtrante -filtro a cartucce (vedere la scheda tecnica allegata)
14	Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Corrispondente a scheda D.MF. 02 di cui alla DGR 13943/03 "Migliori Tecnologie"

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:

L'impianto di abbattimento "Dry Batch V70" è costituito da n. 5 condotte di aspirazione che prelevano le polveri direttamente aspirando la camera di pesatura / miscelazione, protetta con teli gommati impermeabili sui 4 lati. Il sistema avvia l'aspirazione in modo automatico quando viene avviata la coclea a vite senza fine di movimentazione del cemento portato in autobetoniera.

Il corpo del filtro è realizzato in pannelli presagomati in poliestere non tessuto, in numero totale di 72 filtri a cartuccia disposti su tre file. La lunghezza di ciascun elemento filtrante è 1500 mm.

PUNTO DI EMISSIONE E 4

nuovo soggetto a modifica non soggetto a modifica rinnovo autorizzazione

1	Provenienza	Caricamento del cemento nel silos di stoccaggio
2	Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Pompa di aspirazione del cemento e immissione in silos mediante tubazione rigida ad innesto.
3	Portata dell'aeriforme	Max Nm ³ /h 4.5
4	Perdita di carico	-----
5	Potenza installata	Non vi è un motore ma la potenza è data dalla pressione del carico (dipende dal camion utilizzato)
6	Durata della emissione	40 minuti per ogni ciclo
7	Frequenza della emissione nelle 24 h	L'operazione viene effettuata 3/4 volte alla settimana
8	Temperatura media dell'effluente	13 °C
9	INQUINANTI - concentrazioni	polveri < 10 mg/ Nm³ silice < 3 mg/ Nm³
10	Altezza geometrica dell'emissione	6 mt dal piano campagna
11	Dimensioni del camino	126 mm ²
12	Materiale di costruzione del camino	acciaio
13	Tipo di impianto di abbattimento	Depolveratore a secco a mezzo filtrante
14	Indicazioni relative al sistema di abbattimento	Corrispondente a scheda D.MF. 02 di cui alla DGR IX / 3552 "Migliori Tecnologie"

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento:

Il sistema di filtrazione delle polveri derivane dal silos di stoccaggio durante la fase di riempimento con cemento consiste in un impianto di abbattimento "Silotop" serie R02 con, batteria di filtri e camino di emissione. L'abbattitore è collegato direttamente al silos sottoposto a riempimento. I filtri "Polypleat" in forma di parallelepipedo sono in tutto 7, con superficie filtrante totale pari a 24,5 m². Il tronchetto di ispezione ha diametro 85 mm con portello di ispezione in acciaio inox 304 da 1,5 mm di spessore con finitura conforme alla norma UNI EN 10088-2/4:1997.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiate da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE

ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.

Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio

Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

Stoccaggio materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;

indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;

qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazio-

ne finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
- Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Molestie olfattive

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

Sospensioni temporanee dell'attività

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:

Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (elenco impianti ed attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06 "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla DGR 6501/01, relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla DGR 5290/07, così come da modificarsi ai sensi della DGR 3934/12.

Gli impianti di soccorso e di emergenza non sono soggetti a controllo analitico delle emissioni



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 16 novembre 2021

AUTORIZZAZIONE n. 222/2021

Ditta ASFALTI DE PIAZ s.r.l. con sede legale e impianto in Villa di Tirano (SO), Via Argine Destro n. 8.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Tirano (SO), Via Argine Destro n. 8

Art. 208 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. - Rinnovo -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta ASFALTI DE PIAZ s.r.l., sul portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia, in data 27 luglio 2021 con la quale viene chiesto il rinnovo tal quale dell'autorizzazione n. 287/2011 del 29.12.2011, così come successivamente modificata dalle autorizzazioni n. 43/2017 del 7.3.2017 e n. 57/2019 del 11.4.2019, per l'esercizio delle operazioni di cui in oggetto;

VISTE

- le integrazioni presentate dalla ditta tramite pec, in data 3.11.2021, su richiesta del Settore scrivente;
- la nota integrativa inviata dalla ditta tramite pec in data 12.11.2021;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo non modifica le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi autorizzati;

PRESO ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Scarichi delle acque" e C "Emissioni in atmosfera" di cui al presente provvedimento e nelle planimetria presentata e qui allegata;
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia resta invariato; essa dovrà essere estesa a tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno (... novembre 2032)

la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli allegati sopra richiamati;



VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- la Legge 4.10.2019 n. 117;
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69;
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174
- la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907

RITENUTO di procedere al rinnovo dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

AUTORIZZA

la Ditta ASFALTI DE PIAZ s.r.l. con sede legale e impianto in Villa di Tirano (SO), Via Argine Destro n. 8., a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, depositati secondo le ubicazioni indicate negli elaborati progettuali presentati in data 4.11.2021 e come meglio descritte negli Allegati A "Rifiuti", B "Scarico acque" e C "Emissioni in atmosfera", con le seguenti prescrizioni:

- a. la durata dell'autorizzazione è fissata al 16 novembre 2031; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia rimane invariato;
- c. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà essere estesa a tutto il 16 novembre 2032 (dieci anni più uno) e dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- d. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera b), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- e. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera b); nel frattempo le operazioni di gestione dei rifiuti sono regolate dall'Autorizzazione in scadenza;



f. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

g. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Lecco/Sondrio;

h. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;

i. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

di trasmettere il presente atto tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia al soggetto interessato al Comune di Villa di Tirano (SO) e all'A.R.P.A. - Sede di Sondrio.

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

**IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Asfalti DE PIAZ s.r.l.

Sede legale e ubicazione impianto: Villa di Tirano (SO), Via Argine Destro n. 8

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto occupa una superficie di 820 mq, censita al NCTR del Comune di Villa di Tirano (SO) al foglio n. 32, mappali n° 246, 248, 285, 286 e 288 ed è di proprietà;

1.2 la suddetta area ricade in zona "Aree per soli insediamenti artigianali e industriali" di destinazione urbanistica del P.G.T. vigente nel Comune di Villa di Tirano (SO) emesso in data 17.5.2018;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17.09.04 e CER 17.05.04);
- recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17.03.02);

1.4 l'impianto presenta le seguenti aree funzionali come da planimetria allegata:

- deposito materiale risultante da demolizioni CER 17.09.04 (R13);
 - deposito terre e rocce da scavo CER 17.05.04 (R13)
 - stoccaggio fresato d'asfalto per il recupero CER 17.03.02 (R13)
 - deposito "End of waste" granulato di conglomerato bituminoso;
- Tutte le aree sono interamente impermeabilizzate;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di Messa in Riserva di rifiuti speciali non pericolosi sono, come da allegati progettuali, pari a 11 t/die circa 7 mc/die;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero è pari a 2.200 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuto speciale sottoposti alle operazioni di recupero R5 sono classificati ai seguenti CER:

- 17 03 02 "Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" da cui viene prodotto l'End of waste "granulato di conglomerato bituminoso" del rispetto di quanto previsto dal D.M. 28.3.2018 n. 69;

2. Prescrizioni generali

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 ed a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- 2.2 la messa in riserva (R13) dei rifiuti deve essere realizzata mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.6 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e degli EoW ottenuti dall'attività svolta presso il sito;
- 2.7 ciascuna area di stoccaggio dei rifiuti deve essere adeguatamente identificata e contrassegnata con i rispettivi codici EER al fine di rendere nota la natura e la pericolosità del rifiuto;
- 2.8 i materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.9 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.10 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.12 le aree interessate dalla movimentazione, stoccaggio e dalle soste dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- 2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Prescrizioni per l'End of Waste granulato di conglomerato bituminoso

- 3.1 il granulato di conglomerato bituminoso derivante dall'operazione di recupero R5 del "il conglomerato bituminoso (codice EER 170302) cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69;
- 3.2 il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, da inviare al Settore scrivente e all'A.R.P.A., al termine del processo produttivo di ciascun lotto.
- 3.3 la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente deve essere conservata presso l'impianto di produzione (o presso la sede legale della ditta) per essere messa a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedono;

4. Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza

prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna.

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO

La Ditta svolge principalmente attività inerenti la produzione di conglomerati bituminosi con stoccaggio di inerti all'interno dell'area dell'impianto (Codice Ateco 23.99.00); essa dichiara che l'attività non stagionale ha un periodo lavorativo di 250 gg/anno e che il personale impiegato è costituito da undici addetti.

La superficie coperta complessiva è pari a 570 m², quella scoperta a 5.750 m².

DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

A) Le acque di scarico oggetto del presente allegato tecnico sono originate:

- dalle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sulla platea in c.a. dedicata allo stoccaggio del fresato d'asfalto raccolte da apposita griglia presente sull'area e convogliate ad un impianto di trattamento dissabbiatore/deoliatore funzionante in continuo; al termine dell'ampliamento della suddetta platea, grazie alla pendenza della superficie, alla griglia di cui sopra saranno convogliate anche le acque meteoriche e di dilavamento delle aree destinate rispettivamente una a deposito di materiale da demolizione e l'altra a deposito di terre e rocce da scavo;
- dalle acque meteoriche e dilavamento ricadenti sulla piattaforma impermeabile limitrofa al deposito di combustibile utilizzato in parte per il generatore di corrente necessario al funzionamento dell'impianto ed in parte al rifornimento dei mezzi non circolanti su strada (rulli compressori, finitrici ed escavatori); sulla piattaforma dove avvengono le operazioni di rifornimento dei mezzi aziendali è presente una griglia a pavimento che consente la raccolta ed il successivo convogliamento dei reflui all'impianto di trattamento di cui sopra. L'area coperta da tettoia adibita a deposito combustibile è dotata di vasca propria per recuperare eventuali sversamenti di carburante durante le operazioni di carico.

Come evidenziato nella Tavola "Planimetrie Stato di progetto" redatta dal geom. Francesco Tognoli in data giugno 2018 - i reflui, previo passaggio in un pozzetto di campionamento, sono immessi nella pubblica fognatura delle acque nere collegata all'impianto di depurazione finale sito in comune di Teglio.

B) Per quanto riguarda le acque meteoriche non soggette a Reg. Reg. n.04/2006 risulta che:

- le acque ricadenti dal pluviale presente sulla copertura del monoblocco ove sono alloggiati i quadri di manovra sono raccolte e trattate come le acque meteoriche e di dilavamento descritte al punto A; le restanti coperture non sono dotate di pluviali.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Sin da subito dovrà essere assicurato il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., verificabile con campionatura delle acque reflue meteoriche e di dilavamento (Punti A-B) per il tramite di apposito pozzetto posizionato a valle dell'impianto di trattamento ed a monte dello scarico in rete fognaria comunale.

Qualora la Ditta abbia la necessità di scaricare temporaneamente uno o più parametri oltre i valori limite di cui sopra (scarico in deroga) dovrà farne richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Questi, in caso valuti l'ammissibilità dello scarico in deroga, sottoporrà alla Ditta una apposita convenzione, la quale - al fine dell'efficacia dell'istituto della deroga - dovrà essere tempo per tempo vigente.

All'atto della stipula della predetta convenzione, e almeno una volta l'anno, il Gestore d'Ambito è tenuto a dare comunicazione dei parametri derogati, e del relativo limite stabilito, all'Ufficio scrivente e alla Provincia di Sondrio oltre che alla Ditta medesima.

Le comunicazioni del Gestore d'Ambito effettuate per quanto sopra saranno da intendersi integrative del presente Allegato Tecnico e dovranno essere conservate unitamente allo stesso.

Il superamento dei valori limite di cui sopra comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Al fine di consentire l'esecuzione dei campionamenti dello scarico secondo la normativa vigente (campionamento medio su tre ore, salvo diversa disposizione dell'autorità preposta al controllo) dovrà essere predisposto idoneo manufatto avente caratteristiche tali da consentire l'agevole prelievo dei campioni e un battente idrico di almeno 25 cm misurato tra il fondo e l'intradosso della tubazione di convogliamento delle acque in uscita;
- il pozzetto di cui sopra dovrà essere contraddistinto da apposita segnaletica in maniera da rendere inequivocabile il riconoscimento da parte dell'Autorità competente al controllo;
- la quantità e la qualità dello scarico dovranno essere tali da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti e/o dell'impianto;
- lo scarico autorizzato con il presente atto dovrà essere conforme alle modalità tecniche indicate nella documentazione agli atti;
- la Ditta è responsabile del corretto dimensionamento, del funzionamento e della regolare manutenzione dei sistemi di scarico delle acque reflue;
- i manufatti di cui al punto precedente ed i pozzetti di ispezione/campionamento dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;
- il gestore della rete fognaria potrà richiedere al titolare dello scarico l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico - fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo (SAP);

Come previsto dal parere tecnico rilasciato dalla Società S.EC.AM. S.p.A. la Ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) trasmettere al gestore dell'impianto di depurazione entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alla dichiarazione dei quantitativi di reflui scaricati nell'anno precedente come da modulistica specifica predisposta dall'ente gestore:

n. 1 analisi annuale secondo la tabella 3 dell'allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: COD, BOD5, S.S. totali, Idrocarburi, Piombo, Ferro, Zinco, Rame, pH, Fosforo Totale e Azoto Totale. Il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere prelevato in corrispondenza del pozzetto di campionamento immediatamente a valle del trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa; al rapporto analitico dovrà essere allegata copia dei relativi formulari di smaltimento rifiuti qualora siano state effettuate operazioni di pulizia dell'impianto di trattamento;

b) la Ditta dovrà mantenere in efficienza sia i sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti (griglie e caditoie), sia il relativo impianto di trattamento che dovrà essere sottoposto a periodica pulizia e manutenzione con regolare smaltimento dei rifiuti;

- c) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti nonché il rifornimento dei mezzi aziendali dovranno avvenire unicamente sulla superficie scolante impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Il raggio di azione della pistola di erogazione del carburante di rifornimento dei mezzi aziendali dovrà necessariamente essere compreso entro la superficie scolante impermeabilizzata. L'Impresa dovrà adottare ogni più utile accorgimento tecnico e operativo al fine di evitare la possibilità di sversamenti ovvero contaminazioni in pubblica fognatura e/o su superficie permeabile;
- d) per quanto attiene le acque meteoriche decadenti dalle coperture il titolare dello scarico è invitato, qualora ve ne fosse la possibilità, ad individuare un recapito alternativo alla pubblica fognatura acque nere/miste nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi. Qualora non ci fossero le condizioni, bisognerà individuare le possibili misure atte a ridurre le portate recapitate nella rete fognaria pubblica acque nere/miste;
- e) al termine della realizzazione degli interventi in progetto, il titolare dell'Impresa dovrà darne comunicazione alla società S.Ec.Am. S.p.A., allegando idonea certificazione di fine lavori e di conformità degli stessi;
- f) le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
- g) nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti, da smaltire poi come rifiuto.
- Qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria;
 - i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti;
 - ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e al gestore della rete fognaria. In tal caso l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere;
 - il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	ASFALTI DE PIAZ s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via Argine Destro 8 - VILLA DI TIRANO
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Via Argine Destro 8 - VILLA DI TIRANO
<i>Telefono/fax</i>	tel. 0342795313 - fax 0342797766
<i>E-Mail</i>	asfaltidepiaz@registerpec.it
<i>P. IVA</i>	00789250149
<i>Responsabile legale</i>	De Piaz Marco
<i>Responsabile tecnico</i>	De Piaz Marco
<i>Settore di appartenenza</i>	Artigianato
<i>Codice ATECO</i>	23.99.00
<i>Iscrizione CCIAA</i>	Sondrio numero 59783 in data 17/10/2001
<i>Attività specifica</i>	Produzione di conglomerati bituminosi
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	Aree per i soli insediamenti artigianali e industriali
<i>Superficie totale coperta mq.</i>	570,00
<i>Numero ore/giorno</i>	8/Giorno
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	250
<i>Dipendenti</i>	11
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA**Breve relazione sull'attività svolta nel complesso nello stabilimento**

La ditta svolge attività di produzione di conglomerato bituminoso, di stoccaggio di materiali inerti e recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'area adibita a messa in riserva è divisa in tre diversi settori, una per lo stoccaggio del fresato d'asfalto (CER 17.03.02), una per lo stoccaggio dei materiali derivanti da demolizioni (CER 17.05.04) e una per lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo (CER 17.09.04).

All'interno dell'impianto sono presenti delle aree adibite allo stoccaggio del materiale inerte usato nella produzione del conglomerato bituminoso.

TRATTAMENTO E STOCCAGGIO MATERIALI INERTI E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

Attività ordinarie semplificate di cui agli Allegati Tecnici n° 8 e 9 alla DGR n° 196 del 22/06/2005

DATI PRODUTTIVI

MATERIE PRIME di lavorazione

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio:
Materiali inerti	5.160.000	Solido	Cumuli	Nessuna
Fresato – CER 17.03.02	2.200.000	Solido	Cumuli	Nessuna
Bitume	375.600	Semisolido	Botte	Nessuna
Filler	8.160.000	Pulverulento	Silos	Nessuna
TOTALE	15.895.600			

Prodotti finiti dell'attività

Descrizione	Quantità (in kg/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frase di Rischio:
Conglomerato bituminoso	7.950.000	Semisolido	Silo	

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

I materiali lapidei e il fresato sono depositati in cumuli sul terreno; le aree interessate, ove non già ricoperte da erba, vengono mantenute costantemente bagnate attraverso un impianto di nebulizzazione ad acqua di tipo fisso al fine di limitare il sollevamento di polveri.

I materiali lapidei vengono caricati in 5 tramogge mediante una pala meccanica, dalle singole tramogge il materiale passa su un nastro trasportatore chiuso da una tettoia e riparato da una sponda in gomma. Dal nastro trasportatore gli inerti entrano nel cilindro essiccatore.

All'interno dell'impianto viene miscelato anche il conglomerato bituminoso proveniente dalla fresatura delle strade; esso è depositato in cumuli su platea di calcestruzzo.

Il fresato entra a freddo durante il processo di miscelazione del bitume tramite un elevatore a tazze dopo essere stato macinato a valle dell'alimentatore.

Sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:

Le emissioni di polveri generate dalla movimentazione degli inerti mediante autocarri e pale meccaniche, nonché il trasporto su nastri trasportatori, la frantumazione per la riduzione volumetrica, la formazione di cumuli e la successiva fase di movimentazione generano emissioni diffuse che vengono contenute mediante abbattimento a umido durante tutte le fasi di lavorazione.

Il terreno interessato dalla manovra dei mezzi viene mantenuto costantemente bagnato al fine di limitare il sollevamento di polveri.

L'impianto di produzione di conglomerati bituminosi utilizza i seguenti cicli tecnologici e relative apparecchiature:

- selezione, pesatura e carico materiale inerte: l'alimentazione del miscelatore avviene tramite un nastro trasportatore che convoglia il materiale inerte dalle tramogge all'essicatore/miscelatore.
- stoccaggio e riscaldamento bitume: lo stoccaggio del bitume avviene in un serbatoio metallico fuori terra da mc. 40, mentre il suo riscaldamento avviene con una caldaia a GPL da 290 Kw;
- essiccazione e miscelazione del materiale inerte con il bitume: contemporaneamente alla miscelazione avviene l'essiccazione degli inerti mediante una caldaia funzionante a GPL da 11.160 Kw;
- caricamento del filler: il filler proviene da due silos, viene pesato con pesa chiusa e inserito nel miscelatore; gli sfiati dei silos sono collegati allo stesso filtro dell'impianto di miscelazione/essiccazione;
- stoccaggio del conglomerato bituminoso in silo dedicato.

Emissioni derivanti dal ciclo: E1 – E2

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE EMISSIONI		
<i>Punto di Emissione</i>	<i>Apparecchiatura di provenienza</i>	<i>Inquinanti</i>
E1	Impianto di essiccazione e miscelezioni inerti con bitume e sfiati silos del filler	Materiale particellare Nox COV
E2	Impianto di essiccazione e miscelezioni inerti con bitume e sfiati silos del filler (riscaldamento bitume)	Materiale particellare Nox COV

SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE - E1 -	
<input type="checkbox"/> nuovo <input type="checkbox"/> soggetto a modifica <input checked="" type="checkbox"/> rinnovo <input type="checkbox"/> non soggetto a modifica	
<i>Provenienza</i>	Impianto di essiccazione e miscelezioni inerti con bitume e sfiati silos del filler
<i>Apparecchiatura interessata al ciclo</i>	Essiccatore/miscelatore - caldaia a GPL da 11.160 kw
<i>Portata dell'aeriforme</i>	40.000 Nm ³ /h
<i>Perdita di carico</i>	Non valutabile
<i>Potenza installata</i>	11.160 Kw
<i>Durata della emissione</i>	continua
<i>Frequenza della emissione nelle 24 h</i>	continua
<i>Temperatura (gas aspirati dal forno e immessi nel filtro)</i>	120 C°
<i>INQUINANTI - concentrazioni</i>	Materiale particellare < 10mg/Nm ³ Nox < 450mg/Nm ³ COT < 50mg/Nm ³ IPA < 0,01mg/Nm ³
<i>Altezza geometrica dell'emissione</i>	12 m
<i>Dimensioni del camino</i>	800 mm
<i>Materiale di costruzione del camino</i>	acciaio
<i>Tipo di impianto di abbattimento</i>	a maniche tubolari in feltro agugliato (materiale tipo nomex)
<i>Indicazioni relative al sistema di abbattimento</i>	Corrispondente a scheda D.MF.01 di cui alla DGR 13943/03 "Migliori Tecnologie"- depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtro tessuto)

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE E LIMITI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante	Limiti
- Essiccazione inerti - Miscelazione con bitume	POLVERI	10 mg/Nm ³
	NOx (come NO ₂)	450 mg/Nm ³
	C.O.T.	50 mg/Nm ³
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,01 mg/Nm ³
Schede impianti di abbattimento previsti:		
AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / AU.ST.0/ D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02		

Il **punto di emissione E2** derivante dal generatore utilizzato per il riscaldamento del bitume di potenzialità 290 Kw è da considerarsi a inquinamento poco significativo

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE: PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 1. punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 5. convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 6. In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 7. In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 8. Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 ***“Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.”***.

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO

SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
- Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale stoccato sia:
 - solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

5. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l' esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obbiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

6. **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

7. **I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed inviati all'ARPA Dipartimento di Sondrio entro il 31 marzo dell'anno successivo;**
8. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
9. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
10. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
- Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

12. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

13. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:
- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- *Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.*



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Idrico Integrato, Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 30 dicembre 2021

AUTORIZZAZIONE n. 236/2021

Ditta Costruzioni CERRI s.r.l. con sede legale in Talamona (SO), Via Fortunato n. 486.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Talamona, mappale n. 229 del Foglio n. 1.

Art. 208 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

- *Rinnovo* -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la Ditta Costruzioni CERRI s.r.l., con sede legale in Talamona (SO), Via Fortunato n. 486 ed insediamento in Talamona (SO) sul mappale n. 229 del Foglio n. 1., è titolare:

dei Provvedimenti n. 32/2012 del 31.01.2012, n. 201/2015 del 6.10.2015 (per modifiche sostanziali) e n. 17/2019 del 6.2.2019 (per adeguamento al D.M. n. 69 del 28.3.2018) rilasciate dalla Provincia di Sondrio per operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Sondrio al n. 8/12 in data 9.1.2012 relativa alle emissioni in atmosfera che sarà recepita integralmente all'interno di codesto Provvedimento di rinnovo;

PRESO ATTO che in data 18.10.2021 il Settore scrivente ha preso in carico l'istanza di rinnovo della Autorizzazione succitata presentata sul portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia, successivamente integrata in data 18.11.2021;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati già autorizzati;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte all'art. 184-ter del D.lgs 152/06 e s.m.i., la ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 1 e ha fornito gli approfondimenti richiesti circa l'ottemperanza ai criteri dettagliati di cui al comma 3 del medesimo articolo, sulla scorta di quanto previsto dalla delibera 67/2020 del Consiglio SNPA "Linee Guida del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";



PRESO ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", C "Emissioni in atmosfera" e nella planimetria denominata "Tav. 3 variante gennaio 2019, a firma del geologo L. Leusciatti, di cui al presente provvedimento;
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la Ditta, beneficia della riduzione dell'importo fidejussorio ex Legge 21.1.2011 n. 1, in quanto certificata 14001 e che tale certificato scade il 24.7.2023;

RITENUTO di stabilire che l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, è determinato in € 41.330,66 (68.884,44 ridotti del 40% in quanto la Società è in possesso della Certificazione ISO 14001 - Legge 1/2011) ed è relativo a:

messa in riserva di 700 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 12.363,40 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);

recupero di un quantitativo massimo di 58.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04

e che la polizza fidejussoria prevede la copertura a tutta la durata dell'autorizzazione (10 anni) più un anno pertanto fino al ... dicembre 2032;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69;
- la L. n. 108 del 29.7.2021;
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174; la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907;
- il D.d.s. 23.09.2021 n. 12584.
- la L. 1.12.2018 n. 132 e il DPCM 27.8.2021



AUTORIZZA

la Ditta Costruzioni CERRI s.r.l. con sede legale in Talamona (SO), Via Fortunato n. 486 e impianto in Talamona, mappale n. 229 del Foglio n. 1, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e stoccaggio tramite Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, depositati secondo le ubicazioni indicate negli elaborati progettuali presentati e come meglio descritte negli allegati alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. la durata dell'autorizzazione è fissata in 10 anni e pertanto sino al ... dicembre 2031; l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati A "Rifiuti", C "Emissioni in atmosfera" e nella planimetria denominata "Tav. 3 variante del gennaio 2019, a firma del geologo L. Leusciatti presentata a integrazione all'istanza di rinnovo che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;
- c. l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, è determinato in € 41.330,66 (68.884,44 ridotti del 40% in quanto la Società è in possesso della Certificazione ISO 14001 - Legge 1/2011) ed è relativo a:
 - messa in riserva di 700 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 12.363,40 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - recupero di un quantitativo massimo di 58.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04;
- d. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà essere estesa a tutto il ... dicembre 2032 (dieci anni più uno) e dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- e. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera c), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- f. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera c); nel frattempo le operazioni di gestione dei rifiuti sono regolate dall'Autorizzazione in scadenza;
- g. che per poter continuare a beneficiare della riduzione dell'importo fidejussorio previsto dalla Legge 21.1.2011 n. 1, la società dovrà inviare al Settore scrivente copia di ogni successivo rinnovo della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e che, in caso contrario, la fidejussione dovrà essere rideterminata secondo l'intero importo previsto;



- h. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- i. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;
- l. ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208; la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio;
- m. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- n. la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;
- o. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- p. per quanto concerne le tipologie di rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni di cui al D.M. 5.2.1998, sia per quanto riguarda i rifiuti sottoposti a recupero, sia per l'attività di recupero svolta e per le caratteristiche delle materia prime ottenute;

di trasmettere il presente atto tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia al soggetto interessato al Comune di Talamona (SO) e all'A.R.P.A. - Sede di Sondrio.

Sondrio, 30 dicembre 2021

IL DIRIGENTE

PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Costruzioni CERRI s.r.l.
 Sede legale: Talamona (SO), Via Fortunato n. 486
 Ubicazione impianto: Talamona (SO), mappale n. 229 del Foglio n. 1

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 l'impianto occupa una superficie di 750 mq, censita al NCTR del Comune di Talamona (SO) al foglio n. 1, mappale n° 229 ed è di proprietà, esso è suddiviso nelle seguenti 5 aree destinate alle gestione dei rifiuti e meglio descritte nella planimetria denominata "Tav. 3 variante gennaio 2019", a firma del geologo L. Leusciatti, allegata al presente provvedimento;

AREA	DESTINAZIONE D'USO	MQ	QUANTITA' MAX DI STOCCAGGIO		QUANTITA' MAX DI RECUPERO		C.E.R.	STATO FISICO	MODALITA' DI STOCCAGGIO
1	AREA DI CONFERIMENTO	127 mq						SOLIDO	CUMULI SU PLATEA IMPERMEABILE IN C.L.S.
2	AREA 2 MESSA IN RISERVA	256 mq	650 t	500 mc	45.000 t/a 34,615 mc/a	650 t/a 500 mc/a	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 17 05 04 01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13	SOLIDO	CUMULI SU PLATEA IMPERMEABILE IN C.L.S.
3	AREA 3 MESSA IN RISERVA "END OF WASTE" D.M. N. 69 DEL 23.03.2018	91 mq	320 t	200 mc	13.000 t/a 8.125 mc/a	320 t/a 200 mc/a	17 03 02	SOLIDO	CUMULI SU PLATEA IMPERMEABILE IN C.L.S.
4	AREA RIFIUTI PROVENIENTI DALLA CERNITA	30 mq						SOLIDO	IN CASSONI CHIUSI SU PLATEA IMPERMEABILE IN C.L.S.
5	AREA DI RECUPERO R5	172 mq					10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 17 05 04 01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 17 03 02	SOLIDO	CUMULI SU PLATEA IMPERMEABILE IN C.L.S.

tutta l'area destinata alla messa in riserva ed al recupero dei rifiuti è impermeabilizzata (platea impermeabile in calcestruzzo);

1.2 nell'impianto vengono effettuate operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) con produzione di End of Waste dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi (EER):

EER	R5	R13
010408	X	X
010410	X	X
010413	X	X
101311	X	X
170101	X	X
170102	X	X
170103	X	X
170107	X	X
170302	X	X
170504	X	X
170802	X	X
170904	X	X

1.4. nella tabella che segue sono indicati per ogni codice EER sottoposto ad operazione di recupero R5 la norma di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto:

Codice EER	Descrizione	Norma per recupero R5
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Punto 7.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Punto 7.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Punto 7.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
17 01 01	cemento	Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
17 01 02	mattoni	Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
17 01 03	mattonelle e ceramiche	Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D.M. n. 69 del 28/3/2018
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7.31 – bis del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.

1.3. i quantitativi trattati presso l'impianto sono i seguenti:

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 970 t/die (700 mc/die);

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero pari a 58.970 t/anno (43.440 mc/anno) ;

2. Prescrizioni generali

2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente Provvedimento ed i relativi allegati;

2.2 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3. la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

2.3 lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee;

2.4 nelle aree destinate alla messa in riserva deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle stesse;

- 2.5 le aree dell'impianto destinate alle operazioni di messa in riserva, di recupero dei rifiuti e di destinazione dei materiali recuperati (EoW) devono essere adeguatamente contrassegnate allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti/materiali recuperati ivi presenti nel rispetto delle aree indicate nella planimetria allegata (Tav. 3 variante del gennaio 2019);
- 2.6 lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli deve avvenire con modalità atte ad evitare la loro miscelazione utilizzando, se necessario, divisori mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia del rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori;
- 2.7 i rifiuti posti in messa in riserva devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero terzi entro 6 mesi dalla loro accettazione;
- 2.8 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
- a) acquisizione del formulario di identificazione e, se necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di rifiuto assegnato;
- le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo conferimento e con cadenza almeno annuale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione;
- 2.9 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.10 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.11 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.12 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale formato sulla materia ed edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;
- 2.15 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Prescrizioni particolari

- 3.0 la ditta dovrà effettuare il processo di recupero conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, applicando il processo di recupero previsto e rispettando le caratteristiche dei prodotti in uscita;

- 3.1 per i rifiuti di cui ai codici EER 170508, 170604, 170802, 170904 l'analisi di caratterizzazione deve prevedere anche la ricerca del parametro amianto; per la frazione terrigena (materiale a granulometria fine) di cui al codice E.E.R. 170504, devono essere sempre ricercati i seguenti parametri: Arsenico, Cobalto, Zinco, Amianto, Cromo totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Mercurio, Rame, Nichel, Idrocarburi Petroliferi Pesanti (TPH C>12) – (set analitico minimale fissato dall'Allegato 4 al D.P.R 120/2017).
- 3.2 l'EoW ottenuto dalla operazione di recupero autorizzata (R5) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme/specifiche tecniche di settore, che per la produzione degli aggregati riciclati provenienti da inerti sono le seguenti:
- Allegato C (tabelle da C1 a C5) della Circolare Min. Ambiente UL/2005/5205 del 17.07.2005, in funzione della specifica destinazione d'uso del materiale, comprensivo del test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 5/2/98;
 - norma UNI EN 13242:2013;
 - limiti della colonne A o B della Tabella 1 dell'All.5 – Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs 152/056 e s.m.i. in funzione della specifica destinazione d'uso, in caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti, aree verdi e recuperi ambientali;
 - D.M. 28/3/2018 n. 69 per l'EoW granulato di conglomerato bitumoniso;
- 3.3 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero R5 devono essere effettuate per lotti omogenei curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi in ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;
- 3.4 la caratterizzazione della conformità dei prodotti ottenuti dal recupero (R5) dei rifiuti deve essere effettuata per lotti aventi dimensione massima pari a 1.000 mc e, comunque, almeno una volta all'anno. Ciascun lotto deve essere identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni: denominazione prodotto, n° lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità.
- 3.5 su apposito Registro/Modello di Gestione dovrà essere possibile risalire ai rifiuti che hanno composto ciascun lotto dell'EoW;
- 3.6 la dichiarazione di conformità che la ditta dovrà produrre dovrà essere conforme modello proposto da Regione Lombardia all'Allegato B del D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584;
- 3.7 la gestione dei rifiuti accettati nell'impianto dovrà rispettare, oltre a quanto previsto in autorizzazione, la procedura operativa P01 – Rev. 00 del 10.11.2021 proposta dalla ditta, la stessa procedura dovrà essere disponibile all'ingresso dell'impianto stesso;
- 3.8. la procedura di cui al punto precedente, al fine di prevedere la tranciabilità di tutti i rifiuti (codici EER) da cui deriva lo specifico lotto di EoW, dovrà essere integrata con i dati di ricezione del rifiuto (esempio il n° di riferimento di registrazione sul Registro di carico/scarico dei rifiuti dell'ingresso del rifiuto e/o dello scarico);
- 3.9 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero già certificati EoW ed i materiali in attesa della conclusione delle verifiche richieste per l'emissione della certificazione EoW devono essere mantenuti fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;
- 3.10 i prodotti/materiali ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo. I certificati relativi alle marcature CE necessari a seconda dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli Organi di controllo.
- 3.11 in analogia a quanto previsto dal D.M. n. 69/2018 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (matrice, peraltro, ricompresa tra quelle oggetto dell'istanza in esame), si prescrive che le dichiarazioni di conformità e i campioni dei lotti di EoW prodotti debbano essere conservati presso l'impianto per cinque anni;

- 3.12 in riferimento al punto precedente, essendo la ditta certificata ISO 14001, ai sensi dell'art. 5, comma 1) del D.M. 69/2018 non è necessaria la conservazione di un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, purché sia presente la documentazione prevista dal comma 2) del medesimo articolo;
- 3.13 in analogia al suddetto DM 69/2018 la non conservazione dei campioni può essere estesa ai lotti degli altri EoW prodotti;
- 3.14 L'azienda dovrà produrre documentazione per la verifica degli adempimenti dei regolamenti REACH e CLP, applicabili agli EoW prodotti che dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo in caso di richiesta. Si consiglia di predisporre una scheda che spiega la verifica degli adempimenti REACH e CLP
- 3.15 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto prodotto potrà avvenire solo al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte della Ditta;

4 Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna secondo le linee guida previste dal DPCM 27 agosto 2021.

ALLEGATO C "EMISSIONI IN ATMOSFERA"

Breve relazione sull'attività svolta nel complesso nello stabilimento

La ditta svolge all'interno dell'insediamento operazioni di recupero(R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi con i seguenti quantitativi:

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 970 t/die (700 mc/die);

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero pari a 58.970 t/anno (43.440 mc/anno)

I rifiuti non pericolosi provengono dai propri cantieri edili e in parte conferiti da terzi.

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI Emissioni Diffuse

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Frazi di Rischio
Rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti codici EER: 010408 – 010410 – 010413 101311 -170101 - 170102 – 170103 – 170107 170504 - 170802 – 170904	45.650	Solido	Cumuli su piazzale impermeabile	Nessuna
Conglomerato bituminoso EER 170302	13.320	Solido	Cumuli su piazzale impermeabile	Nessuna
Totale	58.970			

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Il ciclo produttivo consiste nel recupero di rifiuti inerti prodotti nei propri cantieri e conferiti da terzi.

Le fasi lavorative saranno le seguenti:

- Accumulo delle materie prime
- Cernita dei materiali estranei (legno, carta e plastica)
- Frantumazione, riduzione volumetrica e vagliatura
- Deferrizzazione
- Accumulo del prodotto finito

Per la movimentazione dei prodotti all'interno dell'insediamento si utilizzeranno pale meccaniche, ruspe ed escavatori.

Per effettuare la frantumazione verrà utilizzato un frantoio mobile Komatsu – tipo BR350JG-1.

Prima di procedere alle operazioni di carico nell'impianto di frantumazione si effettuerà una prima cernita a vista e i rifiuti non previsti nel ciclo di trattamento (legno, carta, plastica e ferro) saranno rimossi manualmente e stoccati negli appositi cassoni per poi essere smaltiti tramite ditte autorizzate.

Mediante escavatore meccanico si procederà al caricamento della tramoggia. Il frantoio è dotato di nastro magnetico deferizzatore che provvede a una seconda cernita meccanica con l'estrazione e lo scarico laterale del materiale ferroso presente.

Il materiale trattato viene separato e accatastato in adiacenza all'impianto mediante nastro trasportatore.

Viene poi sottoposto a test di cessione e quindi stoccato nel piazzale per poi essere reimpiegato come materiale stabilizzato per sottofondi.

Sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:

Le emissioni di polveri generate durante lo stoccaggio e il processo di frantumazione sono considerate emissioni polverulenti diffuse.

Tenuto conto dell'impossibilità di incapsulamento e aspirazione delle polveri prodotte viene utilizzato sia sul frantoio che sui mucchi un sistema di nebulizzazione d'acqua.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Dovrà essere prevista la bagnatura periodica dei rifiuti e dei materiali stoccati;
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.

- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse, le aree perimetrali dovranno essere piantumate con essenze autoctone;

Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;

In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;

Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO AMBIENTE E RIFIUTI

Sondrio, 5 luglio 2021

Autorizzazione n. 139/21

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Ditta Edilmaino Enterprise S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS) Via Manifatturiera n. 29/G e insediamento produttivo in Samolaco Loc. Nogaredo – Modifica non sostanziale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto in particolare l’art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte Terza Titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”, la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati” e la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- la Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. VII/8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 6 del 19 marzo 2019 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

- la D.G.R. 20/12/2002 n. 11667, la D.G.R. 23/01/2004 n. 16103 e la D.G.R. 22/06/2005 n. 196, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni in regime ordinario per le rispettive tipologie di attività produttive, la D.D.S. 06/08/2009 n. 8213 e le sue successive integrazioni, e la D.g.r. 11/12/2018 n. 983 in materia di autorizzazioni in via generale;

Vista la deliberazione della D.G.R. n. 10/3827 del 14/7/2015 che disciplina gli oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la domanda pervenuta al protocollo in data 1 giugno 2021 tramite pec con la quale la ditta Edilmaino Enterprise S.r.l. ha chiesto la variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale n° 123/18 del 24 luglio 2018 relativamente all'impianto produttivo in Comune di Samolaco Loc. Nogaredo e la documentazione tecnico - amministrativa allegata;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc, necessari ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto;

Preso atto che:

- 1) le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A "Rifiuti";
- 2) per l'Allegato B "Scarico acque" e l'Allegato C "Emissioni in atmosfera" si fa riferimento a quanto prescritto nel provvedimento AUA n° 123/18 del 24 luglio 2018

dispone

1. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 59/2013 di rilasciare alla ditta Edilmaino Enterprise s.r.l., con sede legale in Comune di Darfo Boario Terme (BS) Via Manifatturiera 29/G ed insediamento produttivo in comune di Samolaco Loc. Nogaredo la variante non sostanziale all'autorizzazione unica ambientale n° 123/18 secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione e alla condizioni contenute nell'allegato tecnico che regola il quadro ambientale dell'impianto in materia di rifiuti e che va ad integrare gli allegati tecnici già presenti nel provvedimento AUA vigente in materia di scarichi idrici ed in atmosfera;

2. che, con la presente autorizzazione, la Ditta è iscritta al n. SO/128 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato;

3. di dare atto che la garanzia fidejussoria relativa al recupero dei rifiuti rimane immutata e deve coprire tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno;

4. che gli organi tecnici competenti provvederanno ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento; ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;

5. di trasmettere il presente atto anche ad A.R.P.A., al Comune di Samolaco ed allo Sportello unico per le attività produttive della Comunità Montana di Valchiavenna.

Il presente atto mantiene la medesima validità del provvedimento AUA oggi vigente del quale permangono invariate ogni altra prescrizione ed indicazione non ricompresa nel presente provvedimento, è soggetto a rinnovo, secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013 e sostituisce a ogni effetto i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

**IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via Manifattura n. 29 G - Darfo Boario Terme (BS)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Località Nogaredo - Samolaco (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0343 34677- fax 0343 1920133
<i>E mail</i>	amministrazione@edilmaino.com
<i>PEC</i>	milvo@pec.edilmaino.com
<i>P. IVA</i>	00676450141
<i>Responsabile legale</i>	Alessandro MAINETTI
<i>Responsabile tecnico</i>	Alessandro MAINETTI
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Codice ISTAT</i>	46.76.2 Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Iscrizione CCIAA</i>	REA n. SO 47500
<i>Attività specifica</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	T3 -Tessuto produttivo esistente
<i>Superficie totale coperta mq</i>	500
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	200
<i>Dipendenti</i>	2/3
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/128

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, CACCIA E PESCA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto l'art 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in ordine alla comunicazione in materia di recupero dei rifiuti;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 che adotta il Regolamento di modifica al D.M. 5.2.1998;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Vista la domanda e la documentazione tecnico - amministrativa allegata, pervenuta al protocollo generale il 1.6.2021 tramite pec, con la quale la Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. ha chiesto la variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'impianto produttivo in Comune di Samolaco, località Nogaredo e le successive integrazioni del 28.06.2021;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l.

con sede legale e amministrativa in: Darfo Boario Terme (BS) - Via Manifattura n. 29/G

insediamento produttivo in: Samolaco (SO), località "Nogaredo"

Cod. Fiscale: 00676450141 P.IVA: 02051800981

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. Sondrio: n. 47500

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

07.01 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradale, purché privi di amianto.

CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904

Quantitativi:

annuo t 18.750 ⇒ ca. mc 14.060

istantaneo t 90 ⇒ ca. mc 67,5

Operazioni R 5 e R 13

07.06 - Conglomerato bituminoso

CER 170302

Quantitativi:

Annuo t 3.000 ⇒ ca. mc 2.750

istantaneo t 40 ⇒ ca. mc 30

Operazioni R 5 e R 13

07.31 bis - Terre e rocce da scavo

CER 170504

Quantitativi:

annuo t 4.000 ⇒ ca. mc 3.000

istantaneo t 70 ⇒ ca. mc 52

Operazioni R 5 e R 13



16.01 - Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo - cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.

CER 200201

Quantitativi:

Annuo t 100 ⇒ ca. mc 170

istantaneo t 30 ⇒ ca. mc 55

Operazione R 13

La garanzia fidejussoria prestata dalla società a favore della Provincia di Sondrio, ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461 e determinata in € 57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotré e quarantasette centesimi) rimane invariata e avrà efficacia a tutta la durata dell'A.U.A., maggiorata di un anno;

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. ed ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni delle norme e delle disposizioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di tutela dell'ambiente.

In caso di modifica sostanziale delle attività di recupero, già comunicate alla Provincia e facenti parte delle specifiche tecniche sopra descritte, dovrà essere inoltrata nuova istanza.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente

Sondrio, 24 luglio 2018

AUTORIZZAZIONE n° 123/2018

- Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13.3.2013 n. 59.
 - Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42.
- Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 29/G e insediamento produttivo in Samolaco (SO), località Nogaredo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare l'art. 2 che al comma 1 lett. b) individua la Provincia quale autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Considerato che, ai sensi della L.R. 11.3.2005 le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia;

Richiamate le norme specifiche in materia ambientale:

- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Terza Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi", la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" e la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- il DM 5 febbraio 1998, il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 nonché il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998 in materia di recupero dei rifiuti;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- la Legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



Richiamata altresì la normativa regionale di applicazione delle norme suddette ed in particolare:

- la d.g.r. 19/11/2004 n. VII/19461 in materia di fidejussioni per le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti e la d.g.r. 24/4/2002 n. VII/8882 relativa agli oneri istruttori;
- il R.R. n. 3 e il R.R. n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di scarichi di acque reflue e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- la d.g.r. 20/12/2002 n. VII/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, la d.g.r. 23/01/2004 n. VII/16103 e la d.g.r. 22/06/2005 n. VIII/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono il riferimento tecnico in materia di emissioni per le rispettive tipologie di attività produttive;
- la d.g.r. 14.7.2015 n. X/3827 "indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59";

Vista la domanda e la documentazione tecnico - amministrativa allegata, registrata al protocollo generale al n. 6275 del 7.3.2018, pervenuta dal SUAP della Comunità Montana della Valchiavenna per il tramite della piattaforma "Impresainungiorno", con la quale la Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e l'Autorizzazione Paesaggistica relativamente all'impianto produttivo da realizzare in Comune di Samolaco, località Nogaredo e le successive integrazioni del 4.5.2018;

Considerato che l'istanza è relativa alle attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi sul piazzale impermeabilizzato da realizzarsi, alle emissioni diffuse prodotte dalla medesima attività, allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale e alle emissioni acustiche;

Preso atto che in data 22.5.2018 si è riunita la Commissione Provinciale per il Paesaggio che ha espresso le seguenti osservazioni: " *La Commissione sospende il parere tecnico e chiede di integrare il progetto con un prospetto completo in scala adeguata di tutte le recinzioni e manufatti in progetto. Si chiede inoltre di valutare la possibilità di realizzare una schermatura a verde tramite piantumazione di siepe o filare alberato sui fronti sud ed est*" rimandando il proprio parere alla successiva seduta e che la Ditta in data 7.6.2018 ha trasmesso quanto richiesto;

Considerato che la Commissione Provinciale per il Paesaggio, nel corso della riunione del 27.6.2018, ha valutato le integrazioni ed ha così stabilito: "*Parere favorevole; si chiede di lasciare i manufatti nelle colorazioni originarie*";

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi in data 5.7.2018, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nei relativi verbali;

Vista la determinazione n. 718 del 10.7.2018 di approvazione delle risultanze della CdS;

Considerato che la Ditta dovrà presentare, ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, una garanzia fidejussoria pari a € 57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotré e quarantasette centesimi) relativa a:

- 1) messa in riserva e stoccaggio di 850 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 15.012,70 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
- 2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 40.000 t/anno per un importo pari a € 42.390,77;



Visto che la garanzia fidejussoria di cui al punto precedente dovrà prevedere una copertura per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno;

Considerato altresì che la mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione dell'A.U.A. da parte del competente S.U.A.P., ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461/05, comporta la revoca dell'iscrizione;

Considerato infine che l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione di cui sopra;

Dato atto che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica ecc..., necessari ai fini dell'esercizio dell'impianto;

Preso atto che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A "Rifiuti";
- il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue prodotte all'interno dell'insediamento è regolamentato nell'Allegato B "Scarico acque";
- le emissioni in atmosfera sono regolamentate nell'Allegato C "Emissioni in atmosfera";

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, alla Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura n. 29 G, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento produttivo sito in Samolaco (SO), località "Nogaredo", secondo le modalità riportate nella documentazione progettuale allegata al fascicolo dell'istanza di autorizzazione e alle condizioni contenute negli Allegati A "Rifiuti", B "Scarico delle acque e C "Emissioni in atmosfera", che regolamentano il quadro ambientale dell'impianto;

2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in trattazione così come da planimetria 3.1 (aggiornamento giugno 2018) a firma dello Studio Tecnico Vanni Bonolini e nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale del Paesaggio nella seduta del 27.6.2018;

3. che, con la presente autorizzazione, la Ditta è iscritta al n. SO/124 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle condizioni contenute nel certificato di iscrizione allegato;

4. di dare atto che l'autorizzazione in questione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- la garanzia fidejussoria relativa al recupero dei rifiuti deve coprire tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, maggiorata di un anno.
- per le modifiche da apportarsi all'impianto il gestore dovrà attenersi alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto predetto;



- per quanto riguarda l'impatto acustico, ai sensi della legge 20.10.1995 n. 447, dovrà essere garantito il rispetto dei valori di zona e il rispetto dei limiti differenziali;

5. che gli organi tecnici competenti provvedano ad ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ovvero il mancato adempimento a quanto ivi prescritto comporti l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di legge;

6. di trasmettere il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana della Valchiavenna (SO) affinché confluisca nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello stesso.

La presente autorizzazione, valida per 15 (quindici) anni dalla data del rilascio da parte del S.U.A.P. competente, è soggetta a rinnovo secondo le procedure dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013 e sostituisce, a ogni effetto, i singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

<i>Ragione sociale</i>	Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l.
<i>Sede legale</i>	Via Manifattura n. 29 G - Darfo Boario Terme (BS)
<i>Sede insediamento produttivo</i>	Località Nogaredo - Samolaco (SO)
<i>Telefono/fax</i>	Tel. 0343 34677- fax 0343 1920133
<i>e-mail</i>	amministrazione@edilmaino.com
<i>PEC</i>	milvo@pec.edilmaino.com
<i>P. IVA</i>	00676450141
<i>Responsabile legale</i>	Alessandro MAINETTI
<i>Responsabile tecnico</i>	Alessandro MAINETTI
<i>Settore di appartenenza</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Codice ISTAT</i>	46.76.2 Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Iscrizione CCIAA</i>	REA n. SO 47500
<i>Attività specifica</i>	Recupero rifiuti speciali non pericolosi
<i>Zona urbanistica di insediamento</i>	T3 -Tessuto produttivo esistente
<i>Superficie totale coperta mq</i>	500
<i>Numero ore/giorno</i>	8
<i>Numero dei giorni lavorativi/anno</i>	200
<i>Dipendenti</i>	2/3
<i>Certificazione ambientale</i>	Nessuna



PROVINCIA DI SONDRIO
REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI

art. 216 D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

Iscrizione N. SO/124

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, CACCIA E PESCA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto l'art 216 del D.Lgs. 152/06 in ordine alla comunicazione in materia di recupero dei rifiuti;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 che adotta il Regolamento di modifica al D.M. 5.2.1998;

Visto il Decreto n. 350 del 21 luglio 1998, del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Vista la domanda e la documentazione tecnico - amministrativa allegata, registrata al protocollo generale al n. 6275 del 7.3.2018, pervenuta dal SAP della Comunità Montana della Valchiavenna per il tramite della piattaforma "Impresainungiorno", con la quale la Ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e l'Autorizzazione Paesaggistica relativamente all'impianto produttivo da realizzare in Comune di Samolaco, località Nogaredo e le successive integrazioni del 4.5.2018;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi in data 5 luglio 2018, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nei relativi verbali;

Vista la determinazione n. 718 del 10.7.2018 di approvazione delle risultanze della CdS;



CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l.

con sede legale e amministrativa in: Darfo Boario Terme (BS) - Via Manifattura n. 29/G

insediamento produttivo in: Samolaco (SO), località "Nogaredo"

Cod. Fiscale: 00676450141 P.IVA: 02051800981

Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. Sondrio: n. 47500

E' ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Per operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:

07.01 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telegrafiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradale, purché privi di amianto.

CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904

Quantitativi: annuo t 10.000 ⇔ ca. mc 7.500

istantaneo t 90 ⇔ ca. mc 67,5

Operazioni R 5 e R 13

07.06 - Conglomerato bituminoso

CER 170302

Quantitativi: annuo t 3.000 ⇔ ca. mc 2.750

istantaneo t 40 ⇔ ca. mc 30

Operazioni R 5 e R 13

07.31 bis - Terre e rocce da scavo

CER 170504

Quantitativi: annuo t 10.000 ⇔ ca. mc 7.500

istantaneo t 70 ⇔ ca. mc 52

Operazioni R 5 e R 13



16.01 - Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: rifiuti ligneo - cellulosi derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.

CER 200201

Quantitativi: annuo t 500 ⇒ ca. mc 850

istantaneo t 30 ⇒ ca. mc 55

Operazione R 13

Ai sensi della deliberazione regionale 19.11.2004 n. VII/19461, la Società dovrà sottoscrivere una garanzia fidejussoria, da prestare a favore della Provincia di Sondrio, che viene fissata, secondo i criteri per la determinazione dell'importo stabilito al punto 9) della stessa deliberazione, in:

€ 57.403,47 (Euro cinquantasettemilaquattrocentotré e quarantasette centesimi) e con efficacia a tutta la durata dell'A.U.A., maggiorata di un anno ed é relativa a:

1) messa in riserva e stoccaggio di 850 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 15.012,70 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);)

2) operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) per impianti con potenzialità sino a 40.000 t/anno, per un importo pari a € 42.390,77;

La fidejussione dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione citata. La mancata presentazione della fidejussione, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento emesso dal SUAP sopra indicato, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso.

L'efficacia del presente atto decorrerà comunque solo dalla data di accettazione della fidejussione.

Le prescrizioni sopra riportate fanno parte integrante dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti e potranno essere eventualmente modificate o confermate solo in presenza di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. ed ha validità solo ed esclusivamente in presenza del versamento per il diritto di iscrizione che la Società dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni delle norme e delle disposizioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di tutela dell'ambiente.

In caso di modifica sostanziale delle attività di recupero, già comunicate alla Provincia e facenti parte delle specifiche tecniche sopra descritte, dovrà essere inoltrata nuova istanza.

Allegato B "Scarico in corpo idrico superficiale"

ALLEGATO TECNICO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NATURA DELLO SCARICO

L'insediamento produttivo è destinato al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pertanto soggetto ai disposti del RR 4/06. I reflui sono costituiti dalle acque di dilavamento dell'area impermeabilizzata dotata di grigli di raccolta acque (superficie scolante mq 500,00) che convogliano all'impianto di trattamento tipo NEUTRA dotato di sedimentazione e disoleatore per poi convogliare nel T. Bolgadregna. L'area destinata al trattamento rifiuti non è dotata di servizi igienici e come da dichiarazione del titolare del 27/4/2018 esiste l'impossibilità tecnica all'allacciamento in pubblica fognatura.

Il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque è quello rappresentato nella planimetria tav. 4 a firma dello studio tecnico Vanni Bonolini con data agg. Giugno 2018.

PUNTI DI scarico

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	MODALITA' DI SCARICO
S2	1.530.153 5.121.898	NP0140570008002B	Acque reflue di dilavamento piazzali	In corpo idrico superficiale; dovrà essere presente un pozzetto dedicato al campionamento anche con strumentazione automatica a valle dell'impianto di depurazione

Valori limite di emissione

Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N°152/06, compresi quelli più restrittivi previsti per gli insediamenti con recapito in area sensibile.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- la pavimentazione, i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di dilavamento dovranno essere costantemente mantenute al fine di garantire il totale convogliamento delle acque meteoriche e il loro adeguato trattamento; inoltre le stesse dovranno essere adeguatamente isolate da altre aree impermeabilizzate non di pertinenza dell'insediamento. Le aree dovranno essere tenute costantemente pulite al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
- la costante manutenzione, compresa la pulizia periodica, dell'impianto di depurazione;

- con frequenza annuale dovrà essere previsto a carico della Ditta il controllo delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione almeno per i parametri ph, COD, BOD, SS totali, idrocarburi, grassi e oli;
- le analisi dovranno essere effettuate da laboratorio riconosciuto secondo le metodiche di legge e tenute a disposizione degli enti di controllo;
- I soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
- ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, sulle lavorazioni e i sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicata al SUAP competente, al Settore Agricoltura Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio e all'ARPA Sondrio; in tal caso correrà l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.

Allegato C "Emissioni in atmosfera"

Breve descrizione dell'attività svolta

La ditta EDILMAINO ENTERPRISE s.r.l. intende effettuare l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Ciclo tecnologico ed emissioni

La ditta precisa che le uniche emissioni generate dall'attività sono emissioni diffuse e più precisamente le polveri generate dalle operazioni di scarico e movimentazione dei materiali e quelle derivanti dal loro trattamento: in ogni fase della lavorazione saranno mitigate per mezzo di impianto di nebulizzazione d'acqua con numero di ugelli adeguato ad una copertura dell'area e/o con tubazioni portatili e relativi irrigatori.

Nel dettaglio: nelle fasi di carico e di scarico e movimentazione dei materiali polverulenti gli stessi saranno umidificati con getti d'acqua; le fasi di selezione delle frazioni lignee, ferrose, plastiche ecc. saranno svolte manualmente e pertanto non genereranno emissioni; nelle fasi di triturazione, sia a mezzo scavatore munito di benna trituratrice che con l'utilizzo del trituratore cingolato, oltre a mantenere umidi i materiali coi getti d'acqua, sarà cura degli operatori di macchina mantenere la benna di carico il più vicino ai cumuli o alla bocca di carico del trituratore nelle fasi di alimentazione dello stesso: il trituratore cingolato è munito di impianto autonomo di umidificazione dei materiali in fase di triturazione ed anche in fase di espulsione sul nastro trasportatore brandeggiante per il collocamento a terra dei materiali lavorati; anche durante le fasi di vagliatura i materiali movimentati dallo scavatore munito di benna vagliante saranno costantemente umidificati a mezzo di getti d'acqua; i cumuli, anche successivamente alle lavorazioni e particolarmente quando le condizioni meteorologiche lo imponessero saranno mantenuti umidificati a mezzo impianto di nebulizzazione e/o getti d'acqua.

Allegato Tecnico n. 35 - RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input checked="" type="checkbox"/> 1.2. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		10.000.000
<input checked="" type="checkbox"/> 1.3. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		10.000.000
<input type="checkbox"/> 1.4. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.5. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: lavorazione del marmo e del granito (sfridi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.6. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: fonderie (scorie, terre e sabbie)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.7. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: altre attività non esplicitate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg 20.000.000			

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
× A. Movimentazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Scavatore munito di benna di carico	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× B. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Operazioni manuali	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× C. Frantumazione, riduzione volumetrica	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Trituratore cingolato; scavatore munito di benna frantumatrice	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× D. Deferrizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Deferrizzatore su trituratore cingolato	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× E. Vagliatura	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Scavatore munito di benna vagliante	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
× F. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	× SI <input type="checkbox"/> NO	Scavatore munito di benna di carico, pala meccanica	× NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B, C, E	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02 D.MM.01 AU.SV.01 AU.ST.02	2, 3, 4
A, F	Polveri	-		1, 3

Note

1. Vista la tipologia di materie prime e le attività svolte, i limiti si intendono rispettati, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1.1 Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.

- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

1.2 Stoccaggio di materiali polverulenti.

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

2. **Trattamento e produzione di materiali polverulenti**

2.1 I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

2.2 Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

2.3 In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

3. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

4.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

4.2 Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

4.3 Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

Soglia massima

Non prevista per il presente allegato tecnico.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1 Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - 3.2 Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1. Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

2. Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 16.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

- 16.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti

Sondrio, 8 giugno 2016

PROVVEDIMENTO n° 132/2016

Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c. con sede e insediamento produttivo in Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57.
Operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.
Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTA l'istanza formulata dalla Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c., registrata al protocollo generale al n. 3748 in data 16.2.2016, con la quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione per operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e delle relative emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'atto n. 83/16 del 28 aprile 2016 con il quale la Provincia di Sondrio ha emesso il provvedimento di non assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI gli elaborati presentati a corredo dell'istanza pervenuti in data 16.2.2016;

VISTA la determina dirigenziale n. 409 del 2.5.2016 con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi al fine di valutare l'istanza in trattazione;

CONSIDERATO che:

- il progetto è stato valutato durante la Conferenza di Servizi, convocata con la determina di cui al punto precedente e svoltasi il 17 maggio 2016, nel corso della quale, sulla scorta delle osservazioni rilasciate dagli enti partecipanti, si è deciso di far integrare il progetto alla Ditta con le prescrizioni relative all'inoltro dell'elaborato relativo allo Studio Previsionale di Impatto Acustico;



PRESO ATTO che nel corso della Conferenza di servizi tutti gli enti partecipanti hanno comunque espresso parere favorevole alla realizzazione delle varianti dell'impianto proposto pur con le integrazioni richieste;

VISTE le integrazioni progettuali inoltrate dalla Ditta in data 24.5.2016, a seguito delle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 17.5.2016, registrate al protocollo generale al n. 12894 ed in particolare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma della Società Tecnoservizi s.n.c., per la quale si rimanda al Comune di Villa di Tirano la valutazione di competenza;

VISTA la determina dirigenziale n. 516 del 31 maggio 2016 con la quale si è stabilita la conclusione della Conferenza dei Servizi che ha valutato l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO CHE

- la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole;
- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti" e B "Emissioni in atmosfera";
- la fidejussione che la Ditta deve sottoscrivere a favore della Provincia è relativa a:
 - 1) messa in riserva di 87 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 1.536,59 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) altre operazioni di recupero (R5) sino a 10.000 t/anno € 21.195,38;Per un totale di € 22.731,97 (ventiduemilasettecentotrentuno e novantasette centesimi);

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale autorizzazione unica in materia ambientale e del D.Lgs. 209/2003;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA

La Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c., con sede legale e insediamento produttivo in Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. :

all'esercizio delle operazioni Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ed alle relative emissioni in atmosfera, presso l'impianto sito in Villa di Tirano, Via Nazionale n. 57;



con le seguenti prescrizioni:

- a. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ed alle emissioni in atmosfera è stabilita in dieci anni e pertanto sino al 7 giugno 2026.
L'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti" e B "Emissioni in atmosfera";
- c. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- d. la sottoscrizione della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Sondrio è relativa a:
 - 1) messa in riserva di 87 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, per un importo pari a € 1.536,59 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) altre operazioni di recupero (R5) sino a 10.000 t/anno € 21.195,38;Per un totale di € 22.731,97 (ventiduemilasettecentotrentuno e novantasette centesimi);
- e. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 ed essere efficace sino al 7 giugno 2027;
- f. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera e), entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- g. l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data di ricevimento dell'atto subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui alla lettera d);
- h. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;



- i. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto;
- j. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto da questo provvedimento;

il presente atto viene comunicato via pec al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Villa di Tirano (SO);

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

Sondrio, lì 8 giugno 2016

IL DIRIGENTE REGGENTE

Evaristo Pini

(f.to digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A "Rifiuti"

Ditta: Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c.

Sede legale e ubicazione impianto: Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'impianto occupa una superficie di 259 mq, censita al NCTR del Comune di Villa di Tirano (SO) al foglio n. 31, mappali n. 225 e 228;

1.2 La suddetta area ricade in "Zone di attività produttive, distributive e ricettive" così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Villa di Tirano (SO);

1.3 Vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero (R5) tramite triturazione e frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (Settori):

- Area 1 - conferimento rifiuti (mq 32);
- Area 2 - Messa in Riserva (mq 14);
- Area 3 - Messa in Riserva (mq 26);
- Area 4 - Messa in Riserva (mq 18);
- Area 5 - Messa in Riserva (mq 21);
- Area 6 - deposito rifiuti provenienti dalla cernita (mq 20);
- Area 7 - area di Recupero (R5) (mq 75);

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R13) è pari a 9.500 t/anno e a 135 t/die;

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	x	x
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone		x
15 01 02	Imballaggi in plastica		x
17 01 01	Cemento	x	x
17 01 02	Mattoni	x	x
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	x	x
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	x	x
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	x	x
17 04 05	Ferro e acciaio		x
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	x	x
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	x	x
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	x	x

2. Prescrizioni.

2.1 Il numero delle carcasse di veicoli a motore depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. 1° ottobre 2001 n. VII/6281 e successive integrazioni, considerata la superficie totale delle aree riportate al punto 1.5 è così determinato:

il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

il numero massimo delle carcasse bonificate/trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica, possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 metri;

2.2 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.3 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera m) del D.Lgs. 4/08 salvo diversa e specifica autorizzazione;

2.4 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e delle parti comunque decadenti delle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi settori;

2.7 l'accatastamento delle carcasse trattate non può essere effettuato per più di tre strati;

2.8 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dalla attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 2, comma 24 del D.Lgs. 4/08; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/06;

2.9 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16.5.1996 n. 392;

2.10 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in apposite cisterne;

2.11 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5.2.1992, n. 122;

2.12 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.14 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.15 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.16 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.17 - oli emulsioni oleose e filtri oli -

il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 392/96.

Nel settore adibito alla raccolta degli oli esausti dovrà essere realizzato un cordolo in cls atto a trattenere eventuali sversamenti sul fondo pavimentato in grado di contenere almeno un terzo della capacità effettiva dei contenitori e comunque non inferiore alla capacità più grande dei contenitori;

2.18 - pile e accumulatori - le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

3. Prescrizioni obbligatorie

3.1 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

3.2 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

3.3 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

3.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

3.5 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

4. Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Allegato B "Emissioni in atmosfera"

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO	
Ragione sociale	Berandi Tarcisio di Berandi Lorenza e Mario s.n.c.
Sede Legale	Via Nazionale n. 57, Villa di Tirano (SO)
Sede insediamento produttivo	Via Nazionale n. 57, Villa di Tirano (SO)
Telefono/fax	Tel. 0342/795042
e-mail	beranditarcisio@legalmail.it
P.IVA	00964600142
Responsabile legale	Berandi Lorenza e Berandi Mario
Settore di appartenenza	Lavori edili e stradali, produzione manufatti in cemento e vendita materiali edili
Codice ATECO	46.73.29 - 41.20.00
Iscrizione C.C.I.A.A.	Sondrio n. 00964600142
Attività specifica	Lavori edili e stradali, produzione manufatti in cemento e vendita materiali edili
Superficie totale coperta mq	259,00
Dipendenti	2
Periodo di attività (ore/giorno)	8
Periodo di attività /giorni/anno)	220
Certificazione ambientale	nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

BREVE RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPLESSO:

La ditta svolge presso l'impianto oggetto del presente allegato l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti, in particolare, da: demolizioni edili, rifiuti provenienti da attività di scarifica del manto stradale, terre e rocce da scavo, ed il successivo recupero degli stessi (R5) al fine del loro riutilizzo sul mercato.

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Le fasi lavorative principali previste sono le seguenti:

- Accumulo delle materie prime;
- Cernita dei materiali estranei (legno, ferro, carta e plastica);
- Frantumazione, riduzione volumetrica e vagliatura;
- Deferrizzazione;
- Accumulo del prodotto finito.

Per la movimentazione dei rifiuti all'interno del capannone si utilizzerà una mini pala meccanica, mentre per la frantumazione degli stessi verrà utilizzato un frantoio mobile a mascelle di proprietà modello Canguro GMS 08BP500 di potenza termica nominale di 0,091 MW.

Il prodotto finale in uscita dal frantoio è messo a mucchio da un breve tratto di nastro trasportatore avrà una pezzatura di circa 0-40 mm e 0-80 mm. Tale operazione prevede le seguenti fasi:

- entrata del materiale presso il sito di stoccaggio;
- scarico del materiale nell'area di conferimento;
- controllo qualitativo del materiale in arrivo per verificarne l'ammissibilità nell'impianto stesso;
- deposito del materiale nell'area destinata alla messa in riserva;
- frantumazione del materiale presso l'impianto di frantumazione mobile dotato di deferrizzatore;
- test di cessione conforme all'allegato 3 del DM 05/02/98 sulle materie prime ottenute;
- stoccaggio del materiale recuperato.

DATI PRODUTTIVI

La ditta dichiara che la quantità massima di rifiuti trattati annualmente sarà pari a 9.550 t; il quantitativo massimo di rifiuti trattati e recuperati giornalmente sarà di 135 t. e il quantitativo massimo di rifiuti in attesa della frantumazione sarà di circa 188 t.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE:

PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

Durante la movimentazione dei rifiuti inerti non pericolosi per la messa a riserva degli stessi all'interno del capannone, la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare le emissioni diffuse, seppure l'operazione avviene all'interno, quali la bagnatura delle macerie con l'utilizzo di acqua pulita.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per le fasi di scarico e carico senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse;
- Nella movimentazione dei rifiuti dovrà essere ridotta per quanto possibile l'altezza di caduta;
- Il settore del capannone dove viene effettuata la triturazione e frantumazione dei rifiuti dovrà essere munito di nebulizzatori;
- Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MOLESTIE OLFATTIVE

1. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

2. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 8 febbraio 2019

PROVVEDIMENTO n° 21/2019

Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c., P.IVA/C.F. 00964600142, con sede legale e insediamento produttivo in Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57.
Operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.
Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- Adeguamento alle disposizioni del D.M. 28.3.2018 n. 69 "miscele bituminose" -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTI:

- l'autorizzazione n. 132/2016 dell'8 giugno 2016 con la quale la Provincia ha autorizzato la Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c., P.IVA/C.F. 00964600142, con sede legale e insediamento produttivo in Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57 all'esercizio delle operazioni Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ed alle relative emissioni in atmosfera, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso l'impianto citato;
- l'atto n. 83/16 del 28 aprile 2016 con il quale la Provincia di Sondrio ha emesso il provvedimento di non assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la d.g.r. 18.6.2018 n. XI/239 che stabilisce, per gli impianti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti ricadenti all'interno delle fasce A, B, Ee ed Eb del P.A.I. e P3/H e P2/M del P.G.R.A., l'obbligo della presentazione della Valutazione del Rischio Idraulico;

CONSIDERATO che la Provincia di Sondrio con nota prot. n. 27070 dell'11.10.2018 ha informato i titolari degli impianti suddetti di verificare quanto stabilito al punto precedente per l'inoltro, se del caso, della Verifica del Rischio Idraulico;

PRESO ATTO che il punto 2.7.9 dell'Allegato A alla d.g.r. 239/18 prevede comunque la conclusione in termini positivi del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, assegnando un termine congruo per porre in essere gli adempimenti mancanti;

CONSIDERATO che, qualora il sito in trattazione dovesse trovarsi in aree soggette a rischio idraulico verrà stabilita una data entro la quale dovrà essere inoltrata la relativa Verifica;



VISTE:

- l'istanza formulata dalla Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c., registrata al protocollo generale al n. 1096 in data 14.1.2019 con la quale la Ditta ha chiesto di adeguarsi ai disposti di cui al D.M. 28.3.2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152" diventando in tal modo anche produttore dell'End of Waste denominato "granulato di conglomerato bituminoso";
- la nota prot. n. 1525 del 17.1.2019 con la quale la Provincia ha richiesto adeguamenti alla domanda presentata;
- l'integrazione ed i comprensivi elaborati progettuali pervenuti dalla Ditta in data 24.1.2019, registrata al prot. n. 2124 con cui la stessa si é adeguata alle istanze provinciali;

PRESO ATTO CHE

- la valutazione al rilascio della modifica all'autorizzazione è favorevole;
- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti" e B "Emissioni in atmosfera";
- la fidejussione che la Ditta ha presentato rimane fissata secondo i parametri dell'atto n. 132/16 dell'9.6.2016;

RITENUTO di procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale autorizzazione unica in materia ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA

La Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c., P.IVA/C.F. 00964600142, con sede legale e insediamento produttivo in Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. :

- all'esercizio delle operazioni Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi ed alle relative emissioni in atmosfera, presso l'impianto sito in Villa di Tirano, Via Nazionale n. 57;
- alla produzione dell'End of Waste denominato "granulato di conglomerato bituminoso";

con le seguenti prescrizioni:

- a. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ed alle emissioni in atmosfera **rimane stabilita in dieci anni e pertanto sino al 7 giugno 2026.**

L'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;



- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti" e B "Emissioni in atmosfera";
- c. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- d. la fidejussione che la Ditta ha presentato rimane fissata secondo i parametri dell'atto n. 132/16 dell'9.6.2016;
- e. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;
- f. ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna;
- g. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto;
- h. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto da questo provvedimento;

il presente atto viene comunicato via pec al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Villa di Tirano (SO);

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

Sondrio, lì 8 febbraio 2019

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A "Rifiuti"

Ditta: Ditta BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c.

Sede legale e ubicazione impianto: Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n. 57

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'impianto occupa una superficie di 259 mq, censita al NCTR del Comune di Villa di Tirano (SO) al foglio n. 31, mappali n. 225 e 228;

1.2 La suddetta area ricade in "Zone di attività produttive, distributive e ricettive" così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.G.T. vigente nel Comune di Villa di Tirano (SO);

1.3 Vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero (R5) tramite triturazione e frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi;
- produzione "End of waste" granulato di conglomerato bituminoso;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (Settori):

- Area 1 - conferimento rifiuti (mq 32);
- Area 2 - Messa in Riserva End of Waste "granulato di conglomerato bituminoso" (mq 14);
- Area 3 - Messa in Riserva (mq 26);
- Area 4 - Messa in Riserva (mq 18);
- Area 5 - Messa in Riserva (mq 21);
- Area 6 - deposito rifiuti provenienti dalla cernita (mq 20);
- Area 7 - area di Recupero (R5) (mq 75);

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R13) è pari a 9.500 t/anno e a 135 t/die;

1i

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione rifiuto	R5	R13
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	x	x
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	x	x
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone		x
15 01 02	Imballaggi in plastica		x
17 01 01	Cemento	x	x
17 01 02	Mattoni	x	x
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	x	x
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	x	x
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	x	x
17 04 05	Ferro e acciaio		x
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	x	x
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	x	x
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	x	x
EoW	End of Waste "granulato di conglomerato bituminoso" (ex CER 170302)		

2. Prescrizioni di carattere generale

2.1 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3 Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2. Piano di emergenza

prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna.

Allegato B "Emissioni in atmosfera"

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO	
Ragione sociale	Berandi Tarcisio di Berandi Lorenza e Mario S.n.C.
Sede Legale	Via Nazionale n. 57, Villa di Tirano (SO)
Sede insediamento produttivo	Via Nazionale n. 57, Villa di Tirano (SO)
Telefono/fax	Tel. 0342/795042
e-mail	beranditarcisio@legalmail.it
P.IVA	00964600142
Responsabile legale	Berandi Lorenza e Berandi Mario
Settore di appartenenza	Lavori edili e stradali, produzione manufatti in cemento e vendita materiali edili
Codice ATECO	46.73.29 - 41.20.00
Iscrizione C.C.I.A.A.	Sondrio n. 00964600142
Attività specifica	Lavori edili e stradali, produzione manufatti in cemento e vendita materiali edili
Superficie totale coperta mq	259,00
Dipendenti	2
Periodo di attività (ore/giorno)	8
Periodo di attività /giorni/anno)	220
Certificazione ambientale	nessuna

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

N.B. Le modifiche introdotte rispetto al precedente atto n. 132/2016 risultano in corsivo sottolineato

BREVE RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPLESSO:

La ditta svolge presso l'impianto oggetto del presente allegato l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti, in particolare, da: demolizioni edili, rifiuti provenienti da attività di scarifica del manto stradale, terre e rocce da scavo, ed il successivo recupero degli stessi (R5) al fine del loro riutilizzo sul mercato. *E' inoltre produttore anche di End of Waste costituito da "granulato di conglomerato bituminoso" (ex CER 170302) proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione e dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.*

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Le fasi lavorative principali previste sono le seguenti:

- Accumulo delle materie prime;
- Cernita dei materiali estranei (legno, ferro, carta e plastica);
- Frantumazione, riduzione volumetrica e vagliatura;
- Deferrizzazione;
- Accumulo del prodotto finito.
- *Produzione di granulato di conglomerato bituminoso*

Per la movimentazione dei rifiuti all'interno del capannone si utilizzerà una mini pala meccanica, mentre per la frantumazione degli stessi verrà utilizzato un frantoio mobile a mascelle di proprietà modello Canguro GMS 08BP500 di potenza termica nominale di 0,091 MW.

Il prodotto finale in uscita dal frantoio e messo a mucchio da un breve tratto di nastro trasportatore avrà una pezzatura di circa 0-40 mm e 0-80 mm. Tale operazione prevede le seguenti fasi:

- entrata del materiale presso il sito di stoccaggio;
- scarico del materiale nell'area di conferimento;
- controllo qualitativo del materiale in arrivo per verificarne l'ammissibilità nell'impianto stesso;
- deposito del materiale nell'area destinata alla messa in riserva;
- frantumazione del materiale presso l'impianto di frantumazione mobile dotato di deferrizzatore;
- test di cessione conforme all'allegato 3 del DM 05/02/98 sulle materie prime ottenute;
- stoccaggio del materiale recuperato
- *verifica di tutti i criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 28.3.2018 n. 69*
- *verifica degli standard UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo previsto*

DATI PRODUTTIVI

La ditta dichiara che la quantità massima di rifiuti trattati annualmente sarà pari a 9.550 t; il quantitativo massimo di rifiuti trattati e recuperati giornalmente sarà di 135 t. e il quantitativo massimo di rifiuti in attesa della frantumazione sarà di circa 188 t.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE:

PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

Durante la movimentazione dei rifiuti inerti non pericolosi per la messa a riserva degli stessi all'interno del capannone, la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare le emissioni diffuse, seppure l'operazione avviene all'interno, quali la bagnatura delle macerie con l'utilizzo di acqua pulita.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- Per le fasi di scarico e carico senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse;
- Nella movimentazione dei rifiuti dovrà essere ridotta per quanto possibile l'altezza di caduta;
- Il settore del capannone dove viene effettuata la triturazione e frantumazione dei rifiuti dovrà essere munito di nebulizzatori;
- Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MOLESTIE OLFATTIVE

1. La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

2. Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., intenda:
- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.
- Dovranno inoltre essere specificati:
- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
 - Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
 - Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti

Sondrio, 25 gennaio 2016

AUTORIZZAZIONE n° 11/2016

Ditta RICICLEDIL s.r.l. con sede legale e insediamento in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" n. 4.

Esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

- *Varianti non sostanziali* -

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la Ditta RICICLEDIL s.r.l. con sede legale in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" n. 4, risulta titolare dei seguenti provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Sondrio:

- autorizzazione n. 306 in data 3 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- provvedimento n. 179/2013 del 28.8.2013 relativo alla non assoggettabilità dell'impianto proposto dalla Ditta istante alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06;

- atto n. 296/2014 emesso in data 18.11.2014 per l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la richiesta formulata dalla Ditta RICICLEDIL s.r.l. in data 15.12.2015 tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di varianti non sostanziali costituite dall'aggiunta di nuovi codici CER di rifiuti da mettere in riserva presso l'impianto, mantenendo invariato il quantitativo massimo annuo di materiali stoccati;



PRESO ATTO CHE

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Scarico acque" e C "Emissioni in atmosfera";
- la valutazione al rilascio dell'autorizzazione è favorevole;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia rimane fissato in € 42.390,12 (Euro quarantaduemilatrecentonovanta e dodici centesimi) ed è relativo a:
 - 1) messa in riserva di 800 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a € 14.129,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) altre operazioni di recupero (punto 9 d.g.r. n. 19461/04), sino a 20.000 t/anno, pari a € 28.260,52;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- le d.g.r. 25.1.2002 n. 7851, 21.6.2002 n. 9497, 19.11.2004 n. 19461 e 25.7.2011 n. 6907

AUTORIZZA

la Società RICICLEDIL s.r.l., con sede legale e insediamento in Traona, loc. "Lotti dell'Isola" n. 4, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i:

alla realizzazione delle varianti non sostanziali dell'impianto ed all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola";

con le seguenti prescrizioni:

- a. la validità dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e messa in riserva dei rifiuti rimane confermata in dieci anni e pertanto sino al 2 dicembre 2024.
L'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;



- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Scarico acque" e C "Emissioni in atmosfera";
- c. vengono mantenute tutte le prescrizioni di cui alla predetta autorizzazione n. 306 del 3.12.2014 che in questo atto non vengono espressamente modificate;
- d. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- e. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato alla Provincia di Sondrio rimane fissato, ai sensi della d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, in € 42.390,12 (Euro quarantaduemilatrecentonovanta e dodici centesimi) ed è relativo a:
- 1) messa in riserva di 800 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a € 14.129,60 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - 2) altre operazioni di recupero (punto 9 d.g.r. n. 19461/04), sino a 20.000 t/anno, pari a € 28.260,52;
- f. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio;
- g. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone i Comuni dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- h. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto da questo provvedimento;
- i. il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Traona (SO) ed all'A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio;

Sondrio, lì 25 gennaio 2016

IL DIRIGENTE REGGENTE

Evaristo Pini
(f.to digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Società RICICLEDIL s.r.l.

Sede legale: Traona, località "Lotti dell'Isola" n. 4

Ubicazione impianto: località loc. "Lotti dell'Isola" n. 4 del Comune di Traona

Identificazione catastale: Comune di Traona - Fg. 25 mapp. 81, 82, 98, 99, 100 e 101

L'impianto risulta suddiviso in aree adibite alle attività di Recupero ed alla Messa in Riserva dei rifiuti speciali:

- Area 1 Rifiuti provenienti dalla cernita: superficie 310,77 m²
- " 2 Conferimento: sup. 158,41 m²
- " 3 Messa in Riserva rifiuti da lavorare: sup. 156,63 m²
- " 4 Messa in riserva rifiuti lavorati: sup. 166,68 m²
- " 5 Recupero: sup. 385,82 m²
per un totale di 1178,31 m²

Attività di Recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi
mc/a 15.385 pari a t/a 20.000 mc/die 61,50 pari a t/die 80

Messa in Riserva R13

Quantitativi massimi stoccati: mc 800 pari a t 1.040 di rifiuti speciali non pericolosi

Riepilogo dei rifiuti speciali trattati e relative operazioni di recupero effettuate nell'impianto

C.E.R.	R5	R13
01 04 09	x	x
01 04 12	x	x
01 04 13	x	x
01 05 04	x	x
16 11 02	x	x
16 11 04	x	x
16 11 06	x	x
17 01 01	x	x
17 01 02	x	x
17 01 03	x	x
17 01 07	x	x
17 03 02	x	x
17 05 04	x	x
17 05 06	x	x

17 05 08	x	x
17 09 04	x	x
02 01 07		x
17 02 01		x
17 02 02		x
17 02 03		x
17 04 01		x
17 04 02		x
17 04 03		x
17 04 04		x
17 04 05		x
17 04 06		x
17 04 07		x
17 06 04		x
17 08 02		x
15 01 01		x
15 01 02		x
15 01 03		x
15 01 04		x
15 01 05		x
15 01 06		x
15 01 07		x
15 01 09		x

ALLEGATO TECNICO SCARICO ACQUE

NATURA DELLO SCARICO

L'attività svolta dalla Ditta RICICOEDIL s.r.l. rientra tra quelle soggette agli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) del R.R. 4/06. La Ditta ha richiesto l'applicazione dell'art. 9 c. 4 in quanto:

- nell'area di stoccaggio e trattamento rifiuti le acque sono totalmente raccolte in vasca a tenuta con ricircolo totale delle stesse e pertanto da tale area non deriva alcuno scarico;
- sulla restante superficie dell'insediamento non impermeabilizzata non avvengono operazioni di deposito e trattamento rifiuti ma la stessa è dedicata al deposito di materie prime secondarie.

Le acque di scarico sono pertanto costituite da quelle di esclusiva provenienza domestica (servizi igienici per gli addetti ai lavori) dell'insediamento. I reflui il cui carico inquinante è pari a 3 A.E., sono sottoposti ad un trattamento di depurazione tramite fossa imhoff e successivo sistema di dispersione per sub irrigazione nei primi strati superficiali del sottosuolo. Il sistema di raccolta, trattamento e scarico è quello rappresentato nella "planimetria generale - **Tav. 14.i in data settembre 2014**" e nella **tav. As "Scarico delle acque e sistema di distribuzione" in data Maggio 2013** così come integrate a seguito delle modifiche progettuali prescritte nel quadro successivo.

PUNTI DI SCARICO

SCARICO	LOCALIZZAZIONE (COORDINATE)	CODICE SIRE	TIPOLOGIE ACQUE SCARICATE	POZZETTO DI PRELIEVO
S1	1.541.051 5.109.746	OP0140690004001S	Acque reflue domestiche	La fossa Imhoff dovrà essere ispezionabile;

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- o I sistemi di convogliamento, trattamento e scarico dovranno essere conformi alla documentazione progettuale agli atti del Servizio;
- o dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione necessarie al funzionamento corretto dei sistemi di scarico e depurazione, compresa la verifica che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia nella trincea di dispersione;

- lo smaltimento dei fanghi della fossa Imhoff dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in funzione del dimensionamento adottato 1 volte/anno;
- dovrà altresì essere garantito il mantenimento di un adeguato franco di falda (la distanza tra il fondo della trincea e il massimo livello della falda non sarà inferiore a un metro) e l'assenza di interferenza tra la rete di dispersione e punti di prelievo/distribuzione acque potabili ;
- **considerata la posizione del previsto pozzo di captazione delle acque dal sottosuolo, si chiede di posizionare la trincea disperdente a monte dello spogliatoio al fine di garantire la distanza di legge prevista di ml 30; la nuova ubicazione dovrà essere indicata su adeguata planimetria a parziale modifica di quanto rappresentato nella tavola 14.i in data settembre 2014;**
- i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. Il titolare dello stesso ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
- ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate ovvero sulla variazione dei tracciati delle reti di raccolta e scarico o dell'impianto di depurazione dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto alla provincia di Sondrio; in tal caso correrà altresì l'obbligo di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione o l'integrazione di quella in essere.

ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IN ATMOSFERA

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

MATERIE PRIME				
<i>Descrizione e nome prodotto</i>	<i>Quantità (in kg/anno)</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Modalità di stoccaggio</i>	<i>Frazi di Rischio: R</i>
Materiali lapidei e inerti	20.000.000	solido	A cielo aperto	Nessuna
TOTALE	20.000.000			

PRODOTTI RIFIUTI				
<i>Descrizione</i>	<i>Quantità (in kg/anno)</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Modalità di stoccaggio</i>	<i>Frazi di Rischio: R</i>
Inerti di granulometria pari a 0-60 mm	20.000.000	solido	su piazzale	Nessuna

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

I rifiuti, prima del loro riutilizzo per la produzione di materiali per sottofondi stradali, rilevati o stabilizzati, di trattamento mediante fasi meccaniche di macinazione e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Per lo svolgimento delle operazioni sopra citate la ditta utilizzerà un frantoio mobile a mascelle, in una prima fase noleggiato. Il prodotto finale in uscita dal frantoio è messo a mucchio da un breve tratto di nastro trasportatore, avrà una pezzatura di circa 0 – 60 mm.

La lavorazione sopra descritta rientra in un ciclo produttivo comprendente varie fasi e sintetizzabile nel modo seguente:

- entrata materiale da recuperare;
- controllo qualitativo del materiale in arrivo per verificarne l'ammissibilità entro l'impianto stesso;
- riduzione a pezzature ammissibili del materiale, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate esercitata manualmente;
- frantumazione del materiale presso impianto di frantumazione mobile dotato di deferrizzatore;
- test di cessione conforme all'allegato 3 del DM 05/02/98 sulle materie prime ottenute;
- Stoccaggio del materiale così recuperato (art. 184 ter, comma 1 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.),

I prodotti che scaturiscono dall'operazione di recupero sono rappresentati da:

- frazioni inerti di granulometria pari a 0 – 60 mm,
- materiali ferrosi (pezzi e bacchette di ferro),
- frazioni leggere (carta, plastica, legno),

Le frazioni inerti con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i. dovranno rispettare i parametri di cui all'allegato C (C1 – C5) della circolare del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 15 luglio 2005, n. ULI2005/5205.

Per quanto riguarda le frazioni leggere e materiali ferrosi, verranno stoccati in appositi cassoni e successivamente conferiti a centri di recupero o smaltimento autorizzati.

Per l'abbattimento delle polveri durante la fase di macinazione non sarà necessario nessun intervento straordinario poiché il frantoio mobile utilizzato, è già dotato di sistemi di nebulizzazione. Si specifica che i sistemi di spruzzatura di acqua per la riduzione delle emissioni diffuse di polveri provenienti dalla lavorazione del frantoio per la riduzione della polverosità comportano la ricaduta sulla superficie di goccioline di acque che per buona parte evaporeranno ed in una frazione limitata ricadranno sul terreno.

L'acqua necessaria all'alimentazione impianto di nebulizzazione sul frantoio mobile verrà attinta direttamente dalla vasca di accumulo delle acque di scolo del piazzale in un sistema di riciclo chiuso, le cui uniche perdite saranno derivanti dall'umidificazione del materiale.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
2. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatorie, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

5. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
6. Le strade e i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

7. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

8. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
9. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

In caso di mancato rispetto delle limitazioni imposte o di presenza accertata di fenomeni di molestia, dovrà essere installato un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni conforme ai requisiti impiantistici previsti dalla D.G.R. 3552 del 30 maggio 2012 "**Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.**".

In particolare il sistema di abbattimento dovrà essere:

- Progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo
- Individuato nell'ambito delle tipologie previste nel presente Allegato Tecnico nella scheda del Punto di emissione o per il tipo di inquinante in oggetto.

TIPOLOGIE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (D.G.R. 3552/12)	
SILOS	
SCHEDA F.RS.01	SILOS STOCCAGGIO
CONDENSATORI	
SCHEDA CO.01	IMPIANTO A CONDENSAZIONE
BIOFILTRI	
SCHEDA BF.01	IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
ABBATTITORI A CARBONI ATTIVI	
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
ROTOCONCENTRATORI	
SCHEDA RTC.01	ROTOCONCENTRATORI
IMPIANTI A COALESCENZA	
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
PRECIPITATORI ELETTROSTATICI	
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO

SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.03	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
COMBUSTORI	
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
DEPOLVERATORI A SECCO	
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORI AD UMIDO	
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d'aria ed i ricambi d'aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
 - Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all'Allegato IV – parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
1. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- 1.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.
 - 1.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e all'A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio.
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
 - 1.3. Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smaltiti secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME

- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convogliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.4. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 1.5. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 1.6. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 1.7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

- In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:
 - qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
 - qualora i limiti prescritti siano difforni rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:
 - 1.8. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo "METODOLOGIA ANALITICA"
 - 1.9. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di un'opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Sondrio e devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- **Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti;** la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Dipartimento di Sondrio e tenuta a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
- Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici eventualmente riportati nell'allegato tecnico.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA Dipartimento di Sondrio.

Si ricorda in ogni caso che:

 - 1.10. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - 1.11. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - 1.12. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - 1.13. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE

- La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

- Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., intenda:
 - Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, con l'indicazione della ragione sociale, sede legale, sede dell'insediamento produttivo, numero e data dell'atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:

- Data d'interruzione totale dell'attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti, specificando se si tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le modalità e la cadenza prevista nell'autorizzazione.
- Data d'interruzione parziale dell'attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto, che garantiscano l'ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di combustione di cui all'Allegato IV – parte 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (elenco impianti e attività in deroga). Tuttavia essi devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- Gli impianti devono essere alimentati con il combustibile convenzionale di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Disciplina dei combustibili".
- I limiti alle emissioni in atmosfera sono contemplati dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/01 e s.m.i., relativamente alle "Zone di mantenimento" come previsto dalla D.G.R. 5290/07 e s.m.i..



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti

Sondrio, 25 gennaio 2016

AUTORIZZAZIONE n° 11/2016

Ditta RICLELIDIL s.r.l. con sede legale e insediamento in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" n. 4.
Esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.
Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
- Varianti non sostanziali -

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la Ditta RICLELIDIL s.r.l. con sede legale in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" n. 4, risulta titolare dei seguenti provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Sondrio:

- autorizzazione n. 306 in data 3 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- provvedimento n. 179/2013 del 28.8.2013 relativo alla non assoggettabilità dell'impianto proposto dalla Ditta istante alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06;
- atto n. 296/2014 emesso in data 18.11.2014 per l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la richiesta formulata dalla Ditta RICLELIDIL s.r.l. in data 15.12.2015 tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di varianti non sostanziali costituite dall'aggiunta di nuovi codici CER di rifiuti da mettere in riserva presso l'impianto, mantenendo invariato il quantitativo massimo annuo di materiali stoccati;



Aut RICLELIDIL varianti 1-16

CIB

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca 23100 SONDRIO - C.so XXV Aprile 22 - tel. (0342) 531.111 - fax (0342) 531.688
Internet: <http://www.provincia.so.it> E-mail: ambiente impiantitermici@provinciasondrio.gov.it PEC: protocollo@cert.provincia.so.it



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 12 settembre 2018

AUTORIZZAZIONE N. 145/2018

Ditta RICICLEDIL s.r.l. con sede legale e insediamento in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" n. 4.

Esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

- Variante non sostanziale -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la Ditta RICICLEDIL s.r.l. con sede legale in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" n. 4, risulta titolare dei seguenti provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Sondrio:

- autorizzazione n. 306 in data 3.12.2014 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione n. 11/2016 del 25.1.2016 per aggiunta di nuovi codici CER mantenendo invariato il quantitativo massimo annuo di materiali stoccati;

VISTA la richiesta formulata dalla Ditta RICICLEDIL s.r.l. in data 16.7.2018 tesa ad ottenere l'autorizzazione per variante non sostanziale costituita dall'aggiunta del codice CER 200303 (residui della pulizia stradale) relativa a rifiuti da recuperare (R5) e mettere in riserva (R13) presso l'impianto, mantenendo invariato il quantitativo massimo annuo di materiali stoccati;

VISTA che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/18 del 28.2.2018 ha, di fatto, negato la possibilità di effettuare recupero di rifiuti in procedura ordinaria che non rientrino in quelle già definite dalla vigente disciplina europea al fine di considerare i rifiuti recuperati come *end of waste*;



CONSIDERATO che non risulta possibile autorizzare l'attività di recupero di rifiuti (R5) proposta neanche facendo riferimento alle indicazioni del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. in quanto la tipologia del rifiuto (CER 200303) non rientra tra quelle previste dal Decreto citato;

RITENUTO pertanto che le nuove operazioni relative all'attività di recupero riguarderanno esclusivamente l'attività di Messa in Riserva (R13) dei rifiuti individuati con codice CER 200303;

CONSIDERATO che il recupero e la messa in riserva dei rifiuti sono disciplinati dall'Allegato A "Rifiuti" che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che annulla e sostituisce quello di cui all'autorizzazione n. 306 in data 3.12.2014 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/18 del 28.2.2018;
- le d.g.r. 25.1.2002 n. 7851, 21.6.2002 n. 9497, 19.11.2004 n. 19461 e 25.7.2011 n. 6907

AUTORIZZA

la Società RICICLEDIL s.r.l., con sede legale e insediamento in Traona, loc. "Lotti dell'Isola" n. 4, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i all'esercizio delle operazioni di Recupero (R5) e Messa in Riserva (R13), di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Traona (SO), loc. "Lotti dell'Isola" alle condizioni di cui all'Allegato A "Rifiuti" che fa parte integrante del presente atto e ricomprende, relativamente al codice CER 200303, le sole operazioni di Messa in riserva (R13).

Rimangono invariate la scadenza al 2 dicembre 2024 e tutte le altre prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 306/14 e s.m.i., non previste in questo atto.



PRESCRIVE

- a) il rispetto delle condizioni dell'Allegato tecnico A "Rifiuti";
- b) il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'atto n. 306/2014 e s.m.i., nonché quelle stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- c) l'inoltro, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, della planimetria dell'impianto dalla quale si evinca la collocazione delle tipologie dei rifiuti autorizzate compresa quella facente parte del presente provvedimento;

Il presente atto viene comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Traona (SO).

L'autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

Sondrio, lì 12 settembre 2018

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Società RICICLEDIL s.r.l.

Sede legale: Traona, località "Lotti dell'Isola" n. 4

Ubicazione impianto: località loc. "Lotti dell'Isola" n. 4 del Comune di Traona

Identificazione catastale: Comune di Traona - Fg. 25 mapp. 81, 82, 98, 99, 100 e 101

L'impianto risulta suddiviso in aree adibite alle attività di Recupero ed alla Messa in Riserva dei rifiuti speciali:

- Area 1 Rifiuti provenienti dalla cernita: superficie 310,77 m²
- " 2 Conferimento: sup. 158,41 m²
 - " 3 Messa in Riserva rifiuti da lavorare: sup. 156,63 m²
 - " 4 Messa in riserva rifiuti lavorati: sup. 166,68 m²
 - " 5 Recupero: sup. 385,82 m²
per un totale di 1178,31 m²

Attività di Recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi
mc/a 15.385 pari a t/a 20.000 mc/die 61,50 pari a t/die 80

Messa in Riserva R13

Quantitativi massimi stoccati: mc 800 pari a t 1.040 di rifiuti speciali non pericolosi

Riepilogo dei rifiuti speciali trattati e relative operazioni di recupero effettuate nell'impianto

C.E.R.	R5	R13
01 04 09	x	x
01 04 12	x	x
01 04 13	x	x
01 05 04	x	x
16 11 02	x	x
16 11 04	x	x
16 11 06	x	x
17 01 01	x	x
17 01 02	x	x
17 01 03	x	x
17 01 07	x	x
17 03 02	x	x
17 05 04	x	x
17 05 06	x	x
17 05 08	x	x
17 09 04	x	x
02 01 07		x

17 02 01		x
17 02 02		x
17 02 03		x
17 04 01		x
17 04 02		x
17 04 03		x
17 04 04		x
17 04 05		x
17 04 06		x
17 04 07		x
17 06 04		x
17 08 02		x
15 01 01		x
15 01 02		x
15 01 03		x
15 01 04		x
15 01 05		x
15 01 06		x
15 01 07		x
15 01 09		x
20 03 03		x

N.	Ditta	Sede Legale	Impianto	Tipo Aut.	n. Aut.	Data	Scadenza	CER Autorizzati	Recupero	Quantitativi
1	Livigno Scavi s.c.r.l.	Via Olta 8 - Livigno	Via Olta 8 - Livigno	AUA	75/2022 (iscriz. n. SO/129)	30/03/22	30/3/37	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13	annuo t 50.000 ca. mc 33.300 istantaneo t 1.400 ca. mc 940
								17 03 02	R5 + R13	annuo t 12.000 ca. mc 8.000 istantaneo t 500 ca. mc 340
								17 05 04	R5 + R13	annuo t 3.000 ca. Mc 2.000 istantaneo t 30 ca. mc 20
2	Setri s.a.s. di Spandrio Enzo & C.	Via Bernasconi 53 - Cosio V.no	Via Roncaiola - Cosio V.no	AUA	45/2020 (iscriz. n. SO/106 bis)	10/3/20	10/3/35	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 20 03 01	R5 + R13	annuo t 14.200 ca. Mc 9.400 istantaneo t 250 ca. Mc 350
								17 03 02 - 20 03 01	R5 + R13	annuo t 7.000 ca. Mc 4.750 istantaneo t 300 ca. mc 200
								17 05 04	R13	annuo t 8.000 ca. Mc 5.500 istantaneo t 300 ca. Mc 200
3	T.M.C. S.R.L.	Loc. Roncasc - Teglio	Loc. Roncasc - Teglio	208	215/2021	27/10/21	7/9/30	01.01.02 - 01.04.08 - 01.04.09 - 01.04.10 - 01.04.12 - 01.04.13 - 10.13.11 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.03.02 - 17.05.04 - 17.08.02 - 17.09.04	R5 + R13	Messa in riserva R13 rifiuti non pericolosi V = 2.090 mc o 2.974 t Recupero R5 rifiuti non pericolosi Q = 24.000 t/anno
4	De Agostini Renato s.n.c.	Via Al Piano n.8 - Gordona	Via Al Piano n.8 - Gordona	AUA	129/2017 (iscriz. SO/121)	26/6/17	26/6/32	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04	R5 + R13	annuo t 7.500 ca. mc 5.000 istantaneo t 200 ca. mc 130
								010413 - 010410 - 010399 - 010408	R5 + R13	annuo t 75 ca. mc 50 istantaneo t 15 ca. mc 10
								170504	R5 + R13	annuo t 10.500 ca. mc 7.000 istantaneo t 200 ca. mc 130
5	Carnazzola geom. Camillo s.p.a.	Via Provinciale n. 183 - Colorina	Via Regina n. 27 - Dubino	AUA	116/2019 (iscriz. SO/119 bis)	22/9/19	22/9/34	17 03 02	R5 + R13	annuo t 1.250 mc 500 istantaneo t 1.250 mc 500
6	Carnazzola geom. Camillo s.p.a.	Via Provinciale n. 183 - Colorina	Via Adda n. 5 - Teglio	AUA	45/2016 (iscriz. SO/117)	2/3/16	2/3/31	10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 08 02 - 17 01 07 - 17 09 04 - 20 03 01	R13	annuo: t 1.600 mc 1.230 istantaneo: t 910 mc 700
								17 03 02	R13	annuo: t 1.200 mc 923 istantaneo: t 195 mc 150
7	RM Scavi S.R.L.	Via Marconi 70 - Ardenno	Via Repubblica snc	208	21/2021 (voltura della 67/2020)	1/2/21	12/5/30	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 15 01 04 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 04 11 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04 - 19 12 02 - 19 12 03 - 20 01 40	R5 + R13 in rosso solo R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 6.530 mc Recupero R5 Q = 100.000 t/anno
8	RM Scavi S.R.L.	Via Marconi 70 - Ardenno	Via Argine Poschiavino snc - Tirano	208	194/2021 (voltura della 1/2020)	23/9/21	23/9/29	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 15 01 04 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 04 11 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04 - 19 12 02 - 19 12 03 - 20 01 40	R5 + R13 in rosso solo R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi 2.220 t/anno - 1.500 mc/anno Recupero R5 2.959 t/anno e 9,8 t/die
9	Cossi Costruzioni s.p.a.	P.zza Garibaldi n. 9 - Sondrio	Via Valeriana n. 133 - Buglio in Monte			11.3.2013	10.3.2023	CESSATA		
10	Duca s.r.l.	Via Merizzi n. 192 - Morbegno	Via Merizzi n. 192 - Morbegno	AUA	253/2014 (iscriz. SO/113)	10/9/14	10/9/29	170107 - 170101 - 170103 - 170904 - 170102 - 170802 - 101311	R5 + R13	annuo t 4.500 ca. Mc 2.812 istantaneo t 600 ca. Mc 375
								170504	R5 + R13	annuo t 4.500 ca. Mc 2.812 istantaneo t 600 ca. Mc 375
11	Beton Duca s.r.l.	Via Strada com.le di Campagna n. 38 - Morbegno	Via Strada com.le di Campagna n. 38 - Morbegno	AUA	34/2022 (iscriz. SO/112)	15/2/22	8/9/29	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904	R5 + R13	annuo t 6.000 ca. mc 3.750 istantaneo t 800 ca. mc 500
								170504	R5 + R13	annuo t 6.000 ca. mc 3.750 istantaneo t 800 ca. mc 500
								10413	R5 + R13	annuo t 2.000 ca. mc 1.250 istantaneo t 800 ca. mc 500
12	BETON VALTELLINA	Via S. Giuseppe n. 41 - Tirano	Via al Ponte n. 5 - Lovero	208	76/2022	4/4/22	7/9/30	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03 - 15 01 04 - 15 01 05 - 15 01 06 - 15 01 07 - 15 01 09 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 02 01 - 17 02 02 - 17 02 03 - 17 03 02 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 04 11 - 17 05 04 - 17 05 04 - 17 05 08 - 17 06 04 - 17 08 02 - 17 09 04 - 20 02 02	R5 + R13 in rosso solo R13	Recupero R5 58.000 t/anno pari a 44.350 mc/anno Messa in Riserva (R13) Q = 1.525 ton pari a 1.075 mc
13	BETON VALTELLINA (AUTORIZZAZIONE SOSPESA)	Via Braschin n. 12 - Mazzo Valtellina	Via Braschin n. 12 - Mazzo Valtellina	AUA	123/2017 (iscriz. SO/120)	20/6/17	20/6/32	170107 - 170101 - 170103 - 170904 - 170102 - 170802 - 10 13 11	R5 + R13	annuo t 2.860 ca. mc 1.524 istantaneo t 1.808 ca. mc 948
								10413	R13	annuo t 70 ca. mc 38 istantaneo t 46 ca. mc 26
								170302	R5 + R13	annuo t 70 ca. mc 38 istantaneo t 46 ca. mc 26
14	Calcestruzzi Martinelli s.n.c.	Via Piazzur. n. 5 Tresenda - Teglio	Via Piazzur. n. 5 Tresenda - Teglio	208	124/2021	14/6/21	14/6/31	01 04 13 - 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 02 01 - 17 02 02 - 17 02 03 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 600 mc Recupero R5 Q = 5.500 t/anno
15	Asfalti De Piazz s.r.l.	Via Argine destro n. 8 - Villa di Tirano	Via Argine destro n. 8 - Villa di Tirano	208	222/21	16/11/21	15/11/31	17 03 02	R5 + R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 11 t/die (circa 7 mc) Recupero R5 Q = 2.200 t/anno
16	Costruzioni Cerri s.r.l.	Via Fortunato n. 486 - Talamona	Foglio 1 mappale n. 229 - Talamona	208	236/2021	30/12/21	30/12/31	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 700 mc/die (970 t/die) Recupero R5 Q = 58.970 t/anno (43.440 mc/anno)
17	EDILMAINO ENTERPRISE S.R.L.	Via Manifattura n. 29/G - Darfo Boario Terme (BS)	località "Nogaredo" - Samolaco (SO)	AUA	139/2021 (iscriz. n. SO/128)	05/07/21	24/07/33	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904	R5 + R13	annuo t 18.750 ca. mc 14.060 istantaneo t 90 ca. Mc 67,5
								17 03 02	R5 + R13	annuo t 3.000 ca. mc 2.750 istantaneo t 40 ca. Mc 30
								17 05 04	R5 + R13	annuo t 4.000 ca. mc 3.000 istantaneo t 70 ca. Mc 52
								20 02 01	R13	annuo t 100 ca. mc 170 istantaneo t 30 ca. Mc 55
18	BERANDI TARCISIO di Berandi Lorenza e Mario s.n.c. Villa di Tirano (SO),	Via Nazionale n. 57 - Villa di Tirano	Via Nazionale n. 57 - Villa di Tirano	Ex 208	132/2016 (adeguam. EoW n. 21/2019)	08/06/16 (adeguam. EoW 08/02/19)	7/6/26	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 10 13 11 - 15 01 01 - 15 01 02 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 04 05 - 17 05 04 - 17 08 02 - 17 09 04	R5 + R13 in rosso solo R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 188 t (111 mc) Recupero R5 Q = 9.500 t/anno (135 t/die)
19	RICICLEDIL S.R.L.	Via Palotta n. 157 - Traona	loc. "Prati dell'Isola" - Traona	Ex 208	145/2018	12/09/18	2/12/24	01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 - 01 05 04 - 16 11 02 - 16 11 04 - 16 11 06 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 17 03 02 - 17 05 04 - 17 05 06 - 17 05 08 - 17 09 04 - 02 01 07 - 17 02 01 - 17 02 02 - 17 02 03 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 05 - 17 04 06 - 17 04 07 - 17 06 04 - 17 08 02 - 15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03 - 15 01 04 - 15 01 05 - 15 01 06 - 15 01 07 - 15 01 09 - 20 03 03	R5 + R13 in rosso solo R13	messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi V = 1,04 t (800 mc) Recupero R5 Q = 20.000 t/anno (80 t/die)